BIBLIOTECA STORICA DEL RISORGIMENTO ITALIANO
pubblicata da T. Casini e V. Fiorini (Serie VI, N. 2)

UN DECENNIO
DI
CARBONERIA IN SICILIA
(1821-1831)

DOCUMENTI

A CURA DI

VALENTINO LABATE

ROMA - MILANO
SOCIETÀ EDITRICE DANTE ALIGHIERI
DI
ALBRIGHI, SEGATI & C.

1909.

PREFAZIONE

Sciogliendo un' antica promessa, raccogliamo in questo volume alcuni dei piú notevoli documenti sulla Carboneria siciliana. Sono sentenze di Commissioni militari, già a stampa, ma divenute ormai di una estrema rarità, elenchi di Carbonari, qualche loro catechismo ecc.; documenti tutti, che ci ha fornito l'Archivio di Stato di Palermo. Per le abbreviazioni, dalle quali li abbiamo fatto seguire, rimandiamo a p. XI *del I volume.*

Ci sia lecito di cogliere questa occasione per ringraziare tutti coloro, che si sono voluti occupare con indulgenza della modesta opera nostra.

Palermo, giugno del 1909.

V. L.

DOCUMENTI

I.

Sentenza della Commissione Militare del Vallo di Messina
(28 febbraio 1823) [1]).

SENTENZA

FERDINANDO I.

per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme ec. Infante di Spagna, duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran principe ereditario di Toscana ec. ec. ec.

Commissione Militare.

L'anno milleottocentoventitrè il giorno ventisette febraro.

La Commissione Militare del Vallo di Messina nominata giusta gli ordini del Luogotenente Generale in data de' 9 agosto 1821, e del Real decreto d'approvazione sotto li 28 dell'istesso mese ed anno, e composta dai Signori:

Presidente { Colonnello cav. D. Luigi Gioja comandante il valle di Caltanissetta

Giudici . . { Capitano di fregata Cav. D. Gio. Battista Espluga Ispettore dell'Arsenale di Messina
Capitano di fregata comm. cav. D. Letterio Natoli, capitano del porto
Tenente colonnello cav. D. Carlo Ros direttore della quinta direzione di artigl.
Capitano D. Ignazio Salamone, ajutante maggiore della real piazza di Messina

---

1) Cfr. di quest'opera vol. I, pp. 66 sgg., 105-6.

Giudici.	Capitano D. Floriano Wirtz, ajutante maggiore della piazza di Milazzo Tenente D. Francesco Saverio Martelli, comandante interino della piazza di Taormina
Relatore f. da P. M.	Capitano D. Giovanni Caparelli, comandante della piazza di Mazzara
Regio Proc. Gen. Consigliere	Coll' intervento del sig. D. Luigi Jeni Regio procurator generale, per dare il suo avviso, come uomo di legge
Cancelliere	Coll' assistenza di D. Gaetano Mira sotto-uffiziale dei veterani e cancelliere presso la commissione militare.

Riunita alle ore otto (A. M.) del sopradetto giorno, nel locale alla medesima destinato nel largo di Terranova, per giudicare sul conto dell' assente contumace ex Maresciallo di Campo Giuseppe Rosaroll, imputato di cospirazione e di attentato contro la sicurezza interna dello Stato; e dei detenuti, cioè, Alessio Fasulo del fu Filippo di anni 35 di Napoli, di condizione benestante, prevenuto anche di cospirazione contro la sicurezza interna dello Stato: Giovanni Mastrojanni del fu Michelangelo, di anni 33 di Napoli di condizione Corriere delle Regie Poste: Raffaele Villascosa del fu Michele di anni 27 di Ventotene, di condizione Militare: Pietro Bongiovanni del fu Serafino di anni 40 di condizione Militare del comune di Calascibetta: Calogero d'Amico, di Bartolo, di anni 44 di Caltanissetta, di condizione ex Sergente Maggiore dell' abolita Armata Siciliana, e dell' ex Maggiore Giuseppe Vista di Nicola, di anni 36 di Napoli, di condizione Militare, prevenuti di essere stati emissarj del detto ex Generale Rosaroll nelle sue rivoltose operazioni: Francesco Pagano figlio di Gaetano, di

anni 34 di Napoli, di condizione Corriere delle Regie Poste, imputato di aver portato un plico di esso Rosaroll al Generale Minutolo in Monteleone, nel momento che Rosaroll era in aperta rivolta contro il Governo: Vincenzo Galletti del fu Giuseppe di anni 55 di Catania, di condizione padron di barca, imputato di aver consegnato ad esso Rosaroll un plico di S. M. ricevuto in Livorno per recarlo al Cardinale Gravina in Palermo; e finalmente Settimo Sampognaro del fu Giuseppe, di anni 33 di Catania, di condizione Padrone di barca, prevenuto di aver suggerito a Vincenzo Galletti di consegnare alla Polizia il plico sudetto.

Data lettura dei verbali e degli atti, a termine degli articoli 237 e 238 dello Statuto Penale Militare.

Inteso il Capitano Relatore funzionante da Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni, colle quali ha chiesto, che la Commissione Militare dichiari costare di essere l'ex Generale Rosaroll colpevole di cospirazione e di attentato contro la sicurezza interna dello Stato, ed Alessio Fasulo di complicità in esso misfatto; e che quindi siano condannati alla pena di morte col terzo grado di pubblico esempio: costare, che Giovanni Mastrojanni sia complice nella cospirazione ed attentato contro la sicurezza interna dello Stato; e che la di lui cooperazione nella scienza del reato non sia stata tale, che senza di essa il reato non sarebbe stato commesso; e che sia quindi condannato alla pena di anni venticinque di ferri, alla corrispondente mallevaria, ed alle spese del Giudizio, in solido cogli altri condannati a favore del Real Tesoro; e che si raccomandino alla clemenza del Re i sudetti Alessio Fasulo e Giovanni Mastrojanni, sospendendosi intanto la esecuzione, giacchè ha conosciuto concorrervi nei fatti, dei quali essi due indi-

vidui sono accagionati, de' gravissimi motivi, a termini dell' articolo 107 della legge organica dei 7 giugno 1819; che enuncierà alla Commissione Militare: che dichiari costare, che l' ex Maggiore Giuseppe Vista non sia un emissario e complice nei reati di Rosaroll, e che per conseguenza sia posto in libertà: che dichiari non costare, che Raffaele Villascosa, Calogero d' Amico e Pietro Bongiovanni siano stati emissarj del sudetto Rosaroll, nelle sue rivoltose operazioni; e che il Villascosa e d' Amico siano rimessi alla giurisdizione ordinaria di Palermo pei reati di sua competenza, giusta la Ministeriale del 12 ottobre 1821; e che il Bongiovanni sia posto in libertà, dovendosi sorvegliare dalla Polizia per anni dieci: costare, che Vincenzo Galletti e Settimo Sampognaro non abbiano avuto scienza, che il plico dal Galletti ricevuto in Livorno, per consegnarlo al Cardinal Gravina in Palermo, era del Re, e finalmente costare, che Francesco Pagano non abbia avuto scienza del contenuto del plico di Rosaroll; recato da lui al Generale Minutolo in Monteleone, e che siano quindi posti in libertà.

INTESI

I prevenuti ed i loro avvocati D.r D. Francesco Longo, D.r D. Giovanni Stellati, D.r D. Luca de Felice, D.r D. Giovanni Costa, e D.r D. Angelo Aronne, i quali hanno esauriti tutti i mezzi di difesa.

INTESO

Finalmente il Regio Procuratore Generale Consigliere D. Luigi Jeni, qual uomo di leggi nel suo avviso.

Considerando,

Dal Processo scritto e dalla pubblica discussione essere resultati i seguenti fatti:

FATTO

In marzo 1821 trovavasi in Messina al comando della 7.ª Divisione Militare il già Maresciallo di Campo Giuseppe Rosaroll. Egli rivoluzionario per genio, alimentava i suoi pravi sentimenti col linguaggio della sedizione, che sovente teneva alla truppa ed al popolo. Conoscevasi in quel tempo in Messina, che un corpo di armata Austriaca, giusta la decisione dei Sovrani nell'augusto Consesso di Lubiana, marciava sul regno di Napoli, affine di ristabilirvi l'ordine pubblico, e riparare ai mali prodotti dall'Anarchia Costituzionale. Era noto altresì che il Re (N. S.) avea contemporaneamente ordinato per mezzo di S. A. R. il duca di Calabria di doversi ricevere e trattare come amiche le succitate truppe Austriache. Tali particolarità però anzicchè richiamare Rosaroll alla doverosa sommissione degli ordini sovrani, non servirono, che a vieppiù impervertire i malvagi principj del suo carattere; talchè concepì egli il disegno di sostenere colla rivolta il partito della Costituzione.

Di fatti, la mattina del 26 ridetto mese fu il Rosaroll veduto innanti la porta di sua abitazione nel largo di Terranova circondato da una turba di bersaglieri e di uomini della più oscura condizione, alla quale dirigeva dei discorsi sediziosi per eccitarla ad ogni sorta di misfatto. Questo perverso linguaggio divenne bentosto lo spirito di quegli sconsigliati, che allontanandosi dall'istigatore Rosaroll si diressero verso la porta del Rastello, che serve d'ingresso al summenzionato largo, fra le grida di *viva Rosaroll, viva la Libertà, viva la Costituzione.* Quivi fermatisi osarono legare sull'arco della porta, ove ergeasi il Reale Stemma Borbonico, due bandiere tricolori,

avendovi bensì collocato una berretta rossa, e quei vessilli della rivoluzione furono solennizzati con delle danze al suono della banda. Di là quella moltitudine si fece strada pel palazzo di S. E. il Principe della Scaletta, allora Luogotenente Generale in Sicilia, la di cui decisa fedeltà al Re ed alla sua dinastia era ben conosciuta, ove giunta attentò alla di costui vita, e s'indusse all'eccesso di abbattere il telegrafo, che trovavasi inalzato alla sommità di quel palazzo, volendo così impedire qualunque comunicazione tra il prelodato Principe ed il Governo di Napoli. Fu in seguito distrutta la statua marmorea rappresentante l'augusto nostro Sovrano, che trovavasi eretta nell'Atrio del Collegio Carolino, e quindi altri spregevoli atti furono usati contro quella di bronzo situata nel largo dei Cruciferi. Tali criminosi avvenimenti, che nei precitati luoghi si presentavano con carattere di orrore, fecero sentire a' buoni Messinesi il bisogno di doverne arrestare i progressi, ed impedire quei mali, che lo spirito di vertigine apertamente minacciava; a quale oggetto armatisi i medesimi si divisero in pattuglie per la città in modocchè venne a ripristinarsi quell'ordine, che le perfide insinuazioni di Rosaroll tentato avevano di sovvertire. Osservando però costui, che tali misure di precauzioni mettevano a voto il piano, col quale si era egli prefisso di rovesciare la Sovranità, si preparò a nuovi tentativi onde spingere al colmo le sue detestabili vedute.

Impose egli a D. Marcellino de Virgilio corrispondente telegrafico destinato allora per tal servizio nella Real Cittadella di Messina, di non passare segnalazioni di qualsivoglia provvenienza, ma che soltanto ne avesse preso conto per recarle esclusivamente a di lui conoscenza; e minacciò di farlo fucilare quante volte il Virgilio non avesse tanto adempito. Spinse

più oltre Rosaroll le arbitrarie sue disposizioni, facendo annunziare con segnalazione telegrafica al Colonnello Scuderi, comandante in quell'epoca la piazza di Catania, che Messina, e le Calabrie erano ferme al sostegno della Costituzione, e vi aggiunse che tutta la truppa di Messina e quella esistente in Palermo sarebbe stata sotto gli ordini di esso Rosaroll.

Quindi con altro segnale telegrafico diretto al Generale Nunziante si permise caratterizzarlo per sedicente Generale in Capo.

Istruito intanto S. E. il Principe della Scaletta, che nella sera del 26 ripetuto marzo taluni malevoli (pei quali ebbe già luogo il competente giudizio) sostenuti dal favore del perfido Rosaroll, eransi pronunciati per la sua morte, per quella del Generale Clary, e di altri pubblici funzionari, vide egli con quella penetrazione, che lo ha sempre mai distinto, le funeste conseguenze, che risultar doveano allo spargimento del suo sangue. Colla guida di questi saggi provvedimenti, trovò egli imprescendibile di trasferire la sua dimora in una vicina campagna, ed avvalendosi all'uopo di un'autorizzazione, che preventivamente avea ottenuta dal Governo, ne lasciò la firma al rispettabile Monsignor D. Gaetano Grano.

Tale particolarità fu dal ridetto Principe officialmente comunicata alle autorità costituite in Messina, fra le quali al Procuratore Generale D. Luigi Jeni, all'Intendente Barone Mandrascate, ed al funzionante direttore generale delle poste marchese Gregorio.

Informato Rosaroll dell'allontanamento del prelodato Principe della Scaletta dalla città di Messina, avocando a se ogni potere si permise ordinare al ridetto marchese Gregorio di fargli tenere tutti i plichi, che fossero pervenuti in detto officio alla direzione di qualsiasi pubblico funzionario, e segnatamente quelli

con indirizzo pel Luogotenente Generale principe della Scaletta. Il marchese Gregorio, penetrato da quest'abusiva determinazione, avvisò inviare dal Rosaroll D. Antonino Furrer impiegato nell'officina della posta sudetta per dargli lettura di un foglio diretto a quell'amministrazione dal succennato principe della Scaletta riguardante il di costui allontanamento da Messina, ed il soggetto incaricato a rappresentarlo durante la sua assenza. Si lusingava con tal mezzo il nominato direttore della posta di far desistere il Rosaroll dalle sue estranee pretese, ma questi prese in mano l'officio in discorso proruppe in termini ingiuriosi contro la persona del tanto degno Monsignor Grano, e quindi con manifesta arroganza vi oppose in piedi di proprio pugno le parole *la firma è al Generale Rosaroll.*

Passò ei quindi col tuono dell'imponenza, e delle minacce a disporre per due volte la convocazione di tutte le autorità di Messina. La prima si avverò nella baracca di esso Rosaroll, e la seconda nel palazzo dell' Intendente Barone Mandrascate. In ambedue unioni presa avendo quel rivoltoso la parola, proferì dei discorsi proprii del suo perverso carattere, e poscia direttosi al mentovato Intendente, gl'impose di assumer la carica di Luogotenente Generale. Questo funzionario però si denegò con fermezza di aderirvi, facendogli insiememente rimarcare, che S. E. il principe della Scaletta con autorizzazione del Governo ne avea lasciata la firma al riferito Monsignor Grano, al che Rosaroll riprese a dire con tutta arroganza, ed irreligiosità, ch'egli non riconosceva preti. Si rivolse quindi al regio procurator generale D. Luigi Jeni, cui ordinò imprendere le funzioni di Luogotenente Generale, ma costui con uguale fermezza del Barone Mandrascate ricusò di secondarlo: perlocchè vedendo Rosaroll non appagate le sue brame esternò la più

viva dispiacenza con parole ingiuriose, e con insulti, che portò sino a chiamare il detto regio procurator generale nemico della patria. Nè qui si arrestarono le criminose operazioni di Rosaroll.

Alessio Fasulo nativo di Napoli, ove in marzo 1821 trovavasi colla carica di decurione, avvisò lasciare la detta città per trasferirsi in Messina. Ignoransi precisamente i motivi, che lo abbiano determinato a tal movimento. Pervenuto egli in Messina il 24 del citato mese fu suo pensiero di portarsi nell'abituro di Rosaroll, col quale ebbe abboccamento. Si versarono sull'ingresso delle truppe Austriache nel Regno di Napoli: circostanza, che a loro dire degradava con inaudita viltà l'opinione dei napolitani, ed alla reminiscenza di questi fatti non poterono nè anche frenare le lagrime. Si diè luogo indi a rinvenire un mezzo per riparare, giusta la loro formale espressione, alle sventure della patria. La considerazione che le Truppe Austriache non erano sino allora penetrate in tutt'i luoghi del regno di Napoli, e che la Sicilia ne era affatto libera, suggerì il progetto di passare in Calabria con delle forze riunite in Messina, e colà mettendosi di concerto colle truppe di quelle provincie, non ancora occupate dagli austriaci, marciare contro questi ultimi per discacciarli dal Regno e convalidare la costituzione, che aveano giurato di mantenere sino al versamento del proprio sangue. Ritrovato idoneo il narrato progetto, si pensò ai mezzi per come effettuare il richiamo in Messina delle truppe esistenti nei diversi punti dell'Isola. E comecchè il Fasulo avea dichiarato che dovea trasferirsi in Palermo, per come risulta dal suo interrogatorio, Rosaroll avvisò destinare il sudetto Fasulo, onde al di lui arrivo in detta di Palermo si fosse data la premura di esplorare se quelle truppe erano intenzionate

di battersi contro gli Austriaci, e nel caso affermativo disporne la marcia per Messina, onde recare ad effetto quanto erasi concertato.

Formò d'altronde Rosaroll una lettera per Guillamatt, Nicoletti e Woster allora uffiziali superiori dimoranti in Palermo, concepita nei sensi del piano sopra espressato, del di cui ricapito volea incaricarne il Fasulo, all'arrivo che avrebbe fatto in Palermo, ma questi ricusò di contentarlo per tal parte.

Era intanto anche giunto in Messina in procedenza da Napoli D. Giuseppe Vista allora Maggiore del 4.° Leggiero di guarnigione in detta di Messina al Comando del Colonnello Flugi. Egli il Vista a tenore degli ordini di Rosaroll, e del ridetto Colonnello, dovea trasferirsi in Trapani a prendere il comando del 3.° battaglione, che in quell'epoca era colà acquartierato. Rosaroll nel sollecitare la di costui partenza, gli ordinò che giungendo in Trapani avesse consegnato alla Civica quel forte, e quindi si fosse egli col battaglione succitato diretto per Messina. Suggerì inoltre Rosaroll al Vista di accompagnarsi col nominato Fasulo, che doveasi recare in Palermo allo eseguimento di una commissione da esso lui addossatagli, e della quale gliene fece confidenza. Lo incaricò al tempo stesso, che quante volte i ridetti uffiziali superiori avessero concepito dei sospetti sul carattere del Fasulo passasse ad assicurarli, che questi era un rappresentante di esso Rosaroll, e persona di sua piena fiducia.

Accolse il Vista l'invito di associarsi al Fasulo, ma intese insiememente del suo dovere recarsi dal nominato Colonnello Flugi, cui informò degli arbitrarj ordini datigli dal Rosaroll per condurre in Messina da Trapani il 3.° battaglione, di cui esso Vista andava a prenderne il comando, e lo assicurò ch'era sua

decisa intenzione di presentarsi pria in Palermo a S. E. il Tenente Generale Nunziante, e mettersi interamente sotto i di costui ordini. Dietro di ciò il Vista la mattina del 28 sudetto mese marzo si pose in viaggio in compagnia del Fasulo col favore di una lettiga, che questi avea approntato. Nel corso del cammino il Fasulo tenendo proposito al Vista dell'incarico, che andava ad eseguire, gli appalesò che trattandosi di un oggetto di tanta importanza era suo fermo avviso di investigare pria le intenzioni dei mentovati tre uffiziali; e qualora i medesimi non avessero applaudito quel progetto, si sarebbe ei condotto in Malta. E qui giova rimarcare che il Fasulo venne da Napoli con passaporto speditogli per Malta, o Barcellona, via Messina. Giunti in Termini i precitati due individui, fu il Fasulo per dei sospetti preventivamente avuti sulla di lui persona, arrestato dal Tenente Colonnello Palmieri, che ne avea ricevuto ordine corrispondente. Lo scoraggimento che diede a divedere il Fasulo in tale circostanza, ed il vario linguaggio, che tenne alle interrogazioni del Tenente Colonnello Palmieri accrebbero i dubbj sul di lui conto.

Fu perciò con tutta avvedutezza diligenziato, onde scoprire se ritenesse in suo potere degli oggetti criminosi, ed in tale perquisizione se gli rinvennero addosso due proclami in istampa, uno del Rosaroll, e l'altro di un abbruzzese, che annunciavasi col nome di Marino de Gregoriis. Tali fogli erano diretti ad ispirare tutto l'entusiasmo a' popoli della Sicilia, e del regno di Napoli, onde armarsi per distruggere le truppe austriache. Dietro si fatto rinvenimento, fu il Fasulo custodito, e tradotto in Palermo, ove venne sottoposto allo interrogatorio nelle forme volute dalla legge.

In tale occasione il nominato Fasulo alla dimanda fattagli dal Giudice, se altri individui ritrovavansi presenti, allorchè fu concertato il surriferito piano fra esso Fasulo e Rosaroll, rispose che il progetto non venne da lui combinato, e da Rosaroll, ma che in discorso con varie persone (delle quali non seppe indicare i nomi) si risolse di eseguirsi quanto sopra si è detto. Fu quindi il Fasulo inviato in Messina per procedersi a di lui carico dalla Commissione Militare cui ne competea il giudizio. Il Vista però fu lasciato libero a proseguire il suo viaggio, sulla considerazione che recavasi legittimamente in Trapani, ma per la circostanza, che fu rinvenuto in compagnia del Fasulo, se gl'impose di presentarsi a S. E. il Generale Nunziante in Palermo, locchè il Vista non omise praticare.

Venne egli quindi spedito in Napoli per imputazione di complicità nei criminosi affari di Monteforte, ma non essendovi stato luogo a pena contro il medesimo in detta causa, fu tradotto in Messina per essere sottomesso al giudizio della Commissione Militare incaricata a procedere contro Rosaroll, e suoi complici, e ciò per le particolarità che si sono esposte qui sopra sul di lui conto.

È da rimarcarsi intanto, che il nominato Fasulo nella pubblica discussione volle osservare che le circostanze esposte nel di lui interrogatorio non presentano quella chiarezza, colla quale cercò ei di enarrarle, dappoichè le particolarità in esso divisate debbonsi riguardare come dei discorsi proferiti dal solo Rosaroll senza che egli, o gli altri astanti vi avessero mai interloquito.

Asserì insiememente non essere stato giammai suo pensiero di eseguire lo incarico di Rosaroll cioè di esplorare se le truppe stanziate in Palermo erano

intenzionate di battersi contro gli austriaci essendosi ei denegato di riceversi anche la lettera che gli si volea consegnare dal riferito Rosaroll. Dichiarò infine, che l'oggetto del suo viaggio per Palermo altro non era se non che di vedere quella capitale, e quindi di trovarsi imbarco per l'estero. Alle difficoltà poi fatteglisi di avere egli apposta la sua firma in ogni pagina, ed in fine dello interrogatorio anzidetto, rispose, che sulla buona fede di avere il corrispondente Giudice Istruttore scritto con tutta scrupolosità la di lui dichiarazione renunciò che se gli fosse data lettura, e per cui passò a cifrare l'atto sudetto.

In quanto a Vista fa anche uopo conoscere di avere egli nella pubblica discussione ritrattata la circostanza che si rileva dal suo interrogatorio di avergli il Fasulo nel corso del viaggio confidato l'oggetto della sua missione, avendo invece dichiarato, che allorquando gli tenne questi discorsi sulli rivoluzionarj disegni del Rosaroll, gli manifestò di esser l'affare molto scabroso, e ch'egli andava a recarsi in Palermo per osservare soltanto quella città, e vi soggiunse ch'era suo pensiero di trattenersi colà qualche tempo se vi avesse trovato il buon ordine, mentre esistendovi gli stessi disturbi, che agitavano Messina, avrebbe sollecitato la di lui partenza per l'estero. Richiesto esso Vista se in quel tempo erano a lui note le intenzioni di Rosaroll, nel voler riunire la truppa in Messina, rispose esser quelle di sostenere con tali mezzi la Costituzione, per come avea dichiarato lo stesso Rosaroll, e qui vi aggiunse, che di si fatte particolarità non omise esso Vista renderne inteso il Colonnello Flugi.

Fattesi anche al Vista rimarcare le variazioni che si osservano fra il di lui interrogatorio, e la presente dichiarazione, nel mentre che il primo trovasi

in ogni pagina, ed in piedi munito di sua firma, addusse egli in di lui appoggio le circostanze istesse esposte di sopra dal nominato Fasulo.

Ritornando intanto al progetto, che nel summenzionato giorno 27 marzo ebbe luogo tra Rosaroll, e Fasulo, ed alla circostanza, che questo ultimo non volle riceversi la lettera pei nominati tre uffiziali Guillamatt, Nicoletti, e Woster è d'uopo rimarcare, che il Rosaroll per far pervenire detto foglio al suo indirizzo avvisò di chiamare a se i due corrieri ordinarj della generale amministrazione delle poste di Napoli qui allora esistenti, Giovanni Mastrojanni, e Francesco Pagano.

Recatisi costoro alla presenza di Rosaroll, prescelse egli il primo, cui diede incarico di trasferirsi immantinente in Palermo pel recapito di due plichi, che al medesimo consegnò, uno alla direzione del generale Nunziante, e l'altro per Guillamatt. Il corriero erasi denegato sulle prime di adempire tal commissione sull'appoggio di trovarsi destinato pel corso da Napoli a Messina, ma gli fu quindi forza di cedere all'imponenza delle minaccie di Rosaroll. Costui inculcò insiememente al Mastrojanni che al di lui arrivo in Palermo avesse pria consegnato a Guillamatt il plico al medesimo diretto, senza però manifestargli, che ne conservava altro pel Generale Nunziante, e che viceversa dovesse tenere l'uguale contegno di riservatezza col Generale Nunziante nell'esibirgli il plico, che lo riguardava; e ad eseguire un tal incarico il corriere Mastrojanni nel divisato giorno 28 marzo si pose in viaggio per Palermo.

Dopo due giorni, che costui era partito per detta città Rosaroll fece nuovamente venire alla sua presenza l'altro corriere Pagano, cui diede un plico per recarlo in Monteleone al Generale Minutolo, che in quel tempo comandava la quinta divisione militare.

Il detto corriere per corrispondere a quanto gli era stato imposto fu sollecito dirigersi a quella volta.

Giunto in Palermo il corriere Mastrojanni la mattina del 30 indicato mese, si diede la premura di ricercare la persona di Guillamatt, ed informato che questi era partito per la Valle col reggimento cui appartenea, e che allora rattrovavasi in Corleone, si affrettò locare due vetture col favore delle quali si diresse a quella volta dando ad intendere che vi si recava per suoi affari particolari. Nel corso del viaggio il vetturino, che serviva da guida a Mastrojanni, avendo richiesto ad alcuni viaggiatori se il reggimento sudetto trovavasi in Corleone, venne di conoscere che lo stesso era passato in Palazzo Adriano. Il vetturino allora sulla considerazione, che il convenio del proprietario delle vetture era stato fissato per Corleone, e non per Palazzo Adriano, avvisò ritornare indietro onde avesse il Mastrojanni pattuito all'uopo un nuovo fitto col proprietario suddetto. Difatti restituitosi il corriere in Palermo convenne per il divisato viaggio, e tantosto mosse per detto luogo colla scorta del surriferito vetturino. Percorso breve tratto di strada fu il Mastrojanni soffermato da due agenti di polizia, che lo raggiunsero col favore di una carrozza. Costoro obbligarono il Mastrojanni di smontare da cavallo e di porsi in loro compagnia; e volendo il Mastrojanni in tale rincontro occultare alla vigilanza dei medesimi il plico che doveva consegnare a Guillamatt, ebbe ricorso a nasconderlo sotto il cuscino della carrozza.

Fu indi tradotto il corriere innanti al Generale Nunziante, cui esibì il plico, che lo riguardava.

In seguito di che il prelodato Signore nella intelligenza, che il Rosaroll avea spedito da Messina delle lettere sediziose alla guarnigione di Palermo, affine di

guadagnarla al suo partito, impose al Mastrojanni di consegnargli le lettere che avea ricevute da Rosaroll soggiungendogli che tutto conosceva, ed a questo passo per impegnare vieppiù il corriero a manifestargli la verità, gli promise, che lo avrebbe fatto andare esente da ogni pena. A tali assicurazioni il Mastrojanni, buttatosi a piedi del Generale, gli dichiarò che tenea un plico per Guillamatt e sull' istante disceso nel portone del palazzo del ridetto Generale lo estrasse dal cuscino della carrozza ove avealo celato. Il foglio alla direzione del prefato Generale conteneva talune particolarità, che Rosaroll elevava alla di costui conoscenza, relative all' allontanamento da Messina di S. E. il Principe della Scaletta, e del Generale Clary. Si esaltava in detta carta, al dir di Rosaroll, il vivo entusiasmo del popolo messinese, e della truppa a voler affrontare l' armata Austriaca, talchè non si fidava esso Rosaroll, frenare i progressi, e chiedeva infine al ripetuto generale la norma da tenere sull' emergente. L' altra lettera poi portava gli arbitrarii ordini di Rosaroll per Guillamatt, Nicoletti e Woster, onde i medesimi si fossero posti sotto la direzione di Celentani, e che avessero affrettato l' istante della loro marcia per Messina senza riconoscere alcun Generale. In esito alle enarrate particolarità fu il corriere Mastrojanni ristretto nelle carceri di Palermo e dopo qualche tempo condotto in Messina per essere giudicato dalla commissione militare qui costituita.

Non deve qui omettersi far rilevare, che Rosaroll fra le tante perverse premeditazioni, avea anche concepito il disegno di attentare alla vita del sopraindicato Generale Nunziante, locchè traspirato avendo D. Antonino Furrer uffiziale di questa regia posta si rese sollecito farne confidenzialmente avvertire il prefato generale per mezzo dei sigg. Galatti persone a lui divote.

Giova intanto osservare, che il Mastrojanni nel suo interrogatorio depose che allorquando si recò egli nell' abitazione di Rosaroll, per l' oggetto succitato, vide diverse persone colà riunite, alle quali Rosaroll tenendo discorso, manifestava di avere già spediti in Palermo per la via delle montagne due individui, onde far che quegli abitanti si fossero uniti a' Messinesi per sostenere di accordo la buona causa, e che altra persona andava a destinare in Catania per l' oggetto in discorso.

Lo stesso Mastrojanni poi nella pubblica discussione ha ritrattata la circostanza, che sorge dal di lui interrogatorio, cioè di essersi ei data la premura all' arrivo in detta di Palermo di voler, giusta l' incarico addossatogli dal Rosaroll, ricapitar pria il plico al Guillamatt, e poscia l' altro al Generale Nunziante, asserendo invece che giunto egli in detta città si affrettò di richiedere nella Gran Guardia all' ufficiale allora di servizio della persona del Generale, e che gli fu risposto di trovarsi questi in giro per la Valle. Interrogato esso corriero se conoscesse l' uffiziale precitato, rispose negativamente. Espose inoltre il surriferito Mastrojanni, che ebbe egli ricorso ad occultare il plico sotto il cuscino della carrozza per preservarlo dalle pioggie, che in quel giorno cadevano.

Ed in fine sulle fattegli osservazioni, in proposito alle differenze che resultar si vedono fra il suo interrogatorio munito di propria firma, e la dichiarazione data nella pubblica discussione, si servì rispondere che l' orrore del carcere, in cui allora rattrovavasi e l' abbattimento, che per ta' motivi risentiva la sua macchina, non gli permisero di avvertire se le circostanze in esso esposte corrispondeano esattamente a quanto aveva inteso egli dichiarare nel surriferito interrogatorio.

Si esposero sopra i motivi che obbligarono S. E. il Principe della Scaletta di allontanarsi da Messina. Contemporaneamente egli però pose a profitto tutti i mezzi che la imperiosità di que' tempi di vertigine gli permetteva di potere adottare, onde impedire che lo spirito di rivolta si fosse propagato per mezzo degli emissarj di Rosaroll.

Le misure prese a tal riguardo dal succennato Principe, corrisposero in effetto alla saggezza del suo accorgimento, poichè venne intercettata una lettera, che il rivoltoso Rosaroll dirigeva al già colonnello Celentani, con data del 28 sudetto marzo. Per la stessa gli ordinava di riunire tutta la truppa che trovavasi nei diversi luoghi della Sicilia, e disporne la marcia per Messina allo eseguimento del formato progetto. Espressava inoltre Rosaroll, in detto foglio che riconoscendosi in S. E. il Principe della Scaletta, e nel Generale Nunziante i principali oppositori al sostegno della Costituzione, era uopo, ch'esso Celentani avesse arrestato il ridetto Generale Nunziante, e condurlo custodito in Messina per qui assoggettarlo al giudizio di una corte speciale. Gli raccomandava infine il Rosaroll di assicurare altresì i complici, a suo dire, del nominato Generale, e che individuò nella persona del Generale Clary, e del tenente Colonnello Pucci.

Era frattanto approdato in Messina nel giorno 27 suindicato un legno mercantile in procedenza da Napoli con diversi passaggieri. Si annoveravano fra i medesimi Pietro Bongiovanni di Calascibetta in Sicilia di condizione militare, Raffaele Villascosa di Ventotene, e Calogero d'Amico Bartolillo di Caltanissetta. Eglino dopo ammessi a pratica furono presentati all'ex-Generale Rosaroll. S'ignorano gli oggetti su dei quali abbiano portati i loro discorsi. Ele-

vasi però certo, che il Bongiovanni avea seco una ministeriale emessa in Napoli li 14 cennato mese, per la quale, dietro sua richiesta, veniva autorizzato alla reclutazione di num. 400 giovani siciliani per marciare alle Frontiere.

Avendo il Bongiovanni presentato una tale carta a Rosaroll, Costui vi appose al margine di proprio pugno le seguenti parole: *Resta ferma la risoluzione di S. A. R., ma tutto si faccia per la Costituzione contro il Pubblico nemico. Quindi dipenderà assolutamente dai miei ordini: Il Generale Costituzionale Rosaroll.*

Il Villascosa, quale avea pria percorso la carriera militare, era munito di un passaporto speditogli in Napoli li 19 sudetto marzo per Ispagna, o Malta.

In detto passaporto veniva enunciato il Villascosa per Spagnuolo di condizione commesso negoziante. Il d'Amico finalmente avea anche ottenuto in Napoli una ministeriale, che lo facoltava a reclutare venti uomini, giusta la di lui fatta esibizione.

Giova impertanto a questo luogo ponderarsi, che i summenzionati individuj partirono da Napoli il 24 succitato mese, dopochè le truppe Austriache erano entrate in quella dominante fra le acclamazioni del Popolo, e fra le grida di viva il Re.

Nel giorno 30 summenzionato marzo i tre indicati soggetti si posero in viaggio alla volta di Catania, ove arrivarono il primo aprile; di là si condussero in Ajdone. Quivi il Bongiovanni separatosi dai suoi compagni si diresse per Castrogiovanni, e quindi per Caltanissetta, da dove mosse per condursi in Palermo. Gli altri due Villascosa, e d'Amico avviatisi per Caltanissetta vi giunsero il 3 aprile, ed essendo il detto d'Amico naturale di quel paese, diede alloggio al Villascosa nella propria abitazione.

Quelle autorità di Polizia però, che vegliavano diligentemente sopra tutti i viaggiatori, onde impedire, che coll'opera degli emissarj si fosse colà propagato lo spirito della rivoluzione, arrestarono i predetti d'Amico, e Villascosa, a' quali tolsero tutte le carte, che seco loro portavano. Fra quelle rinvenute al Villascosa si distingueva un anonimo manoscritto senza data, indicante la situazione politica del regno di Napoli in quell'epoca; rimarcavasi fra le altre particolarità di essere le truppe Austriache nel numero di 12,000 penetrate nel regno di Napoli sino a Tiano; e si suggerivano i mezzi per come potere i Napolitani distruggere, e far trovare la tomba in quel regno alle ridette truppe. Si osservò inoltre un certificato ottenuto dal Villascosa in Napoli li 6 ottobre 1820 a firma di parecchi individuj appartenenti alla così detta carboneria. Il riferito documento diede a divedere, che il Villascosa fin dall'anno 1817 facendo parte della Setta Carbonica, si era con tutto impegno indefessamente occupato con altre persone, fra le quali si legge il nome di Rosaroll, ad ottenere il Governo Costituzionale.

Si ebbe luogo parimenti a rilevare, che detto Villascosa nella congiura ordita per mandarsi ad effetto in Napoli la notte del 29 maggio 1820, era reputato per uno dei più valutabili agenti, ma che scoverta dal governo tale criminosa cospirazione, fu egli assicurato alla Giustizia, e detenuto nelle carceri di Parete, da dove restituito alla libertà la mattina del 6 luglio detto anno, fu veduto nel successivo giorno 9 entrare in Napoli fra le acclamazioni del Popolo alla testa dei Napolitani, e dell'armata costituzionale.

In vista di tali fogli, che somministravano dei gravi sospetti sul conto del Villascosa, venne egli arrestato. Presso il d'Amico però non fu rinvenuta al-

cuna carta, che avesse fatto insorgere dei dubbii relativamente alla di lui persona; ma non per tanto fu il medesimo posto in arresto per la circostanza di essersi associato nel viaggio col nominato Villascosa. Quindi furono entrambi inviati in Palermo, ove subirono un giuridico interrogatorio. Il Villascosa dichiarò, che rattrovandosi in Napoli nel mese di marzo 1821 fu informato della disfatta delle truppe Napolitane, ed osservando al tempo stesso che vi erano dei disturbi in quella dominante, avvisò spedirsi passaporto per Malta, o Spagna, e come che dovea recarsi in paesi stranieri, ed essendo egli figlio di uno Spagnuolo, trovò più confacente di farsi segnare in detto passaporto, come individuo di nazione spagnuola. Si annunciò poi per commesso negoziante, e non militare sulla considerazione, che in questo ultimo caso, nei paesi ove egli fosse giunto, le autorità rispettive gli avrebbero potuto richiedere il corrispondente permesso dei superiori.

Indi continuando egli il suo interrogatorio depose, che nel giorno 24 del ridetto mese partì da Napoli per Messina, ove pervenne il 27. Qui giunto non avendo il medesimo potuto rinvenire alcun legno pronto alla volta di Spagna, o Malta, accolse gl'inviti del d'Amico per trasferirsi in di lui compagnia in Caltanissetta, sulle assicurazioni, che questi gli avrebbe procurato colà i mezzi per proseguire il viaggio sino a Palermo, ove il Villascosa si lusingava di trovare imbarco pe' luoghi suindicati.

Rendesi qui intanto necessario rimarcare, che nel 28, giorno seguente al di lui arrivo in Messina, si spedirono da questo porto alla partenza per Malta sulla speronara di bandiera Inglese nominata la Fortuna del Padrone Carlo Malta, D. Gaetano Grazia, e D. Vincenzo Franco. E quindi nel dì 3 aprile s'im-

barcarono pel luogo precitato su di altra speronara della ridetta bandiera del Padrone Gregorio Spideri D. Luigi Pirro, e D. Antonio de Martino.

I nominati passeggieri tutti e quattro vennero in Messina da Napoli sull'istesso legno, che recò il Villascosa.

Il d'Amico poi depose, che essendo egli in Napoli si offrì di reclutare 20 uomini in Sicilia, sperando con tale esibizione d'interessare il Governo a suo riguardo per potere conseguire la carica di capitan d'armi in Terranova, cui il medesimo aspirava.

Soggiunse esser partito da Napoli il dì 24 marzo 1821, dopo che le truppe Austriache erano colà entrate fra le acclamazioni del popolo e fra le grida di *Viva il Re*. Che qui giunto non essendo più suo pensiero di realizzare la reclutazione in discorso, partì per la sua patria, lacerato avendo nel viaggio la ministeriale da esso lui ottenuta per completare li 20 individui siciliani. Rimarcò in ordine al Villascosa di essersi questi messo in sua compagnia, avendogli dichiarato che dovea condursi in Palermo, senza però manifestargli i motivi che lo determinavano a quel viaggio.

Intanto la mattina dell'8 aprile ridetto anno, tempo in cui l'ordine pubblico erasi ristabilito in questa isola, il nominato Pietro Bongiovanni, giunto essendo in Palermo, si presentò a S. E. il Generale Nunziante, cui esibì talune carte. Il prelodato Signore sotto la scorta di un gendarme lo inviò di unita alle indicate carte innanti l'Autorità competente, presso la quale diede la sua deposizione nelle forme dalla legge prescritte. Manifestò egli, ch'essendosi portato in Napoli per implorare dal Governo l'autorizzazione al grado d'ajutante, conferitogli dall'ex-Generale Florestano Pepe, si presentò all'uopo a Colletta, al-

lora Ministro della Guerra, il quale risposegli non esser quello il momento di occuparsi ad ascensi, ma che piuttosto si fosse egli cooperato di reclutare degli uomini per marciare alle frontiere. Accolto avendo il Bongiovanni un tale incarico, si prontuò alla completazione di num. 400 Siciliani, ed a quest'oggetto il 24 marzo precitato partì da Napoli per Messina. Qui giunto presentatosi, come gli fu imposto, all'ex-Generale Rosaroll, venne da costui interrogato sulla cagione, per la quale si era egli trasferito in Messina. Allora il Bongiovanni esibì la ministeriale, che rifletteva l'autorizzazione a reclutare gl'individui precitati, ed il Rosaroll al margine di quella carta, vi appose di proprio pugno le parole fattesi di sopra rimarcare.

In seguito partì egli il Bongiovanni da Messina in compagnia di Villascosa, e d'Amico. Arrivato in Ajdone si separò dai medesimi e si diresse per Palermo, ove giunto il dì 8 aprile fu sollecito presentarsi al generale Nunziante, cui nell'esibire delle carte, che seco ritenea assicurò aver deposto il pensiero di effettuare la reclutazione sopra espressata.

I riferiti tre individui Bongiovanni, Villascosa, e d'Amico dopo qualche tempo che restarono detenuti in Palermo, furono rimessi in Messina al giudizio della Commissione Militare.

Avvenne intanto, che nel precitato mese marzo approdò in Messina a causa dei cattivi tempi uno sciabbecco catanese al comando del padrone Vincenzo Galletti proveniente da Livorno.

Il nominato padrone avea ricevuto dall'Ispettore di Sanità quivi esistente cav. dott. Giuseppe Taddei un plico per recarlo a S. E. il Cardinale Gravina in Palermo, contenendo, come se gli disse dal prelodato funzionario, affari di famiglia del prelodato Cardinale.

È da notarsi a questo luogo, che il plico di cui è parola, per come à fatto conoscere con suo officio di riscontro il console generale di S. M. residente in Livorno, racchiudeva talune carte, che dal nostro augusto monarca, allora in Lubiana, si dirigevano al prefato cardinale, e che una tale circostanza venne occultata al padrone sudetto per tutte quelle difficoltà, che avrebbe potuto egli incontrare a non riceversi il mentovato plico, attesa la imperiosità di quei tempi di vertigine.

I venti che proseguivano decisivamente contrarii per la traversata da qui a Palermo, suggerirono al padrone l'espediente di locare una vettura onde trasferirsi per terra nella ridetta città a fine di ricapitare il plico summentovato. Mancando egli però del denaro bisognevole per potere intraprendere tal viaggio, e non essendogli riuscito di averne ad imprestito, fu allora che Settimo Sampognaro suo compaesano gl'insinuò di consegnare quel plico alla Polizia. Perplesso il Galletti sulla condotta, che tener dovea nel ricontro, opinò rivolgersi sull'oggetto a D. Giovanni Biasini. Questi lo condusse da D. Luigi Marzachì per sentire un di costui parere sulla norma, che regolar dovea il Galletti in tale operazione.

Informato il Marzachì di quanto emergeva, manifestò, che facea di mestiere consegnare quel plico a Rosaroll, per essere allora capo della Polizia. A ciò eseguire accompagnatosi il Galletti a'due mentovati individui, si recò nell'abituro di Rosaroll, ove rimasto egli al di fuori, penetrarono le di lui stanze il Marzachì e Biasini. Elasse quasi due ore venne il Galletti introdotto in quell'abitazione, ed il Rosaroll mostrandogli allora il plico, di cui si è tenuto parola, gli richiese se era quello stesso, che dovea condurre in Palermo al cardinale Gravina; ed all'affermativa

risposta del nominato Galletti riprese Rosaroll, che se tanto avesse ei eseguito sarebbe stato bruciato con tutto l'equipaggio.

Quindi Rosaroll, ritenendosi il plico in discorso, congedò il padrone suddivisato, dirigendogli le più forti minaccie per non confidare ad alcuno si fatta particolarità.

Le sediziose operazioni frattanto di Rosaroll erano sempre più dirette a portare lo sconvolgimento dell'ordine su'i popoli del regno delle due Sicilie; e per facilitare la esecuzione di questi suoi detestabili principj, non trascurava d'impiegare tutt'i mezzi di perfidia. Infatti nel dì 30 marzo del succitato anno si permise inoltrare un di lui ufficio a D. Maurizio Gleyses allora maggiore comandante la piazza di Milazzo, con cui lo preveniva di avere spedito in quella piazza di riserva il capitano Patitari con dei carabinieri sotto i di costui ordini.

Gli significava bensì, che il Patitari non dovea colà prestare alcun servizio, giacchè incaricato dello adempimento di talune segrete commissioni, dirette, a suo dire, al bene della patria: conchiudeva con inculcare al Gleyses di non riconoscere altri ordini, che soltanto quelli gli pervenivano da esso Rosaroll.

Nè qui si arrestarono le arbitrarie operazioni del ridetto ex-Generale. Egli la mattina del 2 aprile ripetuto anno, rivestendosi del potere del sovrano, si permise di elevare al grado di uffiziali, diversi sotto uffiziali del corpo dei bersaglieri.

Recatosi intanto in Milazzo, il Patitari in data del 3 aprile diresse un suo ufficio all'ex-Generale Rosaroll. Per lo stesso gli dava parte della pubblicazione colà eseguita di un proclama del generale Nunziante, col quale si vietavano i così detti travagli dei Carbonari, e s'inculcava a ciascun cittadino di

rendersi ubbidiente alle disposizioni della giunta provvisoria, che andava a formarsi in Palermo: quale manifesto però all' entrata in Milazzo di esso Patitari era stato lacerato. Lo informava col riferito rapporto, che la promulgazione di un tal' editto avea indotto quegli abitanti ad abbattere il vessillo costituzionale; aggiungeva che tutte le carte affacenti alla Setta Carbonica vennero consegnate alle fiamme, e che un estraordinario contento si era manifestato da parte di coloro, ch' egli osò chiamare *seguaci del Tiranno.*

Proseguiva il di lui officio con enunciare a Rosaroll, che in tale stato di cose avea trovato necessario d' impadronirsi colla forza di quel forte, non convenendo di lasciarne più oltre il comando al Gleyses, perchè giusta si permise egli di dire, *figlio inveterato della Tirannide, e nemico della Costituzione.* Terminava con manifestargli, che tali sue operazioni aveano prodotto il rialzamento del vessillo della Costituzione in mezzo quella piazza.

In quel tempo circolò anche in Milazzo un proclama del Rosaroll, che il Gleyses fondatamente suppose essere stato quivi introdotto dal Patitari. Tal foglio conteneva il consueto rivoluzionario linguaggio, di cui si avvaleva Rosaroll per avvolgere nell' errore dei principj, ch' egli professava, i popoli tutti della Sicilia e del regno di Napoli, invitandoli a prendere le armi per discacciare le truppe Austriache, e sostenere così la Costituzione. Dava nel tempo stesso Rosaroll ad intendere coll' enunciato proclama, che le Calabrie erano del pari unite al partito Costituzionale. Sul proposito delle operazioni criminose del Patitari di sopra narrate, rendesi necessario far conoscere, che il medesimo per ordine sovrano fu giudicato da un consiglio di guerra di guarnigione convo-

catosi all'uopo in questa real piazza di Messina li 4 dicembre decorso anno 1822.

Volendo intanto Rosaroll spargere anche nelle provincie del regno di Napoli il summenzionato foglio sedizioso, lo fece capitare in Reggio. Istruitene quelle autorità sentirono il dovere di emettere colle stampe un manifesto dichiarando in esso, che i Calabresi lungi di farsi sedurre dalle malvagie insinuazioni del Rosaroll apprendevano con raccapriccio di averli ei macchiato di complicità ai suoi perfidi disegni. Quindi si riprotestavano ubbidienti al legittimo sovrano, oggetto sacro del loro amore, e del loro rispetto. Pervenuta nelle mani di Rosaroll tale dichiarazione, vide egli pressocchè distrutto il piano di sovversione da lui tentato, e per cui acceso di rabbia si trasportò a concepire il più detestabile disegno di vendetta.

Eravi in quel tempo in Messina una divisione di lance cannoniere ed obuicere sotto il comando del tenente di vascello D. Giuseppe Masi. Fu a questi che Rosaroll la mattina del 2 aprile ridetto anno commise nella maggior parte la esecuzione di un progetto da esso lui formato.

Gl'impose che per quella sera avesse approntato la sua divisione, sulla quale era pensiero di Rosaroll imbarcarsi onde eseguire uno sbarco in Reggio per mettere a morte quell'Intendente, comandante della provincia, ed altre autorità, soggiungendo, che avea fatto allestire dei mezzi affin di portare colà della truppa a compiere tale operazione. Ordinò similmente al Masi di portare su quella città col più vivo fuoco di cannone, ed obici la totale distruzione, qualora fosse stata opposta della resistenza ad esso Rosaroll; e conchiuse fissando il termine della partenza per un'ora dopo la mezzanotte.

Questo piano, che mostrava la perfidia, di cui era capace Rosaroll, riempì di raccapriccio il Masi, il quale nel giorno medesimo si pose di concerto col colonnello Tanzi, allora comandante interino della real piazza di Messina, e con altri uffiziali superiori, coi quali stabilì che alle ore due di notte precise avrebbe dato esso Masi alla vela colla sua divisione e che contemporaneamente alzando i predetti uffiziali i ponti della cittadella si fossero uniti in Consiglio di Guerra per deporre Rosaroll dal comando della settima divisione militare, proclamandone provvisoriamente il Maresciallo di campo principe di Collereale.

Ciò stabilito il Masi sentì del suo dovere recarsi dal Retro-Ammiraglio cav. Staiti in quel tempo delegato al comando generale della real marina in Sicilia cui istruì delle circostanze di sopra narrate. Ed il prelodato signore, trovando corrispondente alle sue vedute il pronto allontanamento del Masi colla sua divisione, emise gli ordini convenienti, onde la detta flottiglia si fosse rapidamente distaccata dall'ancoraggio, in cui trovavasi pria che Rosaroll l'avesse raggiunta colla truppa, per così rendere vano un progetto dettato dalla disperazione, e dalla sceleraggine.

Ed in effetto la saggezza delle disposizioni date nel rincontro dal riferito sig. Retro-Ammiraglio, che furono dal Masi eseguite con tutta scrupolosità fece andare a voto il perfido disegno di Rosaroll.

Sopravvenuta intanto la notte il mentovato tenente di vascello Masi si die' anche la premura di avvertire il comandante di questo ripartimento della real marina comm. Cafiero, che in quella medesima notte poteano avvenire dei rumori attesocchè esso Masi era stato incaricato di una commissione, che tanto facea temere, ma ch'egli per la sua parte non intendea in conto alcuno di recare ad effetto.

In questa intelligenza il riferito comm. Cafiero raccomandò al Masi di non eseguire la detta commissione, come ei promettea, ove la stessa fosse diretta a portare il benchè menomo disturbo al buon servizio del Re.

Contemporaneamente il Masi, sul dubbio di potersi verificare il temuto movimento, offerì al ridetto comandante Cafiero uno imbarco colla di costui famiglia sulla divisione del suo comando, al che il comandante Cafiero nel ringraziarlo, gli significò che non potea accettare la fattagli offerta, per trovarsi al comando del succitato dipartimento della real marina. Il Masi, pria che fosse giunta l'ora indicata da Rosaroll per la esecuzione di quanto sopra si è narrato, diede alla vela da Messina con tutti i legni della sua divisione. Furono insiememente alzati i ponti della cittadella, ed il comando della settima divisione militare venne affidato al principe di Collereale.

Accortosi Rosaroll, che la divisione sotto gli ordini di Masi erasi allontanata, e vedendosi anche precluso l'accesso in cittadella, per isfuggire ai giusti rigori della legge, pensò sottrarsi da Messina, e col favore di una lancia appartenente al brigantino La Concezione al comando di D. Aniello Jaccarino implorò asilo a bordo di un legno di guerra inglese, che trovavasi allora ancorato nelle acque del Salvatore dei Greci, su cui vi rimase per tutto il giorno 3 aprile sudetto.

Ritornato intanto in quel medesimo giorno il corriere Pagano, che come sopra si fece osservare era stato spedito da Rosaroll in Monteleone con un plico pel generale Minutoli, ed istruito, che le funzioni di comandante la settima divisione militare si disimpegnavano dal principe di Collereale, non esitò un istante di consegnare al detto principe il foglio di riscontro, che avea ricevuto dal generale Minutoli.

La mattina poi del 4 aprile sudetto Rosaroll passò ad imbarcarsi sul brigantino del nominato Jaccarini, che in quel medesimo giorno diede alla vela da Messina; e l'allontanamento di quell'uomo rivoluzionario fece ripristinare quella calma che l'opera della sua perfidia avea perturbata.

Stabiliti in tal modo i fatti risultati dalla pubblica discussione.

Il presidente ha proposto gradatamente le seguenti questioni.

PRIMA QUESTIONE

Deve aver luogo la nullità del processo invocata dal dott. Longo difensore degli accusati Alessio Fasulo, e Giovanni Mastrojanni per la mancanza del costituto?

Considerando,

Che l'eccezione della nullità del processo non fu dal difensore proposta nei capitoli dei mezzi di difesa nel termine di giorni cinque prescritto dall'art. 212 dello statuto penale militare, ma nel dibattimento, e per cui a termine dell'art. 216 del precitato statuto s'intenda rinunciata.

Considerando,

Che il Fasulo, arrestato in Termini per ordine del fu Maresciallo D. Filippo Roth, subì il primo interrogatorio dal tenente colonnello Palmieri, a mente dell'art. 111 del ridetto statuto penale militare, come si rileva dal rapporto del precitato tenente colonnello a S. E. il sig. tenente generale Nunziante a foglio 16 e 17 del primo vol. del processo.

Considerando,

Che trasportato il medesimo in Palermo, dopo più giorni che vi rimase in quelle carceri, fu tradotto innanti al sig. D. Gaetano Siracusa, allora giudice del

Tribunale civile della Valle di Palermo, destinato alle funzioni di giudice Istruttore qual consigliere della Giunta provvisoria di pubblica sicurezza di Palermo, ed assistito dal di lui cancelliere D. Calcedonio Miraglia.

Considerando,

Che il ridetto giudice nelle forme usate, e nelle interrogazioni fattegli, adempì esattamente a quanto viene prescritto pei costituti da farsi agl'imputati.

Considerando,

Che questo secondo atto non può mai essere reputato per primo interrogatorio, nella doppia veduta di esserne andato soggetto il Fasulo in Termini, e perchè la legge prescrive all'art. 187 del citato statuto penale militare, che il primo interrogatorio deve essere sempre adempito priacchè l'imputato entrasse nelle carceri.

Considerando,

Poi in proposito al corriere Giovanni Mastrojanni che il medesimo, appena eseguito il suo arresto in Palermo, fu tradotto innanti a S. E. il generale Nunziante, ed al presidente Leone, dai quali gli furono fatte le prime interrogazioni, come dal processo chiaramente si detegge ai fogli 7 primo volume, e 213 volume secondo.

Considerando,

Che in seguito fu ristretto in quelle carceri, da dove, dopo giorni estratto, subì dal predetto giudice Siracusa nelle forme istesse che si praticarono al Fasulo il suo costituto.

Considerando,

Infine dall'insieme dei fatti di sopra enunciati, che l'eccezioni di nullità non furono presentate nel termine prescritto di cinque giorni; che il Fasulo arrestato in Termini fu soggettato sull'istante al

primo interrogatorio; che tradotto quindi in Palermo dopo diversi giorni, che ivi rimase in carcere, ebbe luogo il suo costituto presso legittima autorità, e che il Mastrojanni sull'istante del suo arresto in Palermo, andiede soggetto alle prime interrogazioni, che di là a pochi giorni, che restò ristretto in quelle carceri si adempì alla prescrizione del costituto innanti al giudice Siracusa autorità legittima; per cui la Commissione Militare, in veduta di essersi cogli atti di sopra menzionati adempito a tutte le parti volute dalla legge, alla unanimità riggetta l'eccezione di nullità allegata dal detto difensore.

SECONDA QUESTIONE

Costa che l'assente contumace Giuseppe Rosaroll ex Generale sia colpevole di cospirazione, ed attentato contro la sicurezza interna dello Stato, ed Alessio Fasulo di complicità in esso misfatto, ai termini delle orali conclusioni del Pubblico Ministero?

Ritenuti i fatti di sopra basati, e considerando,

Che le notizie pervenute in Messina dell'entrata delle truppe austriache nel regno di Napoli, alfin di allontanare i mali che lo affligevano e ristabilirvi la tranquillità, invece di richiamare Rosaroll alla doverosa sommessione degli ordini sovrani servirono ad impervertirlo vieppiù nei suoi detestabili disegni nel voler sostenere colla rivolta il partito della costituzione.

Considerando,

Ch'egli abusando del grado, e del comando della settima divisione militare, che in quell'epoca indossava, essendosi determinato di rovesciare la sovranità, con eccitar la rivoluzione, progetto da più tempo da lui meditato, la mattina del 26 marzo 1821, mentre

molti mali intenzionati lo circondavano innanti alla sua propria abitazione in Terranova, diresse ai medesimi sediziosi discorsi a commettere ogni sorta di misfatto.

Considerando,

Che quegli uomini sconsigliati, seguendo l'impulso dei rivoluzionari eccitamenti di Rosaroll, spinsero la loro perfidia a dar principio alla rivolta, attentando alla vita di S. E. il principe della Scaletta oltracchè s'indussero ad abbattere il telegrafo, che trovavasi inalzato nella sommità del palazzo del prelodato signore, per impedirgli così qualunque comunicazione col governo in Napoli, e quindi osarono distruggere la statua rappresentante l'augusto sovrano nell'atrio del collegio Carolino, e sull'altra di bronzo nel piano dei cruciferi ardirono usarvi degli atti spregevoli.

Considerando,

Che accortosi Rosaroll di esser venuto meno l'empio suo piano, mercè le saggie disposizioni del prelodato luogotenente generale, e delle autorità costituite, che furono secondate dai buoni abitanti di Messina, formò progetto, per via di lettere, segnalazioni telegrafiche, ed emissarj di guadagnare a se le truppe che trovavansi nell'isola, e sbarcar quindi nelle Calabrie, ed intanto fece circolare suoi proclami, invitando le popolazioni ad armarsi contro gli austriaci per discacciarli dal regno.

Considerando,

Che avuta egli conoscenza dell'allontanamento di S. E. il principe della Scaletta della città di Messina; si fece lecito di avocare a se tutt'i poteri, ordinando sospendersi la corrispondenza telegrafica, e di recarsi a lui tutti i plichi, che diretti venivano alle autorità costituite.

Considerando,

Che nella unione tenutasi dalle Autorità tutte di Messina in casa dell' Intendente, costui venne sollecitato da Rosaroll ad assumere la carica di Luogotenente Generale invece di Monsignor Grano, richiesto da S. E. il Principe della Scaletta a prenderne momentaneamente la firma in seguito di autorizzazione di S. A. R.; ed essendosi quel funzionario ricusato, si rivolse esso Rosaroll al regio Procuratore Generale Jeni, cui diresse delle parole ingiuriose, chiamandolo fin anche nemico della patria per essersi egualmente denegato ad aderirlo.

Considerando,

Che esso Rosaroll sempreppiù intento a sconvolgere l' ordine pubblico, rivestendosi dell' Autorità Reale si permise elevare a gradi di ufficiali taluni sotto uffiziali.

Considerando,

Ch' egli spedì in Milazzo il capitano Patitari con istruzioni di rivolta, e proclami, quali sediziose carte, fece anche giungere in Reggio eccitando i popoli ad impugnar le armi contro gli Austriaci, che la Maestà del Sovrano avea ordinato di riceversi come amici.

Considerando,

Che il sudetto Rosaroll avea spedita lettera all' ex Colonnello Celentani, colla quale gli faceva conoscere, che i principali oppositori ai suoi progetti sul sostegno della Costituzione erano il Principe della Scaletta, il Generale delle armi Marchese Nunziante, il Generale Clary, ed il tenente Colonnello Pucci, e che gli ordinava di arrestare i tre ultimi, i quali trovavansi allora in Palermo, e tradurli in Messina ad oggetto di assoggettarli ad una Corte Speciale.

Considerando,

In fine che Rosaroll avrebbe esterminato le Auto-

rità primarie di Reggio, e distrutta quella città, perchè in opposizione mostraronsi alle sue prave intenzioni, se la flottiglia, cui aveva dato delle istruzioni sull' assunto, non si fosse allontanata, pria che l'avesse ei raggiunta; e se la guarnigione della piazza non lo avesse deposto dal comando della settima divisione militare.

Considerando,

Che Alessio Fasulo giunto in Messina da Napoli il 24 marzo si recò subito da Rosaroll ove versaronsi sull' ingresso delle truppe Austriache nel regno di Napoli, esternando la loro dispiacenza a segno di prorompere in pianti ed ove si progettò di passare in Calabria colle forze in Messina riunite; e mettendosi di concreto colle truppe di quelle provincie, discacciare gli austriaci dal Regno.

Considerando,

Che ritrovato idoneo il progetto di Rosaroll di passare in Calabria, si pensò ai mezzi di effettuare il richiamo delle truppe esistenti nei diversi punti dell' isola, ed a tanto eseguire si affidò al Fasulo l'incarico, onde al suo arrivo in Palermo avesse esplorato se le truppe colà stazionate voleano battersi contro gli austriaci, ed in caso affermativo, farle marciare per Messina.

Considerando,

Non essere affatto presumibile, che Alessio Fasulo, il quale partì da Napoli con passaporto per Malta, o Spagna, via Messina, affine di evitare, come risulta dalla sua confessione, i disordini che la disfatta delle truppe napolitane poteva portare su quella dominante, giunto poi in Messina, dove trovò anche dei movimenti sediziosi, invece di affrettare la sua partenza per l' estero, molto più che in quel tempo vi era l'occasione di un legno per Malta, abbia divisato di re-

carsi in Palermo, per vedere quella capitale, nel tempo che gli erano note le intenzioni di Rosaroll, di voler propagare i disordini nel resto dell' isola, e segnatamente in Palermo, ove, pei progetti di rivolta di sopra enarrati, dovevano le truppe riunirsi per venire in Messina.

Considerando,

Che il Fasulo accettò l' invito e partì il dì 28 marzo per Palermo, onde eseguire la commissione, e che giunto in Termini fu arrestato, e gli si rinvennero addosso due proclami in istampa, uno di Rosaroll, e l' altro di un certo Marino Degregoriis Abbruzzese, i quali ispiravano entusiasmo ai popoli del regno tutti ad armarsi, e distruggere le truppe Austriache.

Considerando,

Che sebbene il sudetto Fasulo nella pubblica discussione abbia ritrattata la circostanza, che risulta dal suo interrogatorio pei criminosi progetti, su dei quali versaronsi allorquando si recò egli a far visita a Rosaroll, volendo invece dare ad intendere, ch' egli allora intese dichiarare di essere stato quel discorso tenuto dal solo Rosaroll, e nel quale nè esso Fasulo, nè gli altri astanti v' interloquirono, pure la Commissione Militare valutando tali ritrattazioni col suo criterio morale, le riguarda come l' effetto di un artificioso ritrovato, e per cui anzichè le stesse far sorgere alcun dubbio sulla verità del suo interrogatorio non fanno che vieppiù stabilirne la esistenza dei fatti.

La Commissione Militare a voti unanimi ha dichiarato, e dichiara, costa, che l' assente contumace Giuseppe Rosaroll ex-Maresciallo di Campo, ha commesso il misfatto di attentato, e di cospirazione, ed Alessio Fasulo di cospirazione, avendo per oggetto di eccitare i sudditi ad armarsi contro l' autorità reale.

TERZA QUESTIONE

Costa, che Giovanni Mastrojanni sia complice nella cospirazione, ed attentato contro la sicurezza interna dello Stato, e che la di lui cooperazione nella scienza del reato non sia stata tale, che senza di essa il reato non sarebbe stato commesso, a' termini delle orali conclusioni del Pubblico Ministero?

Ritenuti i fatti suddetti.

Considerando,

Che Giovanni Mastrojanni accettò l' incarico datogli da Rosaroll di recare due plichi in Palermo, uno a S. E. il Generale Nunziante, e l' altro a Guillamatt, e di celare al primo il plico per Guillamatt ed a questi quello del Generale.

Considerando,

Ch' egli appena giunse in Palermo fu sollecito ad informarsi del luogo ove trovavasi Guillamatt, ed istruito che costui col suo reggimento era in Corleone, si pose in viaggio per raggiungerlo, e che nel corso del cammino avendo inteso da taluni viaggiatori, che quel reggimento dal precitato luogo erasi trasferito in Palazzo Adriano, fece ritorno in Palermo e provvedutosi di nuova vettura s' incamminò per quel paese; operazione che dimostra il vivo interesse da lui assunto ad eseguire esattamente gl' incarichi da Rosaroll ricevuti.

Considerando,

Ch' essendo stato raggiunto dalla Polizia, egli esibì a quegli agenti il plico diretto a S. E. il Generale Nunziante, ed occultò sotto il cuscino della carrozza quello per Guillamatt, locchè dimostra di essere stato egli sciente di ciò che di criminoso si contenea in quel foglio.

Considerando,

Che il medesimo essendo stato tradotto innanti al Generale Nunziante, non gli manifestò l' incarico ricevuto da Rosaroll sul proposito al plico, ch' ebbe ricorso nascondere, se non dopo di essergli stata assicurata la di lui impunità, locchè ad evidenza dimostra la sua convinzione di aver ei tenuto nel rincontro una criminosa condotta.

Considerando,

Che nel foglio diretto a Guillamatt, conteneansi ordini di Rosaroll, con cui imponeva alle truppe stazionate in Palermo di non riconoscere alcun altro Generale, che lui solo: di disertare dalle bandiere, e mettersi in marcia per Messina sotto il comando del Colonnello Cilentani, ad oggetto di passare in Calabria, e discacciare le truppe Austriache.

Considerando,

Che la di lui scienza sul contenuto del plico suindicato oltrecchè sorge dalle sue operazioni nell' aver nascosto quel foglio agli agenti di Polizia, viene viemaggiormente stabilita dalla circostanza che deducesi dall' interrogatorio suo istesso, nel quale dichiara, che allorquando recossi da esso Rosaroll intese i di costui criminosi progetti, che dirigeva a quei circostanti, dichiarando loro, di avere spedito dei corrieri per invitare gli abitanti di Palermo, onde unirsi a lui pel sostegno della Costituzione, e che altro per l' oggetto medesimo andava a destinare in Catania.

Considerando,

Ch' egli partì da Messina senza foglio di parto, e dietro di essere stato spettatore dei rivoltosi avvenimenti del 26 Marzo, e dopo ch' era sciente non solo delle criminose operazioni di Rosaroll, ma di quelle ch' erasi determinato a commettere, valendosi della persona di esso Mastrojanni.

Considerando,

Ch' egli passando per Termini avrebbe dovuto rivelare tutto al Generale Roth, che trovavasi colà, ma lungi di ciò eseguire, egli portossi in Palermo, per assecondar le ree vedute di Rosaroll.

Considerando,

D' altronde che dagli atti, e dalla pubblica discussione risulta, che attese le disposizioni da Rosaroll date in diverse guise pel conseguimento del suo criminoso progetto, il misfatto sarebbe stato commesso, anche senza la cooperazione di esso Mastrojanni.

Per si fatte considerazioni

La Commissione Militare all' unanimità ha dichiarato e dichiara:

Costa che Giovanni Mastrojanni sia stato complice nella cospirazione, ed attentato contro la sicurezza interna dello Stato; e che la di lui cooperazione nella scienza del reato sia stata tale, che senza di essa il reato sarebbe stato commesso.

QUARTA QUESTIONE

Costa, che Giuseppe Vista ex-maggiore sia stato complice nei reati di Rosaroll a' termini della rubrica, ovvero non costa a' termini delle orali conclusioni del Pubblico Ministero?

Ritenuti i fatti enunciati sopra,

Considerando,

Che il Vista promosso al grado di maggiore e portatosi in Messina a raggiungere il di lui reggimento quarto leggiero fu ordinato da Rosaroll di recarsi in Trapani al comando del 3.° Battaglione, colà stazionato: di consegnare alla Civica quel forte, e di marciare col detto Battaglione per Messina; sollecitandolo di associarsi a Fasulo, che doveasi conferire

in Palermo, per eseguire una commissione da lui affidatagli.

Considerando,

Ch' egli fu sollecito ad istruire il di lui Colonnello Flugi dei rivoltosi disegni del Rosaroll e degli ordini arbitrarj datigli, manifestandogli che giunto in Palermo, si sarebbe presentato a S. E. il Generale Nunziante, e dipendere dagli ordini suoi, come con effetto praticò.

Considerando,

Che, nè dagli atti, nè dalla pubblica discussione si è rilevato di aver avuto il Vista parte cooperativa nelle criminose operazioni di Rosaroll.

Per tutte le anzidette considerazioni.

La Commissione Militare a voti uniformi ha dichiarato, e dichiara:

Costa, che l' ex-Maggiore Giuseppe Vista, non ha commesso il reato di complicità nel misfatto di Rosaroll, e per cui ha ordinato, ed ordina, che sia messo in libertà.

QUINTA QUESTIONE

Costa, che il Raffaele Villascosa abbia commesso reato di complicità nelle rivoltose operazioni dell'ex-Generale Rosaroll a' termini della rubrica, ovvero non costa ai termini delle orali conclusioni del Pubblico Ministero?

Ritenuti gli anzidetti fatti.

Considerando,

Che il Villascosa al suo arrivo in Messina fu obbligato di presentarsi a Rosaroll, e che nè dagli atti, nè dalla pubblica discussione risulta di aver avuto egli col medesimo alcun discorso criminoso.

Considerando,

Che il manoscritto addosso rinvenutogli al di lui arresto, indicante la situazione politica del regno di Napoli, ed il numero delle truppe austriache, con suggerire i mezzi a distruggerle, non era munito nè di firma, nè di data; e che d'altronde non si eleva di aver fatto egli il benchè menomo uso di esso manoscritto, o che abbia tenuto con alcuno discorsi sediziosi.

Considerando,

Che dal certificato ritrovatogli addosso, potrebbe risultare colpevole di reato non di nostra competenza.

Considerando,

D'altronde che con ministeriale del 12 ottobre 1821 fu ordinato, che il sudetto Villascosa sia rimesso al Procurator Generale presso la Gran Corte Civile di Palermo, affinchè praticasse le incombenze di sua competenza.

Per siffatte considerazioni, essa Commissione Militare all'unanimità ha dichiarato, e dichiara, non costare che Raffaele Villascosa ha commesso reato di complicità nei misfatti di Rosaroll, ma che ai termini della ministeriale di sopra cennata restasse detenuto a disposizione del Procurator Generale presso la Gran Corte Civile di Palermo.

SESTA QUESTIONE

Costa, che Calogero d' Amico abbia commesso reato di complicità nei misfatti di Rosaroll a' termini della rubrica, ovvero non costa a termini delle orali conclusioni del Pubblico Ministero?

Ritenuti i fatti di sopra.

Considerando,

Che il d' Amico giunto da Napoli in Messina fu

condotto innanti al sudetto Rosaroll, e che nè dal processo, nè dalla pubblica discussione risulta avere egli col medesimo tenuto dei discorsi sediziosi.

Considerando,

Che egli essendo siciliano, venne in Messina per restituirsi in Caltanissetta sua patria, ove con effetto recossi.

Considerando,

Che dagli atti non sorge il benchè menomo indizio di avere egli tenuto durante il viaggio discorsi in sostegno della Costituzione, o di avere indotto alcuno alla reclutazione, di cui era autorizzato dalla ministeriale da lui portata da Napoli.

Considerando,

Che dall' interrogatorio del d' Amico si deduce di non esser stato suo pensiero di effettuare la reclutazione, e che di fatti partito da Messina, lacerò la ministeriale anzidetta. Circostanza, che dal fatto viene giustificata, dapoicchè, allorquando, seguito il suo arresto in Caltanissetta, fu dilicenziato non gli si rinvenne addosso carta alcuna, e nè anche in casa sua.

Considerando,

Che l' unico oggetto per cui venne arrestato fu quello di trovarsi associato al Villascosa, il quale non era siciliano, e sulla di cui persona furono ritrovate, al di lui arresto, delle carte sospette.

Per siffatte considerazioni, essa Commissione Militare a voti unanimi, ha dichiarato, e dichiara, di non costare, che Calogero d' Amico sia colpevole di complicità nelle rivoltose operazioni di Rosaroll, ma per effetto della precitata ministeriale del 12 ottobre 1821, che oltre del Villascosa riflette anche la persona di esso d' Amico, resti detenuto a disposizione del Procurator Generale della Gran Corte Civile di Palermo.

SETTIMA QUESTIONE

Costa, che Pietro Bongiovanni sia complice nei reati dell' ex-Generale Rosaroll a' termini della rubrica, ovvero non costa ai termini delle orali conclusioni del Pubblico Ministero?

Ritenuti i fatti sopra narrati.

Considerando,

Che il Bongiovanni, partito da Napoli per Messina all' oggetto di recarsi al suo nativo luogo, essendo egli siciliano, qui giunto fu obbligato di presentarsi a Rosaroll, e che dal processo non sorge elemento alcuno di essersi col medesimo versato in discorsi sediziosi.

Considerando,

Ch' Egli, nè in Messina, nè nel corso del viaggio per Palermo, siasi occupato mai a reclutare uomini, giuste la ministeriale del Governo d' allora ottenuta.

Considerando,

Che dagli atti non si desume aver egli tenuto dei discorsi tendenti al sostegno della costituzione.

Considerando,

Ch' esso Bongiovanni, giunto in Palermo, fu suo principal pensiere di presentarsi a S. E. il Generale Nunziante cui esibì le carte che presso di lui tenea, compresa la ministeriale suddetta, con dichiarargli il suo decisivo dissenso alla reclutazione.

Per tutte le suddivisate osservazioni, essa Commissione Militare a voti uniformi ha dichiarato, e dichiara non costare, che Pietro Bongiovanni abbia commesso il ridetto reato di complicità, e per cui ha ordinato, ed ordina, che il medesimo sia messo in libertà.

OTTAVA QUESTIONE

Costa, che Vincenzo Galletti, e Settimo Sampognaro, nell' avere il primo consegnato il plico all' ex Generale Rosaroll, ed il secondo nell' avergli suggerito di presentarlo alla polizia, siano stati scienti che nello stesso si contenevano delle lettere dirette dalla Maestà Sua da Lubiana a S. Eminenza il Cardinal Gravina in Palermo, o costa di non averne avuta scienza, giusta le orali conclusioni del Pubblico Ministero?

Ritenuti i fatti di sopra basati.

Considerando,

Che giunto il Galletti in Messina in procedenza da Livorno, fu suo pensiero di pattuire una vettura per recarsi in Palermo ad eseguire la commissione addossatagli.

Considerando,

Che mancandogli il denaro per soddisfarne il vetturino pose a profitto tutti i mezzi onde averne ad imprestito, ma che suo malgrado non gli fu possibile rinvenirne.

Considerando,

Che perplesso in tale stato di cose, il Sampognaro suggerì al Galletti, per toglierlo d' imbarazzo, di consegnare quel plico alla Polizia, e che quindi D. Luigi Marzachì gli fece conoscere, che il Capo di essa Polizia ne era allora l' ex Generale Rosaroll, e che perciò doveasi a lui quel plico consegnare, ed all' uopo lo condusse ei stesso nell' abitazione del predetto Rosaroll, nelle di cui mani fu rilasciato il plico in discorso.

Considerando,

Che dalla lettera responsiva del Console Generale

di Sua Maestà residente in Livorno, ed alligata in processo a foglio 197 secondo volume, viene stabilito che nell' essersi consegnato il plico al Galletti da quell' Ispettore di Sanità per recarlo a S. Eminenza il Cardinale Gravina, non si palesò al medesimo, che lo stesso foglio inviavasi da S. M. al prelodato Cardinale, ma se gli disse in vece che conteneva interessi di famiglia del sullodato personaggio, e ciò per farlo con più sicurezza in quei tempi di vertigine pervenire al suo indirizzo.

Considerando,

Che non avendo avuto esso Galletti scienza che il plico suddetto dirigevasi dalla M. S. al summenzionato Cardinale, molto meno poteva esserne sciente Sampognaro, il quale rattrovavasi allora in Messina.

Per tali considerazioni, la Commissione Militare all' unanimità ha dichiarato, e dichiara. Costa che Vincenzo Galletti, e Settimo Sampognaro non hanno avuto scienza, che il plico era di S. M., per cui ha ordinato ed ordina, che siano messi in libertà riservandosi il mandato di residenza in Messina contro dei medesimi emesso.

NONA QUESTIONE

Costa, che Francesco Pagano abbia reità nell' aver recato il 30 marzo 1821 un plico dell' ex-Generale Rosaroll in Monteleone a quel Comandante Generale della quinta Divisione Militare, o non costa secondo le orali conclusioni del Pubblico Ministero?

Ritenuti i fatti di sopra enarrati.

Considerando,

Che per esistere elementi di reità a carico di Pagano sarebbe necessario la prova, che quel plico avesse contenuto oggetti criminosi, e che il Pagano ne fosse stato sciente.

Considerando,

Che a malgrado delle più accurate investigazioni, non ha potuto la Commissione Militare conoscere qual sia stato il contenuto in esso plico.

Considerando,

Che il Pagano partì allora da Messina colle carte in regola rilasciategli dal Regio corso.

Considerando,

Che il medesimo, fatto ritorno a Messina il giorno 3 aprile sudetto anno, ed istruito, che il comando della settima divisione militare disimpegnavasi dal Maresciallo di Campo Principe di Collereale, fu sollecito recarne al medesimo il riscontro, del di cui contenuto nè anche è riuscito alla Commissione averne conoscenza.

Considerando,

Che se quel plico avesse contenuto oggetti criminosi, che fossero stati alla cognizione del Pagano, il medesimo certamente ne avrebbe occultata la risposta al prelodato Maresciallo di Campo Principe di Collereale, per non incorrere in quella pena cui in tal caso sarebbe andato soggetto.

Per tutte le altre suddivisate osservazioni, la Commissione Militare a voti uniformi ha dichiarato, e dichiara. Costa che Francesco Pagano non è colpevole nell' avere recato il plico di Rosaroll al Comandante della quinta divisione Militare in Monteleone, e per cui ha ordinato ed ordina che fosse messo in libertà, rivocandosi il mandato di residenza in Messina contro costui emesso.

DECIMA QUESTIONE

Qual' è la pena da infliggersi all' assente contumace Giuseppe Rosaroll, ad Alessio Fasulo, e Giovanni

Mastrojanni per i misfatti commessi, dei quali sono stati dichiarati rispettivamente colpevoli?

La Commissione Militare, visti gli articoli 123, 74 num. 4, 75, 31 e 34 delle leggi penali, e 296 della procedura nei giudizj penali così concepiti.

« Art. 123. *È misfatto di lesa Maestà, e punito « colla morte e col terzo grado di pubblico esempio, « l' attentato o la cospirazione che abbia per oggetto « o di distruggere, o di cambiare il Governo, o di « eccitare i sudditi, e gli abitanti del regno ad ar- « marsi contro l' Autorità Reale.*

« Art. 74. *Sono complici di un reato.*

« Num. 4. *Coloro, che scientemente avranno faci- « litato, o assistito l' autore, o gli autori delle azioni « ne' fatti, i quali le avranno preparate, facilitate, « o consumate.*

« Art. 75. *I complici saranno puniti colle pene « degli autori principali del reato: I complici però « designati nei numeri 3, e 4 dell' articolo prece- « dente saranno puniti con uno o due gradi meno, « solamente quando nella scienza del reato la loro « cooperazione non sia stata tale, che senza di essa « il reato non sarebbe stato commesso: salvi sempre « i casi nei quali la legge abbia diversamente di- « sposto.*

« Art. 31. *La condanna alla malleveria astringe « il condannato a dar sicurezza di sua buona con- « dotta per un tempo non minore di tre anni, nè « maggiore di dieci.*

« *La somma ricercata per la sicurtà non sarà mai minore di ducati cento nè maggiore di cinque « mila.*

« Art. 34. *La malleveria sarà aggiunta.*

« 1.^mo^ *nelle condanne alla reclusione o a' ferri, « anche se questi vengono espiati nel presidio.*

« 2.do *In tutte le condanne per misfatti e delitti* « *contro lo Stato.*

« Art. 296. *Pronunziandosi la condanna dell' ac-* « *cusato dee colla decisione stessa pronunziarsi la* « *sua condanna al pagamento delle spese del giudizio,* « *sia in favore della Reale Tesoreria, sia in favore* « *della parte civile* ».

La stessa Commissione Militare all' unanimità ha condannato, e condanna l' assente contumace Giuseppe Rosaroll ex-Maresciallo di campo, ed Alessio Fasulo alla pena di morte, ed al terzo grado di pubblico esempio, ed ha altresì colla stessa unanimità condannato, e condanna Giovanni Mastrojanni alla pena del quarto grado di ferri, in anni venticinque, ed espiata la pena, alla malleveria di ducati cento per anni cinque, e tutti e tre solidalmente al rimborso delle spese del giudizio in beneficio del Real Tesoro.

Visto l' art. 107 della legge organica del 7 Giugno 1819 per questa parte dei Reali Dominj concepito nei sensi seguenti:

« Art. 107. *Le Gran Corti Speciali dopo di aver* « *profferite le condanne, potranno raccomandare per* « *motivi gravi i condannati alla Nostra Sovrana* « *Clemenza, per mezzo del nostro Luogotenente Ge-* « *nerale, il quale ce ne renderà informati col suo* « *parere, ed attenderà le nostre deliberazioni* ».

E quindi considerando, che gravi motivi valutati dalla Commissione Militare pei condannati Alessio Fasulo, e Giovanni Mastrojanni la inducono a raccomandarli alla Sovrana Clemenza, avvalendosi perciò dell' enunciata facoltà, a voti uniformi ordina, che per Fasulo, e Mastrojanni rimanga sospesa la esecuzione fino a che non perveranno le sovrane deliberazioni.

Ordina in fine la stampa della presente sentenza in numero di ottocento copie.

Il tutto a cura, e diligenza del Pubblico Ministero.

Fatto, deciso, e pubblicato in continuazione dell' ultimo atto della pubblica discussione.

Oggi in Messina alle ore due A. M. del susseguente giorno sudetto mese, ed anno.

Colonnello Luigi Gioja *Presidente,*
Capitano di Fregata Gio. Battista Espluga *Giudice,*
Capitano di Fregata Letterio Natoli *Giudice,*
Tenente Colonnello Direttore Carlo Ros *Giudice,*
Capitano Ignazio Salamone *Giudice,*
Capitano Floriano Wirtz *Giudice,*
Tenente Francesco Saverio Martelli *Giudice,*
Giovanni Caparelli *Capitano Relatore,*
Luigi Jeni *Procuratore Generale uomo della legge,*
Gaetano Mira *Cancelliere.*

Presso Giuseppe Pappalardo impressore dei Collegi Giudiziarj.

(SS., F. 35).

II.

Sentenza della Commissione Militare del Vallo di Messina
(2 maggio 1823) [1]).

SENTENZA

FERDINANDO I.

per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, ec. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec.

Commissione Militare.

L'anno milleottocentoventitrè a dì due del mese di maggio

La Commissione Militare del Vallo di Messina nominata giusta gli ordini del Luogotenente Generale in data de' 9 agosto 1821, e del Real decreto di approvazione sotto li 28 dell' istesso mese ed anno, e composta dai Signori:

Presidente { Colonnello cav. D. Luigi Gioja comandante il valle di Caltanissetta;

Giudici. . { Capitano di fregata Cav. D. Gio. Battista Espluga Ispettore dell'Arsenale di Messina;
Capitano di fregata comm. cav. D. Letterio Natoli, capitano del porto;
Tenente colonnello cav. D. Carlo Ros direttore della quinta direzione di artigl.
Capitano D. Ignazio Salamone, ajutante maggiore della real piazza di Messina;

---

1) Cfr. vol. I, pp. 90 sgg. 107.

Giudici.	Capitano D. Floriano Wirtz, ajutante maggiore della piazza di Milazzo; Tenente D. Francesco Saverio Martelli, comandante interino della piazza di Taormina;
Relatore f. da P. M.	Capitano D. Giovanni Caparelli, comandante della real piazza di Mazzara;
Regio Proc. Gen. Consigliere	Coll' intervento del sig. D. Luigi Jeni Regio procurator generale, per dare il suo avviso, come uomo di legge;
Cancelliere	Coll' assistenza di D. Gaetano Mira sotto-uffiziale dei veterani e cancelliere presso la commissione militare.

Riunita alle ore otto antemeridiane del sopradetto giorno, nel locale alla medesima destinato nel largo di Terranova, per giudicare a carico dell' assente contumace Anello Jaccarino ex tenente graduato della Real fanteria di Marina sull' accusa di essersi il medesimo avvicinato strettamente all' ex maresciallo di campo Giuseppe Rosaroll sino ad ubbidire i di costui ordini nel tempo in cui esso Rosaroll erasi messo in aperta rivolta contro il legittimo Sovrano; di complicità nella spedizione ordinata da Rosaroll per Reggio, che doveasi effettuare nella notte del due aprile 1821, col reo disegno di mettere a morte quelle primarie autorità, perchè eransi pronunciate contrarie alla Costituzione; di distruggere la predetta città col vivo fuoco di cannone, ed obici delle barche cannoniere e dell' artiglieria del brigantino di esso Jaccarino se quegli abitanti avessero voluto opporre della resistenza allo enunciato progetto di massacro; volendosi con tai atti criminosi eccitare la rivolta contro il legittimo Sovrano, affine di discacciare dal regno di Napoli le truppe austriache.

Letti, e considerati gli atti del processo istruito a carico del predetto imputato ex-tenente Jaccarino.

Inteso il capitano Relatore funzionante da Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni, colle quali ha chiesto, che la Commissione Militare dichiarasse costare di essere l'assente contumace Anello Jaccarino colpevole di complicità in secondo grado ne' reati, che rilevansi a carico di Rosaroll nella succennata accusa; e per cui domanda sulla condanna di morte pronunciata a' termini dell' articolo 123 delle leggi penali, dalla predetta Commissione a carico di esso Rosaroll assente contumace con sentenza del 28 febbrajo ultimo, che fosse il ridetto Jaccarino condannato ad anni trenta di ferri giusta l'art. 75 delle precitate leggi penali, che fa discendere da uno a due gradi la pena del misfatto contenuto nel menzionato articolo 123. Domanda inoltre, che il mentovato Jaccarino fosse condannato alle spese del giudizio a favore del real tesoro in conformità dell' articolo 296 della procedura ne' giudizi penali.

Inteso il Procuratore Generale Consigliere D. Luigi Jeni qual uomo di legge nel suo avviso.

Considerando, che dallo insieme degli atti compilati nel processo risultano i fatti seguenti:

FATTO

Lo spirito di vertigine, che la rivoluzione di Monteforte nella deplorabile crisi del mese di luglio 1820, aveva impresso a tutto il regno delle due Sicilie, agitava con troppo evidente pericolo la città di Messina in marzo 1821. In detto mese era generalmente noto, che un corpo di armata austriaca, in esito alle risoluzioni imprese dagli Augusti Sovrani nel Consesso di Lubiana, erasi posto in marcia pel regno di

Napoli ad oggetto di ripristinarvi l'ordine pubblico sovvertito dall'anarchia costituzionale, e di apprestare insiememente un riparo ai mali dalla stessa occasionati. Conoscevasi altresì, che dal nostro Monarca, felicemente regnante, era stato ordinato, per mezzo di S. A. R. il Duca di Calabria, di doversi accogliere, e trattare le divisate truppe ne' modi i più amichevoli.

Trovavasi intanto in quell'epoca in Messina al comando della Settima Divisione Militare l'ex maresciallo di campo Giuseppe Rosaroll, sul di cui conto ha già questa Commissione Militare, con decisione del 28 febbraio ultimo, pronunziato competente giudizio, avendolo condannato in contumacia alla pena di morte col terzo grado di pubblico esempio, come reo di attentato e di cospirazione tendente ad eccitare i sudditi ad armarsi contro l'Autorità Reale.

Il detestabile carattere di questo uomo rivoluzionario lo spingeva in ogni passo a mettere in opera i sentimenti del suo genio malvagio, onde distruggere le basi dell'ordine sociale, per sostenere, e proclamare colla rivolta de' principj, che l'esperienza ha dimostrato fatali in tutti i tempi. In effetto il linguaggio della sedizione, con cui si annunciava costantemente alla truppa, ed al popolo, dava a dividere con troppa evidenza non solo la sua decisa opposizione a' voleri del legittimo governo, ma bensì le perverse vedute, sulle quali regolava i suoi disegni.

Rattrovavasi similmente in quel tempo in Messina Anello Jaccarino insignito del grado di tenente della Real Fanteria di Marina al comando di un brigantino di sua proprietà nominato la Concezione. Questi, a malgrado, che la condotta di Rosaroll si mostrava in ogni aspetto criminosa, e che nessun rapporto lo chiamava allo immediato contatto col medesimo, volle

non solo avvicinarvisi strettamente, ma ben anche eseguire con tutta esattezza le di costui rivoltose disposizioni. Di fatti come che Rosaroll, colla imponenza di quella forza militare, che gli apprestava la sua carica, aveva a sè avocato ogni potere, erasi permesso, fra le tante sue arbitrarie disposizioni di ordinare ad esso Jaccarino, che all'approdo di ciascun legno in questo porto avesse imposto in di lui nome ai passeggieri di presentarsi al medesimo; ed il nominato Jaccarino non mancò di corrispondere con tutta scrupolosità a tale incarico.

Rosaroll intanto a secondare sempre più gl'impulsi de'suoi fatali principj impiegava ogni mezzo, onde coll'opera di colpevoli illusioni trarre al suo partito i popoli delle due Sicilie. Ed a tanto conseguire ebbe ricorso alla più criminosa mentita, osando di annunziare con pubblico manifesto, che i siciliani, ed i calabresi erano seco lui uniti pel sostegno della Costituzione. Conosciutosi però in Reggio questo falso, e sedizioso linguaggio, furono preste quelle Autorità costituite a smentire colle stampe la macchia di rivoluzionarj, che Rosaroll voleva attribuire indebitamente a quegli abitanti. Questa dichiarazione, la quale metteva a voto il piano di rivolta del ridetto ex-generale, pervenuta nelle di costui mani, lo indusse, come era naturale per un uomo del suo perverso carattere, a concepire il più detestabile progetto di vendetta. Egli, a compiere le vedute delle sue prave intenzioni, fece a sè venire la mattina del due aprile suddivisato anno il tenente di vascello D. Giuseppe Masi allora in comando di una divisione di lance cannoniere, ed obuiziere, stanziate in questo porto di Messina. Ordinò al medesimo di tenere pronti per quella notte i suindicati legni, sui quali era suo deciso pensiero imbarcarsi, per eseguire uno sbarco in

Reggio, onde mettere a morte quell' Intendente, il Comandante di quella Provincia, ed altre Autorità. Vi aggiunse, che ad agevolare lo eseguimento del suo piano avea egli preparato de' mezzi, per condurre colà delle truppe; e conchiuse inculcando al Masi di portare sulla ridetta città il più vivo fuoco de' cannoni, ed obici della sua divisione, ove quegli abitanti si fossero opposti al premeditato massacro. Questo progetto, che con carattere di orrore dava pienamente a dividere i perversi sentimenti di Rosaroll, fu ben anco dal medesimo comunicato all' ex-tenente Jaccarino. E nel manifestare a costui quanto egli erasi proposto di porre in opera avverso i summenzionati pubblici funzionarj gli fece insiemente rimarcare di essere a' medesimi dovuta tal punizione, perchè contrarj al sostegno del regime costituzionale. Nello stesso tempo ordinò al nominato Jaccarino di disporre, che il brigantino di suo comando avesse nella enunciata notte preso l' ancoraggio nelle acque di Porta Real Bassa, affine di movere nell' ora stabilita verso Reggio di unita alla divisione, che restava sotto gli ordini di Masi. E per ultimo gli prescrisse, che quante volte voleasi da quella popolazione opporre della resistenza allo eseguimento del divisato piano avesse egli il riferito Jaccarino unito il fuoco de' cannoni, ch' esistevano sopra il suo brigantino a quello, che la ripetuta divisione dovea dirigere contro Reggio.

Il Masi, ripieno di raccapriccio all' idea de' mali, che l' eccesso di questa sanguinosa intenzione avrebbe attirato sul popolo di Reggio, fu sollecito di dedurre l' enunciate particolarità alla conoscenza del retro Ammiraglio cavaliere D. Ignazio Staiti, allora delegato al comando generale della Real Marina in Sicilia. Questo uffiziale superiore, facendo uso di quella saggezza, che gli è propria, e del deciso suo attaccamento

alla sacra persona del Re, emise gli ordini analoghi, perchè la succitata divisione si fosse prontamente allontanata da Messina pria che Rosaroll l'avesse raggiunto colla truppa, della quale voleva egli avvalersi pel mentovato oggetto.

Fu allora che il Masi eseguì tal movimento con quella prontezza che l'imperiosità della circostanza richiedea.

L'ex-tenente Jaccarino però anzichè praticare altra simile parte di dovere verso il prefato Retro-Ammiraglio come individuo, che gli dipendea pel grado, di cui trovavasi insignito, spiegò invece la più reprensibile condotta, e divenne vi e più in quei momenti di oscillazione la persona intimamente confidata del Rosaroll. Ed in effetto nella ridetta notte fu egli sollecito di far ancorare il suo brigantino nelle acque di Porta Real Bassa analogamente alle misure disposte.

A parte delle espressate circostanze deesi rimarcare, che il precitato Jaccarino in quella notte si diede la premura di percorrere il porto colla lancia del legno del suo comando, ora in unione di Rosaroll, ed ora solo per dare comunicazione de' di costui ordini agl' individui, che doveano concorrere all' effettuazione del prefisso attentato. Fu anche in tale rincontro, che accortosi Jaccarino dell' allontanamento della divisione, della quale sopra si tenne proposito, si affrettò avvertirne Rosaroll. Questo ribelle, a tale annunzio vedendo andato a voto il piano da lui concepito, avvisò recarsi nel forte di questa Real Cittadella, ma suo malgrado ne rinvenne chiuso l'ingresso; dappoichè il comandante della piazza, e gli altri uffiziali superiori ne avevano fatto alzare i ponti dietro un Consiglio di guerra fra essi convocato, e per effetto del quale era Rosaroll decaduto dal comando della Settima Divisione Militare, e proclamato in sua vece il Maresciallo di Campo Principe di Colle Reale.

Sì fatte misure convinsero Rosaroll della inutilità di ulteriori suoi tentativi, e bensì della punizione, che la legge reclamava per le sue pur troppo criminose operazioni; e quindi a sottrarsene ebbe ricorso profittare dei favori del suo ligio, e confidente Jaccarino, il quale accoltolo nella sua lancia, lo condusse a bordo di un legno da guerra Inglese, che restava ancorato nelle acque del Salvatore de' Greci. Sullo stesso vi si trattenne per tutto il giorno tre aprile, e nel seguente recatosi Jaccarino sotto quel bordo rimbarcò nella suddetta lancia di suo comando il mentovato ex-generale, e lo condusse sopra il brigantino di sua pertinenza, come avea praticato nel precedente giorno per ogni altra persona della di costui famiglia.

Di là a poche ore, dando Jaccarino ad intendere all'equipaggio del riferito suo legno, che condur doveva il summenzionato Rosaroll in Malta, fece vela per quella volta; ma giunto nelle acque di Capopassero tuttochè il vento era propizio pel cennato luogo, si servì divergere la sua rotta per Cagliari, ove giunto vi si trattenne pochi giorni; e quindi si diresse per Barcellona.

Quivi approdato, disceso egli dal suo bordo di unita a Rosaroll, ed alla di costui famiglia, dopo qualche tempo, inoltrò sua petizione al Console di Sua Maestà il Re (Nostro Signore) colà residente, per la quale mostrava di volere ei col legno di sua proprietà, e con tutto l'equipaggio dedicarsi al servizio di quella nazione; ma gl'individui componenti il divisato equipaggio essendo decisi restituirsi nella propria patria, smentirono presso il riferito Console il linguaggio di Jaccarino nella parte, che loro rifletteva, appalesando in vece la loro ferma determinazione di volersi rendere nel seno delle rispettive famiglie. In effetto munitisi i medesimi dei corrispondenti passaporti, pro-

fittarono della prima opportunità, onde far ritorno in questa. Jaccarino all'incontro si rimase nell'Estero, da dove non è mai più rientrato nei Dominj di Sua Maestà il Re (Nostro Signore).

Stabiliti i fatti di sopra enarrati. Il presidente ha proposto le seguenti quistioni:

PRIMA QUISTIONE

Costa, che l'assente contumace Anello Jaccarino ex tenente graduato della Real Fanteria di Marina sia colpevole di complicità in secondo grado negli attentati di Rosaroll, che aveano per oggetto di eccitare i sudditi, e gli abitanti del regno ad armarsi contro l'autorità Reale a termini delle orali conclusioni del Pubblico Ministero?

Considerando,

Che nel mese di marzo 1821, l'assente contumace Anello Jaccarino trovavasi insignito del grado di tenente della Real Fanteria di Marina ed in comando di un brigantino di sua proprietà, e che sotto ambidue rapporti non era il medesimo in alcun contatto di dipendenza verso l'ex-maresciallo di campo Giuseppe Rosaroll.

Considerando,

Che nel precitato mese era generalmente noto con troppa evidenza, che la Maestà dell'Augusto nostro Sovrano non volea riconoscere la Costituzione, e che a tale oggetto un corpo di armata austriaca marciava sul Regno di Napoli per ristabilirvi l'ordine pubblico, che l'opera dei faziosi avea dispiacevolmente sovvertito.

Considerando,

Che conoscevasi altresì di essersi il predetto Rosaroll in quel tempo messo in aperta opposizione

contro il legittimo Sovrano, volendo col partito della rivolta resistere a' suoi sacri voleri.

Considerando,

Che a malgrado delle summenzionate particolarità l'ex tenente Jaccarino vi si avvicinò strettamente a Rosaroll sino ad ubbidire le sue criminose disposizioni; ed in effetto si prestò per di costui incarico all'arrivo di ogni passeggiere in questa di ordinargli che si fosse presentato ad esso Rosaroll.

Considerando,

Che nella notte del due aprile ridetto anno volendo il ripetuto ex-generale eseguire uno sbarco in Reggio per mettere a morte quell'Intendente, ed altre Autorità a motivo, che i medesimi eransi dichiarati contrarj ai suoi pravi disegni nel sostegno della Costituzione, ne fece confidenza al riferito Jaccarino, manifestandogli di volersi anche avvalere del Brigantino di sua proprietà ad agevolare quello sbarco, e per unirvi il fuoco dei cannoni, ch'esistevano nel precitato legno a quello, che la flottiglia dovea dirigere contro Reggio, quante volte quegli abitanti si fossero opposti allo eseguimento delle sue intenzioni.

Considerando,

Che Anello Jaccarino in questo rincontro anzichè dedurre, com'era suo dovere, l'espressate particolarità alla conoscenza del signor Retro-Ammiraglio cav. D. Ignazio Staiti, da cui dipendea pel grado, del quale trovavasi insignito, spiegò invece la più colpevole condotta, avendo in quella notte disormeggiato il suo legno dall'arsenale, e portatolo all'ancoraggio nelle acque di Porta Reale Bassa, per come gli aveva ordinato Rosaroll; oltrecchè in quella notte medesima percorse egli il porto colla lancia di suo comando, ora in compagnia di Rosaroll, ed ora solo, per dare comunicazione de'di costui ordini a tutti coloro, che

doveano concorrere alla effettuazione del divisato progetto.

Considerando,

Che il predetto Jaccarino, accortosi nella cennata notte dell'allontanamento della flottiglia comandata dal tenente di vascello D. Giuseppe Masi, ne informò sollecitamente Rosaroll, locchè mostra con troppa chiarezza, l'interesse, ch'ei prendeva per recare ad effetto le di costui perfide intenzioni.

Considerando,

Che il precitato Jaccarino non poteva non avere scienza delle anzidette sanguinose mire di Rosaroll nell'atto, che questi glie le avea appalesato.

Considerando,

Poi dall'altra parte, che quando anco l'ex-tenente Jaccarino si fosse denegato a prestarvi la sua cooperazione nello eseguimento del pur troppo criminoso piano concepito da Rosaroll, pure era bastevole la ridetta divisione, ove la stessa non si fosse allontanata, a compiere quel reo progetto.

Per tutte le suddette considerazioni, la Commissione Militare a voti unanimi ha dichiarato costare la complicità dell'ex-tenente Jaccarino negli attentati, che nell'atto di accusa, e nelle conclusioni del Pubblico Ministero risultano a carico di Rosaroll; ma che la cooperazione del predetto Jaccarino nella scienza del reato è stata tale, che senza di essa il reato sarebbe stato commesso.

SECONDA QUISTIONE

Fatta la dichiarazione di reità il Presidente ha interpellato la Commissione Militare, se crede applicarsi al colpevole assente contumace Anello Jaccarino la pena di anni trenta di ferri invocata dal Pubblico Ministero nelle sue conclusioni.

La Commissione Militare visti gli articoli 123, 74, num. 4, 75, 31, 34, delle leggi penali, e l'art. 296 della procedura ne'giudizj penali, concepiti ne'seguenti sensi:

« Art. 123. È misfatto di lesa Maestà, e punito « colla morte e col terzo grado di pubblico esempio, « l'attentato o la cospirazione che abbia per oggetto « o di distruggere o di cambiare il Governo, o di « eccitare i sudditi e gli abitanti del Regno ad ar- « marsi contro l'Autorità Reale.

« Art. 74. Sono complici di un reato: 1.° coloro « che avranno dato commessione o mandato per com- « metterlo; 2.° Coloro che per mezzo di doni, di pro- « messe, di minacce, di abuso di autorità o di po- « tere, di macchinazioni o artifizii colpevoli lo avranno « provocato, o avranno dato istruzioni per commet- « terlo; 3.° Coloro, che avranno procurato armi, istru- « menti, o altri mezzi, che han servito all'azione, « sapendo che vi doveano servire; 4.° Coloro che scien- « temente avranno facilitato, o assistito l'autore, o « gli autori delle azioni ne'fatti i quali le avranno « preparate, facilitate, o consumate.

« Art. 75. I complici saranno puniti colle pene « degli autori principali del reato: i complici però « designati nei numeri 3.° e 4.° dell'articolo prece- « dente saranno puniti con uno a due gradi meno, « solamente quando nella scienza del reato la loro « cooperazione non sia stata tale che senza di essa « il reato non sarebbe stato commesso; salvi sempre « i casi ne'quali la legge abbia diversamente disposto.

« Art. 31. La condanna alla malleveria astringe « il condannato a dar sicurtà di sua buona condotta « per un tempo non minore di tre anni, nè maggiore « di dieci.

« Art. 34. La malleveria sarà aggiunta: 1.° nelle

« condanne alla reclusione o a' ferri, anche se questi
« vengano espiati nel presidio; 2.° in tutte le con-
« danne per misfatti o delitti contro lo Stato.

« Art. 296 della procedura ne' giudizj penali, con-
« cepito nei seguenti sensi: pronunziandosi la oon-
« danna dell'accusato, dee colla decisione stessa pro-
« nunziarsi la sua condanna al pagamento delle spese
« del giudizio, sia in favore della Reale Tesoreria,
« sia in favore della parte civile ».

La stessa Commissione Militare alla unanimità ha condannato, e condanna l'assente contumace Anello Jaccarino alla pena de' ferri per anni trenta; ed espiata detta pena alla malleveria di ducati cinquequecento per dieci anni, ed al rimborso delle spese del Giudizio a favore della Reale Tesoreria.

Ordina infine la stampa della presente sentenza nel numero di seicento copie.

Il tutto a cura, e diligenza del capitano Relatore.

Fatto, deciso, e pubblicato oggi in Messina li due maggio dell'anno milleottocentoventitrè.

Colonnello Luigi Gioia *Presidente,*

Capitano di Fregata Gio: Battista Espluga *Giudice,*

Capitano di Fregata Letterio Natoli *Giudice,*

Tenente Colonnello Direttore Carlo Ros *Giudice,*

Capitano Ignazio Salamone *Giudice,*

Capitano Floriano Wirtz *Giudice,*

Tenente Francesco Saverio Martelli *Giudice,*

Giovanni Caparelli *Capitano Relatore,*

Luigi Jeni *Uomo della Legge,*

Gaetano Mira *Cancelliere.*

Presso Giuseppe Pappalardo Impressore de' Collegi Giudiziarj della Valle di Messina.

(SS., F. 27).

65

III. [1]

Albo de' rei assenti condannati a morte dalla Commissione Militare

---

[1]) Cfr. vol. I, pp. 107-8.

Num. d'ord.	Nome e Cognome de' condannati	Patria	Natura del reato epoca e luogo	EPOCA			
				della dichiarazione di reo contumace	della condanna	della dichiarazione a presentarsi spontaneamente	della dichiarazione solenne di pubblici nemici
1	Giuseppe Natuzzi.	Taranto	Cospirazione contro la sicurezza interna dello Stato, 25-26 Marzo 1821 in Messina.	27 Ott. 1821	28 Febb. 1822	18 Apr. 1823	25 Agos. 1823
2	Giuseppe Saija. .	Catania	Cospirazione contro la sicurezza interna dello Stato, 25-26 Marzo 1821 in Messina.	27 " "	28 " "	18 " "	25 " "
3	Giuseppe Cofino .	Messina	Cospirazione contro la sicurezza interna dello Stato, 25-26 Marzo 1821 in Messina.	27 " "	28 " "	18 " "	25 " "
4	Michele Di Marco	Messina	Cospirazione contro la sicurezza interna dello Stato, 25-26 Marzo 1821 in Messina.	27 " "	28 " "	18 " "	25 " "
5	Ex-generale Giuseppe Rosaroll .	Napoli	Cospirazione contro la sicurezza interna dello Stato, 25-26 Marzo 1821 in Messina.	12 Ott. 1822	28 " 1823	18 " "	25 " "

Attesochè li condannati a morte in questo Albo iscritti Giuseppe Natuzzi, Giuseppe Saija, Giuseppe Cofino, Michele di Marco e l' ex - Generale Giuseppe Rosaroll, non si sono spontaneamente presentati nè pervenuti a mani della Giustizia dopo il tempo prescritto loro dalle leggi, la Commissione Militare, dietro di aver adempito a tutti gli atti ordinati nell' art. 473 delle leggi di procedura ne' giudizi penali, con sua deliberazione emessa il 25 del presente Agosto ed anno 1823, ha riconfermata all' unanimità la sentenza di morte col terzo grado di pubblico esempio contro li cennati colpevoli, Giuseppe Natuzzi, Giuseppe Saija, Giuseppe Cofino, Michele di Marco e l' ex - Generale Giuseppe Rosaroll, dichiarandoli pubblici nemici ordinando, che il Capitano Relatore faccia iscrivere all' Albo i loro nomi e cognomi per l' intelligenza del Pubblico, facendone diramare ed affiggere le copie a termini degli articoli 461 e 462 delle stesse leggi di procedura.

L' effetto di questa dichiarazione si è (dice la legge) che qualunque individuo della forza pubblica nel procurarne l' arresto, per qualunque leggiera resistenza, anche presunta, che il condannato opponesse, potrà impunemente ucciderlo.

Si avverte, che per l' arresto de' condannati a morte, e dichiarati pubblici nemici, la legge dà un premio di 100 a 200 ducati a giudizio del Procuratore Generale.

Messina 25 Agosto 1823.

Il Capitano Relatore esercente le funzioni di Pubblico Ministero
GIOVANNI CAPARELLI

(*SS.*, F. 35)

Il Cancelliere in causa
Gaetano Mira

IV.[1]

Notamento de' sudditi di S. M. il Re del Regno delle due Sicilie qui dimoranti, tanto profughi, che esiliati, come compromessi, colle loro rispettive annotazioni.

---

[1]) Cfr. vol. I, pag. 100, n. 2.

NOMI	PATRIA	MESTIERE	OSSERVAZIONI
Principino di Giardinelli ossia Conte di Pachino	Palermo	—	Per disposizione del Luogotenente Generale s.r Principe di Cutò in seguito di Reali ordini fu allontanato da' Reali Dominj per misure di polizia con passaporto, ed eccettuato dall'amnistia emanatasi per ordine di S. M. sotto li 3 Ottobre 1822.
Eduardo Calascibetta Barone Sabuci	Lentini	—	Id. id.
Benedetto Puglisi	Palermo	Studente	Per sentenza emessa dalla Gran Corte di Palermo il dì 22 Marzo 1822 fu condannato a dieci anni di esilio da' Reali Dominj, e ritrovasi con passaporto regolare.
D. Domenico Termini Principe di Baucina	Id.	—	Eliminato da' Reali Dominj con circolare del 1° febbraio 1823, e con passaporto destinato per Tunisi.
D. Girolamo Fatta e Randazzo.	Polizzi	Possidente	Imputato di aver preso parte principale nella rivolta di Polizzi in Sicilia, fuggiasco da' Reali Dominj con regolar passaporto.
D. Gaetano Rampolla	Id.	Id.	Id. id.
Barone Carpinelli e Cottone . .	Id.	Id.	Id. id.
D. Carlo Merlo	Palermo	ex-militare	Fuggiasco da' Reali Dominj con passaporto firmato da S. E. il Cardinal Gravina allora Luogotenente in Palermo.
Antonino Toro	Messina	Facchino	Fuggiasco come sopra, condannato in contumacia dalla Commessione Marziale di Messina a 10 anni di reclusione, venuto in quest'isola con passaporto rilasciato dal Console di S. M. in Corfù.
Giuseppe Cofino	Id.	Tavernaro	Compromesso e fuggiasco da' Reali Dominj sotto il men-

			in Alessandria di Egitto.
Alessio Sciarrone	Id.	Possidente	Eliminato da' Reali Dominj con circolare de' 14 Gennaio 1823, recatosi in questa isola procedente da Messina con passaporto in regola, indi partito per Corfù, da dove è qui giunto il 12 del corrente Agosto, e si trova in contumacia.
Francesco Cannizzaro	Catania	Id.	Compromesso.
Tommaso Dolce	Palermo	Avvocato	Compromesso ed immorale, ben noto nell'epoca rivoluzionaria del Cronicismo in Sicilia, e per essere continuamente accoppiato con tutti i profughi rivoluzionarj.
Angelo Morchi	Licata	Sensale	Id. id. per essere la di lui casa il ricettacolo di tutti i rivoluzionarj, i quali scandalosamente si fanno lecito tenere delle conversazioni a carico de' Sovrani. Il nominato individuo è procuratore del Principe di S. Cataldo, ed uno de' protettori di [Raffaele] Poerio nell'epoca che qui ritrovavasi.
Salvatore Vallone	Messina	Scritturale	Id. id.
Concetto Nicosia	Catania	Trafficante	Id. id.
Giuseppe Cesareo	Id.	Sensale	Id. id.
Giuseppe Curci	Id.	Calzolaio	Venuto in quest'isola con passaporto in regola, e compromesso per il continuo contatto che ha con tutti questi profughi.

Il Console Generale

Firmato: Antonio Girardi.

(*SS.*, F. 40)

93

V.[1]

Scrutinio della Diocesi di Mazzara.

---

[1]) Cfr. vol. I, pp. 129-30.

Piani degli Ecclesiastici impiegati e disimpiegati della Diocesi di Mazzara appartenenti alla Società Carbonica.

Primo notamento degli Ecclesiastici Carbonari impiegati nella Diocesi di Mazzara.

Comuni	NOMI E COGNOMI	Cariche Ecclesiastiche	*Osservazioni*
Favignana	D. Giuseppe Canino	R. Cappellano del forte S. Caterina.	Carbonaro.
"	D. Domenico Caligarsia	Coadjutore di detto Canino.	detto
Pantelleria	D. Agostino Ribera	Canonico della Chiesa Madre.	detto
"	D. Giuseppe Valenza	detto	detto
Monte S. Giuliano	Ch.° D. Eduardo Ernandez . . .	Beneficiale.	detto

Secondo notamento di altri Ecclesiastici Carbonari appartenenti alla Diocesi di Mazzara per i quali si è fatto precedentemente rapporto.

Comuni	NOMI E COGNOMI	Cariche Ecclesiastiche	*Osservazioni*
Trapani	D. Domenico Barbera	Canonico della Collegiata di S. Lorenzo.	Per tutti gli annotati d'incontro Ecc.[i] si è umiliato rapporto al Governo in data

	D. Marco Paladino	Beneficiale.	
	D. Giuseppe Ferro	"	
	D. Carmelo Gataliotto	"	
	D. Antonino Burgarella. . , . .	Tesoriere curato della Madre Chiesa.	
	D. Antonino Peralta	Parroco di S. Antonio.	
	D. Giuseppe Mandone.	Beneficiale.	
	D. Francesco Carollo.	Canonico.	
Monte S. Giuliano	D. Antonino Orlando.	"	
	D. Giacomo Catalano	"	
	D. Giuseppe Cipolla	"	
	Diacono D. Francesco Amico . .	"	
	Ch.º D. Alfonso Filati	Beneficiale	

Terzo notamento contenente gli Ecclesiastici Carbonari non impiegati nella Diocesi di Mazzara.

Comuni	NOMI E COGNOMI	Cariche Ecclesiastiche	*Osservazioni*
Trapani	D. Ignazio Sansone.	—	Carbonaro per speranza di promozione.
	D. Giuseppe Surdo	—	Carbonaro: sedotto per la promozione ad una nuova scuola.
	D. Pietro Giammarinaro	—	Carbonaro: prevaricato dalla promessa di beneficj.
Monte	D. Pietro Sinatra	—	Carbonaro: sedotto per effetto d'ignoranza.
S. Giuliano	D. Francesco Barberi.	—	Carbonaro: tirato dagli amici.
	D. Alessandro Barberi	—	Carbonaro: prevaricato per un beneficio del Comune; non intervenne in Vendita.
	Diacono D. Antonino Budalucco .	—	Carbonaro: tirato dallo spirito di novità.
Marsala	D. Ignazio Dajdone	—	Carbonaro.
	D. Melchiore Gagliano	—	detto
	D. Stefano Drago	—	detto
Alcamo	Diacono D. Ignazio Ruvolo . . .	—	detto
	Ch.° D. Stefano Abitabile	—	detto
Terrasini	D. Salvatore Terranova	—	detto
	D. Pietro Saladino	—	detto
Calatafimi	D. Girolamo Simone	—	detto

Quarto notamento contenente alcuni Ecclesiastici della Diocesi di Mazzara dei quali alcuni non costa se siano stati carbonari altri meritano l' Amnistia giusto le infrascritte osservazioni.

Comuni	NOMI E COGNOMI	Cariche Ecclesiastiche	*Osservazioni*
Favignana	D. Gaspare Nave	R.° Cappellano nel Castello di S. Giacomo.	Fu sedotto: diede segni non equivoci d'essersi ascritto per timore di perder la vita. Quindi merita di godere l'Amnistia.
Marsala	D. Pietro Filotta.	„ „	Non costa evidentemente se sia stato carbonaro.
Pantelleria	D. Giuseppe Pineda	Canonico.	Come sopra.
Cinisi	D. Pietro Giacona	„	Come sopra.
	D. Antonino Cuccinella	„	Come sopra.

(*SS.*, F. 11 e 23)

VI. [1]

Scrutinio della Diocesi di Piazza Armerina.

---

[1]) Cfr. vol. I, p. 131.

Nota di alcuni Ecclesiastici della Diocesi di Piazza non Impiegati che fecero parte della Carboneria nelle trascorse vicende.

Comuni	NOMI E COGNOMI	Qualità Ecclesiastica	*Osservazioni*
Piazza	I fratelli Gulino	Cappuccini	Ambidue Carbonari.
	P.... Cascino	Minori riformati.	Principal Carbonaro.
	P.... Liotta		Carbonaro ascritto sul fine.
	P. Francesco Antonio		Carbonaro.
Pietraperzia	D. Vincenzo Puzzangara	Sacerdote.	Gran Maestro Carbonaro.
	D. Liborio Puzzangara	Idem	Carbonaro.
	D. Michele Diblasi	Idem	Carbonaro.
	D. Michele Giannone	Idem	Carbonaro.
	D. Vincenzo Costa	Idem	Carbonaro.
Castrogiovanni	D. Gaetano Guglielmaci	Idem	Carbonaro ricreduto non ebbe parte nelle passate vicende.
	D. Elia Mingrino	Idem	Maestro censore dei Carbonari partigiano spiegato della Setta.
	D. Angelo Saverino	Idem	Carbonaro.
	D. Francesco Ganci	Idem	Carbonaro.
	D. Giovanni Cannarozzo	Idem	Carbonaro.

Idem	D. Giuseppe Vetri	Idem	Carbonaro.
	D. Aurelio D'Alvano	Idem	Carbonaro.
	D. Giuseppe Maggio	Idem	Carbonaro ricreduto e riconciliato nella Chiesa per essersi fatto assolvere dopo la pubblicazione della Bolla.
	D. Vincenzo Iberna	Idem	Carbonaro non ebbe parte nelle oscillazioni.
	D. Antonio Iberna	Idem	Carbonaro.
	D. Arcangelo Emma	Idem	Carbonaro.
	D. Mariano Denaro	Idem	Carbonaro.
	D. Luigi Nicosia	Idem	Carbonaro.
	D. Zaccaria Milana	Idem	Carbonaro.
	D. Giuseppe Mantegna	Idem	Carbonaro ricreduto anzi contrario alla Setta riconciliato alla Chiesa ed assoluto dopo la pubblicazione della Bolla.
	D. Luigi Termine	Idem	Carbonaro fautore della Società carbonica.
	D. Vincenzo Vitale	Minori Conventuali.	Carbonaro.
	D. Luigi Lombardo		Carbonaro.
	D. Antonio Savuzzo		Carbonaro.
	Fra Luigi Savoca		Carbonaro.
	D. Innocenzo	Cappuccini.	Carbonaro.
	D. Mariano		Carbonaro.
	Fra Giovanni		Carbonaro.
	P. Paulo	Minore riformato.	Carbonaro.

Comuni	NOMI E COGNOMI	Qualità Ecclesiastiche	Osservazioni
	P. Giovanni Mantegna		Carbonaro.
	P.... Tomaja	Minori Riformati.	Carbonaro.
	Fra Pietro		Carbonaro.
	D. Luigi Basile	Agostiniano.	Carbonaro ricreduto.
	D. Giuseppe Siglia	de' Minimi.	Carboñaro.
Barrafranca	D. Liborio La Mattina	Sacerdote.	Carbonaro fu sospeso di udir le confessioni de' fedeli.
	D. Ignazio Giunta	Idem	Carbonaro.
	D. Rocco Ippolito Ciappino	Idem	Carbonaro.
	D. Luigi Bonferraro	Idem	Carbonaro e di false dottrine amante de' libri proibiti ed imbevuto delle massime di essi.
	D. Francesco Ippolito	Idem	Carbonaro.
	D. Liborio Iugala	Idem	Carbonaro.
	D. Giuseppe Calcerano	Idem	Carbonaro.
	D. Lorenzo Siciliano	Idem	Carbonaro.
	D. Filippo Paternò	Idem	Carbonaro.
	D. Antonino Bevilacqua	Idem	Carbonaro.
	D. Calcedonio Messina	Idem	Carbonaro imbevuto di false dottrine.
	D. Gaetano Martorana	Idem	Carbonaro ingannato ravveduto.

Idem	D.... Leonardi	Idem	Carbonaro ravveduto.
	D. Andrea Siciliano	Idem	Carbonaro ravveduto.
Villarosa	D. Giuseppe Falzone	Idem	Carbonaro.

Nota di alcuni Ecclesiastici Impiegati nella Diocesi di Piazza che nelle passate vicende appartennero alla proscritta Carboneria.

Comuni	NOMI E COGNOMI	Impieghi Ecclesiastici	*Osservazioni*
Pietraperzia	Francesco Russo	Cappellano.	Carbonaro.
Castrogiovanni	D. Giovanni Rignemi	Mansionario.	Maestro Carbonaro promotore della Società e partigiano apertamente della Carboneria.
	D. Francesco Tremoglio	Mansionario.	Carbonaro non ebbe parte nelle oscillazioni o tumulti popolari.
	D. Paolo Candrilli	Maestro di scuola de' Ragazzi.	Carbonaro.
Barrafranca	D. Michele Zaccalà	Vicario Foraneo.	Ingannato Carbonaro ravveduto.
Leonforte	D.... Brighino	Vicario provvisorio.	Carbonaro.

Nota d'alcuni Ecclesiastici della Diocesi di Piazza su i quali cadono sospetti di Carboneria nelle passate vicende.

Comuni	NOMI E COGNOMI	Qualità Ecclesiastiche	*Osservazioni*
Piazza	D. Domenico Parlagreco	Mansionario della Collegiata.	Si sospetta Carbonaro.
	D. Angelo La Cara	Mansionario della Cattedrale.	Si dà per Carbonaro.
	D. Gioacchino Platamone	Minore conventuale.	Si dice esser Carbonaro sulla di lui particolar condotta nulla costa, ma la di lui famiglia non gode una perfetta riputazione.
Castrogiovanni	D. Crisostomo Torregrossa . . .	Parroco.	Fu introdotto nella camera dei Carbonari per complicità e si vuole di non essersi ascritto; ma solamente essere rimasto in buona corrispondenza. E frattanto di sana dottrina, e non ebbe parte nelle oscillazioni.
	D. Gaetano Mantegua	Parroco.	Non appartenne in Castrogiovanni nè costa ne fece parte in altra vendita quantunque sembra favorire i Carbonari.
Caltagirone	D. Michele Pregario	Canonico Economo.	È partigiano de' Carbonari ma non costa d'aver appartenuto.
	D. Gaetano Falcone	Sacerdote.	Non costa che appartenghi.
Valguarnera	D. Luigi Spina	Vicario.	Dubio anzi si crede non ascritto.

(*SS.*, F. 23)

VII. [1]

Scrutinio della Diocesi di Catania

Notamento di ecclesiastici Carbonari, annesso alla ministeriale riservata de' 19 Febbraio 1823, num...

Diocesi di Catania.

P. Giuseppe Cannavò, ex Priore Domenicano di S. Caterina [2]).
P. Garigliano di Pietraperzia del 3.° ord.e allora Guardiano del Conv. di S. Nicolò in Catania [3]).
D. Domenico Privitera, Canonico della Cattedrale di Catania [4]).
D. Pietro Gravina, Canonico come sopra.
D. Gio. Batta Rossi, Idem.
D. Sebastiano Guerrera, Secondario di d.a Cattedrale.
D. Giuseppe Castagnola } Secondari c. sopra.
D. Gio. Batta Greco . }
D. Innocenzo Fulci, Beneficiale.
D. Giacinto Nicolosi, Cappellano della d.a Cattedrale.
D. Stefano Puleo, Cappellano c. sopra.
D. Gio. Sardo, Canonico della chiesa collegiata di Catania.
D. Pietro Musmeci, Canonico c. sopra.
D. Francesco Strano, come sopra [5]).

---

1) Cfr. vol. I, pp. 133-5.

2) Uno de' primi istitutori della Carboneria in Catania.

3) Idem.

4) Abusò della divina parola per ispacciare dal pulpito le più indegne proposizioni.

5) Deputato al Parlamento di Napoli.

D. Mario Coltrano, Mansionario in d.ª collegiata.

D. Lorenzo Berretta . . . .
D. Filippo Neri Giuffrida e Pulvirulenti } come sopra.

D. Calcedonio Riccioli, Capp.no coadiutore della parrocchia di S. Giacomo e Filippo in Catania.

D. Gius.e M.ª Cosentini, Capp.no curato di S. Biagio in Catania.

D. Francesco Saverio Riccioli, Capp.no curato di S. M.ª della Concezione in Catania.

D. Natale Zuccarello, Capp.no curato di S. M.ª dell'Itria in Catania.

D. Silvestre Balsamo, Capp.no curato della chiesa dell'Ognina in detta.

D. Mario Ronzivalli, Capp.no della chiesa di S. M.ª di nuova luce in Catania.

D. Carmelo Platania, Idem.

D. Vincenzo Gulli, Procuratore del Monistero di S. Giuliano in Catania.

D. Giuseppe Puglisi, Procuratore del Monistero di S. Benedetto in d.ª

D. Gio. Giuffrida, Procuratore del Monistero della SS. Trinità in Catania.

D. Tommaso Continella, Canonico della collegiata di Acireale.

D. Giuseppe Toscano, Mansionario in Acireale.

D. Salvatore Cantone
D. Gio. Arcidiacono . } Mansionarj della Collegiata suddetta.

D. Sebastiano Capritti, Sagristano maggiore della d.ª cattedrale.

D. Mariano Mirone, Beneficiale della chiesa de' SS. Apostoli Pietro e Paolo in Acireale.

D. Paolo Spina, come sopra.

D. Santo Gulisano . .
D. Carmelo Pisterà . .
D. Bartolomeo Costanzo } come sopra.

D. Salvatore Zappulla, Capp.^{no} curato di S. Venera in Acireale [1]).

D. Angelo La Rosa, Procuratore del reclusorio dello spirito santo in Acireale.

D. Rosario Cicala, Beneficiale della chiesa di S. Giovanni in Acireale.

D. Santo Benanti, Tesoriere della collegiata di Aci-catena.

D. Pietro Maugeri, Canonico della collegiata di Aci-catena [2]).

D. Lucio Rossi Tropèa. . } Canonici della collegiata
D. Lucio Tropèa Seminara } di Aci-catena.

D. Giacomo Ferlito, Mansionario della d.^{a} collegiata.

D. Nicolò Spoto, Canonico della collegiata di Aci-S. Lucia [3]).

D. Carlo Motta, come sopra.

D. Mariano Cutuli, Mansionario della d.^{a} collegiata.

D. Giuseppe Rigano, come sopra.

D. Felice Rossi e Tropea, Canonico della collegiata di Aci S. Filippo.

D. Filippo Finocchiaro, Maestro di cerimonie e sagristano maggiore in Aci S. Filippo.

D. Pietro Ardizzone, Can.^{co} della collegiata di S. M. dell' alto in Paternò.

D. Carmelo Campisano, come sopra.

D. Michelangelo Nicosia, Can.^{co} della d.^{a} collegiata [4]).

D. Vincenzo Sciacca, Mansionario della collegiata di S. M. dell' alto in Paternò.

D. Salvatore Piana, come sopra.

---

[1]) Tesoriere della vendita Carbonica in Aci-castello.

[2]) Predicò sul pulpito a favore della Setta.

[3]) Fu Maestro della Carboneria.

[4]) Presidente della Vendita della fenice.

D. Francesco Rizzo, Cappellano della madrice in Paternò.

D. Giuseppe Longo e Longo, Cantore della collegiata di Nicosia.

D. Pietro Vinci . . . . .
D. Orazio Mazzuglia . . .
D. Lorenzo Navarria . . .
D. Giuseppe Bonanno . . .
D. Domenico Sambataro . . } Canonici in Nicolosi
D. Antonino Massa . . . .
D. Domenico Longo Signorello
D. Alfio Pappalardo . . . .
D. Domenico La Rosa . . .

D. Giuseppe Abate, Mansionario in Nicolosi.

D. Gaetano Torre, Idem.

D. Domenico Leonardi, Idem.

D. Domenico Bruno . } Canonici nella madrice di Bel-
D. Gioacchino Mirone } passo.

D. Domenico Prezzavento, Capp.no della madrice di Belpasso.

D. Carmelo Longo, Idem.

D. Giuseppe Motta, Cantore della collegiata di Trecastagne.

D. Giuseppe Lanzafame, Decano della d.a collegiata.

D. Domenico Zappalà, Can.co della d.a collegiata.

D. Alfio Zappalà, Mansionario di d.a collegiata.

D. Cirino Fragalà, Idem.

D. Giuseppe Finocchiaro, Capp.no della chiesa di S. Orsola in Misterbianco.

D. Vincenzo Scuderi, Capp.no in Rammacca.

D. Gaetano Masino, Prevosto della collegiata in Centorbi [1]).

D. Vito Burgi, Canonico di detta [2]).

---

[1]) Ebbe parte principale nella Carboneria.

[2]) Fece parte principale della stessa setta.

D. Calogero Benedetto . D. Epifanio Episcopo . D. Gio. Ioppolo . . .	Canonici della collegiata di Centorbi.

D. Gaetano Bonanno, Mansionario di d.^{a} Collegiata.
D. Antonio Bonifacio, Idem.
D. Prospero Romano Campagna, Idem.
D. Pietro Mammano Bonifacio, Can.^{co} di d.^{a} collegiata.

D. Giosuè Salamone. . D. Gabriele Privitera . D. Filippo Lavenia . . D. Placido Costa . . .	Canonici della collegiata di Biancavilla.
D. Antonio Motta . . D. Antonio Tomasello . D. Vincenzo Uccellatore D. Vincenzo Ajello . . D. Carmelo Portale . . D. Rosario Castro . . D. Antonio Salomone .	Mansionari della detta collegiata.

D. Pietro Rizzo, Can.^{co} Beneficiale nella d.^{a} collegiata.
D. Pietro L' Episcopo e Cassis, Capp.^{no} curato della madrice di Regalbuto.
D. Vincenzo L' Episcopo, Capp.^{no} coadjutore di detta.
D. Vito Gemma, Sagristano della chiesa dell' Anime del purgatorio in Regalbuto.
D. Domenico Piemonte, Capp.^{no} curato dell' abadia di M. SS.^{ma} di Garagozzo.
D. Pietro Cordaci, Capp.^{no} corale di d.^{a} chiesa.
D. Vincenzo Cherchiolo, Provicario e suddelegato di Monarchia in Regalbuto.
D. Antonino Murabito, Tesoriere della collegiata di Adernò.
D. Nicolò Maggio, Canonico in d.^{a}
D. Carmelo Politi, Mansionario in detta.
D. Carmelo Franco, Capp.^{no} di d.^{a} chiesa collegiata.
D. Domenico Russo, Idem.

D. Giuseppe Perni, Maestro di coro.
D. Nicolò Mazzaglia, Maestro di cerimonie.
D. Domenico Ajello, Vicario.
D. Matteo Masino, Cappellano.
D. Francesco Bellia, Idem.
D. Giuseppe Amico Barbagallo, Cappellano della madrice di....
D. Giuseppe di Giovanni, Proc.re della Grazia in....
D. Santo Rapisarda.
Il Sac.te D. Anselmo Borghese, R. Cappellano nella R. chiesa dell'Abazia sotto titolo di S. Maria in Novara.
D. Giuseppe Salemi, Capp.no in Montagnareale.
D. Mariano Leonardi Grassi, Vicario in Aci-Reale.

(*SS.*, F. 23).

VIII. [1]

Scrutinio della Diocesi di Nicosia.

---

[1]) Cfr. vol. I, p. 135.

Primo notamento contenente gli Ecclesiastici Carbonari impiegati nella Diocesi di Nicosia.

Comuni	NOMI E COGNOMI	Cariche Ecclesiastiche	*Osservazioni*
Nicosia	D. Sabatino Consiglio	Canonico secondario della Cattedrale.	Carbonaro promotore della Setta.
	D. Luigi Gerro	detto	Carbonaro.
	D. Ignazio Damiani	Canonico della collegiata di S. Maria.	Carbonaro acerrimo in Setta ma spargeva gli errori contro il domma del S. R. C.
	D. Luigi Fiscella	Ben.le di d. collegiata.	Carbonaro.
	D. Gabriele Romeo	detto	Carbonaro Cappuccino sfrattato sospeso dal Vescovo d'intervenire al coro e di celebrare la messa per aver percosso gravemente il Can. D. Giuseppe Piazza.
	D. Mariano Arra	detto	Carbonaro espulso dallo stallo per ordine del Vescovo e sospeso dalla celebrazione della messa per essere stato non solo carbonaro ma manifesto e scandaloso irreligionario.
Troina	D. Giuseppe Starrone	Arciprete.	Carbonaro sospeso dall'esercizio della sua carica per disposizione del Vescovo.
	D. Gaetano Campisi	Canonico.	Carbonaro.
	D. Natale Giunta	detto	detto
	D. Paolo Romano	Canonico secondario.	detto
	D. Antonino Trovato	detto	detto
Gogliano	D. Gaetano Biondi	Vicario for.o e visitatore del monastero.	Carbonaro esonerato dalla carica dal Vescovo
Petralia superiore	D. Matteo Scelfo	Arciprete.	Carbonaro con le osservazioni fatto dalla Giunta di scrutinio per gli Eccl. con rapporto dei 27 Nov. 1821 ultimamente esonerato con sentenza emessa dalla

			sposizione del Vescovo.
Marianopoli	D. Vittorio Ferrara	detto	Carbonaro esonerato dal Vescovo.
Maletto	D. Onofrio Ponzo	Cappellano curato.	" " "
	D. Giuseppe Gulino	Vicario foraneo.	" " "
S. Teodoro	D. Girolamo Mineo	Cappellano curato.	" » "

Secondo notamento contenente gli Ecclesiastici Carbonari non impiegati nella Diocesi di Nicosia.

Comuni	NOMI E COGNOMI	Cariche Ecclesiastiche	*Osservazioni*
Nicosia	D. Sebastiano d'Amico	—	Carbonaro.
	D. Michele Emmanuele	—	Carbonaro cappuccino sfrattato.
	D. Ignazio Imbarrato	—	Carbonaro.
	D. Michele Bruno	—	detto
	D. Bartolomeo Pidone	—	detto
	D. Santo Bonelli	—	Carbonaro e M.ro dei Novizj a' quali spiegava il catechismo.
	D. Luigi Li Calzi	—	Carbonaro Cappuccino sfrattato scandaloso nel contegno di sua vita.
	D. Nicolò Gentile, Diacono . . .	=	Carbonaro
	D. Gaetano Mirabella, Diacono . .	—	detto
	Ch.o D. Nicolò lo Papa	—	detto
	Ch.o D. Santo Rovello	—	detto

COMUNI	NOMI E COGNOMI	CARICHE ECCLESIASTICHE	*Osservazioni*
Nicosia	D. Gaetano Zinani	—	Carbonaro.
Troina	D. Silvestro Libori	—	detto
	D. Giuseppe Castellana . . , . .	—	detto
	D. Silvestro Stancanelli	—	detto
	D. Giuseppe Cittadino	—	detto
Alimena	D. Domenico Scelfo	—	detto
	D. Vito Oddo	—	detto
	D. Luigi Tedesco	—	detto
	D. Giuseppe Signa . . . , . . . ,	—	detto
	D. Giuseppe Pantano	—	detto
	D. Rosario Pepè	—	detto
	D. Filippo Guerrera	—	detto
	D. Calogero Tedesco	—	detto
	D. Michele Targia	—	detto
	D. Mariano Guerra	—	detto
	D. Giuseppe Antonio Purpura . .	—	detto
	D. Patrizio Scelfo	—	detto
	D. Giuseppe Tedesco	—	detto

Gagliano	D. Antonino Santilippo	—	detto	
	D. Giovanni Signorino	—	detto	
	D. Cataldo Zappulla	—	detto	
	D. Vincenzo Piemonte	—	detto	
Petralia Soprana	D. Matteo Scelfo Macaluso . . .	—	detto	
	D. Franc. Paolo Calascibetta . .	—	detto	
	D. Stefano Mancuso	—	detto	
	D. Pietro Cerami	—	detto	
	D. Gius. Carmelo Pottino	—	detto	
	D. Vincenzo Aiello	—	detto	
	D. Carmelo Sabatino	—	detto	
	Diacono D. Gaetano Inguaggiato .	—	detto	
	D. Giuseppe Ferrara	—	detto	
Capizzi	D. Giuseppe Campo	—	detto	
Cerami	D. Francesco Rubono	—	detto	
Resuttano	D. Paolo Miserandino	—	detto	
Maletto	D. Giuseppe Purpora	—	detto	
	D. Mariano Minissale	—	detto	
	D. Taddeo Sangari	—	detto	
	D. Antonino Girardi	—	detto	
	D. Francesco Battaglia	—	detto	

Terzo notamento contenente gli Ecclesiastici Regolari Carbonari della Diocesi di Nicosia.

Comuni	NOMI E COGNOMI	Cariche Ecclesiastiche	*Osservazioni*
Nicosia	P. Giuseppe da Catania	Cappuccino.	Carbonaro.
	P. Gio. Batt. da Sperlinga	detto	detto
	P. Agostino da Nicosia	detto	detto
	P. Fedelo da Paternò	detto	detto
	P. Bonaventura da Trojna	detto	detto
	P. Deodato da Carini	Riformato.	detto
	P. Pietro da Gagliano	detto	detto
	P. Salvatore da Alimena	detto	detto
	P. Giuseppe da Alimena	detto	detto
	P. M.ro Angelo Scelfa di Cerami	Carmelitano.	detto
	P. Gaetano Giunta di Terranova	detto	detto
	P. Desiderio Scibona di Cerami	detto	detto
	P. Carmelo la Martina di Petralia Sottana	detto	detto
	P. Gaetano Velardi di Petralia Soprana	detto	detto
	P. Giuseppe Inguaggiato di detta	detto	detto
	P. Vincenzo Mancaluso di detta	detto	detto

Nicosia	P. Gaetano Pistore di detta	detto	detto
	P. Domenico Cannata di detta	Agostiniano.	detto
	P. Gioacchino Frazzanò di Naro	Basiliano.	detto
	D. Ignazio Basile di Sant' Angelo	detto	detto
	D. Giovanni Monastra di Trojna	detto	detto
	D. Luigi Campolo di Messina	detto	detto
	D. Salvatore Donti di Pirajno	detto	detto
	D. Ferdinando Basile di S. Angelo	detto	detto
	D. Basilio lo Vecchio di Linguagrossa	detto	detto
	D. Giovanni Bellia di Paternò	detto	detto
	D. Luigi Crisafi di Messina	detto	detto
	D. Ferdinando la Crea di Trojna	detto	detto
	D. Antonio Maria Palermo di Palermo	detto	detto
	D. Andrea Mancuso di Sanfratello	detto	detto
	D. Basilio Melina di Sanfratello	detto	detto
	P. Pietro Gurgone da Nicosia	Paolotto.	detto
	P. Vincenzo Ferro di Nicosia	detto	detto
	P. Luigi lo Monaco da detta	detto	detto
	Fra Giuseppe da detta	detto Converso.	detto
	Fra Giuseppe da detta	altro detto.	detto

(*SS.*, F. 23).

IX. [1]

Scrutinio della Diocesi di Patti.

---

[1]) Cfr. vol. I, p. 139.

Ecclesiastici non impiegati della Diocesi di Patti ascritti alla prosciolta carboneria.

Comuni	NOMI E COGNOMI	Dignità	*Osservazioni*
Patti	D. Giovanni Ajello	Sacerdote.	Carbonaro: buono nel morale.
	D. Giuse; pe Panta	detto	detto mediocre nel morale.
	D. Antonino Barbera	detto	detto poco buono nel morale.
	D. Filippo Curturillo . . . . , .	detto	detto mediocre nel morale.
	D. Pietro Natoli	detto	detto buono nel morale.
	D. Bartolomeo Lombardo	detto	detto detto
Giojosa	D. Michele Molica Franco	detto	detto mediocre nel morale.
Montagna	D. Antonino Saccone	detto	detto detto
	D. Antonino Pino	detto	detto detto
	D. Giuseppe Di Luca	detto	detto buono nel morale.
	D. Giuseppe Diblasi	detto	detto detto
	D. Giuseppe Salemi	detto	detto detto
Librizzi	D. Giovanni Amico	detto	detto mediocro nel morale.
SS.mo Salvatore	D. Ferdinando Musarra	detto	detto buono nel morale.

Ecclesiastici Impiegati della Diocesi di Patti ascritti alla prosciolta Carboneria.

Comuni	NOMI E COGNOMI	Impieghi	*Osservazioni*
Patti	D. Saverio Barbera	Canonico Teologo.	Carbonaro: buono nel morale.
	D. Antonino Panta	Beneficiale.	detto detto
	D. Francesco Gumina	detto	detto detto
	D. Domenico Natoli	detto	detto detto
	D. Giuseppe Milonese	Beneficiale Corista.	detto mediocre nel morale.
	D. Vincenzo Panta	detto	detto poco buono nel morale.
Giojosa	D. Vincenzo Gaetani	Canonici della collegiata	detto scandaloso nel morale.
	D. Nunzio Pisano		detto detto
	D. Giuseppe Maccagnano		detto mediocre nel morale.
Librizzi	D. Francesco Gregorio	Cappellano coadiutore	detto buono nel morale.

(*SS.*, F. 11 e 23).

X. [1]

Notamento degli Ecclesiastici impiegati già per Sovrani ordini destituiti dalle rispettive cariche.

---

[1]) Cfr. vol. I, pp. 130, 132, 140.

N.º d'ordine	NOME E COGNOME	CARICA	Data del Consiglio in cui S. M. ne ordinò la destituzione	CAUSA DELLA DESTITUZIONE
1	S.te D.n Settimo Monsolino . . .	Canonico della Collegiata di Corleone.	1º Aprile 1822.	Per Carboneria.
2	S.te D.n Luigi Spalletta	Decano della Collegiata di Castrogiovanni.	1º d.º	Idem
3	D.n Giuseppe Longi.	Priore di d.a Collegiata.	15 d.º	Idem
4	S.te D.n Francesco Agnello . . .	Beneficiale della Madre Chiesa di Mistretta.	15 d.º	Idem
5	D.n Salvatore Conti	Procuratore della sud.a Chiesa.	15 d.º	Idem
6	S.te D.n Gaspare Guarraci . . .	Destituiti da' rispettivi beneficj ecclesiastici in Girgenti.	13 Maggio 1822.	Idem
7	S.te D.n Libertino Cardella . . .			
8	S.te D.n Antonino Cacciatore . .	Capp.no del Caricatore di Girgenti.	13 d.º	Idem
9	S.te D.n Nunzio Barbera	Can.º della Cattedrale della Diocesi di Patti.	20 d.º	Idem
10	S.te D.n Antonio Panta	Beneficiale della Cattedrale di Patti.	20 d.º	Idem
11	S.te D.n Francesco Gumina . . .	Beneficiale di quella Collegiata.	20 d.º	Idem
12	S.te D.n Giuseppe Milanese . . .	Beneficiale di detta Collegiata.	20 d.º	Idem
13	S.te D.n Vincenzo Panta	Idem	20 d.º	Idem
14	S.te D.n Nunzio Pisano	Can.º della Chiesa di Giojosa.	20 d.º	Idem
15	S.te D.n Giuseppe Valenti	Canonici in Trapani.	20 d.º	Idem
16	S.te D.n Antonino Cassisa			

19	S.^{te} D.^{n} Maroo Paladino	Beneficiali in Trapani.	20	d.°	Idem
20	S.^{te} D.^{n} Giuseppe Ferro	Impiegato con soldo nella detta Chiesa.	20	d.°	Idem
21	S.^{te} D.^{n} Francesco Carollo	Beneficiale supranumero, confessore ordinario di S. Rocco in Monte S. Giuliano.	20	d.°	Idem
22	S.^{te} D.^{n} Atonino Orlando	Addetto al coro in quella Chiesa di S. Martino.	20	d.°	Idem
23	D.^{n} Giacomo Catalano	Destinato al coro nella parrocchiale Chiesa di S. Giuliano.	20	d.°	Idem
24	S.^{te} D.^{n} Antonino Burgarello . .	Beneficiale di S. Maria la Grazia e tesoriere della Collegiata di S. Giuliano.	20	d.°	Idem
25	S.^{te} D.^{n} Antonino Peratta	Parroco.	20	d.°	Idem
26	S.^{te} D.^{n} Giuseppe Mandone . . .	Beneficiale.	20	d.°	Idem
27	S.^{te} D.^{n} Giuseppe Cipolla	Cassiere della eredità aggregata a quella Madrice.	20	d.°	Idem
28	Diacono D.^{n} Francesco Amico . .	Corista di quella parrocchia.	20	d.°	Idem
29	Chierico D.^{n} Alfonso Pilati . . .	Beneficiale.	20	d.°	Idem
30	S.^{te} D.^{n} Ignazio Astuto	Canonico in Noto.	27	d.°	Idem
31	S.^{te} D.^{n} Giuseppe Orlando	Seg.^{rio} del Vescovo di Siracusa e cancelliere di quel Vescovo.	27	d.°	Per Carboneria, con essersi ordinato lo allontanam.^{to} del med.^{mo} da q.^{lla} diocesi sotto la sorveglianza della polizia.
32	D.^{n} Gio. Batta Gallegra	Basiliano Priore int.^{no} del monistero di S. Pietro e Paolo d'Itala destituito da' beneficj ecclesiastici di cui trovavasi investito.	27	d.°	Per Carboneria.
33	Il Can.° D.^{n} Ignazio Azzolini . .	Ciantro della Collegiata del SS.^{mo} Crocifisso in Monreale.	11	Marzo 1822.	Idem
34	S.^{te} D.^{n} Liborio Li Fonti	Canonico in Caltanisetta.	21	Giugno 1822.	Idem

N.° d'ordine	NOME E COGNOME	CARICA	Data del Consiglio in cui S. M. ne ordinò la destituzione	CAUSA DELLA DESTITUZIONE
35	D.^{n} Filippo Salemi	Vicario Curato di Cerda.	24 Giugno 1822.	Per Carboneria.
36	D.^{n} Giuseppe Rao	Vicario foraneo di d.^{o} Comune.	24 d.^{o}	Idem
37	D. Giuseppe Gagliano.	Canonico in Asaro.	24 d.^{o}	Idem
38	S.^{te} Gioacchino Vitale	Parroco in Asaro.	24 d.^{o}	Idem
39	D.^{n} Francesco Occhiuto	Arciprete di Furnari.	6 Agosto 1822.	Idem
40	D.^{n} Francesco Siciliano	Idem di Leonforte.	6 d.^{o}	Idem
41	S.^{te} D.^{n} Giovanni Roccabianca . .	Can.^{o} della Cattedrale di Piazza.	6 d.^{o}	Idem
42	S.^{te} D.^{n} Francesco Censabella . .	Mansionario della detta Cattedrale.	6 d.^{o}	Idem

(*SSE.*, F. 14)

XI. [1]

Sentenza della Corte Marziale straordinaria di Palermo
(18 settembre 1822).

Valle Maggiore di Mazzara
Corte Marziale Estraordinaria

IN NOME DI SUA MAESTÀ
FERDINANDO I.

per la Grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme, ec. Infante di Spagna, duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec.

Oggi, che sono li diecisette del mese di Settembre mille ottocentoventidue. In Palermo

La Corte Marziale Estraordinaria sedente in Palermo composta dai Signori Tenente Colonnello del Real Corpo di Artiglieria Cavaliere D. Francesco Polizzi Presidente; Maggiore ritirato D. Francesco Carascon; Maggiore del primo Reggimento Granatieri guardia Reale Cav. D. Camillo Zaini; Capitano del primo Reggimento granatieri guardia Reale Cav. D. Giuseppe Blom; Capitano del Real corpo di Artiglieria Cav. D. Pietro Pellegrini; Capitano dello stato Maggiore dell' Esercito D. Mariano Tedeschi; Tenente del primo Reggimento guardia Reale D. Gae-

[1]) Cfr. vol. I, pp. 166 sgg., 201.

tano Vicesvinci; e del Capitano del Real corpo di Artiglieria D. Giovanni Andrea Maurigi Relatore, esercente le funzioni di Publico Ministero; coll' intervento del Sig. D. Mariano Cannizzaro Giudice della Gran Corte Civile di Palermo Seconda Camera funzionante da Regio Procurator Generale qual' uomo di legge; assistita dal Cancelliere D. Calcedonio Miraglia.

Riunita nell' Aula dell' abolita gran prigione per giudicare a guisa di consigli di guerra subitanei, giusto l' Art. 10 del Real Decreto de' 18 decembre 1821 D. Salvatore Meccio figlio del fu Giuseppe, del Comune di Ventimiglia, abitante in Palermo, d' anni 39 circa, di professione Patrocinatore, D. Vito Ramistella figlio del fu D. Santo di Palermo, d' anni 45 circa, di condizione Contabile; D. Francesco De Simone figlio del fu D. Giuseppe, naturale di Calatafimi abitante in Palermo, d' anni 42 circa, di professione Patrocinatore, Carlo Summa figlio del fu Cristofaro, di Palermo, di anni 44 circa, di condizione Perucchiere; Giuseppe Summa, figlio di Carlo, d' anni 23 circa, di condizione Perucchiere; Francesco Salesio Gerardi figlio di D. Salvadore, di Palermo, di anni 28 circa, di condizione Orefice; D. Giuseppe Anelli figlio di Notar D. Pietro Anelli, di Palermo, d' anni 19 circa, impiegato presso lo studio di suo Padre; D. Giovanni Anelli figlio di Notar D.° Pietro, di Palermo, d' anni 22 circa, di professione Notaro; Giovanni Colli, figlio del fu Giuseppe, di Parlermo, d' anni 37 circa, di mestiere Calzolajo; Giuseppe Reina figlio del fu Antonino, naturale di Cammarata, d' anni 36 circa, di mestiere Stampatore; Gaetano Caputo figlio del fu Michele di Palermo, d' anni 32 circa, di mestiere Sartore; Nicolò Melodia figlio di D. Giuseppe di Palermo, d'anni 31 circa, di mestiere Perucchiere; Calogero Murana figlio del fu Francesco di Palermo, d' anni 24 circa, di con-

dizione Mercante; D. Damiano Raja, figlio d' Antonino, naturale di Lercara, d' anni 24 circa, di condizione Custode del Tribunale Civile; D. Antonino Muratore figlio di D. Giuseppe di Palermo, d' anni 31 circa, di condizione librajo; D. Antonio Merlo Capitano del Reale Esercito, figlio del fu D. Salvadore di Palermo, d' anni 45 circa; D. Francesco Incontrera figlio del fu Ignazio, di Palermo, d' anni 30 circa, di condizione Cameriere; Benedetto Navarra figlio di D. Gioachino di Palermo, di anni 29 circa, di condizione Pittore adornista; D. Saverio Buccheri figlio del fu D. Giuseppe di Palermo, d' anni 30 circa impiegato per l' esigenza del Monte di Pietà; Sacerdote D. Francesco Cassarini, figlio del fu D. Gaetano di Palermo, d' anni 57 circa; Gaetano Tripi figlio del fu Antonio di Palermo, d' anni 58 circa, di mestiere calzolajo; D. Francesco Solazzo, figlio del fu Vincenzo, di Palermo, d' anni 41 circa, di condizione Orefice; imputati del misfatto di essersi ascritti alla vietata setta de' Carbonari, ed intervenuti nelle loro clandestine unioni chiamate vendite dopo la pubblicazione del Real Decreto degli 11 Settembre 1821.

E dippiù il suddetto di Meccio, oltre del sudetto misfatto, del reato di cospirazione tramata per sconvolgere l' ordine publico in questa Capitale scoverta nel mese di gennaro ultimo.

Inteso il Sig. Capitano Relatore, non che gli accusati, ed i loro rispettivi difensori; inteso in fine il funzionante da Regio Procurator Generale della Gran Corte Civile seconda Camera nel suo avviso qual' uomo di Legge, il quale indi si è ritirato.

Il Presidente dietro aver riepilogata la causa, e di averla ridotta a' suoi più semplici punti, riassumendola nelle particolari circostanze, che l' accompagnano, è passato a proporre la prima questione di fatto.

PRIMA QUESTIONE

Consta, che D. Salvatore Meccio, D. Vito Ramistella, D. Francesco De Simone, Carlo, e Giuseppe Summa, padre e figlio, Francesco Salesio Gerardi, D. Giuseppe, e D. Giovanni Anelli fratelli, Giovanni Colli, Giuseppe Reina, Gaetano Caputo, Nicolò Melodia, Calogero Morana, Damiano Raja, D. Antonino Muratore, D. Antonio Merlo, Francesco Incontrera, Benedetto Navarra, Saverio Buccheri siano colpevoli di essersi ascritti alle sette Carbonarie, dopo la pubblicazione del Real Decreto degli 11 Settembre 1821, o ascritti precedentemente siansi riuniti in combriccole conosciute sotto il nome di vendite Carboniche, o di qualunque altro nome di società vietate dopo la pubblicazione del citato Real Decreto?

Raccolti i voti

Considerando, che la pubblica discussione ha presentato i seguenti risultati.

D. Salvatore Meccio Tenente del primo Reggimento dell' abolita Guardia d' interna sicurezza irrequieto in luglio del mille ottocento ventuno riattivò i travagli di Setta Carbonaria. Pervenne ciò alla cognizione di D. Vito Ramistella, e di D. Ferdinando Amari, e di altri Uffiziali del Reggimento anzidetto; e per assicurarsene parlarono sù tale oggetto al nominato di Meccio, che non seppe negare la sconsigliata carriera incominciata; I nominati di Ramistella, Amari, ed altri a questo momento si determinarono di riprendere i lavori Carbonici, abbandonati dopo l' amnistia accordata col Real Decreto de' trenta Maggio mille ottocento vent' uno.

Invitarono il Sacerdote D. Giuseppe La Villa. Cappellano della Chiesa de' Santi Quaranta Martiri,

e chiamarono altri, e facendo Meccio da Istallatore stabilirono nella Chiesa anzidetta una vendita denominata i Seguaci di Muzio Scevola, nella quale venne prescielto il Gran Maestro, e D. Vito Ramistella primo assistente, altri secondo assistente; D. Ferdinando Amari Oratore, il Cappellano D. Giuseppe La Villa Maestro di Cerimonie, e furono anche nominati l'Esperto, il Copritore, ed il Segretario Notar D. Gaetano Dichiara, D. Giuseppe Lo Verde, ed altri antichi Carbonari in luglio, ed in agosto del detto anno mille ottocento vent'uno istallarono altra vendita, e ne fu prescelto il Dichiara Gran Maestro, e venne ricevuto D. Benedetto Puglisi, ed altri, e si lesse la Costituzione Carbonica.

Dopo la pubblicazione del Real Decreto degli undici settembre mille ottocento vent'uno lungi di spegnersi i travagli in Carboneria se ne accrebbero le vendite, D. Pietro Minnelli ne istallò una, di cui anche tenne seduta nella Congregazione detta via Crucis, dentro il Convento della Gancia nella quale il Minnelli ne era confrate, e sagrestano, per cui conservava le chiavi: Antonio Pitaggio fu eletto Gran Maestro della vendita denominata il Silenzio, di cui ne era D. Girolamo La Manna Segretario, e Componenti fra gli altri Salvadore Martines, e Michele Teresi.

Si stabilì la vendita denominata li Persecutori della Tirannide, della quale era Gran Maestro il Sacerdote D. Vincenzo Ingrassia; La vendita di Lovel, nella quale vi era ascritto il Sacerdote D. Bonaventura Calabrò, e la vendita nominata i liberi Muratori, di cui ne faceva parte il Foriere del Treno Giuseppe Candia, e dove D. Salvatore Meccio n'era stato il Gran Maestro. Si istallarono le vendite degli Imitatori de' Sandj, de' Fabij, della Gioventù spartana, de' seguaci di Al-

fieri, e della Luce nelle tenebre, e di tempo in tempo si stabilirono dagli sciagurati altre vendite. Tutte le vendite istallate di tempo in tempo tennero delle sedute, ed in Città e nelle Campagne.

In settembre 1821 dopo l' immediata pubblicazione del Real Decreto D. Salvatore Meccio formò il Decastero in un giardino fuori Porta Montalto, e ne venne Egli prescelto Presidente, ed erano i membri, che intervennero da Deputati nominati dalle rispettive vendite D. Pietro Minnelli; Notar D. Gaetano Dichiara; Giuseppe Candia Foriere del Treno; Sacerdote D. Vincenzo Ingrassia; D. Giuseppe Lo Verde; il Sacerdote D. Bonaventura Calabrò, ed altri otto individui.

D. Ferdinando Amari volle Egli anche istallare Decastero con soggetti, che godevano la sua fiducia, ed a quest' oggetto per accrescere il numero delle vendite dalle quali dovevano presceglirsi i rispettivi Deputati fece, che la vendita nominata i seguaci di Muzio Scevola, di cui Egli ne era l' Oratore si dividesse in due, una conservando la denominazione anzidetta, e nominarsi i seguaci di *Mirabò* l' altra, che venne composta dal D. Vito Ramistella Gran Maestro, altri primo assistente; Sacerdote D. Giuseppe La Villa secondo assistente, e vennero nominati il Segretario l' Oratore, ed il Deputato al Decastero di Amari, in tutto i Componenti di questa vendita erano al numero di duodeci, e questa operazione si eseguì nella Chiesa de' Santi Quaranta Martiri, locale apprestato dal Sacerdote La Villa.

Eseguita l' anzidetta divisione in ottobre del detto anno D. Ferdinando Amari istallò nella chiesa anzidetta il Decastero, dove Egli venne eletto Presidente, Natale Seidita Tesoriere, e si prescelsero le altri luci, e vi intervennero altri Deputati.

Stabiliti, ed organizzati i due Decasteri, alla testa di uno vi era Meccio, e l'altro veniva preseduto da Amari, nacquero due partiti uno di opposizione all'altro. A riparare gl'inconvenienti, che dalle discordie potevano risultarne, ed essere di accordo nelle perverse mire negli ultimi di Ottobre 1821, Amari, ed i suoi compagni determinarono di unirsi i Componenti dell'uno e l'altro Decastero, e combinare a formarsene un solo.

A quest'oggetto si frapposero presso Meccio il Sacerdote D. Bonaventura Calabrò, D. Vito Ramistella, lo stesso Amari, ed altri, e dopo d'aver quietato l'animo di Meccio ne' primi di Novembre seguì l'unione in una Casa dietro il ritiro di San Pietro, dove intervennero i due Presidenti D. Salvatore Meccio e D. Ferdinando Amari, ed i Deputati D. Bonaventura Calabrò, Sacerdote D. Vincenzo Ingrassia, Notar D. Gaetano Dichiara, Giuseppe Candia, Natale Seidita, ed altri. Non furono d'accordo Amari e Meccio nelle rispettive pretenzioni, e quindi si disciolsero.

In seguito convenuti nelle loro architettate combinazioni in un giorno di Domenica nello stesso mese di Ottobre verso le ore 21 i Componenti dell'uno e l'altro Decastero si unirono in una grotta sita alle falde della montagna di Santo Ciro, ed ove intervennero anche deputati di vendite del Regno.

Si formò l'unico Decastero all'oggetto di unire il Regno ad un solo voto, si fissarono le luci, e si prescelsero i membri de' Comitati per la formazione de' piani di guerra, Amministrazione Finanziera, Governo, e Costituzione Carbonica. Intervennero in questa sconsigliata e malvaggia unione D. Salvatore Meccio prescelto Presidente dell'unico Decastero, D. Ferdinando Amari primo Consigliere, il Barone D. Gioacchino Laudolina Tesoriere, Natale Seidita Copritore, e si

prescelsero le altre luci. Fra il numero degli altri Deputati vi fù Notar D. Gaetano Dichiara; Sacerdote D. Bonaventura Calabrò; Giuseppe Candia; Sacerdote D. Vincenzo Ingrassia; D. Giuseppe Lo Verde; D. Pietro Minnelli; ed altri, tutti al numero da circa trenta compresi i Deputati di vendite del Regno.

Il Comitato per esaminare la Costituzione Carbonica fatta dal decastero di Amari fu composto da questi, da D. Salvatore Meccio, dal Barone D. Gioachino Landolina, dal Notaro D. Gaetano Dichiara, ed altri due deputati, furono prescelti per membri del Comitato riguardante il piano Politico, Finanziere, e quello di Guerra, D. Ferdinando Amari, Notar Dichiara, Barone Landolina, lo stesso Meccio, ed altri tre; Si determinò nella predetta unione di apprestarsi all'unico Decastero da ogni vendita la somministrazione di tarì duodeci ad ogni mese. Si stabilì di farsi il suggello coll'incisione degli emblemi Carbonici, e colla iscrizione = *Decastero all'ordone di Palermo* = ciò per aprire la corrispondenza, ed ottenere la comunicazione col Regno, ed altrove. Finalmente si diede la parola di riconoscenza = *Filo-Padri* =.

I Deputati comunicarono ai Grandi Maestri delle rispettive vendite la determinazione del Decastero, riguardante il Mensile di tarì duodeci, e le vendite si riunirono tanto per accrescere il numero dei Componenti, per cui di tempo in tempo fecero delle recezioni, quanto per apprestare al Decastero la somministrazione fissata, che fu da cinque vendite corrisposta al Tesoriere Landolina.

In ottobre del detto anno nel locale della Chiesa de' Santi Quaranta Martiri apprestato dal Cappellano D. Giuseppe La Villa si tenne di sera riunione del Comitato del Decastero, e vi intervennero D. Salvadore Meccio, D. Ferdinando Amari, il Barone D. Gioa-

chino Landolina, e gli altri componenti il Comitato, uno de' quali lesse la Costituzione Carbonica, che si approvò, e si conchiuse farsene rapporto in pieno Decastero.

Nei primi di novembre furono i Deputati dell'unico Decastero avvertiti di condursi nelle campagne della Grazia per unione di Decastero, riguardanti oggetti interessantissimi, e fra gli altri vi concorsero i nominati di Meccio, Amari, Dichiara, Landolina, Ingrassia, Seidita, Calabrò, e quasi tutti gli altri componenti il Decastero. In questa criminosa unione si determinò togliersi la vita ad un religioso degli ordini de' Predicatori, che si presuppose spia, ed a questo oggetto si prescelsero due Terribili d'ogni vendita fra que' de' più bravi in coraggio proposti da' rispettivi Deputati da prestare il giuramento nelle mani del Presidente, che doveva fare eseguire la determinazione punitrice del Decastero. Si elessero i componenti il Comitato di Magistratura. Si fissò di trattare il contatto delle vendite di Palermo con quelle del Regno, e principalmente con Messina, e Catania. Si fecero delle premure per darsi fine al piano di guerra, e si propose di affrettarsi la rivolta, perchè erano compromessi, per il disarmo, che andava a sovrastare. Ciò determinò il Decastero a formarsi un piano di rivoluzione chiamato provvisorio, perchè dipendente da eseguirsi nel caso di disarmo, o dell' arresto d' individui appartenenti a Carboneria. Vennero a quest'oggetto prescelti D. Salvatore Meccio, il Barone Landolina, ed altri. Finalmente si stabilì di travagliare a piccole sezioni per evitare ad essere sorpresi dalla Polizia, nelle quali però dovea sempre presedere il nominato di Meccio, ed il Segretario.

In seguito di sera si congregò il Decastero in casa di Natale Seidita, dove si lesse la Costituzione Car-

bonica, che fu da tutti approvata, cifrata e sanzionata, e restò in potere del Presidente Meccio incaricato a darne copia ad ogni Deputato per comunicarsi alle rispettive vendite.

Si propose finalmente farsi l' Alta vendita per indi passarsi allo stabilimento dell' Alta assemblea.

Gli anziani componenti il Comitato fissato dal Decastero nelle campagne della Grazia relativamente al Piano chiamato provvisorio di rivolta, si unirono più volte in casa di un Deputato. Vi furono diversi pareri sul modo da eseguirsi, e si conchiuse di riferire tutto in Decastero.

In decembre del detto anno 1821 si tenne di sera altra unione in casa di Natale Seidita, dove intervenne Meccio, e da circa venti Deputati; si fecero sulle prime delle lagnanze intorno al ritardo de' lavori de' Comitati, e premurarono realizzarsi il Piano Provvisorio, ed avendo alcuni suscitato de' dubbj si riguardarono come sospetti. Si ordinò di farsi una cassa con deposito di munizione da guerra, d' ingrandirsi le vendite, d' ispezionarsi chi avea fucili, ed altre armi per trovarsi pronti in ogni caso di rivoluzione. Si determinò di ammazzare due Individui della Polizia, che si presupposero incaricati a sorvegliare sui Carbonari. Finalmente si stabilì un Comitato per visitare le vendite, onde osservare se in esse vi fossero delle persone sospette.

Il Presidente Meccio ad eseguire le determinazioni del Decastero premurò fra gli altri D. Vito Ramistella Gran Maestro della venditá di Mirabò che ogni vendita provedersi si dovea di una cassa di cartocci.

Una sera nel mese anzidetto decembre si fissò l' unione del Decastero nel locale della Chiesa de' Santi Quaranta Martiri. Erano arrivati i predetti

Minnelli, Meccio, La Villa, ed altri tre Deputati, quando una Pattuglia di Polizia si assise sulli scalini della Chiesa anzidetta. I nominati individui, e quelli che andavano ad avvicinarsi si spaventarono, e sapendo, che era unita in un quartino del Palazzo del Marchese San Gabriele la vendita denominata Gli Imitatori de' Sandj, fu spedito Deputato per fare apprestare ajuto. Vi occorsero alcuni, ma intanto la pattuglia si allontanò da quel sito, e cessarono i loro timori.

Questo però occorso produsse, che non si congregò per quella sera il Decastero.

In detto mese di decembre si unì il Decastero in una casa sita nella via delli Cassari dirimpetto la Chiesa della Madonna del Lume. V'intervennero i nominati di Meccio, Notar Dichiara, Ingrassia, lo Verde ed altri membri del Decastero. Si propose di sollecitare la formazione del Piano stabile di rivoluzione, e di quello provvisorio, ed il Meccio assicurò della realizzazione dell'uno e dell'altro. Un Deputato alzò la sua voce, che aveva cento uomini, ed era il primo ad assalire la Gran prigione per escarcerare i detenuti, onde così accrescesse la forza.

In una unione Carbonica tenuta ne' primi Gennaro 1822, dove intervennero fra gli altri il Gran Maestro Antonio Pitaggio, il Segretario D. Girolamo La Manna ed il Sacerdote D. Bonaventura Calabrò; rapportò questi il piano di rivolta, e perverse operazioni ideate da eseguirsi, che gli astanti sentirono con silenzio, e D. Salvatore Meccio riferì al Gran Maestro D. Vito Ramistella il Piano di rivolta, e gli scelerati dettagli che si erano architettati.

E Meccio diretto sempre sconsigliatamente a perturbare l'interna pubblica sicurezza unitosi con altro rivoltoso deputato per riuscire a suo avviso con pro-

fitto, ne' primi del detto mese gennaro gli furono proposte altre scellerate, ed indegne operazioni.

Il giorno sei o sette gennaro chiamò seduta di Decastero, in casa ad uno de' Deputati, e v' intervennero Egli, Amari, ed altri; si concertò, e si conchiuse il Piano di rivolta da eseguirsi però all' arresto di qualche Carbonaro; ed Amari informò il suo intimo amico e Gran Maestro D. Vito Ramistella di quanto si era determinato nel Decastero anzidetto.

Tutta questa catena di maligne, e perverse operazioni di Meccio e di altri sciagurati mossero alcuni ascritti alla Carboneria, e che vollero essere i loro nomi sconosciuti scoprire alla Polizia, ed al Governo le associazioni Carbonarie riattivate, e le perverse mire dirette a perturbare l' ordine pubblico. Il Governo con tanto accorgimento prese tutte le precauzioni tendenti a preservare la Città, ed il Regno dalla turbazione dell' interna pubblica tranquillità, di cui veniva minacciata; ed il Direttore di Polizia la notte del giorno 9 passò ad arrestare il Sacerdote D. Bonaventura Calabrò, il Sacerdote Ingrassia, Natale Seidita ed altri sciagurati.

D. Salvatore Meccio il giorno dieci gennaro informato dall' arresto seguito di alcuni compagni, si unì con altro Deputato di perverso carattere, ed ambidue correndo furibondamente la Città chiamarono i Deputati del Decastero, ed incontrando verso le ore ventuno a D. Vito Ramistella, Meccio lo avvertì, che la sera doveva eseguirsi la rivolta.

All' oggetto anzidetto Meccio verso le ore ventidue e mezza tenne unione di Decastero in una Casa, sita vicino Lungarini, ove intervennero varj Deputati, che in quella confusione poterono avvertire. Si determinò di unirsi le vendite a due, ed a tre; Si designarono i quartieri militari, le case di Autorità Reali, ed altri

luoghi, che le vendite riunite dovevano assaltare la sera alle ore due, e mezza della notte, e si distribuirono cartoline dove vi era scritto con cui una vendita dovea unirsi all' altra, ed il sito da occupare, e si diede la parola di riconoscenza = *Coraggio libertà* =.

In esecuzione di questa malvaggia determinazione furono avvertiti gli altri Deputati, e rispettivi Gran Maestri, ed il Deputato della vendita di Ramistella ne diede conoscenza a questi, prevenendolo, che Egli con i componenti la sua vendita dovea aggredire i soldati, che trovavansi acquartierati in Sant' Anna per indi impadronirsi di un pezzo di artiglieria, che si presuppose di essere riposto nel Convento anzidetto.

Alcuni ravveduti, che aveano informato il Governo delle precedenti perverse mire de' Carbonari furono solleciti di manifestare la perturbazione della publica interna sicurezza, che quella sera sovrastava e D. Vito Ramistella all' annunzio di Meccio, ed alla conoscenza avuta dal suo Deputato, si determinò di svelare tutto al Governo. Incontrò dopo le ore ventitre D. Pasquale Picciurro di lui Patrocinatore, al quale manifestò la rovina di cui la Città era minacciata. Picciurro mosso di retta intenzione gli insinuò di condursi seco dal Presidente Sig. D. Giovan Battista Finocchiaro allora Direttore di Grazia e Giustizia, e riferirgli minutamente il di lui fallo, e la rivolta, che la sera sovrastava. Ramistella ben volontieri vi si prestò, ed ambidue diressero i loro passi per la volta della Casina del Signor Finocchiaro all' Olivuzza.

Camin facendo Picciurro comprese, che essendo l' ora avanzata non trovavasi alla Casina, e quindi ritornarono sugli istessi passi; ma arrivati alla Porta Macqueda Ramistella assalito da convulsioni, a cui stava soggetto, e temendo della sua vita pregò Picciurro di condursi Egli solo dal Signor Finocchiaro,

ed Egli andava a refugiarsi a San Lorenzo nella Casina di Pantelleria, dove era pronto ad ogni ordine; così il nominato di Picciurro a mezz' ora di notte riferì al Signor Presidente Finocchiaro quanto gli avea appalesato Ramistella.

Il Governo intanto ad impedire la turbazione dell' ordine publico, diede le più energiche disposizioni, e fra le altre la Truppa prese le armi ne' proprj Quartieri.

Alcuni Grandi Maestri, e Deputati colle rispettive vendite erano di già ne' siti loro designati; il Presidente Meccio agitato scorreva la via Macqueda, sia che non tutte le vendite, ed i componenti le medesime corrisposero allo sconsigliato passo, che in rovina della Patria andava a tentarsi, sia, che pienamente informati, che la truppa trovavasi pronta a reprimere la audacia degli sciagurati; sia per l' una, e l' altra cagione le perverse mire non ebbero effetto. Meccio non avventurò a dare il segno per mettersi i suoi compagni in azione, e procurò di scioglierli, riservando a tempo più opportuno.

L' indomani però giorno undeci Gennaro si stabilì di eseguire la rivolta la sera del 12 giorno destinato alla ricorrenza della nascita dell' Augusto Nostro Sovrano, e si determinò di assaltare nel Teatro tutte le Autorità Reali riunite. Ne fu del pari il Governo avvertito, e senza interrompere la sollenizzazione, si vidde quantità di Truppa, oltre all' usato ne' contorni del Teatro, e pattuglie che andavano scorrendo ne' luoghi sospetti, per impedire unioni di perversa gente. I Carbonari ne sono consapevoli, vedono svelate le loro perfide mire, si avvilirono, e non toccarono più punti di riunione, nè cóntatto fra loro, e cercarono salvarsi colla fuga.

Dopo giorni Ramistella per ordine del Sig. Pre-

sidente Finocchiaro scrisse la sua spontanea confessione, manifestando il suo fallo, i Componenti la sua vendita, e tutt'altro di sopra espressato, che lo riguarda.

Il giorno 19 Febbraro essendo stato il Direttore di Polizia informato, che D. Vito Ramistella apparteneva a Carbonaria lo fece assicurare alla Giustizia.

Costituito il Ramistella sostenne quanto si trovava scritto nella carta anzidetta, facendo osservare, che Egli pentito, avendo rivelato il suo fallo, ed avendo manifestato quanto era alla sua cognizione debbe godere dell'impunità accordata dall'Art. 8 dal Real Decreto degli 11 Settembre 1821, e che non può intervenire in giudizio, se non col carattere di testimone.

Costituito D. Salvatore Meccio si è reso pienamente confesso. Ha descritto i membri del Decastero, le clandestine unioni tenute, e le perverse determinazioni di tempo in tempo fatte, ed ha detto che si seppe, che Ramistella la sera del dì 10 aveva svelato tutto al Governo; e solamente Meccio ha messo avanti che sempre ne attraversò l'esecuzione, e che la perturbazione dell'ordine publico non ebbe effetto per le sue rette vedute tendenti ad impedire ogni disordine.

Ha asserito, che le sue cure erano dirette a fare seguire lo scioglimento del Decastero, e delle vendite Carbonarie.

Locchè ha l'uno, e l'altro mantenuto nel publico dibattimento.

Tutti gli altri però accusati sono stati negativi sino alla publica discussione.

Considerando in rapporto alla prova generica, che da detti di tanti accusati, e dalla carta sorpresa a D. Girolamo La Manna, ne risulta senza equivoco alcuno l'esistenza delle unioni Carboniche tenute dopo la publicazione del Real Decreto degli 11 Settembre 1821.

Considerando, che l'anzidetto viene corroborato da più testimonj, che assicurano le clandestine unioni tenute di sera in casa di Natale Seidita, la riunione alla Grazia, in Santo Ciro, e in altri siti, e ciò dopo la publicazione del Decreto citato, di modochè non può revocarsi assolutamente in dubbio l'esistenza del reato.

Considerando relativamente alla pruova specifica, che Ramistella fa ferma testimonianza, che il Meccio sin da Luglio 1821 aveva ripresi i lavori Carbonici.

Considerando, che 8 prevenuti hanno attestato il Decastero dopo la pubblicazione del Real Decreto formato da D. Salvatore Meccio, a cui vi si contropose quello di Amari; La formazione dell'unico Decastero, di cui Meccio ne fu prescelto Presidente, e le unioni di tempo in tempo tenute a confessione de' Socj del Reato, che per disposto dell'Art. 171 dello statuto Militare penale si riguardano testimonj necessarii, e che atteso l'uniforme linguaggio tenuto con tutte le circostanze, che lo accompagnano, vi presentano l'imagine della verità.

Considerando, che le confessioni anzidette vengono convalidate da Antonina Seidita sorella del sentenziato Natale, la quale assicura, che nelle unioni tenute in casa del fratello fra gli altri vi concorse il Meccio che in faccia della testimone contestò i detti di questa.

Considerando, che Meccio ha pienamente confessato il carattere di Presidente del Decastero, di cui era investito, e le unioni clandestine ne' tempi, e nella guisa del fatto espressato, così che resta la Corte Marziale Straordinaria pienamente convinta, che D. Salvatore Meccio commise il misfatto nel modo del fatto consagrato.

Considerando per quanto riguarda D. Vito Rami-

stella, che questi ha confessato, che in luglio 1821 riattivò i travagli Carbonici; e che dopo la publicazione del Real Decreto degli 11 settembre 1821 si stallò la vendita denominata di Mirabò di cui Egli fu eletto Gran Maestro, e tenne delle segrete Carboniche unioni dopo la publicazione anzidetta.

Considerando, che la sua confessione viene avvalorata da' detti di D. Salvatore Meccio, di modocchè non può rivocarsi in dubbio, che il nominato Ramistella si ascrisse a setta Carbonaria in Luglio 1821, e continuò col carattere di Gran Maestro le sue clandestine sedute dopo la publicazione del Real Decreto sudetto.

Considerando relativamente a D. Francesco De Simone, Carlo e Giuseppe Summa padre, e figlio, Francesco Salesio Gerardi, D. Giuseppe, e D. Giovanni Anelli fratelli, Giovanni Colli, Giuseppe Reina, Gaetano Caputo, Nicolò Melodia, Calogero Murana, Damiano Raja, D. Antonino Muratore, e D. Antonio Merlo, che sebbene de' sospetti più, o meno gravi concorrono contro i medesimi, tuttavia la publica discussione non ha apprestati resultati tali, che portassero la piena convinzione.

Considerando, che tutt' ora non sono pervenuti nelle mani della Giustizia tutti i membri appartenti alle vendite, nelle quali sono stati come ascritti chiamati gli accusati anzidetti, ed arrestati gli altri membri, e costituiti, potranno apprestare un migliore rischiarimento.

Considerando, che l' eccezione prodotta da D. Francesco Incontrera tende all' incompetenza della Corte Marziale straordinaria.

Considerato, che Incontrera viene gravato da tante lettere sorprese al medesimo in Messina da quel Commessario di Polizia, che tutte offron idee, che

Incontrera ascritto alle associazioni Carbonarie dopo la publicazione del Real Decreto, al momento dell'arresto di alcuni suoi compagni cercò salvarsi colla fuga.

Considerando, che le risposte date dall'accusato nel suo costituto sono state smentite, e che dopo alle analoghe dimande fatte asserì che prese la fuga, perchè quale Carbonaro antico credeva di poter essere arrestato, e che abbandonò la Carboneria in tempo, che partì il regimento Napolitano acquartierato a S. Francesco di Paola, che corrisponde a Giugno 1821 come si è liquidato.

Considerato adunque, che sebbene gli elementi non siano sufficienti a portare la piena convinzione della reità d'Incontrera, di cui è stato accusato, tuttavia concorrono gravissimi sospetti contro il medesimo, e da' costituti degli altri incolpati, che saranno assicurati alla Giustizia potranno ricavarsi migliori risultati, ed in conseguenza può deliberarsi su l'incompetenza addotta in rito alla più ampia informazione.

Considerando per Benedetto Navarra, e per Saverio Buccheri, che sebbene la publica discussione non ha presentati risultati da potersi la Corte Marziale pienamente convincere, tuttavia gravitano contro i medesimi degl'indizj, che offrono la loro imputabilità dopo la publicazione del R. Decreto, ed in conseguenza può aversi ragione della incompetenza da loro eccepita dopo una più ampia informazione, che potesse apprestare migliore sviluppo da versarsi su i costituiti degli altri incolpati.

Per queste considerazioni la Corte Marziale straordinaria ad uniformità di voti ha dichiarato, e dichiara.

Consta, che D. Salvatore Meccio, e D. Vito Ramistella sono colpevoli del misfatto, che ascritti ad associazioni Carbonarie si riunirono segretamente in

tante unioni tenute dopo la publicazione del Real Decreto degli 11 settembre 1821.

Alla stessa uniformità ha dichiarato, e dichiara.

Non consta abbastanza, che D. Francesco De Simone, Carlo, e Giuseppe Summa padre, e figlio, Francesco Salesio Gerardi, Don Giuseppe, e D. Giovanni Anelli fratelli, Giovanni Colli, Giuseppe Reina, Gaetano Caputo, Nicolò Melodia, Calogero Morana, Damiano Raja, D. Antonino Muratore, e D. Antonio Merlo siano colpevoli del misfatto di sopra espressato; e ritenuti sotto custodia per il tempo dalla Legge prescritto, si prendano più ampie informazioni da versarsi su gli interrogatorj degli altri incolpati, che potranno pervenire nelle mani della giustizia, e su altre indagini, che conducono a migliore rischiarimento.

Ad uniformità ha dichiarato e dichiara.

Non consta abbastanza, che Francesco Incontrera, Benedetto Navarra, e Saverio Buccheri abbiano commesso il reato di cui sono stati accusati di sopra espressato, e rimanendo sotto custodia per il tempo dalla legge stabilito, si prenda una più ampia informazione da raggirarsi su gli interrogatori degli altri incolpati, che potranno essere arrestati, e su altre indagini; in seguito alla quale informazione si riserba la Corte Marziale di deliberare sull' incompetenza addotta.

SECONDA QUESTIONE

Può aver luogo la eccezione dell' incompetenza prodotta da Gaetano Tripi, dal Sac. D. Francesco Cassarini, e da D. Francesco Sollazzo?

Considerando, che i nominati Tripi, e Cassarino sono stati chiamati insieme con D. Benedetto Puglisi

da Notar Dichiara, che riattivò le associazioni illecite pria della pubblicazione del Real Decreto, e nel precedente dibattimento il Dichiara sembra di supporre le sedute dove intervennero gli anzidetti accusati pria dell'epoca del Real Decreto, e D. Benedetto Puglisi fissò tali unioni sino a 15 agosto 1821.

Considerando, che Ramistella nell'atto, che chiama Sollazzo per uno di quei ascritto nella vendita di Muzio Scevola, tuttavia assicura, che in agosto del 1821 abbandonò l'accusato la sconsigliata carriera.

Considerando, che manca assolutamente ogni elemento, che dasse idea di essersi riuniti gli anzidetti accusati dopo la pubblicazione del Real Decreto.

Per tali considerazioni la Corte Marziale ad unanimità ha dichiarato, e dichiara la sua incompetenza per i nominati di Tripi, Cassarino, e Sollazzo, ed ordina che si rimettano gli atti, che li riguardano, alla G. C. Civile di Seconda Camera, e che si passano i detenuti sudetti alla disposizione della cennata Gran Corte.

TERZA QUESTIONE

Consta, che D. Salvatore Meccio abbia commesso misfatto di cospirazione tendente a distruggere il Governo, o cambiarlo, o di eccitare i sudditi ad armarsi contro le Autorità Reali?

Ritenuto il fatto di sopra espressato.

Considerando che da' detti di più socj del reato risultano i progetti del Piano di rivolta denominato provvisorio, perchè l'esecuzione dipendente dall'arresto d'Individui appartenenti a Carbonaria.

Considerando, che Ramistella contesta, che il giorno sei, o sette gennaro in una seduta di decastero dove intervennero varj Deputati si stabilì la rivolta

dipendente dall'arresto anzidetto, e con ciò viene a comprendersi, che i mezzi qualunque di agire siano stati concertati; e conchiusi tra alcuni Deputati del Decastero.

Considerando che i detti di Meccio avvalorati, e corroborati da quelli di Ramistella, e di Anzaldi presentano senza dubbio alcuno, che in esecuzione della precedente determinazione il giorno dieci gennaro si tenne unione di Decastero, dove si stabilirono i siti di occupare le vendite riunendosi a due, a tre, l'assalto, che doveva darsi alle autorità Reali, e a' quartieri militari, e la parola di riconoscenza, e tutt'altro tendente a sconvolgere l'ordine publico, e di eccitare i sudditi ad armarsi per distruggere, o cambiare il Governo, cosicchè si erano i mezzi di agire concertati e conchiusi qualunque siano stati, che corrispondono perfettamente alla difinizione della cospirazione prescritta dall'articolo centoventiquattro delle legi penali.

Considerando perciò, che riguarda la prova specifica, che tutti i Deputati condannati e lo stesso Ramistella fanno ferma, ed uniforme testimonianza, che D. Salvatore Meccio era il Presidente del Decastero e membro prescelto dal Comitato del Piano provvisorio di rivolta, e che a questo oggetto tenne più clandestine unioni.

Considerando, che Ramistella assicura che il giorno sei, e sette gennaro Meccio unì Decastero, dove vi intervennero varj Deputati ed ivi si convenne di eseguire la rivolta al momento che alcuno appartenente alla loro associazione sarebbe pervenuto nelle mani della giustizia.

Considerando, che lo stesso Meccio ha confirmato l'unione anzidetta, sebbene ha asserito, che fù riunione di Comitato e non di Decastero.

Considerando, che da quanto ha contestato Ramistella, ed Anzaldi senza dubbio alcuno si rilieva, che Meccio dopo seguito l'arresto di alcuni di lui compagni il giorno dieci gennaro tenne Decastero, dove concertati e stabiliti i mezzi di agire si convenne di realizzarsi la rivoluzione la sera alle ore due e mezza della notte.

Considerando che quanto contesta Ramistella viene anche convalidato dal testimone Rapi, che incontrò a Meccio agitato insieme ad altro Deputato non lungi dal luogo, dove si tenne il Decastero e diretti i passi per la volta del luogo anzidetto, e nell'ora vicina di quando andarono ad unirsi i membri.

Considerando, che lo stesso Meccio non solo si è reso confesso che egli prescelto uno dei Componenti il Comitato del Piano provvisorio di rivolta tenne a quest'oggetto delle sedute, ma ben anche ha pienamente confessato l'unione del Decastero del giorno dieci gennaro, ed i mezzi concertati, e conchiusi, ed il modo di agire per realizzarsi la sera la rivolta.

Considerando, che non può recare profitto a Meccio l'avere messo avanti, che sebbene si prestò alle perverse mire di mali intenzionati, tuttavia egli era diretto ad attraversarle, e tutto tendeva a tenere a bada i rivoltosi e così non fare accadere la menoma perturbazione dell'ordine publico come infatti avvenne, dapoichè la cospirazione esiste al momento, che i mezzi qualunque di agire siano stati concertati e conchiusi da colpevoli; Qualunque sia il risultato anche nascente dalla volontà dei medesimi, e solamente pel disposto dell'articolo centoquarantatre delle legi penali, ne vanno esenti da pena, quando i colpevoli prima d'ogni esecuzione, o tentativo la abbiano svelata al Governo, e Meccio certamente non eseguì ciò.

Considerando altronde, che quanto ha detto Meccio

non ha altro appoggio, che la nuda sua asserzione smentita per altro da detti di altri socj del reato, e da Ramistella, che uniformemente contestano che Meccio era uno fra quelli che affrettava la rivoluzione, e smentita anche del fatto, giacchè se Egli era mosso da retta intenzione non teneva il giorno dieci gennaro Decastero all'oggetto di far realizzare la perturbazione dell'intera publica tranquillità.

Considerando, finalmente, che dal complesso di tutte le operazioni criminose, che precedettero, e seguirono l'arresto di alcuni sciagurati, e dalle precauzioni prese dal Governo, e note a Meccio, è venuta la Corte pienamente a convincersi che quanto l'accusato ha asserito in sua discolpa, non è uniforme alla verità, e non fece realizzare la rivolta, perchè conobbe, che la di lui audacia veniva al momento dalla forza repressa.

Considerando in fatti, che da detti del Barone Landolina, e da Anzaldi si rilieva, che dovea la rivolta eseguirsi la sera del dì 12 gennaro con assaltare il teatro, dove vi erano le autorità Reali, ed i Capi della forza e quindi d'ogni dove resta la Corte pienamente convinta, che Meccio commise il misfatto di cospirazione.

Per queste considerazioni.

Ad uniformità la Corte Marziale ha dichiato, e dichiara.

Consta che D. Salvatore Meccio commise il misfatto di cospirazione tendente a distruggere, o cambiare il Governo, ed eccitare i sudditi ad armarsi contro le autorità Reali.

QUARTA QUESTIONE

Debbe D. Vito Ramistella godere il benefizio dell'impunità accordata dall'Art. ottavo del Real Decreto degli 11 settembre 1821?

Ritenuto il fatto di sopra risultato.

Considerando ch'è nel disposto dell'articolo anzidetto, che qualunque persona appartenente alle sette Carbonarie, se pentita scopre alla Polizia i membri, e le mire de' comblottanti, deve andare esente, ed immune di pena.

Considerando, che il nominato di Ramistella la sera del giorno 10 gennaro e prima che fosse egli scoverto, ed i membri della di lui vendita, e al momento, che gli venne annunziata la rivolta, che sovrastava pentito per via di D. Pasquale Picciurro, svelò al Governo il suo fallo, appalesò i membri i quali assicurò che componevano la sua vendita, le mire degli sciagurati, e la rivolta, di cui la sera era la Città minacciata.

Considerando, che a carico, del Ramistella non gravita altro, che i detti di Meccio, e la sua spontanea confessione; Cosicchè mancando quanto Egli spontaneamente confessò; non vi sarebbero certamente elementi tali, di aversi potuta la Corte pienamente convincere della di lui reità.

PER QUESTE CONSIDERAZIONI

Veduto l'Art. 8 del Real Decreto concepito ne' sensi.

Qualunque persona appartenente alle sudette sette, o combricole se pentita scopre alla Polizia i membri e le mire dei complottanti, godrà l'impunità. Il suo nome non sarà giammai conosciuto, nè sarà registrato in nessuna carta.

La Corte Marziale ad uniformità di voti ha dichiarato, e dichiara il D. Vito Ramistella meritevole di godere l'impunità accordata dall'Art. 8 del Real Decreto anzidetto, ed ordina la Corte Marziale stra-

ordinaria, che il Ramistella sia messo in libertà assoluta.

QUINTA QUESTIONE

Dichiarato colpevole D. Salvatore Meccio de' misfatti di sopra espressati.

Qual'è la pena delle leggi inflitta al medesimo?

Veduto l'Art. 1 del Real Decreto degli 11 Settembre 1821.

Veduti gli Art. 123 e l'Art. 125 delle leggi penali e l'Art. 296 delle leggi di procedura nei giudizi penali concepiti rispettivamente nei senzi. — Art. 1. del Real Decreto degli 11 Settembre 1821.

« Sarà punito colla pena di morte qual reo di alto
« tradimento, chiunque dopo la publicazione del pre-
« sente Decreto si ascrivesse ad associazioni illecite,
« ossiano Sette, o a Società Carbonarie, e chiunque
« degli ascritti per lo innanzi si riunisce segreta-
« mente nelle combriccole conosciute sotto il nome
« di vendite Carbonarie, o di qualunque altro nome
« di società vietate.

Art. 123 leggi penali. « È misfatto di lesa Maestà
« e punito colla morte, e col terzo grado di pubblico
« esempio l'attentato, o la cospirazione, che abbia
« per oggetto, o di distruggere, o di cambiare il Go-
« verno, e di eccitare i sudditi, e gli abitanti del
« Regno ad armarsi contro l'Autorità Reale.

Articolo 125 leggi penali « la cospirazione esiste
« nel momento, che i mezzi qualunque di agire siano
« stati concertati, e conchiusi da due, o più Indi-
« vidui.

Articolo 296 delle leggi di procedura ne' giudizj penali « Pronunziandosi la condanna dell'accusato,
« dee colla decisione stessa pronunziarsi la sua con-

« danna al pagamento delle spese del giudizio sia in
« favore della Real Tesoreria sia in favore della parte
« civile.

La Corte Marziale ad uniformità di voti ha condannato, e condanna il nominato D. Salvatore Meccio alla pena di morte col terzo grado di pubblico esempio, e al rimborzo delle spese del giudizio a favore della Real Tesoreria.

Ordina finalmente, che la presente sentenza si esegua a cura del Capitano relatore, e che s' imprimano numero mille copie per l' uso stabilito.

Fatto chiuso e pubblicato in continuazione della Seduta, oggi giorno 18 settembre 1822 alle ore otto, e mezza d' Italia.

Il Tenente Colonnello Presidente
Francesco Polizzi
Francesco Carascon Maggiore Giudice
Il Maggiore Camillo Zainj Giudice
Giuseppe Blom Capitano Giudice
Pietro Pellegrino Capitano Giudice
Mariano Tedeschi Capitano Giudice
Gaetano de Vices Vinci Tenente Giudice
Calcedonio Miraglia Cancelliere

Visto
Giovanni Andrea Maurigi Capitano Relatore esercente il Pubblico Ministero.

Per Giordano

(*SS.*, F. 12)

XII.

Sentenza della Commissione Militare della R. Piazza e Valle di Palermo
(11 aprile 1823)[1].

SENTENZA

FERDINANDO I.

per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie,
di Gerusalemme ec.
Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec.
Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec.

Commissione Militare.

La Commissione Militare della Real Piazza, e Valle di Palermo composta dai Signori:

Presidente { Tenente Colonnello d'Artiglieria Cav. D. Rodolfo de la Grannalais.

Giudici. . {
D. Francesco Carrascon Magg. Grad. Ritirato.
D. Francesco Dusmet Capitano degl'Invalidi.
D. Paolo Ragona Capitano d'Artiglieria.
D. Giuseppe Nini Tenente } *dei Gran. Reali*
D. Giuseppe Roussel Sotto Ten. }
D. Salvatore Musso Sotto Ten. d'Artiglieria.

D. Antonio del Re Capitano d'Artiglieria, Relatore da Pubblico Ministero.

---

[1]) Cfr. vol. I, pp. 202-6.

Coll' intervento del dott. D. Mariano Cannizzaro Giudice della Gran Corte Civile di Palermo Seconda Camera qual uomo di legge.

Assistita da D. Domenico Raspa Porta Bandiera al seguito de' Veterani, Cancelliere.

Riunita nell' Aula delle conferende locali delle grandi prigioni sita Via Toledo n. 518. per giudicare la causa a carico de' nominati:

1. D. Rosario Tamburello, figlio del fu D. Emmanuele, di anni 29, di Palermo.
2. D. Paolo Ferro, figlio di Giuseppe, d'anni 34, di Palermo.
3. Francesco di Marco, figlio di Domenico, d'anni 26, di Palermo, detenuti.

E de' contumaci:

4. Salvatore di Marco, figlio di Domenico, d' anni 28 circa, di Palermo.
5. Dott. D. Ignazio Batolo, figlio del Dott. D. Salvatore, d' anni 21 circa, di Palermo.
6. Abbate D. Giuseppe Attinelli, figlio di D. Emmanuele, di anni 18 circa, di Palermo.
7. D. Mario la Mantia, figlio di . . . ., d' anni 22 circa, di Catania.
8. D. Carlo Serretta, figlio del fu D. Pietro, d' anni 38 circa, di Palermo.
9. D. Ferdinando Massa, figlio di . . . ., d' anni 30 circa, di Napoli.
10. D. Vincenzo Trapani, figlio di Maestro Vincenzo, d' anni 22 circa, di Palermo.
11. D. Gio: Battista Maranzano figlio del Dott. D. Giuseppe, d' anni 38 circa, di Palermo.
12. D. Pietro Giardina, figlio del fu D. Natale di anni 44 circa, di Palermo.
13. D. Andrea Mangiaruva figlio del fu D. Francesco, di Calabria d' anni 35 circa, domiciliato in Palermo.

14. D. Ottavio lo Bianco, figlio del fu D. Tommaso, d'anni 26 circa, di Palermo.
15. D. Ferdinando Renzi, figlio di...... d'anni 30 circa, di Napoli.
16. D. Gaetano Argeri, figlio del fu D. Sebastiano, d'anni 22 circa, del Comune di Ucria.
17. D. Girolamo lo Bianco, figlio di D. Andrea, di anni 32 circa, di Palermo.
18. D. Valentino Majmone, figlio di D. Antonino, d'anni 22 circa, di Castroreale.
19. D. Gaetano d'Amico, figlio del fu D. Atanasio, d'anni 47 circa, del Comune d'Alimena.
20. Sacerdote D. Alessandro Vizzola, figlio di Vincenzo, d'anni 28 circa, di Palermo.
21. Sacerdote D. Giuseppe Salamone, figlio di Placido, d'anni 36 circa, del Comune di Mistretta.
22. Sacerdote D. Luigi Conti, figlio di........., di anni...., di Napoli.
23. D. Lorenzo Luvaro, figlio del fu Crispino, d'anni 36 circa, di Palermo.
24. D. Giovanni Gallo, figlio del Dott. D. Giuseppe, d'anni 32 circa, del Comune di Ravanusa.
25. Salvatore Saladino, figlio di Salvatore d'anni 24 circa, di Palermo.
26. Giuseppe Pitaggio, figlio di......., d'anni...., di Palermo.
27. Francesco Biondo, figlio del fu Giuseppe, d'anni 28 circa, di Palermo.
28. Francesco Cannella, figlio di Maestro Vincenzo d'anni 20 circa, di Palermo.
29. D. Francesco Dominici, figlio del fu Antonino, d'anni 30 circa, di Palermo.
30. Antonino Amato figlio del fu Stefano d'anni 35 circa, di Palermo.

31. D. Luigi Landolina, figlio del fu Dott. D. Giuseppe d'anni 50 circa, del Comune di Castronovo.
32. D. Gioachino la Lumia, figlio di Ferdinando, d'anni 24 circa, di Palermo.
33. D. Salvatore Luvaro, figlio del fu D. Placido, d'anni 50 circa, di Palermo.
34. D. Giulio Cesare Sessa, figlio del fu D. Carlo, d'anni 30 circa, Milanese, domiciliato in Palermo.
35. D. Emmanuele Pescia, figlio del fu D. Vincenzo, d'anni 28 circa, Genovese, domiciliato in Palermo.
36. Giuseppe Pizzillo, figlio di Gio: Battista, di anni 21 circa, di Palermo.
37. D. Francesco Sirchia, figlio del Dott. D. Domenico, d'anni 20 circa, di Palermo.
38. D. Francesco Attinelli, figlio di D. Emmanuele, d'anni 21 circa, di Palermo.
39. D. Salvatore Argento, figlio di D. Pietro, di anni 30 circa, di Palermo.
40. Carlo Caracappa, figlio del fu Francesco, d'anni 30 circa, di Palermo.
41. D. Michele Caruso, figlio del fu D. Camillo, di anni 33 circa, di Palermo.
42. D. Francesco Dichiara, figlio del fu D. Rosario, d'anni 28 circa, di Palermo.
43. D. Salvatore Fragale, figlio di D. Santo, d'anni 20 circa, di Palermo.
44. D. Emmanuele lo Bianco, figlio di Don Andrea, di anni 17 circa, di Palermo.
45. D. Domenico lo Bianco, figlio di D. Andrea, di anni 30 circa, di Palermo.
46. D. Michele Gandolfo, figlio del fu D. Ottavio, di anni 30 circa, di Palermo.

Imputati di ascrizione alla vietata setta de' *Carbonari*, e di essere intervenuti nelle loro clandestine unioni, dopo il Real Decreto degli 11 settembre 1821, e di più sudetti Salvatore di Marco, Abbate D. Giuseppe Attinelli, D. Mario la Mantia, D. Ferdinando Massa, D. Carlo Serretta, D. Vincenzo Trapani, D. Ottavio lo Bianco, D. Ignazio Batolo, D. Girolamo lo Bianco, D. Gio: Battista Maranzano, D. Ferdinando Renzi, Sac. D. Alessandro Vizzola, D. Gaetano d'Amico, D. Gaetano Argeri, Sac. D. Giuseppe Salamone, e D. Valentino Majmone prevenuti oltre del sudetto misfatto del reato di cospirazione tramata per isconvolgere l'ordine pubblico in questa Capitale, e cambiare il leggitimo Governo stabilito, scoverta nel mese di gennaro 1822.

Costituiti i detenuti D. Rosario Tamburello, D. Paolo Ferro, e Francesco di Marco i quali sono stati interamente negativi.

Data lettura de' verbali, e delle dichiarazioni dei correi, non che le deposizioni di quei testimonii morti, e legittimamente impediti.

INTESI

I Testimonii nelle forme di rito.

INTESO

Il sig. Capitano Relatore da Pubblico Ministero, nelle sue conclusioni scritte, con le quali ha sostenuto:

1. Costare, che i nominati Salvatore di Marco, D. Ferdinando Massa, D. Carlo Serretta, D. Ignazio Batolo, D. Andrea Mangiaruva, Abbate D. Giuseppe Attinelli, D. Vincenzo Trapani, D. Ottavio lo Bianco, D. Ferdinando Renzi, D. Gio: Battista Maranzano,

D. Pietro Giardina, Sac. D. Alessandro Vizzola, D. Gaetano d'Amico e D. Mario la Mantia sieno colpevoli di essersi ascritti a vietata setta *Carbonaria*, e di essersi riuniti clandestinamente nelle loro illecite combriccole, dopo la pubblicazione del Real Decreto degli 11 settembre 1821.

2. Costare, che concorre contro i nominati D. Ferdinando Massa la graduazione di Oratore, D. Carlo Serretta quella di Segretario, e D. Ignazio Batolo l'altra di Consigliere del Decastero riunito, e D. Andrea Mangiaruva la graduazione di Gran Maestro della *vendita* denominata « Muzio Scevola » graduazioni prevedute dalla legge de' 28 settembre 1822.

3. Non costare abbastanza che Salvatore di Marco, Abbate D. Giuseppe Attinelli, D. Vincenzo Trapani, D. Ottavio lo Bianco, D. Ferdinando Renzi, D. Gio: Battista Maranzano, D. Pietro Giardina, Sac. D. Alessandro Vizzola, D. Gaetano d'Amico, D. Mario la Mantia siano stati graduati nelle società anzidette.

4. Costare che Salvatore di Marco, D. Ferdinando Massa e D. Carlo Serretta sieno colpevoli della cospirazione tendente a cambiare il leggitimo Governo, ed eccitare i sudditi, e gli abitanti del Regno ad armarsi contro le autorità Reali.

5. Non costare abbastanza essere colpevoli di tale esecrando misfatto D. Ignazio Batolo, D. Andrea Mangiaruva, Ab. D. Giuseppe Attinelli, D. Vincenzo Trapani, D. Ottavio lo Bianco, D. Ferdinando Renzi, D. Gio. Battista Maranzano, D. Pietro Giardina, Sac. D. Alessandro Vizzola, D. Gaetano d' Amico, e D. Mario La Mantia.

E quindi ha chiesto, che ai termini dell'art. 1 del R. Decreto degli 11 settembre 1821 articoli 9 e 14 della legge del 28 settembre 1822 art. 123, 60, 34, e 51 delle leggi penali, ed art. 296 delle leggi di procedura ne' giudizi penali venissero condannati cioè:

1. I nominati Salvatore di Marco, D. Carlo Serretta, e D. Ferdinando Massa alla pena della morte col terzo grado di pubblico esempio.

2. I nominati D. Ignazio Batolo, e D. Andrea Mangiaruva alla pena di morte.

3. I nominati Abb. D. Giuseppe Attinelli, D. Mario la Mantia, D. Vincenzo Trapani, e D. Ottavio lo Bianco alla pena de' ferri per anni 24, ed alla multa di ducati duemila per ciascuno.

4. Ed i nominati D. Ferdinando Renzi, D. Gio. Battista Maranzano, D. Pietro Giardina, Sac. D. Alessandro Vizzola, e D. Gaetano d'Amico alla pena de' ferri per anni 19 ed alla multa di ducati cinquecento per ciascuno e tutti i quattordici anzidetti condannati solidalmente al rimborso delle spese del giudizio a favore della R. Tesoreria, e che i condannati ai ferri dopo espiata la pena venissero assoggettiti alla malleveria per anni 10 per ciascuno.

5. Non costare abbastanza, che il detenuto Francesco di Marco, ed i profughi contumaci D. Gaetano Argeri, Sac. D. Giuseppe Salamone, D. Giovanni Gallo, D. Valentino Majmone, D. Lorenzo Luvaro, D. Girolamo lo Bianco, Sac. D. Luigi Conti, Salvatore Saladino, D. Giulio Cesare Sessa, Giuseppe Pitaggio, Francesco Biondo, Francesco Cannella, D. Luigi Landolina, D. Francesco Dominici, ed Antonino Amato sieno colpevoli del misfatto d'essersi ascritti, e riuniti in setta *Carbonaria* dopo la pubblicazione del Real decreto degli 11 settembre 1821, e che si faccia una più ampia istruzione contro de' medesimi, versandosi nell'identificare le persone imperfettamente indicate, e sugl'interrogatorj degli altri prevenuti, che possano pervenire nelle forze della Giustizia, o sopra altre indagini tendenti ad un migliore rischiarimento: e che intanto il detenuto Francesco di Marco rimanga

custodito, e per li contumaci si spedisca mandato di arresto, ed essendo assicurati alla Giustizia siano ritenuti in custodia come il Dimarco per il tempo preveduto dalla legge.

6. Non costare similmente abbastanza, che commisero l'anzidetto misfatto i detenuti D. Rosario Tamburello, e D. Paolo Ferro, ed i profughi contumaci Giuseppe Pizzillo, D. Domenico lo Bianco, D. Michele Gandolfo, D. Michele Caruso, D. Emmanuele lo Bianco, D. Gioachino La Lumia, D. Salvatore Luvaro, D. Emmanuele Pescia, D. Francesco Sirchia, D. Francesco Attinelli, D. Salvatore Argento, Carlo Caracappa, D. Francesco Dichiara, e D. Salvatore Fragale, e che si faccia una più ampia istruzione, e che i detenuti D. Rosario Tamburello, e D. Paolo Ferro sieno messi in libertà provvisoria sotto l'obbligo di duc. seicento per ciascheduno, e sotto la vigilanza della Polizia, ed i contumaci, presentandosi innanzi la Commissione Militare, mettersi del pari in libertà provvisoria con le stesse condizioni.

INTESO

Il difensore officioso degli accusati Tamburello, Ferro e di Marco:

INTESO

Finalmente il Dr. D. Mariano Cannizzaro Giudice della Gran Corte Civile di Palermo seconda Camera il quale da uomo di legge ha dato il suo avviso in iscritto, e si è ritirato:

Dagli atti, e dalla pubblica discussione è risultato il seguente

FATTO

Ree intenzioni di fatali conseguenze a' cittadini, sommamente odiose al Governo furon palesi in gennaro 1822; con onta de' Reali Decreti di amnistia, e d'indulto malgrado il divieto parecchi sciagurati, misero avanzo di follia, in luglio 1821 si abbandonarono a varie secrete macchinazioni, e porzione d'essi manifestò iniqui disegni.

Salvatore Meccio, che già ha subito la sua condanna, fu uno de' primi operai al pubblico guasto.

Egli era *Carbonaro* da gran tempo, ma nel detto luglio riattivò i suoi lavori.

Sul di lui esempio D. Ferdinando Amari, D. Vito Ramistella, ed altri si determinarono alla medesima opinione: così di tempo in tempo fu aumentato il numero de' malvagi, e si stabilirono delle *vendite*, che furono denominate:

Seguaci di Muzio Scevola
Silenzio
Persecutori della Tirannide
Louvel
Liberi Muratori
Imitatori de' Sandy
Imitatori de' Fabj
Gioventù Spartana
Seguaci di Alfieri
Luce fra le tenebre
Mirabeau.

Formati da Meccio, da Amari i rispettivi *Decasteri* nacquero due partiti opposti; per ovviare discordie si determinò formarne uno solo, e ne fu mediatore D. Carlo Serretta. Ecco in tal guisa rese comuni, ed eguali le comunicazioni per effetto della

unione de' due *Decasteri* seguita presso le falde della montagna di S. Ciro nell'ottobre 1821. Componenti di questo unico *Decastero* nelle varie dichiarazioni esistenti nel processo vengono nominati diversi individui, fra i quali D. Carlo Serretta come segretario, D. Ferdinando Massa qual oratore, D. Ignazio Batolo come consigliere, Salvatore di Marco, D. Mario la Mantia, D. Giovan Batt. Maranzano, D. Francesco e D. Giuseppe Attinelli, come deputati.

L'unico *Decastero* aveva per oggetto di trarre ad un sol voto il regno; si scelsero fra gli altri membri del comitato per la rivisione della Costituzione *Carbonica* D. Giuseppe Attinelli, D. Mario la Mantia, D. Carlo Serretta, D. Ferdinando Massa, e D. Ignazio Batolo.

Si determinò prestarsi da ogni *vendita* al *Decastero* tarì dodici mensili, e di farsi il suggello con l'incisione degli emblemi *Carbonari* e l'iscrizione *Decastero all' Ordone di Palermo* per aprir corrispondenza. Finalmente si diè la parola di riconoscenza *Filo-Patria.*

Comunicate dai Deputati ai Gran Maestri le determinazioni del *Decastero,* le *vendite* si adoperarono all'uopo.

In ottobre dello stesso anno si tenne unione di sera nella Chiesa de' Santi Quaranta Martiri. Fra gl'interventori si annoverano i sudetti Mangiaruva, D. Lorenzo Luvaro, Sessa, e Caracappa; si lesse ivi la Costituzione *Carbonara,* si approvò e si conchiuse di riferirsi in pieno *Decastero.*

Nel novembre, che seguì, il *Decastero* si riunì nelle campagne della Grazia, per trattare affari *carbonici,* ivi si stabilì di apprestarsi due *Terribili* da ogni *vendita* i quali dessero giuramento nelle mani del Presidente, d'esser pronti all'esecuzione de' suoi ordini:

si elesse dopo il *Comitato di Magistratura*, si fissò di trattare il contatto delle *vendite* di Palermo, con quelle del Regno. Si premurò il disbrigo del piano di guerra, e finalmente si propose la rivolta, vedendosi compromessi dal prossimo disarmo.

Quest' ultimo oggetto determinò il *Decastero* a formare un piano provvisorio di rivoluzione, da eseguirsi nel caso di disarmo, o di arresto d'alcuni individui appartenenti a *Carboneria*, e si dicono all'uopo destinati li detti Massa, la Mantia e Trapani; si stabilì quindi faticare a piccole sessioni per evitare d'esser sorpresi.

Si congregò in seguito il *Decastero* in casa del fu condannato Natale Seidita: ivi si lesse la costituzione, che fu approvata da tutti, e rimase in mano del Presidente, incaricato di darne copia ad ogni deputato per comunicarsi alle *vendite*.

Diverse altre unioni di tempo in tempo si tennero nelle rispettive case di Serretta, Trapani, Massa, e di Salvatore di Marco, ma senza effetto.

Si propose di far l'*Alta vendita* per istabilir di poi l'*Alta assemblea*.

Nel decembre 1821 molti de' sudetti deputati si unirono in casa di detto Seidita, si fecero delle lagnanze sul ritardo dei lavori de' *Comitati*, e si premurò il piano provvisorio di rivolta; alcuni, fra' quali D. Ignazio Batolo, D. Andrea Mangiaruva, e D. Giovanni Gallo si opposero, presentando molti dubbi, e furon perciò riguardati come sospetti. Seguendo il loro oggetto ordinarono ingrandirsi le *vendite* e fu in fine disposto un *Comitato* nel quale Serretta, e Massa per visitare le vendite medesime, ed esplorare se fra esse vi fossero persone sospette.

Nella deposizione del condannato Meccio leggesi, che in quel mese istesso D. Vincenzo Trapani recossi

da lui Presidente, e progettò dar morte alla truppa con veleno nel vino, di cui asseriva essere distributore un di lui padrino; compromettendosi della di lui persona in caso d'opposizione, e che dopo due giorni avesse riferite al presidente d'avere all'uopo ben disposto quel suo padrino, e che avesse istigato di parlarsi ad un medico per la qualità del veleno più forte, e per maggiore prestezza ne avesse parlato ei stesso con Anzaldi, ed al di costui rifiuto palesò, che andava ad unirsi al medico Minnelli.

Si fissò unione un'altra sera dello stesso mese nella Chiesa de' Santi Quaranta Martiri ov'erano intervenuti solo tre di detti deputati, quando una pattuglia di polizia si assise su li scalini di detta Chiesa. Quei deputati, e coloro, che andavano sopraggiungendo si smarrirono, e vien detto che sapendo essere unita nel palazzo del marchese S. Gabriele la *vendita* degl'*Imitatori de' Sandy* spedirono un deputato ad oggetto di chiedere soccorso. Vennero taluni, ma siccome la pattuglia si era già allontanata, cessarono i timori, e quella sera però non ebbe effetto la seduta.

Giorni dopo riunito il *Decastero* sudetto si propose di sollecitare la formazione del piano stabile di rivolta, e quello provvisorio: allor si vuole, che Salvatore di Marco avesse fatto mozione di tener cento uomini pronti al suo comando, e che era il primo ad assalire le prigioni per escarcerare i detenuti, ed aumentare la sua forza.

In quella occasione furon creduti del partito de' nobili varj individui, e fra essi Batolo, Serretta, Gallo, e Mangiaruva; costoro non goderon più la fiducia de' malvagi, e furono osservati da' medesimi.

Il giorno sei o sette gennaro si tenne seduta di *Decastero* in casa del detto Serretta, ove fra gli altri intervennero Salvatore di Marco, e D. Vincenzo Tra-

pani, ed ivi si dice essersi parlato del piano di rivolta, da eseguirsi all' arresto di qualche *carbonaro*, o quando si effettuisse il disarmo.

La catena però delle opinate perfide operazioni di quei sciagurati recando orrore a taluni lor compagni, i quali vollero rimanere occulti, scoprirono al governo l'imminente pericolo dell'ordine pubblico.

La polizia con molto accorgimento preparò argine al male, e la notte de' 9 gennaro passò all'arresto di molti di quegli sconsigliati.

La mattina de' 10 dello stesso mese alcuni di costoro informati di quell'arresto si conosce essersi portati in unione in un magazzino di un tal Faija, ed ivi fra gl'intervenuti esservi stati Salvatore di Marco, e D. Ottavio lo Bianco.

Nel dopo pranzo medesimo verso le ore 22 si dice essersi tenuta unione di *Decastero* in casa di D. Francesco di Simone nella via Lungarini, e S. Marco, ed essere intervenuti fra gli altri i fratelli di Marco, la Mantia, Serretta, D. Girolamo, D. Ottavio, e D. Domenico lo Bianco, e Massa ed essersi determinato di unirsi le *vendite*, a due, ed a tre, d'essersi distribuiti biglietti sul sito da occupare le *vendite* medesime, e di essersi data la parola di riconoscenza — *Coraggio Libertà* — che Salvatore di Marco erasi deciso alla rivolta per quella sera, anche senza permesso del *Decastero*, e che aveva promesso di assalire il Luogotenente; che D. Girolamo lo Bianco avea promesso assalir colla sua vendita il Generale Austriaco presso il palazzo di Cutò per farlo prigioniere; ed occorrere in seguito ove il bisogno lo avesse richiesto, e che furono avvertiti di questa malvagia determinazione gli altri Deputati, e rispettivi Gran Maestri.

Tuttociò si ha da unica dichiarazione di D. Salvatore Meccio.

D. Vito Ramistella dichiarò similmente essere stato avvertito da Serretta, che con i componenti la *vendita* doveva assalire i soldati, che trovavansi acquartierati in S. Anna ed impadronirsi d'un pezzo d'artiglieria, che supponevano riposto in quel luogo.

Ravveduti taluni di que' falli furono solleciti a manifestare il pericolo, che sovrastava nella sera alla tranquillità. Il governo ad impedire il disordine diè le più energiche disposizioni, e la truppa prese le armi ne' proprj quartieri.

Il solo Meccio dichiarò, che in quella sera gli sconsigliati erano in parte uniti in diversi luoghi, e che per sua opera desistettero dall'iniquo disegno.

Dalla dichiarazione di D. Giuseppe Anzaldi si ha, che l'indomani giorno 11 gennaro 1822 Trapani gli confidò, che si era stabilito di eseguirsi la rivolta nella sera de' 12 con assalire il teatro, ove in occasione della gala trovandosi facilmente i Grandi, ed il Luogotenente sarebbero stati fatti prigionieri.

E pur questo reo disegno fu a cognizione del Governo.

Desso, senza punto interrompere la solennità di quel giorno dispose molta truppa ne' contorni del teatro, e diverse pattuglie per li luoghi sospetti; non diè in somma adito a turbolenze.

I malvagi vedendo svelate le perfide loro mire si avvilirono, non trovarono punti d'unione, non più contatto fra loro, e cercarono salvarsi colla fuga.

Premesso il fatto espressato, il sig. Presidente riassunta la causa, ha gradatamente elevato le quistioni.

Costa che D. Rosario Tamburello, D. Paolo Ferro, Francesco di Marco, Salvatore di Marco, D. Ignazio Batolo, Abb. D. Giuseppe Attinelli, D. Mario la Mantia, D. Carlo Serretta, D. Ferdinando Massa, D. Vincenzo

Trapani, D. Gio. Battista Maranzano, D. Pietro Giardina, D. Andrea Mangiaruva, D. Ottavio lo Bianco, D. Ferdinando Renzi, D. Gaetano Argeri, D. Girolamo lo Bianco, D. Valentino Majmone, D. Gaetano d' Amico, Sac. D. Alessandro Vizzola, Sac. D. Giuseppe Salamone, Sac. D. Luigi Conti, D. Lorenzo Luvaro, D. Giovanni Gallo, Salvatore Saladino, Giuseppe Pitaggio, Francesco Biondo, Francesco Cannella, D. Francesco Dominici, Antonino Amato, D. Luigi Landolina, D. Gioachino la Lumia, D. Salvatore Luvaro, D. Giulio Cesare Sessa, D. Emmanuele Pescia, Giuseppe Pizzillo, D. Francesco Sirchia, D. Francesco Attinelli, D. Salvatore Argento, Carlo Caracappa, D. Michele Caruso, D. Francesco di Chiara, D. Salvatore Fragale, D. Emmanuele lo Bianco, D. Domenico lo Bianco, e D. Michele Gandolfo sieno colpevoli di ascrizione alla vietata setta de' *Carbonari* dopo la pubblicazione del R. decreto degli 11 settembre 1821, o ascritti precedentemente siansi riuniti in combriccole conosciute sotto il nome di *vendite,* o sotto qualunque altro nome di società vietata dopo la pubblicazione del R. decreto medesimo?

Considerando relativamente a Salvatore di Marco che dal complesso delle dichiarazioni del Sac. D. Vincenzo Ingrassia, di D. Ferdinando Amari, di Notar D. Gaetano di Chiara, di D. Pietro Minnelli, di D. Vito Ramistella, di D. Antonio Ingrassia, di D. Salvatore Meccio, e di D. Giuseppe Anzaldi, si raccoglie, che il medesimo fece parte della proibita setta *Carbonara* dopo l'epoca del R. decreto degli 11 settembre 1821 intervenendo nelle segrete unioni, ed attivamente occupandosi nelle illecite operazioni della setta.

Considerando riguardo all' Abb. D. Giuseppe Attinelli, che dal contesto delle dichiarazioni, del Sac. Ingrassia, di Notar di Chiara, di D. Ferdinando Amari,

di D. Pietro Minnelli, di Antonino Ingrassia, di D. Vito Ramistella, di D. Salvatore Meccio, di Antonina Gacci, e di D. Giuseppe Anzaldi risulta, che costui dopo l'epoca del divieto funzionò nella riattivata setta *Carbonara*, intervenne in varie unioni della stessa, e s'ingerì in diversi affari *carbonici*, il che appresta la certezza di aver formato parte della setta.

Considerando per D. Ignazio Batolo, che dall'insieme delle dichiarazioni del Sac. Ingrassia, Not. di Chiara, di Amari, B.ne Landolina, Sac. la Villa, Minnelli, Ramistella, Antonino Ingrassia, e Meccio risulta che esso Batolo tanto prima, che dopo il R. decreto degli 11 settembre suddetto intervenne in unioni *carboniche* e si occupò di affari alla setta appartenenti.

Considerando, che da quanto dichiararono a carico di D. Mario la Mantia il Sac. Ingrassia, Sac. la Villa, Amari, Not. di Chiara, D. Benedetto Puglisi, Ramistella, Meccio, Antonino Ingrassia, Anzaldi e Minnelli si rende certo, che il divisato la Mantia tanto prima che dopo l'epoca del divieto degli 11 settembre 1821 fu uno de' componenti le diverse riunioni *carboniche*, e che si era anche occupato di un progetto di costituzione *carbonara*.

Considerando, che il criterio morale della commissione trova bastevoli elementi per convincersi di essere appartenuto il nominato D. Carlo Serretta sin dal mese di luglio 1821 e dopo il R. decreto degli 11 settembre sudetto alla *Carbonaria*, e di avere assistito ai travagli della medesima, risultando ciò dalle dichiarazioni di Ramistella, Meccio, Sac. Ingrassia, Amari, B.ne Landolina, Notar Dichiara, Minnelli, ed Anzaldi.

Considerando, che D. Ferdinando Massa viene uniformemente chiamato, come uno de' componenti le vietate unioni *carboniche* dopo l' epoca accennata di sopra dalle dichiarazioni del Sac. Ingrassia, Amari, Not. Dichiara, B.[ne] Landolina, Meccio, Ramistella, ed Anzaldi.

Considerando, che dalla dichiarazione del Barone Landolina risulta che il detto Massa, apprestò la sua casa per effettuirsi la unione di varii membri *carbonari,* la quale dichiarazione, benchè unica viene però sostenuta dalle altre di Pietro Grasso e Baldassare Meli, e dal contesto di tali prove chiaramente risulta la sudetta circostanza di avere apprestato la sua casa contro l' espresso divieto della legge.

Considerando relativamente a D. Vincenzo Trapani, che il contesto delle dichiarazioni di Meccio, Anzaldi, Ramistella, Sac. Ingrassia, Notar di Chiara ed Amari presenta questo individuo come uno de' più attivi componenti le illecite unioni carboniche, posteriormente al R. Decreto degli 11 settembre sudetto.

Considerando, che quantunque le dichiarazioni dei sudetti Sac. Ingrassia, Not. di Chiara, Amari, Landolina, la Manna, Meccio, Minnelli, Ramistella, Anzaldi, ed Antonino Ingrassia considerate separatamente, stessero soggette a molte ragioni di inattendibilità per essere o condannati, o impuni denunzianti, o difettosi per altri particolari motivi, pure la Commessione non ha potuto non convincersi dall' insieme di tutte queste dichiarazioni per quelle parti, che cospirano d' accordo, e che malgrado tutti i difetti escludono la probabilità della menzogna.

Considerando, che quantunque non vi sia in tutte le pruove la espressa particolare circostanza dell' ascrizione alla setta *Carbonaria* posteriore al Real decreto sudetto, o pure la pruova di essere stati anteriormente

ascritti alla medesima, benchè presentino le riunioni posteriori nelle combriccole; pur nondimeno il criterio morale della Commissione si è dovuto fermare sulle particolari circostanze relative a ciascuno de' soprascritti individui, dalle quali ha raccolto bastevoli elementi per convincersi di aver dovuto realmente appartenere alla setta *Carbonica* secondo le leggi della medesima.

Considerando rispetto al sacerdote D. Alessandro Vizzola, che i soli sacerdote Ingrassia, e D. Salvatore Meccio indicano di nome, e cognome il medesimo per la imputazione di essere intervenuto in unioni *Carboniche* dopo il Real decreto degli 11 settembre sudetto, e che gli altri lo presentano di solo cognome, e coi semplici connotati di sacerdote.

Considerando, che malgrado concorrano de' sospetti contro il divisato Vizzola, pur nondimeno gl' indizii, che generalmente offrono la di lui imputabilità, la qualità delle persone che depongono, la discordanza de' fatti, che offeriscono, la inesatta indicazione della persona, non presentano risultati tali da potersi la Commissione con piena certezza convincere della di lui reità.

Considerando per D. Ferdinando Renzi, che il solo sacerdote Ingrassia lo chiama col suo nome, e cognome come interveniente in diverse unioni *Carbonarie*.

Che nelle dichiarazioni di Amari, Di Chiara, e Meccio viene indicato in una maniera vaga, e dubbia ora col solo cognome, ed ora col connotato di Napolitano impiegato nell' officina militare; che D. Vito Ramistella lo nomina per solo cognome nell' occasione di riferire un discorso tenutogli da Meccio, dicendo però di non conoscerlo.

Considerando, che non potendosi prestar fede alla sola dichiarazione del sacerdote Ingrassia scompagnata

dall'esatto confronto delle altre esposizioni, le quali sono concepite, con tali dubbietà da non poter la Commissione stabilire serenamente il suo morale criterio.

Considerando, che le dichiarazioni del sacerdote Ingrassia, e di Ramistella descrivono D. Pietro Giardina come appartenente alla *Carbonaria*.

Che la dichiarazione di Meccio, non l'indica, che col semplice cognome, che nulla rilieva il detto di Anzaldi di averlo inteso nominare, come appartenente al preteso partito *Aristocratico;* e che dal complesso di tali pruove non risulta quella lucidezza, che bisogna alla convinzione del Giudice.

Considerando, che a carico di D. Giovanni Gallo, esiste la dichiarazione del sacerdote Ingrassia, che l'indica per nome, e cognome, e quella di Notar Di Chiara, Barone Landolina, e di Meccio, che lo chiamano per cognome, e lo descrivono come intervenuto in diverse unioni *Carboniche*.

Considerando, che tale inesatta indicazione lascia ancora dei dubbj sulla certezza della pruova per la reità del prevenuto.

Considerando riguardo a D. Ottavio lo Bianco, che Anzaldi, e Meccio solamente lo indicano di nome, e cognome nella qualità di *Carbonaro* interveniente nelle riunioni vietate, ed il barone Landolina, Notar di Chiara, ed Amari l'annunziano per cognome, e connotati di maniera che militano per questo individuo le stesse ragioni di sopra espressate pel prevenuto Gallo, essendovi di più, che trovandosi incolpati dello stesso reato diversi altri individui, che portano lo stesso cognome, questa circostanza accresce la dubbietà della pruova.

Considerando relativamente a D. Andrea Mangiaruva, che la sola dichiarazione di Amari lo chiama come interveniente in una seduta *Carbonica* tenuta

nella chiesa de' Santi Quaranta Martiri ne' primi del mese di ottobre 1821, che quantunque il solo Ramistella lo chiami Gran Maestro della *vendita* di Muzio Scevola in luglio 1821 ed affermi che in ottobre seguente, divisa la detta vendita restò Gran Maestro della medesima, nondimeno non manifesta di essere intervenuto in ulteriori riunioni.

Considerando tuttavia, che la dichiarazione di Ramistella, e Meccio apprestano degli argomenti di essere appartenuto il Mangiaruva dopo l'epoca degli 11 settembre sudetto alla vietata setta, e di aver preso ingerenza in affari *Carbonici*, ma che ciò non ostante non può aversi per abbastanza provata la reità di quest' individuo.

Considerando, intorno ai sudetti sacerdote Vizzola, D. Ferdinando Renzi, D. Pietro Giardina, D. Giovanni Gallo, D. Ottavio lo Bianco, e D. Andrea Mangiaruva, che quantunque l'attuale stato delle pruove non appresti per essi la conveniente certezza morale, pure non han lasciato di fare la dovuta impressione nell'animo della Commissione il numero delle dichiarazioni, benchè di persone di fede non integra, e le circostanze in esse dichiarazioni espressate.

Considerando riguardo a Don Gaetano d'Amico, che quantunque fosse egli chiamato come appartenente alla *Carboneria* dalle dichiarazioni di Notar di Chiara, e di Meccio, e col solo cognome, col connotato di regnicolo da Landolina, ed Amari, pure la Commissione non ha potuto prestare intera fede alla pruova, che esiste a carico del medesimo, avendo per altro dovuto ammettere queste dichiarazioni per la necessità del caso, di modo che, non presentando il caso insieme, ed il concorso di altri provati amminicoli i caratteri della morale certezza, la convinzione della Commissione non si è potuta determinatamente stabilire.

Considerando pel Sac. D. Giuseppe Salamone, che, sul di lui conto esistono nel processo le dichiarazioni del Sac. Ingrassia, Notar di Chiara, Ramistella, e Meccio, nelle quali non si annunziano che il solo cognome, ed il connotato di Sacerdote, o Abbate, la quale maniera di esprimersi lascia tutta la incertezza per la costituzione della reità del prevenuto.

Considerandc rispetto a D. Gaetano Argeri, che le dichiarazioni esistenti in processo del Sac. Ingrassia, di Amari, Notar di Chiara, e Meccio indicano un regnicolo studente cognominato Argeri, e che i soli di Chiara e Meccio vi aggiungono i connotati di essere pingue e vajolato.

Considerando, che lo stato attuale del processo non presenta verun altro indizio per restringere l'imputazione di D. Gaetano Argeri di Ucria, rimanendo al contrario tutta la incertezza nel potersi applicare il cognome, ed i connotati così scarsi, e così vaghi, forse a più d'un'individuo.

Considerando, che le dichiarazioni del Sac. Ingrassia, di Notar di Chiara, Amari, Meccio, e Minnelli relativamente alla imputazione di *Carbonaria* di D. Valentino Majmone non l'indicano se non per cognome, e col vago connotato di regnicolo studente, aggiungendo Notar di Chiara, o Meccio di essere delle vicinanze di Messina, e quindi concorrono per questo imputato circostanze simili a quelle considerate pel soprannominato Argeri.

Considerando, per D. Giovan Battista Maranzano, che nella deposizione del Sac. Ingrassia è additato per cognome, e nelle dichiarazioni di Meccio e di Chiara chiamato per nome, e cognome, e che non si descrive per intervenuto, che nella sola unione di S. Ciro, e che D. Ferdinando Amari però non lo chiama affatto in questa congiuntura, benchè lo chiami

in altra unione nella chiesa dei Santi Quaranta, di cui non è precisata l'epoca.

Considerando che niente rilieva la chiamata di Ramistella, che il dice presente nella casa di Di Marco in circostanza di non essersi recata ad effetto l'unione, per la quale detto di Ramistella dice, che egli si era ivi condotto; che molto meno rilieva quanto depone Anzaldi di averlo inteso nominare dall'Abbate Attinelli come del partito da loro detto *Aristocratico*, contrario in conseguenza ai disegni dei *Carbonari*.

Che nella discordanza delle prime dichiarazioni, e nella non rilevanza delle seconde la Commissione non ha potuto scorgere, che dubbj sul conto di questo individuo.

Considerando che il solo Sac. Ingrassia chiama il Sac. D. Luigi Conti per *Carbonaro* dopo l'epoca del settembre 1821, che nella dichiarazione di Meccio è indicato solamente col nome, e col vago connotato di Sacerdote Napolitano; che nulla rilieva la dichiarazione di Anzaldi per averlo inteso nominare da Attinelli, come appartenente al preteso partito *Aristocratico*.

Considerando per D. Girolamo lo Bianco, che a carico del medesimo non esistono, se non le dichiarazioni di D. Giuseppe Anzaldi, e di D. Salvatore Meccio, indicandolo quest'ultimo col solo cognome, senza verun'altro connotato, di modochè essendo 4 gl'imputati di tal cognome, una pruova così difettosa, e per la qualità de'dichiaranti, e per la continenza delle dichiarazioni non offre i dovuti elementi per formarsi un'assodato giudizio.

Considerando relativamente a Salvatore Saladino, che a lui carico, unica dichiarazione esiste di D. Girolamo la Manna, che contenga determinata imputazione di *Carboneria*, che nulla rilieva la dichiara-

zione del Sacerdote Ingrassia d'essere stato il prevenuto proposto nella montagna della Grazia, come uno de' Terribili. Stantecchè il processo offre, che nessun risultato ebbe questa pretesa destinazione: di minor rilevanza ancora è la dichiarazione di Antonina Gucci, che indicandolo per cognome lo vedeva frequentare la casa del fù suo Fratello Seidita, sebbene la testimonia non ne avesse saputo l'oggetto; mentre non è improbabile, che essendo il Saladino cernitore, e mezzano di frumenti avesse avuto per ragion del suo mestiere accesso in casa del fornajo Seidita.

Considerando, che chiamano il prevenuto D. Lorenzo Luvaro nella qualità di *carbonaro* il Sac. Ingrassia, Meccio, ed Anzaldi, dai quali è indicato col cognome, e dal detto Ingrassia col connotato, che era partito per Napoli col pachetto, e dall'Anzaldi, col connotato, di essere assistente nello scagno di Vella.

Considerando, che tale indicazione imperfetta, lascia tutto il luogo al dubbio circa la certezza della pruova.

Considerando riguardo al prevenuto Francesco Di Marco, che a di lui carico esiste la dichiarazione del Sac. Ingrassia, il quale manifestò di ricordarsi, che tra gli altri *Carbonari* vi aveva il fratello dell'imputato Salvatore di Marco, senza indicarne il nome, e che lo stesso era uno de' terribili al *Decastero.*

Considerando, che Ramistella nella sua dichiarazione manifesta, che essendosi portato in casa di Salvatore Di Marco per effettuare una riunione *Carbonica,* che poi non ebbe luogo, ivi trovò il sudetto di lui Fratello, e che nel corso del dibattimento, eseguitosi l'atto di affronto lo conobbe per lo stesso da lui indicato.

Considerando, che le sudette dichiarazioni non possono apprestare, che deboli indizii d'imputabilità, e che quanto ha deposto Ramistella nulla conchiude

avverso il prevenuto, se non che in quell'ora trovavasi in sua casa.

Considerando relativamente agl'imputati Giuseppe Pitaggio, Francesco Biondo e Francesco Cannella, che avverso i medesimi havvi la sola dichiarazione di D. Girolamo La Manna, già condannato a morte dalla cessata Corte Marziale Straordinaria, testimone unico, sotto speranza d'impunità, ed inidoneo.

Considerando altresì, che nelle carte sorprese al detto La Manna furono ritrovate alcune note ove erano descritti i nomi de' sudetti prevenuti e che lo stesso La Manna, disse essere appartenenti alla *vendita* di cui era egli il Segretario.

Considerando, che sebbene di poco rilievo sieno tali circostanze, pure non lasciano di spargere de' dubbj sulle di loro persone.

Considerando, rispetto ad Antonino Amato, che a di lui carico non esiste se non la chiamata del testimone non idoneo D. Girolamo La Manna.

Considerando, che essendo mugnajo di mestiere la frequenza in casa del fornaio Seidita attestata da Antonina Gucci non presta un indizio capace ad impiegar la Giustizia all'ulteriore procedura.

Considerando per D. Luigi Landolina, che le sole dichiarazioni di Notar Di Chiara, e Meccio chiamano lo Zio del Barone Landolina senza verun'altra indicazione, ed avendo ciò rilevato certamente dalla bocca di detto Barone Landolina tutta la pruova si viene a restringere all'unica di costui dichiarazione.

Considerando che il Barone Landolina chiamando questo suo Zio di nome e cognome lo descrive condotto nella grotta di S. Ciro, senza veruna di lui anteriore intelligenza, ed attesta, che immediatamente per non sentire più i *Carbonari* partì sollecitamente per la sua patria, circostanze tutte, che han convinto

la Commissione di non potersi prestar fede alla dichiarazione del Barone Landolina, che avendo condotto seco un compagno volle posteriormente imputarne il di lui zio, sia perchè sotto questo carattere l'avea presentato a' suoi compagni, sia per far acquistare maggior credito alla sua dichiarazione, cui andava attaccata la speranza della sua impunità.

Considerando che malgrado le molte, e dettagliate dichiarazioni esistenti nel processo, null' altro elemento si è potuto rilevare a carico del detto prevenuto, che anzi n'è risultato unica essere la sorgente di tale imputazione, ch' è appunto il detto del cennato Barone di lui nipote.

Considerando che la sola chiamata del Ramistella non può validamente colpire il prevenuto D. Gioacchino la Lumia, non solo perchè di testimone unico, difettoso, e denunziante colla promessa dell'impunità, ma pure perchè scompagnata da qualunque amminicolo, anzi immeritevole di fede per la maniera perplessa, colla quale sudetto Ramistella depose circa alle unioni della sua *vendita* di *Mirabeau*, e scrisse la nota de' componenti di essa al Governo, nella quale testò, che la sua *vendita* era efimera perchè mai si congregò intieramente.

Considerando rispetto a D. Salvatore Luvaro, che non esistendo a di lui carico, che la sola chiamata di Ramistella, han luogo, per quest'imputato le stesse considerazioni di sopra.

Considerando ancora, che nella nota avanzata al Governo disse Ramistella, che esso Luvaro era intervenuto una volta nell'unione della *vendita* di *Mirabeau;* che nella dichiarazione attestò, che negli ultimi di ottobre 1821 detto Luvaro fu *Carbonaro* nella stessa *vendita,* che nella ridetta dichiarazione, e nella passata discussione pubblica affermò due sole essere

state le unioni nella *vendita* di Mirabeau, l'una negli ultimi di novembre, e l'altra ne' primi di dicembre, cose tutte che vengono in manifesta contradizione, e chiaramente dimostrano la inattendibilità dei suoi detti.

Considerando per riguardo a D. Giulio Cesare Sessa, che la dichiarazione di Meccio non l'imputa se non di esser appartenuto alla *vendita* di Muzio Scevola in epoca anteriore al Real decreto degli 11 settembre 1821.

Considerando, che dalla dichiarazione fatta da Ramistella a primo maggio 1822 risulta, che la *vendita* di *Muzio Scevola* funzionò in luglio 1821, che stette un mese senza travagliare, che riunitasi dopo un mese non v'intervenne più un certo di Sollazzo; nella seconda dichiarazione però disse, che sudetta *vendita* restò inoperosa per alcuni mesi, e cho indi si ritirarono unitamente Sollazzo e Sessa: benchè abbia detto Ramistella di essersi tenute due unioni in casa di Sessa, pure non seppe disegnare se fossero state in settembre o ottobre 1821, cose tutte, le quali dimostrano, che nessuna fede è da prestarsi alle dichiarazioni di tal difettoso testimonio, le quali sono inconciliabili tra loro stesse.

Considerando, che mentre nelle sue dichiarazioni, diede il prevenuto Sessa come formante parte della sua *vendita* di *Mirabeau,* e disse, che si ritirò unitamente con Muratori in novembre 1821; poi in una posteriore deposizione manifestò, che il prevenuto non intervenne giammai nelle due unioni di essa *vendita* tenute negli ultimi di novembre, e primi di dicembre.

Considerando, che nella nota de' componenti la *vendita* sudetta di *Mirabeau,* presentata al Governo non descrisse affatto il prevenuto Sessa, e che per tutte queste circostanze, e considerazioni dee ritenersî

per indegna di fede la dichiarazione di Ramistella perciò, che riguarda il prevenuto.

Considerando, che l'imputato D. Michele Gandolfo non è chiamato, che dal solo Ramistella, e quindi procedono le stesse considerazioni di sopra.

Considerando inoltre, che lo stesso Ramistella lo descrive, come occultato a causa della persecuzione della Giustizia per avere bastonato un suo zio, e nella nota presentata al Governo in febbrajo 1822, disse, che detto Gandolfo anco in quell'epoca proseguiva ad essere occultato; perlocchè non si sa facilmente concepire la maniera, per la quale egli era in pratica col prevenuto; ed ha con particolarità osservato la Commissione, che laddove nella sudetta nota di tutti gli altri componenti descrive l'intervento, per una, o per due volte, per avvertenza al nome di Gandolfo però descrisse unicamente di essere occulto.

Per tutte queste ragioni la Commissione ritiene la inattendibilità della dichiarazione di Ramistella sul conto del prevenuto.

Considerando relativamente al Cav. D. Emmanuele Pescia, a D. Francesco Di Chiara, D. Salvatore Fragale, D. Domenico, e D. Emmanuele lo Bianco, che a carico di questi imputati altro non esiste che la dichiarazione di D. Giuseppe Anzaldi denunziante alla Polizia colla promessa dell'impunità a mente dell'articolo 8 del Real Decreto degli 11 settembre 1821.

Considerando, che la dichiarazione del medesimo Alzaldi non può meritar maggior fede della sua scritta denunzia, perchè interessato a non contradirsi per non perdere il beneficio dell'impunità, e soggettarsi alla pena capitale, moltoppiù, che la sua denunzia era stata fatta colla lusinga di rimanersi occulto, e quindi di non poter recare pregiudizio alle persone da lui imputate.

Considerando, che a parte di tutti i sopra enunciati difetti venne dallo stesso confessato nella pubblica discussione innanzi la cessata Corte Marziale straordinaria di essere rubricato per reati contro la religione.

Considerando, che il prevenuto Giuseppe Pizzillo viene imputato dal Sac. Ingrassia, che la prima volta in cui egli procurò de' compagni per riattivare la *Carboneria* avendo trovato il prevenuto lo vide pronto ad unirsi con lui, ma non lo chiama giammai come interventore in veruna riunione *Carbonica*.

Considerando, che il sudetto Ingrassia riferendo questo fatto, come accaduto in ottobre 1821, assegna poi tali epoche di tempo scorso pria dell'unione in S. Ciro, quanto quest'invito fatto al medesimo verrebbe a ricadere ne' primi giorni di settembre, locchè rende inconciliabili le diverse parti della sua dichiarazione.

Considerando, che per le indicazioni date dal medesimo Sac. Ingrassia venne arrestato dalla cessata Corte Marziale straordinaria un certo di Lenzillo, che poi non riconobbe al confronto.

Considerando il nome del prevenuto essere quello non di Giuseppe Pezzillo, ma di Giuseppe Pezzuto; le quali cose tutte dimostrano, che nessuna fede merita la dichiarazione di esso Ingrassia, altronde infame di dritto, e di fatto a causa della riportata condanna come reo di atroci misfatti.

Considerando per D. Francesco Attinelli, che a di lui carico havvi la sola dichiarazione del Sac. Ingrassia, che lo chiama per semplice cognome, e come fratello dell'Ab. Attinelli.

Considerando, che oltre di militare per questo prevenuto le stesse considerazioni generali di sopra la Commissione ha osservato, che lo chiama qual'inter-

ventore al *Decastero*, laddove in nessuna delle molte dichiarazioni esistenti in processo, nelle quali sono dettagliatamente descritti i componenti del medesimo, viene fatta menzione di questo individuo.

Considerando, per i prevenuti D. Salvatore Argento D. Paolo Ferro, e D. Rosario Tamburello, che a carico de' medesimi esiste l'unica dichiarazione di Antonino Ingrassia denunziante alla Polizia sotto il godimento dell'impunità a mente dell'articolo del R. decreto degli 11 settembre sudetto.

Considerando che il riferito Antonino Ingrassia rinunziò spontaneamente il beneficio di rimanere occulto, ed interrogato in pubblica discussione innanzi la cessata Corte Marziale Straordinaria del motivo di tal sua spontanea denuncia disse averlo fatto per rendere servizio alla giustizia.

Considerando inoltre, relativamente al detenuto D. Paolo Ferro, che sebbene il sudetto Ingrassia lo abbia indicata per nome e cognome, professione, e domicilio, pure nell'atto di affronto fatto alla presenza della Commissione, non lo riconobbe, il che convince la medesima della inattendibilità delle di lui asserzioni.

Considerando, che il solo Notar Di Chiara, chiama il prevenuto D. Francesco Sirchia per cognome, e dice che crede essere il figlio dell'Avvocato Sirchia, oltrecchè sarebbe testimonianza unica, di persona condannata a morte, e che depose sotto la speranza dell'impunità, la maniera indeterminata, colla quale è concepita la sua dichiarazione, ed il suo manifestato dubbio non può validamente colpire il prevenuto.

Considerando, che milita contro l'imputato D. Michele Caruso la dichiarazione di Notar Di Chiara, che riporta la sua ascrizione alla *Carboneria* nell'ottobre del 1821, laddove vien contradetto nell'epoca

da D. Benedetto Puglisi, il quale dichiarò, che questo fatto accadde il giugno o luglio 1821.

Considerando, che per la inidoneità dell'uno, e l'altro testimonio, e per la discordanza, che esiste ne' loro detti non è da prestarsi fede all'imputazione, che si attribuisce al prevenuto Caruso.

Considerando per D. Francesco Dominici, che procedendo contro lo stesso le dichiarazioni degli stessi Not. Di Chiara, e D. Benedetto Puglisi, il primo, che lo chiama in una unione di ottobre 1821 fuori Porta Montalto, il secondo in luglio 1821 in luogo diverso, concorrono circostanze, e considerazioni simili alle precedenti.

Considerando relativamente a D. Carlo Caracappa, che a di lui carico si trova nel processo le sola dichiarazione di D. Ferdinando Amari, che il chiama interveniente alla istallazione della *vendita* di Muzio Scevola in agosto 1821, ed indi in un'altra unione in ottobre seguente, alla quale non può attendersi, perchè oltre di trattarsi di testimone colpito dalla condanna di morte, e che depose sotto speranza d'impunità, non viene confermata da verun' altra circostanza.

Considerando inoltre, che essendo stati presenti all'istallazione della *vendita* di *Muzio Scevola* D. Vito Ramistella, e D. Salvatore Meccio, che molto diligenti furono in dettagliare le persone intervenutevi, pure non parlano affatto della persona del prevenuto Caracappa.

Per tutte le suddivisate considerazioni.

La Commissione Militare.

A voti uniformi ha dichiarato, e dichiara.

Costa, che l'abate D. Giuseppe Attinelli, D. Ignazio Batolo, Salvatore di Marco, D. Carlo Serretta, D. Fer-

dinando Massa, D. Vincenzo Trapani, e D. Mario la Mantia siano colpevoli di ascrizione alla vietata *setta dei Carbonari* e di essere intervenuti nelle loro clandestine unioni dopo la pubblicazione del R. Decreto degl'11 settembre 1821, e che in D. Ferdinando Massa vi concorra la circostanza di avere scientemente conceduto l'uso della sua abitazione, per la riunione della Setta di cui egli facea parte:

Colla stessa uniformità di voti ha dichiarato, e dichiara.

Non costa abbastanza, che i divisati D. Ferdinando Renzi, D. Giovanni Gallo, D. Ottavio lo Bianco, D. Valentino Majmone, D. Gaetano d'Amico, Sac. D. Giuseppe Salamone, D. Giovan Batt. Maranzano, Sac. D. Luigi Conti, D. Girolamo lo Bianco, Salvatore Saladino, D. Lorenzo Luvaro, Francesco di Marco, Giuseppe Pitaggio, Francesco Biondo, e Francesco Camella,

ed a maggioranza di voti,

che i riferiti D. Pietro Giardina, D. Andrea Mangiaruva, D. Gaetano Argeri, e Sac. D. Alessandro Vizzola sieno colpevoli del misfatto suddetto di *Carboneria;* ed ha ordinato, che i sudetti Vizzola, Renzi, Giardina, Gallo, D. Ottavio lo Bianco, e Mangiaruva, assicurati alla giustizia rimangano in carcere pel tempo stabilito dalla legge, per una più ampia istruzione.

E per i divisati di d'Amico, Salamone, Argeri, Majmone, Maranzano, Sac. Conti, D. Girolamo lo Bianco, Saladino, D. Lorenzo Luvaro, Francesco di Marco, Biondo, Pitaggio, e Cannella, concorrendo nelle loro imputazioni men gravi circostanze de' precedenti, ha ordinato, che presentandosi sieno abilitati ad una libertà provvisoria fatto l'obbligo, e con cauzione cioè per d'Amico, e Salamone di Ducati mille per uno; per Argeri, Majmone, Maranzani, e Francesco di Marco

di Ducati cinquecento per uno, pel Sac. Conti, D. Girolamo lo Bianco, e D. Lorenzo Luvaro di Ducati duecento per uno, e per Saladino, Biondo, Pitaggio e Cannella di Ducati cento per uno, e che l'arrestato di Marco, fatto l'obbligo come sopra, sia abilitato dalle carceri.

Ha parimente ad unanimità di voti dichiarato di costare, che i summentovati Antonino Amato, D. Luigi Landolina, D. Gioacchino la Lumia, D. Salvatore Luvaro, D. Giulio Cesare Sessa, D. Michele Gandolfo, D. Emmanuele Pescia, D. Francesco di Chiara, D. Salvatore Fragale, D. Domenico, e D. Emmanuele lo Bianco, Giuseppe Pizzillo, D. Francesco Attinelli, D. Salvatore Argento, D. Paolo Ferro, D. Rosario Tamburello, D. Francesco Sirchia, D. Michele Caruso, D. Francesco Dominici, e Carlo Caracappa non sieno colpevoli del misfatto di *Carboneria* di sopra espressato; per cui ha ordinato, che i detenuti presenti al giudizio D. Rosario Tamburello, e D. Paolo Ferro siano messi in libertà, e che per gli assenti Amato, Landolina, La Lumia, D. Salvatore Luvaro, Sessa, Gandolfo, Pescia, Dichiara, Fragale, D. Domenico e D. Emmanuele lo Bianco, Pizzillo, D. Francesco Attinelli, Argento, Sirchia, Caruso, Dominici, e Caracappa si revochino gli ordini di arresto contro i medesimi emessi.

SECONDA QUISTIONE

Costa, che i divisati D. Giuseppe Attinelli, D. Ignazio Batolo, Salvatore di Marco, D. Carlo Serretta, D. Vincenzo Trapani, e D. Mario la Mantia, i quali sono stati come sopra dichiarati colpevoli di ascrizione alla vietata *setta de' carbonari*, sieno stati capi, direttori amministratori, o graduati della stessa?

Considerando, che parlando il Legislatore nella Legge de' 28 settembre 1822 di qualunque associazione illecita, che contenga promessa, o vincolo di segreto, organizzata in corpo, o comunque altrimenti formata, costituendo qualsivoglia specie di setta qualunque ne sia la denominazione, l'oggetto, la forma, ed il numero de' suoi componenti, o comunque venga artatamente combinata, senza determinazione fissa di luoghi, di giorni, o di persone, decretò punirsi colla pena di morte i capi, direttori, amministratori o graduati della stessa, intendendo con ciò manifestare la unica idea di colpire con sì grave pena quei, che tengono la somma delle cose, e senza la cui opera l'illecita associazione non potrebbe sussistere; a quale oggetto si servì dell'espressioni sinonime nella materia di capi, direttori, amministratori, o graduati, secondo le diverse denominazioni, che si sarebbero potute specolare da' malvagi settarj.

Considerando relativamente all'Abb. D. Giuseppe Attinelli, che l'essere descritto in talune dichiarazioni come uno de' componenti il *Comitato* per la revisione della costituzione *Carbonica* non presenta altra idea, che quella di essere stato destinato ad un travaglio passaggiero, che non appresta affatto la nozione del carattere contemplato dalla legge.

Considerando, che il solo Meccio manifestò, che egli credea forse l'Abb. Attinelli Gran Maestro della *vendita* denominata « La luce fra le tenebre » e che quanto dichiara Ramistella non lo seppe, come si rilieva dalla sua dichiarazione, se non per una vaga notizia, il che non forma veruna pruova contro l'imputato.

Considerando per D. Ignazio Batolo, che per le ragioni dette di sopra nulla monta il venire in talune dichiarazioni descritto come membro del Comitato per la revisione della costituzione *Carbonica*.

Considerando, che quantunque nella dichiarazione di D. Ferdinando Amari è detto, che il prevenuto fu promosso a primo Consigliere del suo *Decastero*, nondimeno questa dichiarazione è unica, e non viene confermata da D. Vito Ramistella, benchè costui minutamente riferisse tutte le particolarità concernenti la persona di Batolo.

Considerando, che sebbene nelle dichiarazioni del Sac. Ingrassia, Di Chiara, Amari, Landolina, Minnelli, Ramistella, e Meccio si dica, che il prevenuto Batolo fu eletto secondo consigliere dell'unico *Decastero* formato nella Grotta di S. Ciro, pure D. Ferdinando Amari fa espressamente avvertire che il prevenuto non vi era presente, la quale circostanza non è contradetta dalle altre dichiarazioni, nelle quali, quasi per una specie di enumerazione, vengono descritti i componenti quel *Decastero*.

Considerando, che il prevenuto non intervenne nelle unioni, che si dicono essersi tenute nella montagna della Grazia, nella casa di un certo di Trapani, e nella casa di Serretta, e che indegna di fede è la unione deposta dal solo Meccio nella casa accanto Lungarini.

Considerando, che quantunque il prevenuto sia stato interveniente nella casa del fu Seidita, pure il processo nessuna pruova presenta di essersi ivi tenuto il *Decastero* con tutte quelle forme gerarchiche, nelle quali dovendo ciascuno funzionare nel suo posto si avrebbe potuto avverare col fatto dell'esercizio, l'accettazione della carica, a cui il prevenuto nella sua assenza era stato promosso.

Considerando, che per tali ragioni non resta abbastanza liquidato, pel prevenuto Batolo, il carattere della graduazione, contemplato dalla legge.

Considerando, che D. Ferdinando Amari dichiara,

che nel suo *Decastero* formato nella Chiesa dei SS. Quaranta, il prevenuto D. Salvatore di Marco risultò *Esperto*, ed oltrecchè questa dichiarazione è unica, l'uffizio di *Esperto* non presenta l'idea, che di subalterno, anzicchè di capo.

Considerando, che nella dichiarazione di Ramistella vien detto, che Di Marco tenea unione *carbonica* in sua casa, ma ciò non può presentare altra idea, che quella di avere apprestato l'abitazione in contravvenzione alla Legge, oltrecchè in questa circostanza è unica dichiarazione.

Considerando, che altronde dal processo si rilieva che il Di Marco era *Deputato* al *Decastero*, di una vendita di Misilmeri, perlocchè ogni qual volta si parla della *vendita* di Di Marco può probabilmente intendersi quella da lui rappresentata.

Considerando per D. Carlo Serretta, che dalle dichiarazioni di Ramistella, e Meccio risulta di essere stato il prevenuto eletto secondo assistente nel *Dicastero* di Amari, cosa, che non viene confermata nella dichiarazione di Amari medesimo.

Considerando, che quantunque in diverse deposizioni si esprima, che nell'unione di *Decastero* tenuta in S. Ciro il Serretta venne eletto segretario, pure dalla dichiarazione di Ramistella, e da altre pruove del processo risulta, che in tale epoca il medesimo era assente, perchè in unione del Deputato delle nuove gabelle a fare la cima del vino.

Considerando, che non esiste nel processo una pruova chiara, qual si converrebbe per potersi applicare la grave pena della legge, dell'accettazione posteriore di tale ufficio, dopoicchè nessuna riunione di *Decastero*, posteriore a quella di S. Ciro venne eseguita colle solennità proprie della Setta, e perciò non vi fu occasione di dover funzionare ciascuno nel suo posto,

molto più, che l'esercizio di segretario dovea per necessità consistere nella formazione della bisognevole scrittura, della cui formazione nessuna traccia esiste nel processo, e comecchè talune dichiarazioni portino di essersi determinato di dovere il *Decastero* riunirsi a sessioni, per evitare il sospetto, sempre coll'intervento del presidente Meccio e del segretario Serretta, pure nessuna pruova esiste di essersi avverate tali riunioni parziali, ove sia intervenuto il Serretta nella qualità di segretario.

Considerando, risultare dal processo, che appena seguita la prima riunione in casa del fu Natale Seidita, il prevenuto Serretta cadde in sospetto dei suoi compagni, il che probabilmente potea avvenire per la circostanza che forse il Serretta avvedutosi de' suoi errori non volea prestare la richiesta opera sua, di quale ravvedimento d'altronde esistono le pruove nelle dichiarazioni consegnate in processo.

Considerando rispetto a D. Ferdinando Massa, che i soli sacerdote Ingrassia, e D. Salvatore Meccio dichiararono, che il medesimo fu eletto Oratore del *Decastero* riunito, circostanza che nelle altre dichiarazioni non viene rilevata.

Considerando di nulla rilevare la elezione attestata in altre dichiarazioni di uno de' componenti il *Comitato* per la revisione della Costituzione *Carbonica*.

Considerando relativamente a D. Vincenzo Trapani, che dalle pruove raccolte niun indizio risulta di essere il medesimo graduato nella *Carboneria* di cui facea parte.

Considerando per D. Mario la Mantia, che nella dichiarazione di Amari si manifesta d'essere stato il prevenuto eletto Oratore nel di lui *Decastero* in Santi Quaranta, ma che questa dichiarazione è unica, e di niuna fede per tale circostanza.

Considerando, che per le ragioni dette di sopra nulla rilieva di essere stato la Mantia uno de' componenti il *Comitato* per la revisione della Costituzione *Carbonica.*

Considerando, che per tutti i soprannominati individui circa la qualità di Capi, Direttori, Amministratori, o graduati nella *Carboneria* a mente della Legge non esiste una pruova capace a convincere l'animo de'giudicanti:

per tali considerazioni

La Commissione Militare ad unanimità dichiara costa, che l'Abbate D. Giuseppe Attinelli, Salvatore di Marco, D. Vincenzo Trapani, e D. Mario la Mantia non siano stati Capi, Direttori, Amministratori, o graduati della setta, di cui faceano parte.

Colla stessa unanimità per D. Ignazio Batolo, e D. Ferdinando Massa, ed a maggioranza di voti per D. Carlo Serretta ha dichiarato non costa abbastanza, che i medesimi siano stati capi, direttori, amministratori, o graduati della stessa.

TERZA QUISTIONE

Costa, che i divisati D. Giuseppe Attinelli, D. Ferdinando Massa, D. Vincenzo Trapani, D. Mario La Mantia, Salvatore di Marco, D. Ignazio Batolo, D. Carlo Serretta, D. Ottavio lo Bianco, D. Girolamo lo Bianco, D. Andrea Mangiaruva, D. Gio. Battista Maranzano, D. Ferdinando Renzi, Sac. D. Alessandro Vizzola, D. Gaetano Argeri, Sac. D. Giuseppe Salamone, D. Valentino Majmone, e D. Gaetano d'Amico, sieno colpevoli del misfatto di cospirazione, all'oggetto di distruggere, o cambiare il Governo, ed eccitare i sudditi, ed abitanti del Regno ad armarsi contro le autorità Reali?

Considerando, per l'Abbate D. Giuseppe Attinelli che a carico di questo imputato, circa a cospirazione, altro non esiste in processo, che le dichiarazioni del Sac. Ingrassia e di D. Salvatore Meccio, i quali lo incolpano di circostanze tra loro disparate, e distinte di manieracchè vanno a ridursi a testimonianze uniche.

Considerando, che quando anche fossero unisone, non potrebbero stabilire quella pruova piena, che si ricerca, per un misfatto di tanta gravità.

Considerando rispetto a D. Ferdinando Massa, che quantunque essendosi stabilito nelle campagne sotto la montagna della Grazia di farsi il piano provvisorio della rivoluzione, il prevenuto venne eletto come uno de' componenti il comitato, per la formazione di detto piano; pure essendosi riunito il comitato in sua casa, nulla fu conchiuso per le opposizioni fattevi, e fu risoluto di portar l'affare al *Decastero,* ove si rigettò la proposta.

Considerando, che essendosi, secondo le dichiarazioni del processo, fatta una nuova unione in casa di Serretta, ove intervenne il prevenuto fu fermamente stabilito di non farsi la rivoluzione.

Considerando che quantunque la pruova del processo non parli specialmente dell' opposizione fatta da detto di Massa, pure nessuna pruova esiste di aver egli insistito.

Considerando, che la gravissima imputazione, che risulta a carico del prevenuto D. Vincenzo Trapani di volere avvelenare la truppa non si contiene, che nelle sole dichiarazioni di Meccio, ed Anzaldi, le quali non solo non sono amminicolate da verun' altra pruova del processo, che anzi son contradette dalla dichiarazione del di lui padrino, che si suppone, che nella qualità di somministratore del vino alle truppe dovea servire di mezzo necessario al progettato avvelena-

mento; laddove il suddetto di lui Padrino dichiarò non esser vera la circostanza di esser egli il sommistratore di questo articolo alla truppa.

Considerando, che quanto dichiara Anzaldi circa la manifestazione fatta dal Trapani di doversi assalire il Teatro la sera de' 12 Gennaro 1822, non è dichiarata, che da lui solo.

Considerando, che la dichiarazione del Sac. Ingrassia, circa l'unione tenuta in casa del Trapani per l'oggetto della cospirazione è in gran parte contradetta da quella di Meccio.

Considerando finalmente, che non ostante i gravissimi indizii, che risultano a carico del detto di Trapani, per l'imputazione di cospiratore, pure esigendo un misfatto di tanta atrocità una pruova convenevole, che possa serenamente determinare l'animo della Commissione a giudicarnelo colpevole, ed infliggervi la gravissima pena dell'ultimo supplizio; prova, che nella specie manca, tanto per lo scarso numero de' dichiaranti, e per essere in maggior parte testimonianze singolari, quanto perchè non provati, anzi contraddetti i più interessanti amminicoli.

Considerando rispetto a Salvatore di Marco, che nella prima occasione, in cui si parlò di rivoluzione sotto la montagna della Grazia, della quale parlano nelle loro dichiarazioni il B.ne Landolina, Notar Dichiara, il Sac. Ingrassia, ed Amari, nessuno manifesta, che di Marco prese parte attiva alla deliberazione.

Considerando, che ciò, che depone il Sac. Ingrassia, circa il prevenuto, della manifestazione fatta in casa di Trapani, di aver pronti cento uomini per escarcerare i detenuti, è contraddetto dalla dichiarazione di Meccio.

Considerando, che quanto dichiarano il Sac. Ingrassia, Notar Di Chiara, ed Amari circa le jattanze

fatte da di Marco, e quelle fatte da Meccio sopra la persona del di Marco medesimo, oltrecchè è contraddetto dalla dichiarazione di Meccio non formano quella pruova, che bisogna in un affare di tanta gravità.

Considerando, che ciò che dichiara Ramistella di aver inteso dalla bocca di Amari circa l' insistenza di Di Marco nella unione tenuta nella casa di Serretta, non è affatto confermato dallo stesso Amari, nè da Meccio, che vi fu presente.

Considerando, che quanto dichiara Meccio circa l' unione tenuta nella casa vicino Lungarini è inattendibile; e tutto ciò, che posteriormente attribuisce a di Marco in fatto di cospirazione, non è dichiarato, che da lui solo, il che non appresta la dovuta prova, onde la Commissione con serenità convincersi di questo articolo di reità del prevenuto.

Considerando per D. Mario la Mantia, che la dichiarazione di Meccio circa l' unione tenuta vicino la casa di Lungarini, ove chiama interveniente il prevenuto, è inattendibile per le considerazioni fatte di sopra.

Considerando, che come si rileva dalla dichiarazione di Amari esso la Mantia cadde piuttosto in sospetto de' suoi, il che dimostra, che il medesimo tenne una condotta contraria alle mire de' cospiratori.

Considerando relativamente a D. Ignazio Batolo, che la prima volta in cui si parlò di cospirazione fu nella pianura sotto la montagna della Grazia, nella quale unione il prevenuto non intervenne, come pure non intervenne nell' unione tenuta in casa di Massa per lo stesso oggetto.

Considerando, che per la prima volta, in cui Batolo intese parlare di cospirazione nella casa di Nasale Seidita fortemente vi si oppose, come costa

dalla dichiarazione del B.ne Landolina amminicolata da quelle di Minnelli, di Amari, e Meccio; questa condotta di Batolo contraria alle mire de' rivoluzionarj eccitò de' sospetti contro la sua persona e si disse, che egli volea rovesciare il partito de' Carbonari: ciò diè mottivo, che si riunì il *Decastero* in una Bettola di Brancaccio, si parlò di lui, come sospetto di tradimento, e venne destinato un Comitato per ispiare la sua condotta; come costa dalla dichiarazione del Sac. Ingrassia, che fu uno degli spiatori incaricati.

Considerando, che dopo quest' epoca Batolo si ritirò, e non intervenne in verun' altra unione, come dichiarò D. Ferdinando Amari.

Considerando essere inattendibile la dichiarazione fatta dal solo Meccio circa la unione tenuta vicino la casa di Lungarini.

Considerando, che la dichiarazione di Ramistella dove incolpa D. Carlo Serretta quale agente della rivoluzione, di avergli comunicato l' ordine del *Decastero* circa le operazioni di esso Ramistella, è unica dichiarazione, ed incapace a far pruova.

Considerando, che dalla stessa dichiarazione di Ramistella, e da quella di Meccio costa, che nell' unione tenutasi in casa dello stesso si stabilì di non farsi la rivoluzione.

Considerando, che dalle uniformi dichiarazioni di D. Ferdinando Amari, del B.ne Landolina, del Sac. La Villa, e di D. Giuseppe Anzaldi risulta, che il Serretta divenne sospetto di tradimento a' cospiratori perlocchè furono destinati sopra la sua persona degli invigilatori onde spiarlo unitamente con Batolo.

Considerando relativamente a D. Ottavio, e D. Girolamo lo Bianco, D. Andrea Mangiaruva, D. Gio: Battista Maranzano, D. Ferdinando Renzi, Sac. D.

Alessandro Vizzola, D. Gaetano Argeri, Sac. D. Giuseppe Salamone, D. Valentino Majmone, e D. Gaetano d' Amico, che a carico di quest' imputati circa a cospirazione non esistono in processo elementi di tal reità.

Considerando in generale per tutti gl' individui pe' quali la Commissione si è dovuta convincere di essere stati nella società *carbonaria* nell' epoca della cospirazione, che non può stabilire a loro carico una pruova di questo misfatto l' essersi ritrovati nelle riunioni del *Decastero* in tutte le circostanze, in cui si parlò di rivoluzione, stantecchè nella riunione di S. Ciro si stabilì di farsi un comitato di guerra, piuttosto come un corpo *Carbonario* per forza di sistema della setta *Carbonica*, le cui mire già scoverte e dichiarate dallo stesso legislatore tendono naturalmente a turbare l' ordine stabilito; ed altronde l' erezione di un comitato per occuparsi del progetto non potrebbe caretterizzarsi come cospirazione già compita, ma meno dello stesso progetto di cospirazione. Nella unione sotto la montagna della Grazia, si progettò una cospirazione tendente a turbare l' ordine pubblico nel caso dell' arresto di taluni de' *Carbonari*, ed elettosi il comitato, questo non compì verun travaglio sull' oggetto, che anzi per le trovate opposizioni nel *Decastero,* e per le discordie insorte fra quelli sciagurati, questo medesimo piano da lor detto provvisorio non risulta dal processo di essersi portato a fine.

Per tali considerezioni

La Commissione anzidetta

a voti uniformi per D. Giuseppe Attinelli, D. Ferdinando Massa, D. Vincenzo Trapani, D. Mario la

Mantia, ed a maggioranza per Salvatore di Marco, ha dichiarato, e dichiara:

Non costare abbastanza, che i medesimi siano colpevoli del misfatto di cospirazione all' oggetto di distruggere o cambiare Governo, ed eccitare i sudditi, ed abitanti del Regno ad armarsi contro le autorità Reali.

Alla stessa unanimità ha dichiarato:

Costa, che i divisati D. Ignazio Batolo, D. Carlo Serretta, D. Ottavio lo Bianco, D. Girolamo lo Bianco, D. Andrea Mangiaruva, D. Gio. Battista Maranzano, D. Ferdinando Renzi, Sac. D. Alessandro Vizzola, D. Gaetano Argeri, Sac. D. Giuseppe Salamone, D. Valentino Majmone, e D. Gaetano d'Amico non sieno colpevoli di tale esecrando misfatto.

Risolute in tal modo le quistioni di sopra espressate il signor Presidente ne ha elevato un'altra.

QUARTA QUISTIONE

Qual'è la pena da infliggersi agli assenti contumaci Abbate D. Giuseppe Attinelli, D. Ignazio Batolo, Salvatore di Marco, D. Ferdinando Massa, D. Vincenzo Trapani, e D. Mario la Mantia per li reati, de' quali sono stati rispettivamente dichiarati colpevoli?

Veduti gl'articoli 1 e 6 del Real Decreto degli 11 settembre 1821.

Art. 1. « Sarà punito colla pena di morte qual « reo di alto tradimento, chiunque dopo la pubblica-« zione del presente decreto si ascrivesse ad associa-« zioni illecite, o siano sette, o società *carbonarie,* e « chiunque degli ascritti per lo innanzi si riunisse « segretamente nelle combriccole conosciute sotto « nome di vendite *Carbonarie,* o di qualunque altro « nome di società vietate.

Art. 6. « A coloro, che scientemente avranno con-
« ceduto, o permesso l'uso della di loro casa di abi-
« tazione o di altro luogo di loro pertinenza per
« l'unione delle sette; per questo solo fatto ancora
« verrà inflitta la pena di anni dieci di reclusione,
« precedente frusta secondo le circostanze di sopra
« espresse, e colla multa di ducati cinquanta sino a
« due mila a misura della diversa condizione delle
« persone. Laddove poi esse facciano parte delle Sette
« saranno castigate colle disposizioni dell'articolo
« primo.

Veduti gli articoli 9 e 11 della legge de' 28 settembre 1822 espressati ne' seguenti sensi.

Art. 9. « Quante volte l'associazione illecita orga-
« nizzata in corpo, o comunque altrimenti formata
« contenga con essa vincolo di segreto, costituendo
« qualsivoglia specie di Setta (qualunque ne sia la
« denominazione, l'oggetto, la forma ed il numero
« de' suoi componenti, o comunque venga artatamente
« cambiata per comunicazioni ambulanti, e senza de-
« terminazione fissa, di luoghi, di giorni, o di per-
« sone) i rispettivi componenti di essa saranno pu-
« niti col terzo grado di ferri, e con una multa da
« cinquecento a due mila ducati. I capi, direttori,
« amministratori, o graduati della stessa saranno pu-
« niti colla pena di morte col laccio sulle forche, e
« con una multa da mille a quattro mila ducati.

Art. 11. « Quelli, che scientemente avranno con-
« ceduto, o permesso l'uso della loro casa, abitazione,
« o di altro loro locale qualunque per la riunione
« della Setta, saranno per questo solo fatto puniti
« colla pena del primo grado de' ferri, e colla multa
« da cento a cinquecento ducati. Ove essi facciano
« parte della Setta, se saranno semplici membri della
« stessa saranno puniti col terzo grado di ferri escluso

« il *minimum* del tempo, e con una multa di mille
« a tre mila ducati. Se saranno capi direttori, am-
« ministratori, o graduati della Setta, saranno puniti
« colla pena di morte con il laccio sulle forche, e
« con una multa da millecinquecento a sei mila
« ducati.

Veduto l'articolo 60 delle leggi penali, col quale si prescrive:

« Niun reato può essere punito con pene, che non
« erano pronunziate dalla legge prima, che fosse
« commesso; nondimeno se la pena stabilita nel tempo
« del giudizio, e quella, che era fissata nel tempo del
« reato fossero diverse fra loro, sarà sempre appli-
« cata la più mite.

Attesocchè la pena, che era fissata nel tempo del reato è più grave di quella in vigore nel tempo del giudizio, e nel confronto deve sempre applicarsi la più mite.

Veduto l'articolo 296 delle leggi di procedura ne' giudizii penali così espressato.

« Pronunziandosi la condanna dell'accusato, dee
« colla decisione stessa pronunziarsi la sua condanna
« al pagamento delle spese del giudizio sia in favore
« della R. Tesoreria, sia in favore della parte civile.

La divisata Commissione Militare

all'unanimità ha condannato, e condanna gli assenti contumaci Abbate D. Giuseppe Attinelli, D. Ignazio Batolo, Salvatore di Marco, D. Carlo Serretta, D. Ferdinando Massa, e D. Vincenzo Trapani alla pena de' ferri per anni ventiquattro, e D. Mario la Mantia alla stessa pena per anni diciannove, oltre di una multa di ducati mille per uno i sudetti di Di Marco, e Massa, e di ducati cinquecento per uno i

sudetti Attinelli, Batolo, Serretta, Trapani, e la Mantia, e solidalmente al rimborso delle spese del giudizio in beneficio della R. Tesoreria liquidate in ducati...

Ha ordinato in fine, che della presente se ne imprimano numero mille copie per la corrispondente partecipazione, e pubblicazione.

Il tutto sarà eseguito a cura, e diligenza del Relatore da Pubblico Ministero.

Fatto deciso, e pubblicato in continuazione dell'ultimo atto della pubblica discussione.

Oggi in Palermo li 11 aprile 1823.

Cav. D. Rodolfo De la Grannalais, Tenente Colonnello d'Artiglieria, *Presidente.*

Francesco Carrascon, Maggiore Ritirato, *Giudice.*

Francesco Dusmet, Capitano degl' Invalidi, *Giudice.*

Paolo Ragona, Capitano d'Artiglieria, *Giudice.*

Giuseppe Nini, Tenente del 1.° Granatieri della Guardia, *Giudice.*

Giuseppe Roussel, Sottotenente del 1.° Granatieri della Guardia, *Giudice.*

Salvatore Musso, sottotenente d'Artiglieria *Giudice.*

Antonio Del Re, Capitano d'Artiglieria, *Giudice Relatore da Pubblico Ministero.*

Domenico Raspa, Portabandiera, *Cancelliere.*

Per Barravecchia.

(*SS.*, F. 66).

XIII.

Sentenza della Commissione Militare del Valle maggiore di Mazzara
(14 marzo 1825).

SENTENZA

FRANCESCO I.

per la Grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme, ec. Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec.

La Commissione Militare nominata sotto li 13 luglio 1823 dal Sig. Colonnello Duca Vatticani Gentiluomo di Camera di S. M. (D. G.) con esercizio allora Commissario del Re del Valle Maggiore di Mazzara, ed incaricata in virtù di Sovrano rescritto del Novembre 1823 comunicato con Ministeriale de' 10 dello stesso mese di procedere per le unioni settarie scoverte in Spaccaforno, e per la subornazione de' testimonj, e di coloro, che avevano fatto le dichiarazioni:

Composta dei Signori

Presidente . . Cavaliere D. Emmanuel Ribas Colonnello del Reggimento Re Artiglieria.

Giudici. . . . Cav. D. Pietro Pellegrini Capitano del Reggimento anzidetto.
D. Bernardo Conti Capitano del Reggimento dei Reali Veterani.

---

1) Cfr. vol. I, pp. 226-31.

Giudici . . .	D. Giuseppe Pistorio Tenente dello stesso Reggimento. D. Benedetto Focher, D. Emmanuele Vicesvinci, D. Michele D'Amico, Sottotenenti al secondo seguito Giudici; dal
Pubblico Ministero . .	Sig. D. Giov: Andrea Maurigi Capitano del Reggimento Re Artiglieria Relatore da Pubblico Ministero.

Coll' intervento del

Uomo di legge	Sig. D. D. Domenico Corvaja Giudice della G. C. Civile di Palermo seconda Camera qual' Uomo di Legge.

Assistita

Cancelliere .	D. D. Gennaro Basile, funzionante da Cancelliere.

Riunita nell' Aula di queste Gran Prigioni, via Toledo N. 518 per giudicare la Causa a carico de' nominati:

Sac. D. Paolo Ruscica figlio di D. Gioacchino del Comune di Avola di anni 30 circa ivi domiciliato.

Sac. D. Innocenzo Leontini figlio di D. Giovanni di Spaccaforno di anni 30 circa ivi domiciliato.

D. Antonino Zuccaro, figlio del fu D. Francesco di Spaccaforno d'anni 30 circa assistente al foro, ivi domiciliato.

Sac. D. Pietro Caccamo figlio del fu Antonio di Spaccaforno di anni 40 circa ivi domiciliato.

D. Ferdinando Sorrentino, figlio del fu D. Giacomo di Spaccaforno d'anni 31 di condizione Civile ivi domiciliato.

D. Silvestre Figura, figlio di D. Francesco di Spaccaforno, di anni 31 circa, assistente in quella Cancelleria Comunale ivi domiciliato.

D. Pietro Capuano, figlio di Gaetano di Spaccaforno di anni di condizione ivi domiciliato.

D. Luigi Leontini, figlio di D. Giovanni di Spaccaforno di anni 27 circa, medico, ivi domiciliato.

D. Pietro Palermo, figlio del fu D. Giovanni di Modica d'anni 26 di condizione Civile, domiciliato in Spaccaforno.

D. Giovanni Santocono figlio del fu D. Pietro Paolo di Spaccaforno d'anni 33 circa di condizione Aromatario, ivi domiciliato.

D. Giuseppe Sorrentino figlio del fu D. Pasquale di Spaccaforno d'anni 24 di condizione Civile ivi domiciliato.

D. Gaetano Zuccaro figlio del fu D. Francesco di Spaccaforno d'anni 27 circa, possidente, ivi domiciliato.

D. Antonino Sorrentino figlio del fu Giacomo di Spaccaforno d'anni di condizione ivi domiciliato.

Barone D. Pietro Modica, figlio di D. Giovanni di Spaccaforno d'anni 44, possidente, ivi domiciliato.

Barone D. Corrado Gambuzza, figlio del fu D. Carmelo di Spaccaforno, d'anni 30 circa, possidente, ivi domiciliato.

D. Antonino Modica figlio di D. Giovanni di Spaccaforno di anni 38, possidente, ivi domiciliato.

D. Gregorio Leontini figlio di D. Giovanni di Spaccaforno d'anni 24 circa, di condizione Patrocinatore, ivi domiciliato.

D. Carlo Paternò, figlio del fu D. Pasquale di Spaccaforno, d'anni 43 Patrocinatore, ivi domiciliato.

Imputati cioè, il sudetto Sacerdote D. Paolo Ruscica di aver tentato la istallazione d' una società settaria nel Comune di Spaccaforno, ad oggetto di attentare contro l' ordine pubblico, e contro la Sicurezza interna dello Stato, a quale oggetto tenne un congresso segreto in detto Comune di Spaccaforno, in luogo distinto dall' abitato dopo il Real Decreto dei 28 Settembre 1822. Li riferiti Sacerdote D. Innocenzo Leontini, D. Antonino Zuccaro, Sacerdote D. Pietro Caccamo, D. Ferdinando Sorrentino, D. Silvestre Figure, D. Pietro Capuano, D. Luigi Leontini, D. Pietro Palermo, D. Giovanni Santocono, D. Giuseppe Sorrentino, D. Gaetano Zuccaro, D. Antonio Sorrentino, Barone D. Pietro Modica, ed il Barone D. Corrado Gambuzza, di complicità nel reato di sopra espressato. D. Antonino Modica di complicità come sopra, non che di subornazione a dire il falso innanzi la Commissione Militare della Valle, e Piazza di Siracusa, D. Gregorio Leontini di sola subornazione come sopra, e D. Carlo Paternò di avere avuta conoscenza de' primi sopra espressati reati senza che ne avesse fatto il dovuto rivelo al Governo nel tempo prescritto dalla legge vigente.

Data lettura degli atti, e de' documenti in Processo.

Intesi in dibattimenti i prevenuti, ed i testimonj.

Inteso il Sig. Capitan Relatore da Pubblico Ministero, il quale con le sue orali conclusioni, ha chiesto di dichiarare il Sacerdote D. Paolo Ruscica qual Capo ed il Sacerdote D. Innocenzo Leontini, e D. Antonino Zuccaro quali Collaboratori tutti e tre di tentata Istallazione di una associazione Settaria col disegno di attentare contro l' ordine pubblico, e contro la Sicurezza interna dello Stato, e quindi condannarli alla pena prescritta nella prima parte dell' articolo nono del Real Decreto de' 28 Settembre 1821; conformata al disposto dell' articolo 70 delle leggi penali del Regno.

Il Sacerdote D. Pietro Caccamo, D. Ferdinando, D. Antonino, e D. Giuseppe Sorrentino, D. Silvestre Figura, D. Pietro Capuano, D. Luigi Leontini, D. Pietro Palermo, D. Giovanni Santocono, e D. Gaetano Zuccaro di complicità in tale misfatto; e quindi fossero condannati alla pena espressata come sopra nel sudetto articolo nono del Real Decreto in conformità bensì delle disposizioni contenute negli articoli 70, 74 num. 4, e 75 delle leggi penali.

Il Barone D. Pietro Modica di non costare abbastanza di essere colpevole della complicità anzidetta, e metterlo quindi in stato di libertà provvisoria.

Il Barone D. Corrado Gambuzza di costare non essere colpevole del reato anzidetto, e quindi metterlo in libertà assoluta. D. Antonino Modica di costare non essere colpevole del reato della complicità anzidetta, ma di costare unitamente a D. Gregorio Leontini di essere l'uno e l'altro colpevole del reato di subornazione a dire il falso in favore de' rei anzidetti, e quindi di punirli ai termini degli Art. 192 e 188 delle leggi penali.

D. Carlo Paternò finalmente di esser colpevole di non avere rivelato al Governo nel tempo prescritto dalla Legge il Reato di Alto Criminale di cui sono stati accaggionati D. Paolo Ruscica, e compagni, e punirlo in conseguenza a termini dell' Art. 144 Periodo secondo delle citate leggi penali, e tutti insieme condannarli solidalmente alle spese del Giudizio in favore del Real Tesoro ai termini dell' Articolo 296 delle leggi di procedura ne' giudizj penali; ed espiata la rispettiva pena cui saranno condannati, sottopporli se vi ha luogo alla malleveria di ben condursi per il tempo, e per la somma benvista alla Commissione ai termini degli Art. 31 e 34 delle citate leggi penali del Regno.

Intesi gl' imputati presenti ed i loro rispettivi difensori nelle persone del D. D. Salvatore Ognibene, D. D. Giovanni Barcia, D. D. Pietro Vaginelli, D. Nicolò Foti, D. D. Filippo Santocanale, D. D. Francesco Paolo Tamajo, D. D. Giuseppe Teraldi e D. D. Antonio Agnetta in tutti i mezzi di difesa.

Ritirata nella Camera del Consiglio, e fuori la presenza del Pubblico Ministero.

Inteso il Sig. D. D. Domenico Corvaja Giudice presso la seconda Camera della G. C. Civile di Palermo nella qualità di Uomo di Legge, il quale ha dato il suo avviso scritto.

Il Signor Presidente ha riassunto l' affare, e la Commissione dal tutto insieme della pubblica discussione e de' documenti letti, e discussi nel dibattimento ha ritenuto il seguente:

FATTO

Il Sac. D. Paolo Ruscica del Comune d' Avola, verso gli ultimi del mese di Marzo del 1823 recossi in Spaccaforno sotto colore di far compra di frumenti, giunto colà si unì con D. Antonino Zuccaro, e col Sac. D. Innocenzo Leontini, da lui precedentemente conosciuti; e svelato loro il reo divisamento di voler colà formare un' associazione settaria segreta dipendente da una simile esistente in Messina, da cui ne aveva avuto lo espresso incarico, premurò costoro a tradurre in luogo remoto, ed inosservato della Città delle persone di loro conoscenza affinchè colà tratti li avesse al reo fine propostosi. Nel dopopranzo infatti d' uno de' puochi giorni nei quali costui fece dimora in Spaccaforno, avviatosi verso l' Eremo di Gesù e Maria luogo solitario, e fuori l' abitato, convennero colà oltre de' due prenominati D. Antonino

Zuccaro, e Sac. D. Innocenzo Leontini, D. Ferdinando Sorrentino, Sac. D. Pietro Caccamo, D. Giuseppe Sorrentino di D. Pasquale, D. Pietro Capuano, D. Silvestre Figura, D. Gaetano Zuccaro, D. Luigi Leontini, e D. Giovanni Santocomo, ed altre persone non liquidate, i due primi per invito loro fatto da' due prenominati individui D. Antonino Zuccaro e Sac. Leontini, che si resero informati del vero oggetto delle loro riunioni, e gli altri per semplice invito avuto loro fatto dagli stessi due anzinominati individui a venir colà a conversare col Ruscica.

Le anzidette persone giunte in quel luogo, Ruscica aprì la scena dicendo che era di già arrivato il momento della felicità dei popoli, ardenti di ottenere la sospirata libertà, che la Francia, l'Inghilterra ed altre Potenze si erano coalizzate per liberare i popoli dall'oppressione, che fra non molto il governo sarebbe nelle loro mani, e che erano del loro partito i Telegrafi, che avendo la Spagna sostenuta col sangue la sua libertà, altrettanto dovea farsi in altri stati di Europa, nell'Italia, ed in Calabria, ed altrettanto si sarebbe fatto fra poco in Sicilia animandoli a garentire colla spada, e col sangue un tal disegno ed avvertendoli sopratutto a mantenere su di ciò un alto silenzio, ed un segreto profondo, per non fare abbortire un piano di rivoluzione universale, diede poscia loro alcuni segni di riconoscenza, e promise di fornirli del resto; e poichè taluno sentiva con poca attenzione un tal discorso, D. Antonino Zuccaro animò tutti a cedere alle insinuazioni del Ruscica, dicendo, che persone potenti sarebbero state del loro partito. Sciolta questa prima unione Ruscica si restituì in Avola, ed avendo scritto una lettera enigmatica ai suoi fidi amici D. Antonino Zuccaro, e Sac. D. Innocenzo Leontini, dopo tre giorni fu tenuta nello

stesso sito una seconda riunione, nella quale fu letta la lettera anzidetta dal Sac. Leontini, e spiegatone dallo stesso Leontini e da D. Antonino Zuccaro il linguaggio enigmatico, si disse, che la lettera conteneva la prevenzione di star tutti fermi, e pronti ad ogni ulteriore avviso del Ruscica, dovendo aspettare che propizio fosse il tempo di mandare ad esecuzione il reo disegno. In questa seconda riunione oltre di D. Antonino Zuccaro, di D. Innoccenzio Leontini, D. Ferdinando Sorrentino, Canonico D. Pietro Caccamo, D. Giuseppe Sorrentino di D. Pasquale, D. Pietro Capuano, D. Silvestre Figura, D. Gaetano Zuccaro, D. Luigi Leontini, D. Gio: Santocono ed altre persone v' intervenne ancora D. Carlo Paternò, e dopo letta e spiegata la lettera senza progredire in altri discorsi fu sciolta la riunione, e ciascuno ritornò tranquillo alla propria abitazione.

Il dibattimento non ha offerto elementi per congetturare che tranne del Sacerdote Leontini e di D. Antonino Zuccaro, gli altri avessero prestata la loro adesione agli atti, a' quali si divenne sulle due anzidette riunioni.

Resta bensì liquidato, che niun di loro di un fatto così marcato, e che tanto interessavà la pubblica tranquillità, ne diede conoscenza al Governo, o alle Autorità amministrative, o giudiziarie nel termine prefisso dalla legge.

Il Sacerdote Leontini, che dimostrandosi affezionato alle massime liberali, frequentava il Telegrafo sito in Spaccaforno, essendo venuto in sospetto per la sua ardente brama di penetrare ne' segreti di quell' Ufficio, e spargeva spesso delle notizie allarmanti, come tratte da' rapporti telegrafici, che dava ad intendere d' essergli noti, per la sua frequenza al Telegrafo, e per l' amicizia intima, che spacciava di

avere col capo posto di esso Telegrafo; il 31 dello stesso mese di Marzo fu arrestato.

Per bocca degli stessi imputati resta liquidato, che un tale arresto sparse in tutti gl'intervenuti a quelle unioni il terrore, e lo spavento, e li distolse da qualunque lontana idea se pur concepita l'avessero di divenire al pravo invito fattogli dal Ruscica. Ciò avvenne si dice perchè ignoravano la vera causa dell'arresto dell'anzidetto Sacerdote Leontini; ma da questo stesso ne sorge, che l'animo loro non era tranquillo, né indifferente alla sediziosa proposta del Ruscica.

Con tutto ciò essi non si diedero alcuna fretta di manifestare al Governo, o a' pubblici funzionarj, a' quali avrebbero potuto avere facile lo accesso, quei fatti, e quelle circostanze delle quali avevano avuta conoscenza, e che miravano allo scoprimento di trame, alle quali non avrebbe il Governo potuto essere indifferente; si deliberarono a ciò fare dopo tre mesi ch'è tanto a dire verso la fine di Giugno dello stesso anno, quando per bocca del Testimone D. Carmelo Giarratana le autorità locali erano già informate di tutte le circostanze del fatto.

D. Carlo Paternò, che fu il primo a presentarsi all'Istruttore locale dopo la dichiarazione del Testimone Gaudioso, analogamente interrogato dichiarò, che quanto ai fatti della prima riunione che confidò, all'anzidetto Testimone, ed a D. Vincenzo Gaudioso, che pure depose uniformemente gli furono minutamente rapportati nella forma di sopra espressa da D. Antonino Zuccaro, quanto a ciò, che seguì nella seconda riunione lo dichiarò come passato in fatto proprio per essere in quella intervenuto.

Il Sacerdote Caccamo, che fu il secondo a presentarsi spontaneamente alle autorità locali dichiarò pa-

rimenti i fatti nel modo che di sopra si è divisato negando di aver fatto parte della seconda riunione.

D. Ferdinando Sorrentino, D. Pietro Palermo, D. Giovanni Santocono, D. Silvestre Figura presentatisi anche spontaneamente alle stesse locali autorità dichiararono eziandio i fatti concordemente, protestarono però siccome fecero i primi di non avere per modo alcuno consentito a' pravi suggerimenti del Ruscica.

Rimessi gli atti alla Commissione Militare di Siracusa alla di cui competenza apparteneva la conoscenza dei reati di cui è quistione; D. Carlo Paternò, il Sacerdote Caccamo, e D. Ferdinando Sorrentino, ritrattando le loro antecedenti spontanee dichiarazioni, alle analoghe dimande della stessa Commissione, sostennero la negativa; D. Pietro Palermo, D. Giovanni Santocono, e D. Silvestre Figura, consesegueuti a se stessi confermarono i loro detti.

Avendo intanto il Governo conosciuto la necessità di sottoporre ad un rigoroso esame della Polizia gli atti, e gl' imputati di sopra, ordinò, che sospesa ogni ulteriore procedura di quella Commissione Militare, gli uni, e gli altri fossero qui rimessi innanzi alla Polizia.

Paternò, Caccamo, e Sorrentino, che presso la Commissione Militare di Siracusa avevano ritrattato le loro rispettive dichiarazioni, analogamente dimandati vi si riportarono esattamente, e le confermarono, siccome altresì fecero Palermo, Santocono, e Figura.

I primi tre richiesti inoltre sul motivo della loro precedente ritrattazione, manifestarono di essersi nel tempo della loro carcerazione in Siracusa recati un giorno in esse Carceri D. Antonino Modica, e D. Gregorio Leontini, e di aver loro intimato di disdirsi; sebbene essi replicarono. che quanto avevano detto

innanzi alle autorità locali di Spaccaforno era la verità, e quindi non potevano per nessun modo aderire a cotali insinuazioni.

Dissero poi, che tutt' altri motivi l' indussero a disdirsi, ed il Saccerdote Caccamo soggiunse di essersi disdetto per insinuazione di Militari che non conobbe.

Interrogati gl' Imputati D. Antonino, e D. Gaetano Zuccaro, D. Innocenzio, e D. Luigi Leontini, il Barone D. Corrado Gambuzza, ed il Baronello D. Pietro Modica, i primi quattro convennero ne' fatti di sopra espressati, e confessarono il loro reato, gli ultimi due furono negativi, siccome lo erano stati innanzi la Commissione Militare di Siracusa.

Delegata da S. M. a procedere nella Causa attuale questa Commissione Militare, il Presidente, ed il Relatore di essa a maggior chiarezza dell' affare interrogarono tutti gli anzidetti imputati, ed avendo fatto loro delle domande sopra circostanze che esigevano un ulteriore sviluppo ciascuno diede delle analoghe risposte; niente però aggiunsero, o variarono alla sostanza del fatto. Interrogati in seguito sul soggetto della subornazione tutti convennero nella gita alle Carceri di D. Antonino Modica, e di D. Gregorio Leontini, ma tutti confermarono i loro primi detti; il solo Caccamo variando disse non più di essersi disdetto per insinuazione di Militari che non conobbe, ma per suggerimento d' un certo Tenente Pagliuca, che inteso dalla Commissione anzidetta lo smentì.

Interrogati poi su questo particolare gli anzidetti D. Antonino Modica, e D. Gregorio Leontini l' uno, e l' altro non negano di essersi recati alle predette Carceri, ma il primo disse d' esservisi recato per invito avuto con biglietto da Paternò, e da Sorrentino, l' altro di esservisi portato per l' interesse del Fratello del

Sac. Leontini; senza però che l' uno, e l'altro avessero avuto il pravo disegno di subornare quegli individui a deporre il falso.

Nel costituto la massima parte de' medesimi imputati sostennero la negativa alcuni senza niente variare si riportarono alle rispettive loro dichiarazioni, ed agl' interrogatorj subiti; nella pubblica discussione ciascuno ha sostenuto le medesime cose.

Basati a tal modo i fatti il Sig. Presidente ha proposto gradatamente le seguenti questioni:

PRIMA QUESTIONE

Costa che il Sac. D. Paolo Ruscica sia colpevole di aver tentata la istallazione di un' associazione settaria con vincolo di segreto, e con disegno di attentare contro la sicurezza interna dello stato, e contro l' ordine pubblico?

Considerando, che dai detti uniformi del Sac. D. Pietro Caccamo, di D. Gio: Santocono, di D. Antonino e D. Gaetano Zuccaro, del Sac. D. Innocenzio e D. Luigi Leontini, di D. Silvestre Figura, di D. Ferdinando Sorrentino, e di altri risulta, che l' accusato Ruscica, riunite tutte le anzidette persone, ed altri che non si sono liquidate, tenne il discorso, di cui si è fatta menzione ne' fatti ritenuti.

Considerando, che la riunione anzidetta in luogo solitario, ed inosservato, le manifestazioni fatte dal Ruscica dell' esistenza in Messina d' una società settaria segreta, il di cui fine era di rivoluzionare il Regno per l' oggetto gravissimo di cambiare la forma del Governo, lo incarico che disse avere avuto di arrollare seguaci alla medesima, i mezzi di seduzione da lui adoprati per indurre quegli individui a sposare lo stesso partito, e a favorire col loro coraggio

e col loro sangue le enunciate trame della società di Messina, i segni di riconoscenza già dati e gli altri promessi, un alto silenzio, ed un segreto profondo da lui raccomandato, e tutto il dippiù delle circostanze di fatto di sopra espressate, sono tutti atti esteriori, li quali chiaramente dimostrano, che Ruscica nella volontà d'istallare una società settaria in Spaccaforno giunse in effetto ad atti prossimi alla sua esecuzione, dapoichè non rimaneva alla realizzazione della setta, che la sola formalità del giuramento.

Considerando, che dai detti di Gaudiosio, Giarratana, e Paternò risulta, che seguito il 31 dello indicato mese di Marzo, ch'è tanto a dire dopo pochissimi giorni da quella riunione, lo arresto del Sac. D. Innocenzio Leontini, uno degli accusati presenti, ciò sparse il terrore, e lo spavento in quelli che dovevano costituire l'anzidetta illecita associazione, il che impedì, che la istallazione della medesima avesse potuto avere effetto ed esecuzione.

Considerando che ogni qualvolta nella volontà di commettere un reato, che non ha avuto luogo per circostanze fortuite, indipendenti dalla volontà del colpevole, si giunge ad atti prossimi alla sua esecuzione; tali però, che ancora rimanga all'autore qualch'altro atto alla consumazione del medesimo il concorso di tali atti costituisce il tentativo del Reato secondo il prescritto dell'Art. 70 del Cod. p. 2.

Considerando, che lo arresto del Sac. Leontini costituisce in effetti nella fattispecie, la circostanza fortuita indipendente dalla volontà del colpevole, la quale impedì, che la istallazione della setta, di cui è parola, avesse avuto il suo effetto.

Considerando, che non è dubbio di essere la istallazione della società, di cui si tratta un reato compreso, e preveduto dall'Art. 9 del Real Decreto dei 28 Settembre 1822.

Per tali considerazioni.

La Commissione Militare a voti uniformi ha dichiarato, e dichiara.

Costa, che il Sac. D. Paolo Ruscica sia colpevole di aver tentato la istallazione d'un'associazione settaria, con vincolo di segreto, con disegno di attentare contro l'ordine pubblico, e contro la sicurezza interna dello Stato.

SECONDA QUESTIONE

Costa, che D. Antonino Zuccaro, il Sac. D. Innocenzio Leontini, D. Pietro Palermo, il Sac. D. Pietro Caccamo, D. Ferdinando Sorrentino, D. Pietro Capuano, D. Luigi Leontini, D. Giovanni Santocono, D. Giuseppe Sorrentino, D. Gaetano Zuccaro, D. Antonino Sorrentino, il B.ne D. Corrado Gambuzza, D. Antonino Modica, ed il Baronello D. Pietro Modica, sieno colpevoli di complicità nel reato del tentativo anzidetto, ai termini dell'intestazione del processo?

O PURE

Costa giusta le orali conclusioni di esso Capitano Relatore, che D. Antonino Zuccaro, ed il Sac. D. Innocenzio Leontini siano stati collaboratori col Sac. Ruscica, nel Reato del tentativo anzidetto e gli altri qui avanti nominati individui, solamente complici nello stesso reato, tranne del B.ne Corrado Gambuzza, e di D. Antonino Modica, per i quali disse di costare di non esserne colpevoli, e per il Baronello D. Pietro Modica di non costare abbastanza?

Ritenuti i fatti di sopra premessi.

Considerando quanto a' due primi imputati Sac. D. Innocenzio Leontini, e D. Antonino Zuccaro, che

dai detti uniformi del Sac. Caccamo, di D. Ferdinando Sorrentino, di D. Pietro Palermo, di D. Silvestre Figura, di D. Luigi Leontini, e di altri resulta che essi non solo intervennero in quelle riunioni, ma nella piena scienza delle prave intenzioni del Ruscica, indussero con artifizio le persone soprannominate a recarsi nell' anzidetto luogo solitario per la prima riunione, e a' due intervenuti Sac. Caccamo, e D. Ferdinando Sorrentino spiegarono il vero oggetto di quella riunione, e li animarono a venire; e di poi convenuti tutti in quel luogo l' anzidetto di Zuccaro l' incoraggiva a secondare le ree proposizioni del Ruscica, lusingandoli con dire che persone potenti sarebbero stati del loro partito, e quindi essi stessi tennero dopo giorni una seconda riunione nello stesso locale, in cui chiamarono in gran parte gl' individui stessi della prima riunione, ed ivi fu da essi mostrata e letta una lettera enigmatica del Ruscica, di cui ne spiegarono il significato, di sortacchè è evidente ch' essi, nella scienza dello scopo di quelle riunioni, assistirono e facilitarono Ruscica ne' fatti che costituiscono il tentativo anzidetto.

Considerando bensì che la di loro facilitazione, non è tale, che senza di essa Ruscica non avrebbe commesso il Reato di cui è quistione.

Considerando rispetto a D. Pietro Palermo, D. Giovanni Santocono, Sac. D. Pietro Caccamo, D. Ferdinando Sorrentino, D. Silvestre Figura, D. Pietro Capuano, D. Luigi Leontini, D. Gaetano Zuccaro, e D. Giuseppe Sorrentino che tranne di Capuano assente, e di D. Giuseppe Sorrentino ch' è negativo, tutti gli altri hanno confessato il loro rispettivo intervento nella prima riunione, e taluni di essi anche nella seconda, e vicendevolmente si nominano, e chiamano come intervenuti D. Pietro Capuano, e D. Giuseppe

Sorrentino, di sortachè il fatto della loro intervenzione è costante.

Considerando che sebbene non potesse dubitarsi del loro intervento nella prima riunione, e per alcuni di essi anche nella seconda pure non vi sono elementi sufficienti per concepire, ch' essi avessero facilitato o favorito Ruscica negli atti a' quali divenne; la qual cosa è indispensabile a fissare idea di complicità.

Considerando relativamente al contumace D. Antonino Sorrentino, che il solo testimone, che lo chiama come intervenuto nell' anzidette riunioni è D. Carlo Paternò, il quale parla per bocca di D. Antonino Zuccaro, che non lo comprende punto tra le persone intervenute in guisa tale, che debolissimo è l' elemento di prova, ch' esiste a di lui carico per l' imputazione di cui si tratta.

Considerando rispetto al B.ne D. Corrado Gambuzza, che D. Carmelo Giarratana, e D. Vincenzo Gaudiosio, che lo chiamano come intervenuto nella prima riunione, parlano per bocca di D. Carlo Paternò, il quale tanto nella prima dichiarazione scritta, quanto nella pubblica discussione ha manifestato di aver in linea di semplice sospetto ciò confidato ai due menzionati testimonj.

Considerando, che D. Antonino Zuccaro, dalla di cui bocca, dice Paternò, di aver saputi i fatti anzidetti, che riguardano la prima riunione non lo comprende, nè lo nomina tra quelli che in essa prima unione intervennero.

Considerando, che D. Ferdinando Sorrentino, D. Pietro Palermo, D. Gio: Santocono, D. Silvestre Figura, ed il Canonico Caccamo, espressamente dimandati dissero di non aver punto intervenuto in quella riunione il B.ne D. Corrado Gambuzza.

Considerando, che D. Carlo Paternò, sebbene lo dicesse intervenuto nella seconda riunione, ciò lo disse in una dichiarazione additativa, che fece, molti giorni dopo la prima dichiarazione, affettando dimenticanza di questi fatti nel momento della prima dichiarazione, cosa affatto inverosimile, attesa la stretta connessione di questi primi fatti con quelli della seconda dichiarazione, inverosimiglianza, che unita alla poca fede che merita il testimone Paternò per le sue qualità morali, delle quali larga prova si è fatta nel dibattimento, esclude su di ciò ogni credenza, in maniera che il tutto insieme delle circostanze di fatto liquidate, non lasciano dubbio sull'innocenza dell'accusato Gambuzza.

Considerando rispetto a D. Antonino Modica, che i due testimonj Gaudioso, e Giarratana, che lo dicono intervenuto nella prima riunione, parlano come si disse per bocca di D. Carlo Paternò, che nella prima sua dichiarazione scritta manifestò di avere ciò detto in linea di semplice sospetto, e poi disse di avere ciò inteso dalla bocca di D. Antonino Zuccaro, e del Sac. Leontini i quali analogamente richiesti lo hanno negato, e finalmente in un'ultima dichiarazione fatta innanzi la Commissione, che ha confermata nel dibattimento, negò di avere ciò detto a' due anzidetti testimonj Gaudioso e Giarratana; in guisa tale che il suo vario linguaggio, unito alla poca fede, che esso merita, non lasciano dubbio sull' inocenza di quest' altro accusato.

Considerando relativamente al B.ne D. Pietro Modica, che nessuno elemento ha presentato il dibattimento del di costui intervento nelle riunioni delle quali è parola; che il Sac. Caccamo nell' aver detto di avere inteso dal Sac. Leontini, e da D. Antonino Zuccaro di essere il Baronello Modica del loro par-

tito, è stato dai medesimi smentito, e nell'altra parte della di costui dichiarazione, nella quale manifestò di avere verso gli ultimi di Marzo, dopo le riunioni anzidette visitato il B.ne Modica, quando da Avola si restituì in Spaccaforno colla sua famiglia, e di avere da costui inteso le parole silenzio e segretezza sul proposito della venuta in quella di Ruscica, è stato pienamente smentito da' documenti pubblici, poichè resta provato, che il Baronello Modica venne in Spaccaforno verso gli ultimi di Febbraro dello stesso anno, che è tanto a dire un mese prima delle riunioni, la qual cosa esclude, che siasi potuto tenere in casa di costui segreto discorso sulla venuta di Ruscica.

Considerando che D. Ferdinando Sorrentino nell'indicare il Baronello Modica come alla testa del partito anzidetto lo dice per bocca di D. Antonino Zuccaro, che lo ha negato.

Considerando, che lo stesso, è da dirsi di D. Carlo Paternò, il quale parla pure per bocca del Sac. Leontini, e di D. Antonino Zuccaro, li quali hanno apertamente negato questa circostanza, cosichè dall'intero sviluppo dei fatti sorge chiara la di costui innocenza.

Per tali considerazioni la Commissione Militare a voti uniformi ha dichiarato, e dichiara.

Costa, che D. Antonino Zuccaro, ed il Sac. D. Innocenzio Leontini sien colpevoli di complicità nel tentativo dell'istallazione della società settaria anzidetta. Non costa abbastanza, che D. Pietro Palermo, il Sac. D. Pietro Caccamo, D. Ferdinando Sorrentino, D. Pietro Capuano, D. Silvestre Figura, D. Luigi Leontini, D. Gio: Santocono, D. Giuseppe Sorrentino, e D. Gaetano Zuccaro sieno colpevoli di complicità nel reato anzidetto.

Non costa abbastanza, che D. Antonino Sorrentino sia Colpevole della menzionata complicità, e quindi ordina, che presentandosi quest' ultimo alla commissione sia rilasciato in libertà provvisoria, e che il Capitano Relatore s' occupi per tutti gli anzidetti individui di una più ampia istruzione versandosi in liquidare se essi in conseguenza delle riunioni anzidette avessero tra loro tenuto de' discorsi analoghi, combinato sul modo di realizzare la istallazione della società anzidetta, messi ad esecuzione taluno de' mezzi proposti parlato, o sedotto delle persone a far parte della loro riunione e cose simili capaci di stabilire l' idea di complicità e ciò ai termini degli Art. 296 e 273 dello statuto penale Militare.

Costa, che il B.ne D. Corrado Gambuzza, il Baronello D. Pietro Modica, e D. Antonino Modica non sien colpevoli della complicità, e quindi ordina, che per questo reato sian i tre anzidetti individui messi tantosto in libertà assoluta.

Risolute le premesse questioni, il Sig. Presidente ha elevata d' Ufficio la seguente

TERZA QUESTIONE

Non costando abbastanza, che D. Pietro Palermo, il Sac. D. Pietro Caccamo, D. Ferdinando Sorrentino, D. Pietro Capuano, D. Silvestre Figura, D. Luigi Leontini. D. Gio: Santocono, D. Giuseppe Sorrentino, D. Gaetano Zuccaro, e D. Antonino Sorrentino sieno colpevoli dell' anzidette complicità, e costando, che non ne siano colpevoli il B.ne D. Corrado Gambuzza, il Baronello D. Pietro Modica, e D. Antonino Modica; costa, che essi siano colpevoli di scienza, e non rivelamento de' fatti criminosi anzidetti, ai termini degli Art. 143 e seguenti delle leggi penali?

Considerando quanto a quest' ultimi tre B.ne D. Corrado Gambuzza, Baronello D. Pietro Modica, e D. Antonino Modica che la pubblica discussione non ha presentati elementi della scienza in loro per qualunque via, de' fatti criminali anzidetti.

Considerando quanto a D. Antonino Sorrentino, ch' essendo assai debole la prova per fissare il di costui intervento nelle divisate riunioni, debolissima si rende per fissare la di cui scienza de' fatti criminosi anzidetti.

Considerando quanto a quegli altri qui avanti nominati nove individui, che non potendo dubitarsi del loro intervento nelle riunioni di sopra enunciate chiara si rende la loro scienza dei fatti criminosi, che vi ebbero luogo.

Considerando all' atto istesso, che trattandosi di un reato di stato, essi erano nel dovere di denunciarlo nel termine preciso di ore 24 ai termini degli Art. 144 e seguenti delle leggi penali.

Considerando, che ciò nol fecero, dapoichè le loro spontanee dichiarazioni ebbero luogo dopo tre mesi, quando il tutto era già noto alle autorità competenti.

Per tali considerazioni la Commissione Militare a voti uniformi ha dichiarato, e dichiara.

Costa, che D. Pietro Palermo, Sac. D. Pietro Caccamo, D. Ferdinando Sorrentino, D. Pietro Capuano, D. Silvestre Figura, D. Luigi Leontini, D. Gio: Santocono, D. Giuseppe Sorrentino, e D. Gaetano Zuccaro sieno colpevoli della scienza, e non rivelamento di fatti criminosi di sopra espressati.

Costa, che non ne siano colpevoli, il B.ne D. Corrado Gambuzza, il Baronello D. Pietro Modica, D. Antonino Modica, e quindi ordina, che per quest' altro reato siano messi in libertà assoluta.

Non costa abbastanza, che ne sia colpevole D. Antonino Sorrentino, perlocchè ordina, che costui per l'anzidetto reato presentandosi alla Commissione fosse rilasciato in istato di libertà provvisoria, e che il Capitan Relatore si occupi di una più ampia istruzione versandosi in liquidare con chiarezza il di costui intervento nelle riunioni delle quali si è fatta parola, o che in altro modo pervenuti fossero alla di lui conoscenza i fatti criminosi detti di sopra e ciò a termini degl' Art. 273 e 296: dello statuto penale militare.

QUARTA QUESTIONE

Costa che D. Carlo Paternò sia anch' esso colpevole del reato della scienza, e non rivelamento de' fatti criminosi di sopra espressati?

Considerando ch' esso stesso ha confessato, di aver saputi i fatti della prima riunione dalla bocca di D. Antonino Zuccaro, e che intervenne personalmente nella seconda riunione.

Considerando, che nella prima scienza di tutti gli anzidetti fatti relativi certamente ad un reato di stato, che si tentava consumare, egli era tenuto fra 24 ore a denunciarli al Governo, o alle autorità amministrative, o giudiziarie ai termini degli Art. 14 del Real Decreto de' 28 Settembre 1822 e 144 del Codice parte 2.

Considerando, che ciò avendo fatto dopo tre mesi, e quando per la già fatta dichiarazione di D. Carmelo Giarratana erano svelati, e noti al Governo i fatti anzidetti, il suddetto ha controvenuto ai qui avanti citati articoli.

Per tali considerazioni.

La Commissione Militare a voti uniformi ha dichiarato, e dichiara.

Costa che D. Carlo Paternò sia colpevole della scienza, e non rivelamento nel termine prefisso dalla legge de' fatti criminosi di sopra espressati.

QUINTA QUESTIONE

Costa che D. Antonino Modica, e D. Gregorio Leontini abbiano commesso reato di subornazione a dire il falso in favore de' rei?

Considerando, che dalle deposizioni di Caccamo, Santocono, Sorrentino, Paternò, Palermo, Figura; resulta, che costoro si recarono nelle Carceri, e nel parlare di disdetta, ottennero da tutti generalmente una risposta negativa.

Considerando, che il dibattimento non ha offerto elementi per fissare, ch' essi nel proporre tale disdetta abbiano compito il disegno d'indurli a dire il falso.

Considerando che Paternò, e Sorrentino nel disdirsi dissero, che tutt' altri motivi l'indussero a ciò fare fuorchè quello di divenire, e cedere alle insinuazioni di D. Antonino Modica, e D. Gregorio Leontini.

Considerando, che Caccamo, il solo, che disse d'essersi disdetto per favorire i fratelli Modica non è stato uniforme ne' suoi detti, e nell' ultima sua dichiarazione avendo voluto chiamare in testimone il Tenente Pagliuca è stato da costui fieramente smentito.

Considerando, che D. Antonino Modica neppure recossi alle Carceri spontaneamente, ma vi fu invitato da Paternò, e da Sorrentino con biglietto di cui ne hanno riconosciuto in discussione il carattere, e

le sottoscrizioni; dal quale biglietto si deduce il loro pieno pentimento sopra tutto ciò, che deposto avevano a carico de' fratelli Modica, inguisacchè nel recarsi alle Carceri D. Antonino Modica un legittimo mottivo ebbe di credere ch'essi di Paternò, e Sorrentino, e gli altri deposto avessero il falso, e quindi avendo parlato di disdetta ne parlò in senzi di deporre il vero, e non il falso, tanto maggiormente, che in effetti dalla soluzione delle precedenti questioni di fatto, resulta, che non solamente il Baronello Modica, ma lo stesso D. Antonino Modica sono stati dichiarati innocenti dalle imputazioni delle quali sono stati gravati.

Dalle quali cose tutte ne emerge, che mancano gli elementi per concepire l'idea di subornazione a dire il falso.

Per tali considerazioni.

La Commissione Militare a voti uniformi ha dichiarato, e dichiara.

Costa, che D. Antonino Modica e D. Gregorio Leontini non sieno colpevoli del reato di subornazione a dire il falso in favore di rei, e quindi ordina, che per questo reato siano messi in libertà rimanendo solamente il Leontini ad espiare la pena cui trovasi di essere stato condannato in altro giudizio.

SESTA QUESTIONE

Qual'è la pena della Legge per i reati delli quali rispettivamente sono stati dichiarati colpevoli, il Sac. D. Paolo Ruscica, D. Antonino Zuccaro, il Sac. D. Innocenzio Leontini, D. Pietro Palermo, il Sac. D. Pietro Caccamo, D. Ferdinando Sorrentino, D. Silvestre Figura, D. Pietro Capuano, D. Luigi Leontini, D.

Gio: Santocono. D. Giuseppe Sorrentino. D. Gaetano Zuccaro, e D. Carlo Paternò?

Considerando, che D. Paolo Ruscica per assumere lo impegno d'istallare una società segreta in Spaccaforno doveva costantemente essere Carbonaro dapoichè sensa esserlo non sarebbe concepibile l'idea di avere voluto istallare in Spaccaforno una società dello stesso genere.

Considerando che nell'idea di un semplice Carbonaro che vuole istallare una setta, il suo reato, quando fosse stato consumato, sarebbe preveduto dall'Art. 9 del Real Decreto de' 28 Settembre 1822 e punito col terzo grado de' ferri.

Considerando, ch' essendo stato solamente tentato il reato anzidetto, il medesimo deve punirsi con uno a due gradi meno della pena stabilita pel reato consumato ai termini dell'Art. 70 del Cod. p. 2.

Considerando quanto ai due complici D. Antonino Zuccaro, e Sac. D. Innocenzio Leontini, che la loro complicità, non essendo necessaria, è preveduta dal numero quarto dell'Art. 74 del Cod. p. 2 e punita con uno a due gradi meno della pena fulminata dalla legge per l'autor principale.

Considerando quanto a D. Pietro Palermo, al Sac. D. Pietro Caccamo, a D. Ferdinando Sorrentino, a D. Silvestre Figura, a D. Pietro Capuano, a D. Luigi Leontini, a D. Gio: Santocono, a D. Giuseppe Sorrentino, a D. Gaetano Zuccaro, ed a D. Carlo Paternò, che la loro scienza si versava sopra fatti, che riguardavano la istallazione di una setta, il di cui fine era quello di cambiare la forma del Governo, fine, che costituisce un reato di Lesa Maestà, giusta le disposizioni dell'Art. 123 del Codice parte seconda.

Considerando, che quando i fatti, che non si sono rilevati, tendono a scoprire un reato di Lesa Maestà

questa specie di non rivelamento è preveduta dall'Art. 144 del Cod. parte seconda e punita colla reclusione.

Considerando, che l'Art. 14 del Real Decreto dei 28 Settembre 1822 nell'elevare i reati relativi ad associazione settaria a reati di Stato, quanto alla materia del rivelamento si riportò alle disposizioni legislative del Codice parte seconda.

Visti gli Art. 9 e 14 del Real Decreto de' 28 Settembre 1822.

Visti gli Art. 70, 74 n. 4 e 75, 144, 31 e 34 del Codice parte seconda, e l'Art. 296 del Cod. p. 4 così concepiti:

« Art. 9. Quante volte l'associazione illecita or-
« ganizzata in corpo, o comunque altrimenti formata
« contenga promessa, o vincolo di segreto, costituendo
« qualsivoglia specie di setta (qualunque ne sia la
« denominazione, l'oggetto, la forma, ed il numero di
« suoi componenti, o comunque venga artatamente
« per combinazioni ambulanti, e senza determinazione
« fissa di luoghi, di giorni, o di persone) i rispettivi
« componenti di essa saranno puniti col terzo grado
« di ferri e con una multa da cinquecento a duemila
« ducati. I Capi, Direttori, amministratori, e graduati
« della stessa saranno puniti colla pena di morte col
« laccio sulle forche, e con una multa da mille a
« quattromila Ducati.

« Art. 14. I reati previsti negli Art. 9, 10 e 11
« della presente legge sono considerati come reati
« contro lo Stato, ed inconseguenza soggetti alle di-
« sposizioni contenute nel Cap. III, Sez. II, Tit. II,
« Lib. II, delle leggi penali del nostro Codice per lo
« Regno delle due Sicilie riguardanti il rivelamento
« de' reati contro lo Stato.

« Art. 70. Il tentativo di un misfatto che non ha
« avuto luogo anche per circostanze fortuite, ed in-
« dipendenti dalla volontà del colpevole, se sia ma-
« nifestato con atti esteriori prossimi alla esecuzione,
« tali però, che ancora rimanga all'autore qualche
« altro atto per giungere alla consumazione del me-
« desimo, è punito con uno a due gradi meno della
« pena del misfatto consumato salve anche l'eccezioni
« in qualunque caso particolare dalla legge preveduto.
« Questa seconda specie di tentativo chiamasi mi-
« sfatto tentato.

« Art. 74 n. 4. Coloro, che scientemente avranno
« facilitato, o assistito l'autore, o gli autori delle
« azioni ne' fatti i quali le avranno preparate, faci-
« litate o consumate.

« Art. 75. I complici saranno puniti colle pene
« degli autori principali del reato, i complici però
« designati ne' num. 3 e 4 dell'Art. precedente sa-
« ranno puniti con uno a due gradi meno solamente
« quando nella scienza del reato la loro cooperazione
« non sia stata tale, che senza di essa il reato non
« sarebbe stato commesso salvi sempre i casi ne' quali
« la legge abbia diversamente disposto.

« Art. 144. Se il misfatto sia di Lesa Maestà.
« chiunque ne abbia conoscenza, e fra ventiquattrore
« non ne riveli al Governo, o alle autorità ammini-
« strative, o giudiziarie le circostanze, che gliene
« sieno pervenute a notizie, verrà per la sola omis-
« sione del rivelamento punito colla reclusione.

« Se si tratti di altri misfatti preveduti in questo
« titolo verrà punito col primo al secondo grado di
« prigionia; salve sempre le pene maggiori in caso
« di complicità.

« Art. 31. La condanna alla malleveria astringe
« il condannato a dar sicurtà di sua buona condotta,

« per un tempo non minore di tre anni, nè maggiore
« di dieci.

« Art. 24. La malleveria sarà aggiunta, 1.° nelle
« condanne alla reclusione, o a ferri, anche se questi
« vengono espiati nel presidio, 2.° in tutte le con-
« danne per misfatti, o delitti contro lo Stato.

« Art. 296. Prenunciandosi la condanna dell' ac-
« cusato dee colla decisione stessa pronunziarsi la sua
« condanna al pagamento delle spese del giudizio, sia
« in favore della Real Tesoreria, sia in favore della
« parte civile.

« Nella decisione medesima possono pronunziarsi
« le restituzioni, e le indennizazioni a favore di chi
« vi ha diritto ».

La Commissione Militare a voti uniformi ha condannato, e condanna il Sac. D. Paolo Ruscica alla pena dei ferri per anni tredici.

D. Antonino Zuccaro, ed il Sac. Innocenzio Leontini alla pena de' ferri, ciascheduno per anni sette.

Il Sac. D. Pietro Caccamo, D. Pietro Palermo, D. Ferdinando Sorrentino, D. Silvestre Figura, D. Pietro Capuano, D. Luigi Leontini, D. Giovanni Santocono, D. Giuseppe Sorrentino, D. Gaetano Zuccaro, e D. Carlo Paternò alla pena della reclusione, ciascheduno di essi per anni sei e tutti e tredici solidalmente alle spese del giudizio in favore della Real Tesoreria, ed espiata la rispettiva pena, alla malleveria di ben condursi ciascheduno di essi, per anni tre, sotto cauzione di ducati trecento.

SETTIMA ED ULTIMA QUESTIONE

Devono sottoporsi a mandato di arresto i due testimonj D. Carmelo Giarratana, e D. Vincenzo Gaudioso messi in carcere per misura di custodia, su di

che con deliberazione del primo di Febbraro 1823 si riserbò la Commissione di risolvere, allorchè entrando nella Camera del consiglio avrebbe deciso il merito principale?

Considerando, che il tutto insieme della pubblica discussione non ha presentati gli argomenti gravi della falsità della loro deposizione, voluti dall' Art. 265 della procedura ne' giudizi penali.

Per tale considerazione.

La Commissione Militare a voti uniformi ha ordinato, ed ordina, che i due anzidetti Testimoni Gaudioso, e Giarratana fossero messi in libertà.

Ordina che della sudetta sentenza se ne imprimano cinquecento copie.

Il tutto a cura, e deligenza del Sig. Capitano Relatore da Pubblico Ministero.

Fatto, e deciso oggi li quattordici Marzo milleottocentoventicinque.

EMMANUELE RIBAS *Colonnello Presidente.*
PIETRO PELLEGRINO *Capitano Giudice.*
BERNARDO CONTI *Capitano Giudice.*
BENEDETTO FOCHER *Sotto Tenente Giudice.*
EMMANUELE VICESVINCI *Sotto Tenente Giudice.*
MICHELE D'AMICO *Sotto Tenente Giudice.*
DOMENICO CORVAJA *Giudice della G. C. Civile Uomo di Legge.*
GENNARO BASILE *Cancelliere.*

Visto da noi Capitano Relatore
GIOVANNI ANDREA MAURIGJ.

Per copia conforme
GENNARO BASILE Cancelliere

Presso i Soci Gagliano, e Caudiano

(*SS.*, F. 84).

XIV.

Il Senato di Messina intercede in favore dei condannati politici [1]).

Messina li 28 Agosto 1823.

Signore Eccell.^{mo}

I detenuti in queste carceri per imputazione di Carboneria, ed i loro congiunti, esponendo in una loro supplica avanzata al Senato, che dietro essere già dalla polizia da più giorni terminata la compilazione del processo, nell'aspettazione di vedersi sottoposti ad un sollecito giudizio, vengono di sentire, che dal Signor Direttore Generale di Polizia siasi disposto il richiamo in cotesta dell'originale processo, non ostante un sunto sia precedentemente trasmesso per conoscersi dall'E. V. la tela della imputazione. Dimostrando quindi essi, che una tale misura non serve, che a farli indeterminatamente marcire in queste carceri contro le forme delle Leggi sanzionate da S. M. (D. G.) ne implorano la cooperazione del Senato per la sollecitazione del giudizio.

Ed è a tal riguardo, Signore Eccell.^{mo}, che il Senato fidato nella somma giustizia, ed imparzialità dell'E. V. si permette di rassegnarle, che dietro eseguiti da questo Commissario di Polizia gli arresti degl'individui di cui è parola, varie disposizioni si emisero pria e dopo di essere istallata la Commissione Militare per giudicarli, in rapporto alla compilazione del processo sino che piacque a S. M. di ordinare, che

---

1) Cfr. vol. I, p. 241.

un tale obbligo debba essere degli agenti di polizia con l'intelligenza, e direzione del Procurat.e Gen.le di questa G. Corte Civile.

Dopo tre mesi dai divisati agenti spesi per condurre a termine il lavoro, il Senato non sà comprendere come ora la Polizia istessa possa richiamare un processo compilato dai suoi impiegati, ed attrassare lo sviluppo di una imputazione su di cui si sono rivolte le premure tutte del Governo: nè vede qual giudizio adeguato possa formarsi l'E. V. colla lettura delle carte, priacchè gl'imputati fossero sottoposti al giuridico dibattimento, ove si sviluppano tutti di. tante, e tante circostanze non prevedute nell'istruzione preliminare.

Si aggiunga a ciò, che la disposizione del Signor Direttore Generale sarebbe nuova nel foro, e potria considerarsi come una eccezione, che si vuol fare pel Comune di Messina. Per queste considerazioni il Senato doverosamente attaccato al sostegno delle attribuzioni de' funzionarj di questo Capo Valle, non può rimanere indifferente ad una misura, che lungi di sollecitare l'andamento della giustizia, serve ad attaccare l'onore di questo paese, con prolungare la decisione di un affare, cui si è data tanta importanza; Supplica quindi esso l'E. V. a compiacersi ordinare, che la Commissione Militare qui eretta pel giudizio di cui è parola, proceda come di Legge a carico de' pochi prevenuti, affinchè risultando rei fossero rigorosamente puniti, ed accompagnati dalle generali esecrazioni; se innocenti però venissero tosto restituiti alle proprie abitazioni.

L'E. V. colla di lei somma penetrazione, è sicuro il Senato, che vorrà interessarsi della circostanza, ed emettere quelle risoluzioni, che giudicherà del caso, onde le Leggi di S. M. fossero esattamente eseguite,

senza che la patria de' detenuti possa servire di motivo ad una disposizione, che attacca l' onore del paese e di tutti questi pubblici funzionarj.

Il Senato

M.[se] Litt.[o] De Gregorio *Sind.°*
Pasquale Moleti
Giuseppe Rosso
Michele Spadaro
Placido Spadaro Vita
Placido Gregorio
Carmelo La Farina *Canc. Archiv.°*

All' Eccell.mo Signore
Signor Principe di Campofranco Luogotenente Generale in Sicilia ec. ec. ec.

Palermo.

(*SS.*, F. 42).

XV.

Osservazioni del Direttore Generale di Polizia alla supplica del Senato di Messina [1]).

Palermo li 3 Settembre 1823.

Eccellenza,

Ho letta la supplica del senato di Messina che l'E. V. si degnò di trasmettermi con pregevole foglio di jeri, perchè io le riferissi quanto occorra sulle lagnanze, che in essa si fanno intorno al procedimento finora tenuto per le ultime settarie unioni colà denunziatesi; e con istraordinaria sorpresa mi sono per la prima volta convinto, che ancora in persone rivestite di pubblico carattere può a grandissima ignoranza non meno grande malizia associarsi, e derivarne quindi somma impudenza di operare temeraria insubordinazione alle leggi, manifesta ripugnanza al sovrano volere e scandaloso linguaggio fomentatore di pubblici disordini.

Il Senato di Messina obbliando i limiti delle sue attuali funzioni amministrative e rimontando con fervida immaginazione a quell'epoca forse in cui la divisione non ben ferma ancora de' diversi poteri dello stato gli attribuiva un'imponente rappresentanza tra le Autorità costituite, si è innalzato a discutere la causa di pochi individui imputati di alti misfatti, ed ha chiesto ragione, perchè dopo di essersi istruito un processo a loro carico si voglia ora esaminare siffatta

[1]) Cfr. vol. I, p. 241.

istruzione, anzichè passarsi al Magistrato competente che dovrà di essi giudicare.

Egli si duole che siasi disposto un tal esame contro le regole della procedura e che abbiasi con ciò voluto fare un eccezione ingiuriosa al Comune di Messina ritardando la definizione di una causa a cui si è data maggiore importanza di quella che meritava; e procurando così di deturpare non che il decoro di que' funzionari locali ma l'onore ancora di quel paese.

Queste sono le lagnanze di quel Senato, alle quali io mi accingo ora a rispondere, non perchè sieno di risposta meritevoli, ma per soddisfare solamente a' superiori comandi dell'E. V. E certamente fa stupore il vedere come negli attuali difficili tempi in cui è della massima importanza che le Autorità costituite si mantengano ne' limiti delle loro attribuzioni, onde non dar campo a' malintenzionati di notarne gli abusi e disprezzarne il potere, fa stupore io replico il vedere come possa un semplice corpo amministrativo di un Comune straripare dall'esercizio delle sue naturali incombenze e voler prendere ingerenza nelle materie, che più altamente interessano alla conservazione dell'ordine pubblico, e della interna quiete di un regno. Con qual diritto può quel senato farsi giudice delle disposizioni, che un così grande interesse ha suggerito al Governo, e decidere dell'importanza di una causa, che non gli è pur lecito di conoscere? quale relazione può avere al cospetto di un giusto, e saggio Governo la causa di pochi imputati con il decoro di un' intera ed estesa popolazione coll'onore de' pubblici funzionari, che vi appartengono? ed ove ancora questa relazione vi esista sarà mai permesso ad un funzionario dell'ultimo rango di toglierne la difesa insultando acerbamente con false, e maligne supposizioni al carattere pubblico di colui, le di cui disposizioni

immediatamente seguono la volontà, e le vigili cure del Governo?

Il Senato di Messina *non sa comprendere come io possa richiamare al mio esame un processo compilato dagli stessi agenti di mia dipendenza, e ritardare lo sviluppo di un affare, che ha pur troppo interessato le sollecitudini del Governo.*

Ecco con quanta arroganza egli dà principio al suo ricorso, senza riflettere che potea benissimo essere questa una disposizione del Governo, come con effetto essa era, senza considerare che ove non fosse stata pur tale era sempre nelle mie facoltà anzi era un mio dovere di conoscere se la istruzione degli atti compilati dagli uffiziali miei subalterni, fosse veramente al suo termine, o mancasse di ulteriori investigazioni; il che invece di ritardare la deffinizione del giudizio, lo dovrà anzi affrettare mentre allontanerà tutti quegli ostacoli che necessariamente deve presentare alla pubblica discussione un processo incompleto; il che ancora invece di far torto alla riputazione degl'anzidetti uffiziali, dovrà anzi mostrare l'esattezza con cui si vuol procedere in questo ramo importantissimo di pubblico servizio.

Ma se per sane ragioni non può persuadersi la riscaldata mente di quel Magistrato municipale giovino almeno a convincerlo i fatti.

La M. S. con sovrana decisione emessa in Vienna a 4 giugno del corrente anno prescrisse che la istruzione di cui si tratta si compisse dagli agenti di Polizia residenti in Messina, e l'E. V. tenendo presente questo Sovrano Comando, si degnò con ministeriale del 14 agosto ora scorso senza che io le ne avessi fatto ancora alcun suggerimento di ordinare che dovessi io conoscere dall'esame del sunto degli atti che già mi era stato trasmesso, se la istruzione di essi

fosse del tutto compiuta e se era oramai il caso di potersi procedere ulteriormente alla pubblica discussione.

Un tal esame non potea certamente da me farsi sul sunto degli atti, se pur tale può dirsi una semplice nota di essi, come l'E. V. avrà potuto osservare dalla copia che io le ne presentai con mio rapporto de' 28 dell' or caduto mese. Non potea da me farsi un tal esame sul sunto degli atti quando ancora fosse stato questo lavoro eseguito colla massima distinzione, e chiarezza, imperocchè per potersi senza fallo giudicare del compimento degli atti era indispensabile di osservare in tutti i suoi più minuti ragguagli lo sviluppo de' fatti che ne gli atti medesimi si racchiudeano e di ponderare con maturezza se tutte le investigazioni ed indagini che i fatti stessi aveano potuto presentare o separatamente considerati o ne' loro rapporti eransi completamente esaurite. La disposizione dunque per la quale si è richiamata al mio esame la istruzione dell' intero processo, lungi di essere capricciosa e fuor di regola è stata una conseguenza della Sovrana decisione de' 4 giugno, un' esecuzione degli ordini dell' E. V. de' 14 agosto, una necessità indispensabile, sorta dalla natura stessa delle cose. Il Senato di Messina continuando nel tuono arrogante della sua declamazione *non vede qual giudizio adeguato si possa formare dalla lettura del processo sulla imputazione di que' detenuti pria che fossero essi sottoposti al giuridico dibattimento*, e certamente sarebbe così se si fosse richiamato il processo per giudicare economicamente della sorte degli imputati, ma essendosi ciò fatto a solo oggetto di conoscere se gli atti fossero compiti, riesce tanto inopportuno quanto è temerario questo suo avvertimento.

Ma questa disposizione egli soggiunge sarebbe nuova nel foro e potrà considerarsi come un' ecce-

zione che si vuol fare sul Comune di Messina. Sarebbe stato veramente desiderabile, che egli avesse accennato di qual foro intenda ora parlare, che se del nostro egli tratta assai apertamente ci vuol mostrare la sua inescusabile ignoranza: mentre non vi ha chi possa ignorare, all'infuori di quel Senato, come sia una delle facoltà inerenti agli offici del Regio Procuratore Generale quella di richiamare al suo esame prima della pubblica discussione l'istruzione de' processi compilati dai giudici di circondario, da' giudici delle G. Corti; nè vi ha chi possa negare a me l'esercizio della stessa facoltà nelle materie di alta polizia per le quali mi sono dalle leggi attribuite tutte le funzioni di uff.le di Polizia giudiziaria in quello stesso eminente grado per riguardo a' miei dipendenti in cui le esercita il Regio Procucator Gen.le verso le autorità giudiziarie a lui sottoposte.

Ma senza rimontare a questo principio non è egli forse un'attribuzione competente a tutti i funzionari di un rango superiore quella di richiamare al loro esame i lavori, che si sono affidati agl' impiegati loro subalterni, e della di cui esatta e completa esecuzione debbono essi rispondere in faccia al Governo? qual' è dunque l'ingiuriosa eccezione, che si è fatta al Comune di Messina? Ma sì un'eccezione si è fatta. Il Senato in ciò solamente non si è ingannato, e mentre dall'ignoranza passa rapidamente alla calunnia, egli mostra di saperne trattare le armi colla più nera malignità, e la più vile impudenza. Un'eccezione si è fatta, io replico, che torna però ad esclusivo favore del Comune di Messina, e di cui potrebbero solamente dolersi tutte le altre città più ragguardevoli di quest' Isola.

L'E. V. ben sa che tutti gl'individui delle due Valli di Catania e di Siracusa implicati nelle settarie

unioni svelate dall' impune Antonio Manganaro, furono qui tradotti, e qui sotto la mia immediata vigilanza ne fu compilato il processo: che gl' imputati delle illecite adunanze tenute in Spaccaforno, non ostante gli ostacoli gravissimi che vi s' interposero, furono tuttavia sottratti al procedimento della Commissione Militare di Siracusa, e sottoposti, qui venendo, alla mia giurisdizione: che gli imputati della nuova Società Segreta che la polizia ha ultimamente scoverto nella valle di Girgenti, sono stati ancora qui tratti e che non vi ha Comune in cui siasi denunziata o supposta una machinazione di tal natura, che non abbia corso un' uguale fortuna.

Il Comune di Messina solamente è stato eccettuato. Il processo di alcuni Messinesi imputati di nuove cospirazioni è stato affidato agli agenti locali di polizia, e questo riguardo che il Governo ha voluto usargli a solo oggetto forse di imporre maggiore quiete agli spiriti perturbatori che vi si annidano, si è ora malignamente tradotto come l' onta la più ingiuriosa che gli si abbia voluto recare.

E sembra veramente, che egli voglia cercarne vendetta mentre con tutta l' imponenza ministeriale immediatamente soggiunge che *non può rimanere indifferente ad una così fatta misura.*

Ecco un Corpo Municipale che rivolge le sue suppliche al Luogotenente Gen.le del Re usando quelle stesse espressioni, che veggiamo solamente adottate ne' rapporti politici di Governo a Governo, e che ultimamente abbiamo letto nelle Note Ministeriali inviate dalla Monarchia Francese a Costituzionali Spagnoli. Ma se non può egli rimanere indifferente alla enunciata misura, e il Governo non vorrà per sua disgrazia ritrarsi dalle adottate disposizioni, che sarà egli mai questo Corpo Municipale? quali sforzi tenterà

egli mai per non rimanere nell'indifferenza? Porterà un'armata in campo? Susciterà i suoi amministrati ad una rivolta? Io lascio considerare all'E. V. di quanto scandalo possa esser cagione un'arroganza così intollerabile. Ma di ciò non si è neppure contentato il Senato di Messina. Egli chiude le sue suppliche ridestando colle più amene imputazioni quel germe di discordia, e di rivalità che le passate sciagure hanno fatto infelicemente allignare fra le due più cospicue città di questo regno e che le paterne cure del Re hanno procurato sempre di soffocare, e di distruggere. Egli sparge di veleno le sagge vedute del Governo, e togliendo ogni velo alla sua nera malignità ardisce di pregarlo, perchè *la patria de' detenuti non serva di motivo ad una disposizione che attacca l'onore di quel paese e di tutti i pubblici funzionari che vi risiedono.*

L'impudenza e la calunnia non possono essere portate ad un eccesso maggiore; nè una così malvagia imputazione può altra risposta meritare che quella di un giusto disprezzo.

Osserviamo ora pertanto qual condotta ha egli tenuto quel Senato in questa occasione. Quel Senato ha obbliato primieramente che non è delle sue facoltà di innoltrare direttamente i suoi rapporti al Governo essendo ciò riserbato alle sole autorità di prim'ordine e trascurando questo dovere dà alla sua supplica la forma di un rapporto. Egli ha obbliato, che non a lui solamente ma a funzionari di maggior grado ancora non è lecito di prendere la menoma ingerenza nelle materie che riguardano la conservazione dell'ordine pubblico, e della interna quiete del Regno; subito che procedono le Autorità competenti; ed ha voluto con falsi pretesti proteggere la causa di pochi detenuti; mostrando di essere ancora animato dello spirito per-

turbatore che alla loro imputazione si riferisce. Egli ha disprezzato la legge, non solamente straripando dalle sue naturali funzioni, ma offendendo ancora la Giustizia del Governo, e la integrità di que' funzionari che immediatamente lo rappresentano. Egli ha obbliato il carattere pubblico di cui è rivestito, e ritornando ad abbandonarsi a quell'entusiasmo, di cui era forse commosso nelle passate vicende ha tentato col linguaggio più scandaloso e più proprio degli spiriti rivoltosi di nuocere alle disposizioni del Governo, e di ravvivare nei suoi amministrati que' sciagurati pregiudizi che non pochi mali hanno recato ognora alla nostra interna tranquillità.

Egli è per questo, che io vivamente reclamo la di lui punizione; e poichè son certo che l'E. V. sarà intimamente penetrata della somma malizia e della manifesta insubordinazione che non solamente in questa ma in ogni altra circostanza hanno mostrata i componenti di quel Senato, io quindi ripongo nell'alta sua saviezza tutto il peso delle considerazioni a cui mio malgrado mi ha spinto l'audacia di quel Corpo; affinchè si degni provocare dalla sovrana giustizia nonchè la destituzione de' membri che lo compongono, ma la loro individuale punizione bensì, e tal punizione che possa servire di forte esempio alla condotta di tutti i pubblici funzionari, di freno alle irrequiete menti de' malvagi, e di spavento a' fautori delle sette e de' pubblici disordini

Per il Direttore Generale in congedo
Il Segretario Generale
SANTI MIGLIORE.

A Sua Eccellenza
Sig. Pri.pe di Campofranco Luogotenente Generale in Sicilia.
Rip.to di G. e G.[a]

(*SS.*, F. 42)

XVI.

Decisioni sovrane circa la controversia tra il Direttore di Polizia e il Senato di Messina [1]).

Eccellenza,

Avendo rassegnato a S. M. il rapporto di V. E. de' 22 settembre scorso, 4.° carico, polizia, num. 3092 che tratta delle doglianze del Direttore Gen.le di Polizia per la ingerenza presa dal Senato di Messina nelle disposizioni date dallo stesso Direttore per gli individui prevenuti delle nuove unioni settarie ultimamente scoverte colà; la M. S. nel consiglio ordinario di Stato de' 22 andante ha ordinato che V. E. debba avvertire il Senato suddetto a non prendere ingerenza in affari che non sono di sua incombenza.

Nel regal nome io lo partecipo a V. E. perchè si serva a farne l'uso corrispondente.

Napoli 25 ottobre 1823.

Il Duca di Gualtieri.

A S. E. Il Luogot. Generale
Palermo.

(Riservato).

(*SS.*, F. 42).

---

1) Cfr. vol. I, pp. 241-2.

XVII.

Lettura del decreto di grazia ai Carbonari messinesi [1]).

L' anno milleottocentoventotto (1828)
il dì venticinque (25) *Ottobre in Palermo.*

La G. C. Civile di Palermo seconda Camera facente funzioni di gran Corte Crim.^{le} intervenendo i S.^{ri} D.^{n} Francesco Arcuri Vice Presidente, D.^{n} Paolino Nicastri, D.^{n} Benedetto Carapezza, D.^{n} Michele Muccio, Cav. D.^{n} Gaetano Vanni giudici, cav. D.^{n} Carlo Artale giudice al seguito della gran Corte, Sig.^{r} D.^{n} Marcello Fardella Duca di Cumia Consigliere Proc.^{r} Gen.^{le} del Re e Sig.^{r} D.^{n} Ferdinando lo Cascio Cancelliere Criminale, riunita in seduta nella sala delle gran prigioni in esecuzione di Ministeriale di S. E. il Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale in Sicilia del 24 ottobre corrente, ha proceduto a quanto segue.

Il Sig.^{r} Vice Presidente ha fatto proclamare l'apertura della sessione in udienza pubblica, ed ha imposto silenzio.

Indi ha annunziato, che l'oggetto della seduta si è di dar lettura del Real Decreto di grazia portante la data da Napoli del 6 corrente agl'individui condannati dalla Commissione Suprema pe' reati di Stato per l'imputazione di riunione settaria in Messina.

Si son fatti entrare nell'udienza gl'individui anzidetti liberi e sciolti, ma scortati dalle guardie sotto le armi, e si son fatti piazzare in prospetto della gran Corte all'impiedi, e colla testa scoverta.

---

1) Cfr. vol. I, p. 252.

Sulla domanda del Sig.[r] Consigliere Proc.[r] Gen.[le] del Re, il S.[r] Vice Presidente ha dato lettura del succennato Real Decreto, col quale la Maestà del Re nostro Signore (D. G.) si è degnata commutare la pena di Morte inflitta a

1. Stefano Cannizzaro di Reggio domiciliato in Messina, ed a
2. Domenico Santoro di Messina, in quella dell' Ergastolo.

La pena di Morte inflitta a

3. Gaetano Licandro di Messina in quella di anni trenta di Ferri.

La pena di Morte inflitta a

4. Ignazio Platania, ed a
5. Litterio Cacopardo di Messina in quella di anni ventiquatro per ciascuno di essi di Relegazione nell' Isola.

La pena dell' Ergastolo inflitta a

6. Giuseppe Barone di Messina in quella d'anni trenta di Relegazione nell' Isola.

La pena di anni trenta di ferri inflitta a

7. Flavio Ruffo.
8. Francesco Oneto altrimenti Nietto.
9. Tommaso Scuderi.
10. Natale di Bella.
11. Taddeo Isaia.
21. Giuseppe Ciccolo.
13. Giuseppe Romano, e
14. Francesco Colletti di Messina in quella di anni ventiquattro per ciascuno di essi di Relegazione nell' Isola.

La pena di anni trenta di Ferri inflitta a

15. Pietro Trombetta, ed a
16. Raimondo di Pasquale di Messina in quella di anni quattordici per ciascuno di Relegazione nell' Isola.

La pena di anni venticinque di Ferri inflitta ad

17. Ignazio Mazzeo.
18. Gioachino Patinella.
19. Vincenzo Avola.
20. Giovanni di Bella, e
21. Francesco Martinez domiciliati in Messina in quella di anni venti per ciascuno di essi di Relegazione nell' Isola.

La pena di anni venticinque di Ferri inflitta a

22. Giovanni Giuffrè domiciliato in Messina in quella di anni dieci di Relegazione nell' Isola.

La pena di anni ventiquattro di Ferri inflitta a

23. Vincenzo Foti domiciliato in Messina in quella di anni diciannove di Relegazione nell' Isola.

La pena di anni ventiquattro di ferri nel presidio inflitta a

24. Stellario Consolo.
25. Pietro Bevilacqua, e
26. Giuseppe di Leo domiciliati in Messina in quella di anni dodici di Relegazione nell' Isola.

La pena di anni venti di ferri inflitta a

27. Giuseppe Bonanno domiciliato in Messina in quella di anni sedici di Relegazione nell' Isola.

La pena di anni dicianove di ferri inflitta a

28. Michele la Motta di Messina in quella di anni quindici di Relegazione nell' Isola.

La pena di anni dodici di ferri nel presidio inflitta a

29. Francesco Basile Pileo domiciliato in Messina, e a
30. Giuseppe Chindemi di Messina in quella di anni sei per ciascheduno di essi di Relegazione nell' Isola.

La pena di anni otto di ferri nel presidio inflitta a

31. Francesco Montefalcone in Messina in quella di anni quattro di Relegazione nell' Isola.

La pena di anni dieci di Reclusione inflitta a

32. Luigi Zanghì di Messina in quello di anni cinque di Relegazione nell' Isola.

La pena di anni sei di Reclusione inflitta a

33. Pasquale Castelluccio.
34. Michele di Franco.
35. Nicolò Ventrici.
36. Michele Zerilli.
37. Anello Pintacuda.
38. Gaspare Ficazzotti.
39. Gaetano Antonucci.
40. Cristoforo Prestipino.
41. Vittorio Alberti.
42. Giuseppe Malo, e
43. Francesco Sofia domiciliati in Messina in quello di anni tre per ciascuno di essi di Relegazione nell' Isola.

La pena di anni otto di Relegazione nell' Isola inflitta a

44. Girolamo Barone Sofia di Novara è stata ridotta ad anni due.

E si è degnata inoltre la prelodata Maestà sua condonare la pena di anni sei di Reclusione inflitta a

45. Litterio Russo Picchiarello, ed a
46. Salvatore Tobbia di Messina, ai quali ha accordato piena libertà, e finalmente si è benignata ordinare, che gli aggraziati inseriti nei precedenti articoli, due a diciasette, godranno rispettivamente anche della minorazione del tempo della pena accordata generalmente col Real Decreto de' tredici agosto 1827.

In seguito lo stesso sig.r Vice Presidente ha dato lettura degli articoli delle leggi penali relativi alla recidiva, il tutto ai termini dell'articolo 644 delle leggi della procedura penale, ed ha fatto agli aggraziati un breve discorso contenendo le ammonizioni analoghe alla circostanza, spiegando loro gli effetti della grazia loro accordata, e ricordandogli i doveri verso il Sovrano (D. G.).

Non rimanendo altro a farsi il sig.re Vice Presidente à dichiarata sciolta la seduta, e che si dasse pronta esecuzione alla grazia come di regola.

Fatto e conchiuso nel giorno, mese ed anno come sopra.

Seguono le firme.

Per copia conforme da servire per l'ufficio del sig.r Proc.r Gen.le del Re.

Il Cancelliere Criminale
FERDINANDO LO CASCIO.

(*SS.*, F. 117).

XVIII.

Stato nominativo degl'Imputati di misfatto contro lo Stato, e Real Corona esclusi dall'Amnistia del 28 Settembre 1822, giudicabili dalla Comm.e Militare nel Valle di Palermo, delegata a procedere contro D. Gaetano Abela e complici; non che d'evasione tentata con lo scoppio d'una mina nelle Gran Prigioni di Palermo [1])

---

[1]) Cfr. vol. I, p. 263.

Num. d'ord.	Nomi e Cognomi degl' imputati	Età - anni	Patria	Circostanze del Misfatto	Imputati presenti ed epoca del loro arresto	Imputati latitanti	Stato e Risultato della Processura	*Osservazioni*
1	Cav. Gaetano A-bela	46	Siracusa	Antico Carbonaro. Escarcerato da S. Elmo in Luglio 1820, s'unì con i rivoltosi di Palermo e venne spedito alla testa di Guerriglia pel Regno. Fu autore di proclama sedizioso ed Istitutore di vendite. Restituito l'ordine, fe' ritorno in Palermo, ove continuando a tener vendite, il giorno 28 Ott. anno stesso cospirò di partire per rimettere i passati disordini. Posteriormente essendo nelle fortezze ha alimentato sospette e criminose corrispondenze, sotto mentito nome, ed anche in cifre tendenti ad evadere, e compromettere l'ordine pubblico.	28 Ott. 1820	"	Gli atti sono a compimento e l'imputato è presso ad essere costituito. Le imputazioni sono sufcientemente fondate per dichiarazioni di più testimonii, o correi; per carte, e proclami di suo indirizzo; e per oggetti di convenzione.	
2	Antonino li Pira .	30	Palermo	Servidore di Abela nelle sue spedizioni. Fu presente alla cospirazione del 28 Ott. 1820. Implicato nella corrispondenza in cifre di sopraddetto.	28 Ott. 1820	"	Gli atti sono a compimento, e l'imputato è presso ad esser costituito. Le imputazioni sono sostenute da dichiarazioni di taluni correi e testim.	
3	Sac. D. Salvatore Binanti. . . .	37	Ogliastro	Carbonaro nel tempo amnistiato. Seguì Abela in tutte le sue spedizioni. Presente alla cospirazione del 28 Ott. 1820 del medesimo	28 Agosto 1822	"	Gli atti sono a compimento, e gl'imputati sono già costituiti. Le imputazioni sono sostenute di dichiarazioni	

5	D. Luigi Ferey . .	31	Francia	incaricato per la confeziono del di lui cappello di Gonorale nell' epoca della cospirazione.	11 Luglio 1822	Pr[illegible]	di taluni altri correi, e testimoni.	
6	D. Ferdinando Malvica . . .	34	Palermo	Carbonaro nel tempo amnistiato. Seguì Abela in tutte le sue spedizioni. Presente alla cospirazione del 28 Ott. 1820.	" " "	Profugo	Le imputazioni sono sostenute da dichiaraz.ni di taluni altri correi e testimoni.	Esiste in processo la fede del battesimo, della quale emerge aver egli compito il decimo nono anno di sua età il 26 Ott. 18venti.
7	D. Giovanni Adorno	28	Siracusa	Carbonaro nel tempo amnistiato. Seguì Abela in tutte le sue spedizioni come aiutante di campo. Presente alla cospirazione del 28 Ott. 1820. Incaricato con Ferey per la confezione del cappello di Generale detto di sopra.	24 Agosto 1823	"	Gli atti sono a compimento, e l'imputato è stato già costituito. Le imputaz. sono sostenute da dichiaraz. d'alcuni correi, e test.ni	
8	D. Raimondo Danili	25	Butera	Carbonaro nel tempo amnistiato. Seguì Abela nelle sue spedizioni, e fu di lui confidente. Presente alla cospirazione del 28 Ott. 1820.	17 Dic. 1822	"	Gli atti sono a compimento, e l'imputato è stato già costituito. Le imputaz. sono sostenute da dichiaraz. d'alcuni correi, e test.ii.	Credesi capace di ravvedimento e si considera alla 2.a classe.
9	Sac.to D. Agostino Ferrara . . .	40	Milano	Carbonaro nel tempo amnistiato. Seguì Abela in tutte le sue spedizioni, ed ora di lui confidente. Fu presente alla cospirazione del 28 Ott. 1820. Implicato nella corrispondenza sospetta di Abela sotto mentito nome.	11 Luglio 1822	"	Gli atti sono a compimento, e l'imputato è presso ad esser costituito. Le imputazioni sono sostenute da dichiaraz. d'alcuni correi e test.ii e da carte.	
10	D. Raffaele Accaputo	40	Floridia	Carbonaro degli ultimi tempi. Seguì Abela nelle sue spedizioni. Presente alla cospirazione del 28 Ott. 1820	" " "	Profugo	Le imputaz. sono sostenute da dichiar. di taluni altri correi e testimoni.	

Num. d'ord.	Nomi e Cognomi degl' imputati	Età - anni	Patria	Circostanze del Misfatto	Imputati presenti ed epoca del loro arresto	Imputati latitanti	Stato e Risultato della Processura	*Osservazioni*
11	D. Giacomo Cellura.	40	Licata	Fu Carbonaro. Presente alla cospirazione di Abela del 28 Ott. 1820. Implicato nella corrispondenza sospetta d'Abela sotto mentito nome, conservando il suo.	11 Luglio 1822	Profugo	Le imputaz.[i] sono sostenute da dichiaraz.[i] di taluni altri correi e testim.[i]	
12	Dott. D. Stanislao Cannizzaro . .	54	Naro	Carbonaro nel tempo amnistiato. Capo provvisorio in Naro nel tempo della rivolta Fu incaricato d'Abela della confezione d'una testiera di cavallo per la partenza. Nella cospirazione del 28 Ott. 1820 ricevè ordine di subito partire per Naro a ripristinare gli antichi disordini.	28 Ott. 1820	"	Gli atti sono a compimento, o l'imputato è presso a costituirsi. Le imputaz.[i] sono sostenute da taluni altri correi e test.ii.	Credesi capace di ravvedimento e si considera alla 2.ª classe.
13	March. D. Domenico Iacona . .	54	Caltagirone	Abitava in una parte di sua casa il Cav. Aprile, o sua moglie, ove fu alloggiato in Ott. 1820 il Cav. Abela. Fu presente alla cospiraz. del 28 Ott. 1820.	29 Ott. 1820	"	Gli atti sono a compimento, e l'imputato è stato già costituito. Le imputaz.[i] sono sostenute da taluni altri correi e test.ii.	In libertà.
14	D. Luigi Brutto .	31	Cannicattì	Fu presente alla cospirazione del 28 Ott. 1820, ove ricevè l'ordine d'Abela di subito partire per ripristinare la Giunta di pubblica sicurezza di Cannicattì qual pas-	28 Ott. 1820	"	Gli atti sono a compimento, e l'imputato è stato già costituito. Le imputaz.[i] sono sostenute da taluni altri correi	Si crede di ostinati principij rivoluzionarj ed incorreggibile. Perciò alla 3.ª classe.

15	D. Baldassare Gaetani	23	Naro	dosi offerto di partire, o almeno spedire, per avvisare suo fratello qual passato Presidente della Giunta di Naro ad oggetto di esser di concerto con l'imputato Cannizzaro.	29 Ott. 1820	"	già costituito. Le imputaz.[i] sono sostenute da taluni altri correi, e test.ii.	ravvedimento e si considera alla 2.ª classe.
16	D. Giuseppe Abela	34	Siracusa	Antico Carbonaro. Stando nella Vicaria ha tenuta sospetta corrispondenza in cifre con il di lui fratello D. Gaetano.	27 Marzo 1821	"	Gli atti sono a compimento e l'imputato è presso a costituirsi. Le imputaz.[i] sono sostenute da taluni altri correi, e test.ii.	
17	D. Corrado Ballarò	45	Mineo	Qual capo dello Stato Maggiore d'Abela nella spedizione per il Regno, trovasi impressa la di lui firma nel proclama sedizioso in istampa dello stesso. È imputato di frequenti discorsi tenuti in segreto coll'Abela, dopo il ritorno del med. in Palermo, e specialmente momenti pria della cospiraz. del 28 Ott. 1820 ov'egli non fu presente.	28 Ott. 1820	"	Gli atti sono a compimento e l'imputato è stato già costituito. Le imputaz.[i] sono sostenute da taluni altri correi, e test.ii.	In libertà.
18	B.ne D. Gaetano Alliotta . . .	45	Terranova	Durante l'indipendenza di Palermo fu promosso al grado di Ten. Coll. Com.te di Provincia. Sulla notizia di non esser stata accettata la convenzione di pace fatta dal General Pepe in Sicilia, fu il primo dopo il ritorno dell'ordine pubblico a riporsi in armi nel suo Comune. Formò proclami, avvisi, ed altre carte, e fu sul di lui esempio che Abela cospirò per unirsi alle sue forze.	26 Nov. 1820	"	Gli atti sono a compimento, e l'imputato è presso a costituirsi. Le imputaz. sono sostenute da taluni altri correi e test.ii, e da carte.	

Num. d'ord.	Nomi e Cognomi degl'imputati	Età - anni	Patria	Circostanze del Misfatto	Imputati presenti ed epoca del loro arresto	Imputati latitanti	Stato e Risultato della Processura	Osservazioni
19	D. Vincenzo Pellittieri	26	Cannicattì	Compagno nelle spediz.[i] di Abela. Lo associò al ritorno del med.° in Palermo, e nella Fiumara di S. Pietro, all' arrivo dell' imputato Danile mandato dall' Abela in Palermo, gli fu detto da Malvica, che al di costui arrivo si sarebbero intese ivi gran cose. Ascritto a Carbonaro negli ultimi tempi.	8 Agosto 1823	Profugo	Gli atti sono a compimento, e l'imputato è stato già costituito. Le imputazioni sono sostenute da taluni altri correi, e test.ii.	
20	D. Pietro Serafani	—	Modica	Carbonaro ascritto alla vendita d'Abela. Nelle spediz. del med. pel Regno, egli si portò in Modica p. tirare quel paese alla causa dell'indipendenza, sua cooperaz. all' effetto. Ha assistito ai segreti discorsi che si tennero d'Abela con molti, nei giorni che precederono la cospiraz. del 28 Ott. 1820.	" " "	"	Le imputazioni sono sostenute da dichiarazioni di correi e test.ii.	
21	D. Guglielmo Gagliani	41	Catania	Implicati nella corrispondenza criminosa in cifre con D. Gaetano Abela; e d'aver tenuto de' discorsi sediziosi tendenti a turbare l'ordine pubblico stando detenuti nella Vicaria.	" " "	"	Gli atti sono a compimento, e gl'imputati sono presso ad esser costituiti. Lo imputaz. sono sostenute da taluni altri correi e test.ii.	Sono soggetti perniciosissimi anche per la ragione civile e perciò alla 3.ª classe.
22	Nunzio Piediscalzi	29	Palermo		" " "	"		
23	D. Vincenzo Fuxa	52	Palermo		" " "	"		

gione civile.

25	D. Francesco Facella	27	Arcara li friddi	Per discorsi sediziosi tenuti tendenti a turbare l'ordine pubblico, nei luoghi rispettivi ov'erano detenuti nella Vicaria di Palermo.	"	"	"	"	Gli atti sono a compimento, e gl'imputati sono presso ad esser costituiti. Le imputaz.[1] sono sostenute da taluni altri correi e test.ii.	Fu arrestato in Ago- sto 1820 per aver uccis la moglie. Non aveva prima tenuto cattiv condotta, 2.ª classe.
26	D. Francesco Lauricina	34	Palermo		"	"	"	"		Soggetto perniciosis- simo anche per la ra- gione civile.
27	Antonino Mercurio	35	Palermo	Per corrispondenza per via di biglietti con i suddetti Fusca e Piediscalzi stando detenuti nella Vicaria di Palermo.	"	"	"	"	Gli atti sono a compimento, e gl'imputati sono presso ad esser costituiti. Le imputaz.[1] sono sostenute da taluni altri correi, e test.ii.	
28	Giuseppe la Rosa .	35	Palermo		"	"	"	"		Fu condannato in U stica a 22 Ott. 1824 pe altri reati.
29	Vincenzo Alessi .	25	Palermo	Per discorsi tenuti con parole enigmatiche dai luoghi di loro respettiva detenzione nella Vicaria di Palermo.	"	"	"	"	Gli atti sono a compimento, e gl'imputati sono presso ad esser costituiti. Le imputaz.[1] sono sostenute da taluni altri correi, e test.ii.	
30	Gioachino Ramacca	26	Palermo		"	"	"	"		
31	D. Antonino Damiani	61	Palermo	Per massimo duolo, e negligenza qual Carceriere Criminale, avendo preso danari dai detenuti, avvisandoli delle operazioni della Giustizia.	"	"	"	"	Gli atti sono a compimento e l'imputato è presso a costituirsi. Le imputaz.[1] sono sostenute da taluni altri correi, e test.ii.	
32	Giovanni Tantillo	33	Palermo	Da detenuti facendo la pulizia delle Carceri, portavano i biglietti criminosi, ed altri oggetti, ricevendone danaro.	"	"	"	"	Gli atti sono quasi a compimento e gl'imputati sono pressochè ad esser costituiti. Le imputaz. sono fondate non solo pel detto dei correi e testii, ma per loro propria confessione e per oggetti di convenzione.	
33	Salvatore lo Presti	31	Palermo		"	"	"	"		

Num. d' ord.	Nomi e Cognomi degl' imputati	Età - anni	Patria	Circostanze del Misfatto	Imputati presenti ed epoca del loro arresto	Imputati latitanti	Stato e Risultato della Processura	Osservazioni
34	Vincenzo Rossetti	25	Tortone a Mare	Implicato nel reato dello scoppio della Mina della Vicaria, con indizi d'avervi dato fuoco.	8 Agosto 1823	"	Gli atti sono a compimento, e l'imputato è presso ad esser costituito. Le imputaz.[1] sono sostenute dalle dichiaraz.[1] di taluni altri correi,	
35	Mario Ferrara Granato , , , .	38	Misilmeri	Per avere somministrata in diverse volte la polvere per il caricamento della Mina, che à r cevuto da fuori.	" " "	"	Gli atti sono a compimento, e l'imputato è presso ad esser costituito. Le imputaz.[1] sono sostenute dalle dichiaraz.[1] dei testimonii.	
36	Rosario Capozzelli	28	Brindisi		" " "	"		
37	Francesco di Falco	23	Partenico		" " "	"		
38	Pasquale Sabatino	28	Cassero	Per scienza preventiva del reato della mina con evasione violenta per via della medesima, senza averlo rivelato.	" " "	"	Gli atti sono a compimento, e gl'imputati sono presso ad essere costituiti. Le imputaz. sono sostenute dalle dichiaraz. di taluni altri correi e testii.	Mancano le notizie.
39	Antonino Curreri	24	Palermo		" " "	"		
40	Salvatore Modica	37	Borgetto		" " "	"		
41	Giovanni Catania	48	Carini		" " "	"		
42	Antonio Cardillo .	22	Somma		" " "	"		
43	Giovanni Pinelli	28	Piana de' Greoi		" " "	"		

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11
46	Giuseppe Passafiume . , . .	25	Termini	violenta per via della medesima, senza averlo rivelato.	"	"	"	"	Le imputaz. sono sostenute dalle dichiaraz. di taluni altri correi, e testi.	
47	Francesco Paolo Dragotta . .	30	Bagaria	Implicato nel reato della mina per essersi impiegato a raccogliere nella Vicaria i denari per la compra di ferri, e della polvere all' affetto.	"	"	"	"	Gli atti sono a compimento, e l'imputato è presso ad esser costituito. Le imputaz.i sono sostenute dalle dichiaraz.i di taluni altri correi.	
48	Vincenzo Martorana	26	S. Flavia	Implicati nel reato della mina, essendo stati impiegati a custodire l'ingresso della latrina ove la medesima si confezionava, ed a vegliare sulle operazioni dei custodi.	"	"	"	"	Gli atti sono a compimento, e gl'imputati sono presso ad esser costituiti. Le imputaz.i sono sostenute dalle dichiaraz.i di taluni altri correi, ed il Martorana è confesso.	Ha ricevuto l' impunità in forza della Ministeriale del Luog. Gen. del 15 Mag.o 1824
49	Salvatore Ruffa	25	Carini		"	"	"	"		
50	Ambrogio Buzzetta	25	Carini		"	"	"	"		
51	Giovanni Taormina	33	Carini	Per scienza preventiva del reato della Mina, con evasione violenta per via della medesima, senza averlo rivelato.	"	"	"	"	Gli atti sono a compimento, e l'imputato è presso ad essere costituito. L'imputaz.e è sostenuta dal detto d'un correo.	
52	Vito Sansone . .	52	Carini	Implicato sul reato sud.o per aver prestata l'opera sua nella confez.e del forame o nel caricamento della Mina; come pure per aver procurato i mezzi occorrenti, onde riuscirci.	"	"	"	"	Gli atti sono a compimento, e l'imputato è presso ad esser costituito. Le imputaz.i sono sostenute dalle dichiaraz.i di taluni altri correi e testi.	
53	Catarina la Grassa	32	Palermo	Per aver portato da fuori la Vicaria la polvere da sparo in diverse volte, per il caricamento della Mina.	21	Nov.e	1824	"	Gli atti sono a compimento, e l'imputata è presso ad esser costituito. L'imputaz.e è sostenuta dal detto d'un testimone.	

Num. d' ord.	Nomi e Cognomi degl' imputati	Età - anni	Patria	Circostanze del Misfatto	Imputati presenti ed epoca del loro arresto	Imputati latitanti	Stato e Risultato della Processura	Osservazioni
54	Angelo Adonnina	23	Palermo	Per essere stato unito a Catarina la Grassa una sol volta nel portare la polvere da sparo nella Vicaria.	9 Sett. 1824	"	Gli atti sono a compimento, e l' imputato è presso ad esser costituito. L'imputaz.e è sostenuta dal detto d'un testimonio.	
55	Vincenzo d' Anna	20	Palermo	Implicato nel reato della mina con aver furato in unione di Filippo Miceli un palo di ferro ai fabbricatori della Vicaria. Indiziato di discorsi sediziosi contro la sicurezza interna, da realizzarsi dopo l'evasione.	" " "	"	Gli atti sono a compimento, e l' imputato è presso a costituirsi. Le imputaz.i sono sostenute dai detti di taluni altri correi, e test.ii.	
56	Filippo Miceli . .	24	Palermo	Per aver confezionato la mina, procurato i ferri, e rubato il palo ad uso della stessa, essendo stato veduto altresì con meccio in mano momenti prima dello scoppio. Indiziato di discorsi sediziosi contro la sicurezza interna, da realizzarsi dopo l'evasione.	" " "	"	Gli atti sono a compimento, e l' imputato è presso a costituirsi. Le imputaz.i sono sostenute da dichiaraz.i di taluni altri correi e test.ii.	
57	Francesco Scimeca	36	Altavilla	Implicati nel reato dell'evasione della Vicaria per mezzo della Mina, ed indiziato di progetti di nuova rivolta nella Capitale. Dippiù	" " "	"	Gli atti sono a compimento, e gl'imputati sono presso ad esser costituiti. Le imputaz.i sono sostenute da dichiaraz.i di ta-	Evaso nelle passate vicende si recò ad Altavilla, e vi cagionò non pochi disordini. Si vuole che sia stato il primo ad in-
58	Francesco Manuri	28	Palco		" " "	"		
59	Vito Nicastro . .	41	Palermo		" " "	"		

NOTA.

Gli imputati che non hanno epoca del loro arresto erano in Vicaria per altri misfatti anteriori. Se nel corso della processura si ver ficheranno altri imputati, questi saranno con altro Stato particolare rimessi. Sono anche in deposito nella Vicaria di Palermo pel misfatt di lesa Maestà di Abela, e complici, D. Pasquale Pilato e Liopoldo Tamborino, e v' era il D.r D. Filippo Stella consegnato a Girgenti pe altri carichi; come pure vi sono nel detto carcere Gaetano Ferrara, e Luigi Belviso per l' altro reato dello scoppio della mina. I medesim tutti non hanno fino al presente veruna imputazione, per cui sono stati esclusi dallo Stato suddetto; nell' intelligenza che se ciò continuer a verificarsi, finiti i costituti, allora si passerà dalla Commissione Militare, a rappresentare per la loro libertà.

Palermo, 25 Febbraio 1825.

CARLO BUSACCA Cap.no Relatore.

(SS., F. 7*)*.

XIX.

Sentenza della Commissione Militare del Vallo di Messina
(7 dicembre 1824) [1].

SENTENZA

FERDINANDO I.

per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie,
di Gerusalemme ec.
Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec.
Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec.

Commissione Militare.

L' anno millcottocentoventiquattro a dì sei del mese di dicembre.

La Commissione Militare del Vallo di Messina, nominata dal Sig. Brigadiere Cav. D. Giuseppe Morrihy, Comandante il Valle e Piazza, con officio del 15 Ottobre ultimo di numero 2404, autorizzato dall'art. 4.to del Real decreto del 5 Ottobre 1822, e composta da' Signori:

Presidente — Colonnello Barone D. Nicola d' Epiro Comandante il Reggimento Principessa.

Giudici. . — Tenente Colonnello Cav. D. Eustachio Basquez Comandante Maggiore della Real Piazza.
Maggiore Cav. D. Giuseppe Galbiati del Reggimento Principessa.

---

[1]) Cfr. vol. I, pp. 284-5.

Giudici.	Capitano D. Errigo Rüsch del Reggimento Principe Fanteria. Capitano D. Francesco Frojo del Reggimento Principessa. Primo Tenente D. Francesco Anzalone Ajutante Maggiore della Real Piazza. Primo Tenente Cav. D. Ignazio Maria Pascali Aiutante del Forte del SS. Salvadore.
Rel. eserc. da P. M.	Secondo Tenente D. Francesco Novi Ajutante Maggiore della Real Piazza.
Funzion. da Regio Proc. Gen.	Coll' intervento del Sig. Dott. D. Pasquale Cicala Giudice della Gran Corte Civile di Messina qual uomo di legge.
Cancell.	Assistita dal Sotto Uffiziale Cancelllere D. Gaetano Mira al seguito del 3.zo Battaglione Reali Veterani.

Dietro di essersi praticato quanto l' articolo 227 dello Statuto Penale Militare prescrive.

Riunitasi nell' Aula Giudiziaria militare, sita nel piano di Terranova alle ore nove A. M. per giudicare la causa a carico dei nominati:

Salvatore Valter del fu Lorenzo di anni 21, nato in Messina, domiciliato strada degli Argentieri n.° 15, di Condizione impiegato Doganale.

Filippo Rosolia, figlio di Francesco, di anni 22, nato in Catania, domiciliato in Messina strada del Noviziato N.° 18, di Condizione pressatore di saje spranate.

Antonino Molinè, figlio di Giovanni, di anni 22, nativo di Messina, domiciliato strada Santa Caterina dei greci, di condizione Cordajo.

Pasquale Santis del fu Giuseppe di anni 38 nato in Messina, domiciliato in San Leone, di condizione Notajo.

Giuseppe la Malfa figlio di Orazio, di anni 27, nato in Messina, domiciliato in San Leone, di condizione Cannavajo.

Giuseppe Vitetta, del fu Pietro, di anni 21, nato a Scilla domiciliato in Messina da anni 12, di condizione Mannajo.

Bernardo Messina, figlio di Michele, di anni 26, nato in Messina, domiciliato in San Leone, di condizione Fabbricatore.

Imputati del reato d' illecita associazione Masonica e Carbonica, questa ultima organizzata sotto la denominazione della *Gioventù Ravveduta,* della quale Salvatore Valter era il Gran Maestro, Filippo Rosolia primo Assistente, Pasquale Santis Segretario ed Oratore, Giuseppe la Malfa Maestro di Cerimonie, tutti cinque colpiti dall' art. 9 del Real decreto dei 28 settembre 1822 in ciò che riguarda i capi, direttori, amministratori, o graduati delle sopraindicate associazioni illecite.

Bernardo Messina imputato di non rivelamento di reato contro lo Stato previsto dall' art. 14 del Real decreto dei 28 settembre 1822; e finalmente Giuseppe Vitetta per esser stato ritrovato coi componenti dell' associazione Carbonica denominata la *Gioventù Ravveduta* riunita la sera del 4 settembre 1824 nella loggia di Litterio Corcuruto, nella quale fu sorpreso dalla Polizia in atto che cenava coi settarj di detta associazione.

Avendo primieramente la succitata Militar Commissione adempito agli atti prescritti nella sezione prima, cap. 3.zo, titolo 2.do del citato Statuto penale Militare, si è dichiarata competente al giudizio.

Data lettura dei verbali e degli atti a termini degli articoli 237 e 238 dello Statuto istesso.

Inteso il Secondo Tenente Relatore funzionante da Pubblico Ministero nelle sue scritte Conclusioni,

colle quali ha chiesto che la Commissione Militare dichiari costare esser colpevoli, cioè Salvatore Valter, Filippo Rosolia ed Antonino Moliné del misfatto di associazione illecita organizzata in corpo con promessa e vincolo di segreto, costituendo una società appartenente alla proscritta setta carbonica, e questa denominata la *Gioventù Ravveduta*, colla qualità Salvatore Valter Gran Maestro, Filippo Rosolia primo assistente, ed Antonino Molinè secondo assistente.

Ha chiesto inoltre, che si dichiari costare, che Salvatore Valter abbia funzionato da venerabile nella Setta Masonica, e che Filippo Rosolia ed Antonino Moliné si sieno associati alla stessa.

Ha domandato inoltre, che si dichiari costare, che Filippo Rosolia abbia conservato un catechismo ed un diploma carbonico in istampa, e Salvatore Valter abbia conservato un catechismo masonico vergato di suo proprio carattere, per cui ha chiesto, che i suddetti Valter e Rosolia sieno dichiarati reiteratori di tre misfatti; che Antonino Molinè sia dichiarato reiteratore di due misfatti; per cui ha fatto istanza, che i suddetti Rosolia e Moliné siano puniti colla pena di morte, da espiarla col laccio sulle forche, e colla multa di Ducati quattromila per ciascheduno a mente del precitato art. 9 della legge de' 28 settembre 1822, e degli articoli 85 e 86 del Codice penale del Regno.

Ha chiesto ancora, che sul riflesso, che il Notajo Pasquale Santis e Giuseppe la Malfa non furono di presenza nell'istallazione scelta dai dignitari, e che sebbene si dica da Giacalone, che a costoro gli si era fatto sapere la loro scelta a dignitarj, ed essi ne fussero rimasti contenti, pure non vi sono prove sufficienti, che dimostrano, di essere stato chiaro il di costoro consenso alla dignità loro conferita, per cui ha domandato, che la Commissione Militare dichiari

costare, che il Pasquale Santis e Giuseppe la Malfa abbiano commesso il misfatto di associazione illecita organizzata in corpo, con promessa e vincolo di segreto, costituendo una società appartenente alla proscritta setta carbonica, colla qualità di componenti della stessa.

Come pure ha chiesto, che si dichiari costare, che i suddetti Santis e la Malfa si siano associati alla Massoneria, ed inoltre, che i detti Santis e la Malfa siano dichiarati reiteratori di due misfatti, per cui ha conchiuso, che i suddetti Santis e la Malfa siano puniti colla pena di anni ventiquattro di ferri da espiarli nei bagni, ed al pagamento della multa di Ducati duemila, a mente dell'art. 9 della Legge dei 28 settembre 1822 e degli articoli 85 e 86 del Codice penale del Regno.

Ha chiesto ancora, che la Commissione Militare dichiari costare, che Bernardo Messina sia colpevole di non rivelamento di reato contro lo Stato, e quindi ha fatto istanza a mente dell'art. 14 della stessa Legge e dell'art. 144 delle Leggi penali, che il detto bettoliere Bernardo Messina sia punito colla pena di anni dieci di reclusione.

Ha chiesto ben anche, che la Commissione dichiari costare, che il nominato Giuseppe Vitetta non abbia fatto parte della Massoneria, nè tampoco della società carbonica, e che non erano alla di lui cognizione, per cui ha fatto istanza, che l'enunciato Vitetta fusse posto in libertà assoluta.

Ha chiesto in fine, che Salvatore Valter, Filippo Rosolia, Antonino Moliné, Pasquale Santis, Giuseppe la Malfa e Bernardo Messina siano solidalmente condannati al rimborso delle spese erogate dal Regio Erario per il presente giudizio.

Ed in ultimo ha chiesto, che le carte rinvenute nella visita domiciliare fatta a D. Placido Ferro in Reggio consistenti in due fogli di rivista di due compagnie, che lo stesso avea formato in tempo dell'abolita costituzione in qualità di capitano, fussero rimessi all'archivio della Polizia; e che i due catechismi carbonico e masonico assieme col diploma carbonico, che si conservavano dai summentovati settarj, fussero bruciati al pubblico per mani del carnefice.

Intesi i difensori rispettivi, non che gl'imputati istessi ne' loro mezzi di difesa.

La Commissione Militare ritiratasi in Camera di Consiglio, fuori la presenza del menzionato Relatore funzionante da Pubblico Ministero, in osservanza al Real Decreto del primo dicembre 1823, e di ogni estranea persona, assistita dal Cancelliere sig. Mira, coll'intervento del sig. Giudice D.r D. Pasquale Cicala funzionante da Procuratore Generale pel suo avviso, come uomo di Legge, il quale è stato di parere di doversi analizzare le circostanze del fatto per fissare meglio la natura del reato, ed applicare la pena corrispondente allo stesso.

Avendo quindi il sig. Presidente riassunta la causa e rimarcate le principali circostanze, ha elevate le seguenti quistioni di fatto:

PRIMA QUISTIONE

Costa che Salvatore Valter, Filippo Rosolia ed Antonino Moliné siano colpevoli del misfatto di associazione illecita, organizzata in corpo, con promessa e vincolo di segreto, costituendo una società appartenente alla proscritta setta carbonica, e colla denominazione la *Gioventù Ravveduta,* avendo assunto la qualità di gran maestro Salvatore Valter, di primo

assistente Filippo Rosolia, e di secondo assistente Antonino Moliné?

SECONDA QUISTIONE

Costa che Salvatore Valter abbia funzionato da venerabile nella setta masonica, e si siano in essa associati Filippo Rosolia ed Antonino Moliné?

TERZA QUISTIONE

Costa che Filippo Rosolia abbia conservato un catechismo ed un diploma carbonico in istampa, e che Salvatore Valter abbia conservato un catechismo masonico vergato di suo proprio carattere?

QUARTA QUISTIONE

Costa che Pasquale Santis e Giuseppe la Malfa si siano associati alla masoneria, e siano reiteratori di due misfatti?

QUINTA QUISTIONE

Costa che Bernardo Messina sia colpevole di non rivelamento di reato contro lo Stato?

SESTA QUISTIONE

Costa che il nominato Giuseppe Vitetta faceva parte della detta associazione carbonica la *Gioventù Ravveduta*, a' termini del riassunto dell'atto di accusa, o pure costa di non aver avuto parte nella detta associazione, secondo le conclusioni del Pubblico Ministero?

La Commissione Militare

Considerando, che dall'istruzione scritta e dalla pubblica discussione emerge il seguente fatto.

Sin dai principj del mese di giugno dell'anno corrente 1824 la Polizia, e per essa il sig. Commissario Ten. Col. Barone D. Francesco Carlo Lucifero incaricò a Modesto Giacalone di spiare ed appurare se in Messina esistessero unioni settarie. Gl'inculcò d'indagare particolarmente, se una di tali unioni esistesse nella bettola di Bernardo Messina sita in San Leone. Questo incarico s'incominciò ad eseguire dal cennato Giacalone nella bettola suddetta, ove si portava ogni sera col pretesto di cenare. Ivi conobbe prima ad Antonino Moliné, e dopo a Filippo Rosolia, Giuseppe la Malfa e Salvatore Valter, mentre Pasquale Santis era suo antico conoscente ed amico.

Le prime operazioni del Giacalone diedero alla Polizia degli indizj di esservi persone di cattiva indole, e malintenzionati, perchè nella sudetta bettola ove per altro si andava soltanto per cenare, si faceano nel bere dei segni carbonici, dei quali egli si avvide. Per un tale motivo e dubbio il sig. Maresciallo La Rocca commessionò benanche al soldato del Reggimento Regina fanteria Giuseppe Atianese, a fine di separatamente col Giacalone scoprire se vi fusse segreta unione. Tanto il Giacalone che l'Atianese fecero giornalmente il di loro regolare rapporto alle autorità rispettive. I segni carbonici fatti nel bere furono la cagione, che diedero adito al Giacalone di scoprire i di loro sentimenti ed i di loro andamenti, sempre coll'idea di avere da essi notizia di qualche unione criminosa stabilita.

I replicati segni e discorsi tenuti specialmente da

Rosolia e Moliné col Giacalone nelle cene fatte, tanto nella bettola del sudetto Messina, che nell'altra di Lia, ove passarono, furono sempre tendenti a fargli credere, che a Porta Zajera, in Bordonaro, in Reggio ed in Novara vi esistessero delle settarie unioni, e perciò sempre col fine di scoprirle si tirò a lungo seralmente l'andata in dette bettole. Fra questo tempo il Moliné e Rosolia estrinsecavano più volte al Giacalone il desiderio di essere ricevuti in masoneria, ed ugualmente gli estrinsecarono il desiderio di unirsi in qualche luogo segreto per istabilire travagli carbonici, ed associarvi degli altri.

Tali mire furono secondate dal Giacalone colla speranza sempre di scoprire, per cui risposegli, che per il ricevimento alla masoneria vi si richiedevano altri soggetti, ed allora fu che dalli medesimi si nominò e si andò ad invitare Salvatore Valter, il quale sebbene molto più guardingo, pure si unì cogli stessi diverse sere a cena.

In più discorsi detto Valter per solo fanatismo si vantò di avere iniziato in masoneria nove persone in Novara, poichè, malgrado avesse promesso a Giacalone più volte di dirgli i nomi delle medesime, non glieli nominò giammai.

Giacalone una sera disse a Moliné e Rosolia, ch'essi sempre parlavano di libertà e di unione, ma non conchiudevano perchè per questo effettuirsi gli mancavano gli utensili ed il commodo, al che da essi si rispose, che gli utensili si avrebbero potuti acquistare volta per volta, e che per il rito bastava un catechismo carbonico, che il Rosolia conservava in istampa e che diede per copiarsi a Giacalone, il quale a tale oggetto lo passò in mano di notar Santis.

Dopo altre simili insignificanti combriccole tenute seralmente, Valter, Moliné e Rosolia, la mattina

del 25 luglio andarono in casa di Giacalone per portarsi in Contessa nella taverna di Marco Russo a mangiare carne infornata. Giacalone si accompagnò colli medesimi, e si portarono unitamente nella cennata bettola, ove mangiarono la carne infornata.

Dopo aver mangiato si recarono alla marina di Contessa, ed ivi assisi sotto gli alberi di oliva, Rosolia propose o di abbandonare totalmente le idee carboniche, o di formare una unione.

Allora fu che conchiusero doversi formare la unione sudetta, e progettarono di scegliersi per dignitarj Salvadore Valter per gran maestro, Filippo Rosolia primo assistente, Antonino Moliné secondo assistente, gli assenti Giuseppe la Malfa da maestro di cerimonie, Pasquale Santis da oratore e segretario interino, e Modesto Giacalone da copritore, ossia esperto, per poi dopo stabilita associare altri componenti.

Nel primo di agosto Valter, Rosolia, Moliné, Giacalone e Santis risolverono di andarsi a divertire in compagnia per mare ad oggetto di parlare della loro progettata unione, e perciò presero una barca, ch'essi stessi vogarono, lasciando a terra il marinajo.

Dentro la barca si domandò a Valter qual denominazione si darebbe alla cennata unione; al che il Valter rispose: la nostra vendita dovrà chiamarsi la *Gioventù Ravveduta*. Ed avendo il Giacalone proposto al Valter di scriversi non solo il detto nome, che i di loro travagli carbonici, si rispose dal Valter, che se ne sarebbe parlato in appresso.

Scesi alla spiaggia del Paradiso non fecero travagli carbonici, ma nel mangiare proferirono dei brindisi criminosi.

Finalmente di concerto con Giacalone stabilirono di unirsi la sera del 4 settembre nella bettola di Letterio Corcoruto e propriamente in un sito della mede-

sima nomato loggia, che era prima stato richiesto ed osservato dal Giacalone, e non dagli altri, per ivi cenare, e pria della cena ricevere in massoneria a Rosolia, la Malfa e Moliné, ed in carboneria al soldato esploratore Atianese.

La recezione in masoneria, non essendovi i soggetti necessarj di tal setta, a riserva dell'asserto Salvatore Valter, si disse dal medesimo di eseguirsi per comunicazione.

Si dettarono dal Valter tre carte, che furono scritte dal Notar Santis, e firmate dalli cennati Rosolia, Moliné e la Malfa.

Le tre sudette si dicevano dichiarazioni di voler essere i medesimi masoni, ma effettivamente non contengono altro se non che questo desiderio da essi tempo addietro estrinsecato ad un francese senza nome senza data e senza luogo.

Asserisce Giacalone essersi dai medesimi in tale occasione prestato un giuramento senza le formalità masoniche, e che soltanto il Valter fece scoprire la mammella sinistra a Rosolia, gli appoggiò alla medesima un compasso, che all'uopo avea portato, e con un martello di busso gli diede tre colpi, mentre agli altri due Moliné e la Malfa, asserisce il Giacalone, esserglisi stata fatta la stessa applicazione del compasso e martello, senza lo scoprimento della mammella come altresì asserisce, essersi prima dal Valter delineato con lapis un tempio simbolico sopra di un foglio di carta.

Si fece in ultimo introdurre il soldato Atianese per riceverlo nella loro progettata unione carbonica, e dopo la domanda fattagli dal Valter se voleva giurare, e la sua affermativa risposta, non si consumò verun atto per esser sopravvenuta la di loro cena, in fine della quale per mera casualità sopragiunse Giuseppe Vi-

tetta, perchè avea saputo dalla tavernaja esservi il suo compare Giuseppe la Malfa.

Finalmente in questo stato medesimo sopravvenne la Polizia colla forza e testimonj, per cui dal Valter si buttarono su le tegole adiacenti, secondo l'assertiva di Giacalone, così i catechismi che le carte, il martello, il compasso ed il foglio col tempio delineato, ma le ricerche della Polizia le più accurate non ritrovarono altro, se non che i due catechismi, e due dichiarazioni a firma di Moliné e Rosolia, mentre sotto la sedia del Santis fu ritrovata la dichiarazione a firma del la Malfa, e nel cappello di Rosolia un diploma carbonico in bianco.

SULLA PRIMA QUISTIONE

Considerando, che nell'andata in Contessa, e quindi nella marina di tre Mestieri, sebbene uniti avessero parlato di carboneria, e nominati i dignitarj della società che doveano formare, pure con tali discorsi non estrinsecarono altra idea, che quella di voler formare una società.

Considerando, che dalla dichiarazione dell'esploratore Giacalone e dalla spontanea del correo Moliné non appasisce, che avessero prestato verun giuramento o promessa per vincolarsi, circostanza voluta per l'organizzazione delle unioni settarie, ma solo si raccomandò la segretezza.

Considerando, che sulla barca, allorchè si portarono nella spiaggia del Paradiso, lungi da eseguire travagli carbonici, solo vi fu il progetto del titolo, che avrebbe dovuto darsi alla società, e che da Valter si disse dovrà chiamarsi la *Gioventù Ravveduta*.

Considerando, che avendo il Giacalone proposto di scriversi i travagli e la denominazione proferita,

quantunque Santis avesse messo fuori il calamajo e la carta provvedutagli dal Giacalone pure Valter si oppose, dicendo di non essere ancora il tempo di scrivere simili cose, che val quanto dire non essere ancora organizzata la settaria unione.

Considerando, che nella sera in cui si unirono nella bettola di Litterio Corcuruto, e propriamente sulla loggia anticipatamente richiesta ed osservata dall' esploratore Giacalone, nè pure vi fu travaglio carbonico, giacchè essendovi intervenuto il soldato Atienese per essere ammesso alla di loro unione, non si eseguì un tale ricevimento, anzi il prevenuto la Malfa, che avrebbe dovuto funzionare da maestro di cerimonie, portossi in cucina per sollecitare la cena, locchè fa vedere, che non vi era intenzione di far travagli carbonici, perchè la società non si era effettivamente organizzata.

Per sì fatte considerazioni

La Commissione Militare ad unanimità ha dichiarato e dichiara, non costare, che i nominati Salvadore Valter, Filippo Rosolia ed Antonino Molinè siano colpevoli di aver organizzata in corpo con promessa e vincolo di segreto una settaria illecita unione.

SULLA SECONDA QUISTIONE

Considerando, che dal processo in iscritto e dalla pubblica discussione non sorga veruno elemento per dimostrare, che nella unione fatta sulla loggia di Litterio Corcuruto vi siano stati altri individuj appartenenti all' ordine masonico.

Considerando, che le dichiarazioni scritte sotto la dettatura di Valter, e firmate dai prevenuti Ro-

solia, Moliné e la Malfa, lungi di contenere una domanda diretta allo stesso Valter per essere ricevuti nell' ordine masonico, sono concepite nei termini di una manifestazione di animo da essi prudentemente fatta ad un francese di voler essere ammessi in detto ordine.

Considerando, che il compasso, il martello ed il foglio col tempio simbolico annunciati dal Giacalone e Moliné, non si sono rinvenuti ad onta delle accurate ricerche della Polizia, per cui resta dubbio, che tali oggetti fussero stati portati dal Valter, e che abbiano realmente esistito.

Considerando, che il giuramento, che dal Giacalone si dice prestato dai nominati Moliné, la Malfa e Rosolia, non apparisce essere stato prestato per la recezione secondo le formalità additate dal catechismo alligato al processo, motivo per cui la dichiarazione del detto di Giacalone non convince pienamente l'animo dei Giudici circa la verità di quanto esso asserisce.

La Commissione Militare all' unanimità ha dichiarato e dichiara non costare, che il prevenuto Valter avesse funzionato da venerabile, e che i prevenuti Rosolia, Moliné e la Malfa siano stati ricevuti nell' ordine masonico.

Ma dichiara solamente costare, che i prevenuti Moliné, la Malfa e Rosolia abbiano mostrato il desiderio di essere ammessi all' ordine masonico nelle dichiarazioni da essi firmate, e che Valter le abbia dettate.

SULLA TERZA QUISTIONE

Considerando, che il catechismo masonico fu rinvenuto dalla Polizia sulle tegole sottoposte ad una delle finestre della loggia nel momento della sorpresa ed arresto dei prevenuti.

Considerando, che dalla relazione dei periti calligrafi resta provato di essere scritto di carattere di Valter.

Considerando, che le dichiarazioni di Giacalone e Moliné fanno conoscere di averlo egli portato e quindi buttato di unita ad altre carte.

Considerando, che il catechismo carbonico in istampa fu trovato ancora dalla Polizia al tempo istesso e nello stesso luogo di unita al catechismo masonico ed altre carte.

Considerando, che dalle dichiarazioni dell'esploratore Giacalone e dei prevenuti Moliné e Santis si rileva, che il prevenuto Filippo Rosolia abbia mostrato e consegnato al Giacalone il catechismo, di cui è parola, e che da questo fu alla presenza del Rosolia dato al Notar Santis per tirarne una copia, ciò che non effettuí, ma restituì al detto di Giacalone.

Considerando, che il diploma carbonico in bianco fu rinvenuto dalla Polizia nascosto nel cappello del prevenuto Rosolia nel movimento della sorpresa e dell'arresto.

La Commissione Militare all'unanimità ha dichiarato e dichiara costare esser colpevoli Salvatore Valter di detenzione di un catechismo masonico, e Filippo Rosolia del catechismo carbonico e di un diploma carbonico in bianco.

SULLA QUARTA QUISTIONE

Considerando, che non vi fu recezione masonica, come di sopra si è dichiarato nella risoluzione della seconda quistione.

Considerando, che Santis non estrinsecò mai desiderio di volere appartenere all'ordine masonico.

La Commissione Militare ad unanimità ha dichiarato e dichiara non costare, che i prevenuti Santis e

la Malfa siano colpevoli di essersi associato all'ordine masonico.

SULLA QUINTA QUISTIONE

Considerando, che non resta provato dalla istruzione in iscritto e dalla pubblica discussione, che nella bettola di Bernardo Messina avesse avuto luogo alcuna illecita unione settaria.

Considerando, che neppure resta pienamente provato di esser egli coscio dei segni carbonici, che taluni facevano in tempo della cena nel bere.

Considerando, infine, che ancorchè esso di Messina fusse stato coscio dei segni carbonici, pure non trattandosi di unione illecita stabilita, ed in conseguenza assimilata a reato di lesa Maestà, non era obbligato a rivelamento; perciò la Commissione Militare all' unanimità ha dichiarato e dichiara non esser colpevole di non rivelamento.

SULLA SESTA QUISTIONE

Considerando, che Giuseppe Vitetta si portò nella bettola di Literio Corcuruto per affari di negozio, e che avendo inteso dalla moglie del bettoliere trovarsi a cena sopra nella loggia il suo compare Giuseppe la Malfa, vi salì per trovarlo senza esser coscio delle operazioni antecedenti, e li trovò in fine della cena.

La Commissione Militare all' unanimità ha dichiarato e dichiara costare, che il detto di Vitetta non abbia avuto parte alcuna nelle imputazioni agli altri addossate.

Risolute in tal guisa le quistioni di fatto elevate su le conclusioni del Pubblico Ministero, il Sig. Presi-

dente di proprio officio ha elevato le seguenti quistioni di fatto.

Costa, che i nominati Valter, Rosolia, Molinè, Santis e la Malfa siano colpevoli di un misfatto tentato d'illecita unione settaria secondo l'art. 70 del codice penale, o pure che Valter, Rosolia e Molinè siano colpevoli del semplice progetto di formare una illecita unione settaria carbonica?

Considerando, che a termini dell'art. 70 delle leggi penali per esservi tentativo di misfatto è necessario che lo stesso non abbia avuto luogo per circostanze fortuite od indipendenti dalla volontà del colpevole, o sia stato manifestato con atti esteriori prossimi all'esecuzione, tali però che ancora rimanga all'autore qualche altro atto per giungere alla consumazione del medesimo.

Considerando, che nelli fatti in ispecie non ha avuto luogo alcuna circostanza fortuita, che possa dirsi indipendente dalla volontà dei colpevoli, e che abbia impedito la consumazione ed organizzazione della illecita unione carbonica da loro voluta.

Considerando, che dal contesto dei fatti ritenuti, li detti di Valter, Rosolia e Moliné abbiano progettato nella spiaggia di tre Mestieri di voler formare la detta illecita unione settaria, che a tale oggetto si nominarono dignitarj della medesima, e nominarono anche dignitarj li due assenti la Malfa e Santis.

Considerando, che nell'atto di andare al Paradiso su di una barca confirmarono lo stesso progetto con dare il nome alla vendita, che intendeano formare.

La Commissione Militare all'unanimità ha dichiarato e dichiara non costare, che i nominati Valter, Moliné, Rosolia, Santis e la Malfa siano colpevoli del tentativo di misfatto dell'unione illecita settaria; ha dichiarato però e dichiara alla stessa unanimità,

che Valter, Rosolia e Moliné siano colpevoli come autori del progetto di una unione illecita settaria carbonica.

SECONDA QUISTIONE

Costa che i due summentovati Giuseppe la Malfa e Pasquale Santis abbiano accettato il progetto dell'unione settaria carbonica, fatta da Valter, Moliné e Rosolia?

Considerando, che Giuseppe la Malfa non intervenne nella barca, ma intervenne nella salita del soldato Giuseppe Atianese sulla loggia di Corcuruto, nel momento che si volea lo stesso associare, anzi che allora se ne scese abbasso in cucina, ciò chiaramente dimostra di non averlo accettato.

Considerando, che Pasquale Santis, sebbene si fusso ritrovato nella barca ed avesse cavato da sacca il calamajo e la carta per iscrivere quello, che avea proposto Giacalone, pure non si può da ciò dedurre la sua adesione al progetto, mentre essendogli stata data la carta da Giacalone, non era egli consapevole di quel che si dovea fare e scrivere.

Considerando, ch'essendo stato dato a copiare al Santis il catechismo carbonico in istampa dall'esploratore Giacalone e Rosolia, malgrado che gli fusse promessa una regalia, e ch'egli fosse stato bisognoso, pure da lui non si fece veruna copia, e lo restituì tale e quale; chiaramente benanche si dimostra, che non abbia accettato il succennato progetto.

La Commissione Militare ha unanimemente dichiarato e dichiara di non costare, che i cennati Giuseppe la Malfa e Pasquale Santis siano colpevoli di aver accettato il progetto della unione settaria.

TERZA QUISTIONE

Costa, che i predetti la Malfa e Santis furono coscii del succennato progetto, ed in conseguenza colpevoli di non rivelamento?

Considerando, che dall' istruzione scritta e dalla pubblica discussione si è rilevato, che Giuseppe la Malfa e Pasquale Santis furono coscii tanto delle combricole serali, quanto del progetto succennato, e non lo rivelarono alle autorità costituite nello spazio di tempo prescritto dalla legge.

La Commissione Militare all' unanimità ha dichiarato e dichiara costare esser colpevoli li predetti la Malfa e Santis di non rivelamento.

QUARTA QUISTIONE

Costa, che i due nominati Salvatore Valter e Filippo Rosolia siano colpevoli di reiterazione di due misfatti; cioè della detenzione dei catechismi masonico e carbonico, e del diploma carbonico in bianco e come autori del progetto dell' unione settaria?

Considerando, che per il misfatto di detenzione ha questa Commissione Militare dichiarato di esserne colpevoli, ed ha egualmente dichiarato esser colpevoli del misfatto del progetto.

La Commissione Militare ha dichiarato e dichiara a voti unanimi essere colpevoli di reiterazione.

Fatta la dichiarazione di reità il Presidente ha proposto ai Giudici la quistione di diritto.

Qual è la pena da infliggersi?

Considerando, che ai termini dell' art. 14 della legge de' 28 settembre 1822 le associazioni illecite sono state considerate come reati contro lo Stato.

Considerando, che l'attentato o la cospirazione che abbia per oggetto di distruggere o cambiare il governo, o di eccitare i sudditi e gli abitanti del Regno ad armarsi contro l'autorità Reale, è considerato come misfatto di lesa Maestà ai termini dell'art. 123 del codice penale, ed è punito colla morte e col 3.zo grado di pubblico esempio.

Considerando, che quante volte la cospirazione sia stata solamente progettata, in questo caso ai termini dell'art. 126 vien punita coll'esilio perpetuo dal Regno, quando ha solamente per oggetto di distruggere o cambiare il Governo.

Considerando, che l'istituzione delle illecite società carboniche altro oggetto non ha, se non quello di cambiare la forma del Governo, ed in conseguenza dee equipararsi al misfatto contemplato nel precitato art. 123, e gli autori del progetto di tali unioni settarie devono in conseguenza esser colpiti colla pena contenuta nel citato articolo 126.

Considerando, che i reiteratori di due misfatti ai termini dell'art. 86 delle leggi penali devono esser puniti colla pena, che corrisponde al misfatto più grave, la quale sarà applicata sempre al massimo del grado.

Considerando, che i detentori di emblemi, carte, libri, ed altri distintivi delle illecite associazioni settarie, ai termini dell'art. 10 della citata legge de' 28 settembre 1822 restano colpiti colla pena di relegazione.

Considerando, che coloro, i quali non rivelano i reati contro lo Stato nei termini voluti dalla legge, sono puniti colla pena di reclusione ai termini dell'art. 144 delle leggi penali.

Visti i citati articoli così concepiti.

Art. 14 della Legge dei 28 settembre 1822. *I reati previsti negli articoli 9, 10 e 11 della presente Legge,*

sono considerati come reati contro lo Stato, ed in conseguenza soggetti alle disposizioni contenute nel capitolo 3, sezione 3.za, titolo 2.do, delle Leggi penali del nostro Codice del Regno delle Due Sicilie, riguardanti il rivelamento pei reati contro lo Stato.

Art. 123. *È misfatto di Lesa Maestà, e punibile colla morte e col 3.zo grado di pubblico esempio, l' attentato o la cospirazione, che abbia per oggetto o di distruggere o cambiare il Governo, o di eccitare i sudditi e gli abitanti del regno ad armarsi contro l' autorità reale.*

Art. 126. *Se la cospirazione sia stata progettata ma non conchiusa, nè accettata, allora l' autore del progetto nel caso dell' art. 120 sarà punito colla reclusione, e col successivo esilio perpetuo dal regno, e nel caso degli articoli 121, 122 e 123 sarà punito coll' esilio perpetuo dal regno.*

Art. 86. *Il reiteratore dei due misfatti sarà punito colla pena che corrisponde al misfatto più grave, la quale sarà applicata sempre col maximum del grado.*

Art. 10.mo della Legge de' 28 settembre 1822. *Chiunque scientemente conserverà emblemi, carte, libri o altri distintivi della setta preveduta nell' art. precedente, sarà per questo solo fatto punito colla pena della relegazione.*

Art. 144 Leggi penali.

Se il misfatto sia di Lesa Maestà, chiunque ne abbia conoscenza, e fra ventiquattro ore non riveli al Governo, o alle autorità amministrative, o giudiziarie, le circostanze, che le siano pervenute a notizia, verrà per la sola ommissione del rivelamento punito colla reclusione.

Visti gli articoli 11, 12 e 13 delle Leggi penali così concepiti.

Art. 11. *I condannati alla reclusione sono chiusi in una casa di forza, ed addetti a lavori, il di cui prodotto potrà per una parte essere impiegato a di loro profitto secondo i regolamenti, che farà il Governo. La durata di questa pena non sarà minore di sei anni, nè maggiore di dieci.*

Art. 12. *La relegazione si esegue trasportandosi il condannato in un' isola per dovervisi trattenere libero nel corso della condanna. La durata di questa pena non è minore di sei anni, nè maggiore di dieci. Un decreto del Governo designerà le isole destinate per questa pena, e ne stabilirà i regolamenti, in caso di trasgressione la pena della relegazione si convertirà in altro tanto tempo di reclusione.*

Art. 13. *L' esilio dal regno si esegue trasportando il condannato fuori del territorio del regno per non rientrarvi durante il tempo della pena.*

Esso è perpetuo, o temporaneo. Il temporaneo non è minore di cinque anni, nè maggiore di venti, in caso di trasgressione dell' esilio temporaneo, questa pena sarà convertita in altro tanto tempo di relegazione, ma se la durata dell' esilio temporaneo, che rimaneva al condannato da espiare, fosse maggiore del massimo della relegazione, questi tornerà dopo la relegazione a subire il resto dell' esilio temporaneo.

In caso di trasgressione dell' esilio perpetuo, il reo sarà condannato alla reclusione, ed espiata questa pena tornerà all' esilio perpetuo.

Art. 296. *Pronunziandosi la condanna dell' accusato dee colla decisione stessa pronunziarsi la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio sia in favore della Reale Tesoreria, sia in favore della parte civile.*

La stessa Commissione Militare all' unanimità ha condannato e condanna, giusta anche l' avviso del-

l'enunciato uomo di legge, Salvatore Valter, Filippo Rosolia ed Antonino Moliné alla pena dell'esilio perpetuo dal Regno, calcolando che questo essendo perpetuo sia il maximum della pena, ed altresì colla stessa unanimità ha condannato e condanna Pasquale Santis e Giuseppe la Malfa ad anni sette di reclusione, e ha condannato gli stessi al pagamento solidalmente delle spese del presente giudizio erogate e da erogarsi.

Ordina che si metta in assoluta libertà Giuseppe Vitetta, e che Bernardo Messina sia posto in libertà provvisoria, e sotto la sorveglianza della Polizia; ordina del pari, che i catechismi ed il diploma, come oggetti di convinzione, non che le dichiarazioni restino alligati in processo, e che le carte, o siano i pedilista, che si ritrovarono in casa di D. Placido Ferro si mandino alla Polizia per conservarli nel suo archivio.

Ordina infine la stampa della presente sentenza in numero di cinquecento copie per la pubblicazione ed affissione.

Il tutto a cura e diligenza del Pubblico Ministero.

Fatto, deciso e pubblicato, in continuazione dell'ultimo atto della pubblica discussione.

Oggi in Messina alle ore sette A. M. del giorno susseguente, suddetto mese ed anno.

NICOLA D'EPIRO *Colonnello Presidente*
EUSTACCHIO BASQUEZ *Tenente Colonnello Giudice*
GIUSEPPE GALBIATTI *Maggiore Giudice*
ERRIGO RÜSCH *Capitano Giudice*
FRANCESCO FROJO *Capitano Giudice*
FRANCESCO ANZALONE 1.mo *Tenente Giudice*
CAV. IGNAZIO M.a PASCALI 1.mo *Tenente Giudice*

PASQUALE CICALA *Funzionante da Procuratore Generale*
GAETANO MIRA *Cancelliere*

Visto per l' adempimento

Il 2.do Tenente Relatore
FRANCESCO NOVI

GAETANO NEGRI *Cancelliere*

In Messina, Presso Giuseppe Pappalardo Impressore dei Collegi Giudiziarii.

(*SS.*, *F. 58*).

XX.

Catechismo della sètta Repubblica [1])

Repubblica.

Procedura alla Cittadinanza.

Pria che comincia alcuno ad aprire i lumi alla luce ottenebrata dalla densa caligine di un dolce avvelato, esaminarsi è d'uopo se sia in istato di godere lo emblema della libertà Latina. Questa gemma è da depositarsi in chi è capace a ben custodirla. L'unico de' nostri pensieri, e l'oggetto delle nostre occupazioni si è il depositario di questa sublime vaghezza, e questo fine da noi alla studio si attende di non sbagliare l'ammessione alla Cittadinanza, che uno schiavo involontario brama ottenere. Questi, che dal suo nascere ha vissuto sotto la tirannide di un usurpatore superbo dell'altrui ragione, è difficile ad un tratto abbandonare il sozzo fango, in cui da tanto tempo ha dovuto involgersi. La schiavitù sopra di esso ha fatto il callo, per cui si corre pericolo di una funesta incostanza. Dall'osservanza dell'Officiale la pace dipende, e la tranquillità dello stato, ch'è il principio della pubblica salvezza.

Atteso ciò è da sapersi esser noi stessi all'Ente Supremo, alla Patria, ed ai parenti, trasgredendo l'uomo

---

1) Cfr. vol. I, pp. 302-4.

uno di questi doveri ha contravenuto della natura l'istinto, ha impugnato la micidiale spada contro la sua stessa esistenza. Non vi è dubbio, che l'uomo nasce libero, ed a questa libertà alza i suoi vanni. Se dure ligacce annodassero il suo piede, colla più oculatezza disciorgliersi tenta.

Un mortale ragionevole non è nel dritto dominare un altro suo simile, mentre tutti dallo stesso principio abbiamo l'origine, ed ognuno di se stesso è padrone. Ma l'ambizioso destrugge volendo dell'umanità i pregi non solo che natura usurpa un dominio assoluto, abusando di quella fortuna, che il cieco caso concede.

Conoscendo noi questa verità, colla sparsione del sangue difendiamo l'innata libertà. Così inculchiamo ai nostri Officiali rigorosa vigilanza sul novello cittadino ricevuto sotto l'Aquila nostra. Sovvenghiamo inoltre, che con ragione il delinquente di queste avvertenze dichiarato viene traditore, spergiuro alla Divinità, e di niuno carattere ai doveri di Cittadino.

Udito dunque il consenso del nostro Senato, abbiamo stabilito e valorato quanto segue:

1.° Art.° Gli officiali sono nella facoltà di rollare all'aquila nostra quanto individui vorranno e potranno.

2.° Art.° Il Senatore viene promodalmente della stessa maniera obbligato sumere le funzioni di Officiale.

3.° Art.° Dell'involontario schiavo, che brama l'ammessione, dall'Officiale riconoscere devonsi gl'indoli, la probità, la virtù, e l'onoratezza.

4.° Art.° Sia di rigore, che non sia ammesso alla nostra aquila quello affascinato dai seguenti vizi:

1.° Ubbriachezza.

2.° Latrocinio.

3.° Bugia.

5.° Art.° Lo sperimento sulla condotta dello schiavo involontario per l'ammessione repulsivo, si lascerà alla prudenza, e zelo dell'Officiale.

6.° Art.° Esso verrà assistito da uno Cittadinanza (Cittadino?) avente il nome di primo Cittadino da lui stesso eletto.

7.° Art.° Sarà ricevuto lo schiavo nel luogo dall'Officiale determinato, il quale si chiamerà Campidoglio. Entrerà adunque avvertito di giurare innanti una immagine del Crocifisso, a piede della quale vi sarà un'aquila, facendogli capire esser quella il simbolo della Repubblica.

8.° Art.° Il Crocifisso sarà inalberato sopra un'ara a tale uopo eretta.

9.° Art.° Lo schiavo verrà interrogato come segue:

D. Involontario schiavo, da noi che cerchi?

R. La libertà dei padri miei.

D. E come vieni a chiederla da noi?

R. Perchè la virtù qui mi condusse.

D. Per esser virtuoso bisogna conoscere te stesso?

R. Mi conosco essere nato libero, dandomi Iddio tal dono.

D. Dimmi, chi ti ha tolto la libertà?

R. L'uomo ambizioso abusando del suo potere e tiranno delle mire di grandezza, si fa signore della vita e dei beni del suo simile.

D. Giura dunque la sconfitta di questi tiranni, accostati a questa sacra immagine, che ti addita la giusta via.

10.° Art.° Il primo Cittadino, che non ha lasciato lo schiavo, lo farà inginocchiare innanti l'ara appoggiando la testa (la destra?) sopra la stessa, l'altra col petto e col capo inchino rispettosamente pronunzia il giuramento descritto nel nostro Decreto colla stessa data di oggi.

11.° Art.° Di allora in poi sarà considerato nostro Cittadino, e l'Officiale lo istruirà su quel che deve sapere.

Non è esso nell'obbligo sapere le persone dei Consoli, del Senato, degli officiali, nè di Cittadino qualunque, essendo bastante che ne sia avvertito in generale. Egli sarà di gordizione (giurisdizione?) dell'Officiale, che lo riceva.

12.° Art.° Ogni Officiale, o Magistrato, è incaricato per l'esecuzione del presente editto. Oggi nel Campidoglio li 30 novembre 1825.

Firmati: GIULIO (*sic*) BRUTO C.le
Console CORIOLANO.

Repubblica.

La base fondamentale del Governo repubblicano si è la politica, che più di ogni altro commentata viene da noi, lo zelo dell'Officiale sarà l'unico mezzo a farne germogliare dei Cittadini tante piante fruttifere, che a suo tempo daranno sostegno alla nostra patria. Gli saranno insinuati salutiferi sentimenti, ed i doveri dell'uomo facendo conoscere se stessi, e che un tirannico impero usurpa il loro maggior pregio. A tale uopo abbiamo stabilito i seguenti articoli, descrivendosi in primo le persone, che formano il Governo della Repubblica.

I Art.° Sono eglino due Consoli di uguale potere, il Senato, ed altre magistrature che ne sono le membra.

II Art.° Il Consolato, il Senato, le Magistrature, qualunque officialità di Roma.

III Art.° Il Consolato, e le altre Magistrature, che sono il corso di un anno, non cambieranno, finchè la

Repubblica non distrugge la tirannide, rassicura il buon ordine e lo stato.

IV Art.° Gli Officiali compresi nel Decreto de' 30 novembre 1825 vengono nominati Tribuni, che ne saranno eletti quando il bisogno ne esige, e verranno nominati.

V Art.° In tre classi sono gli schiavi involontarj.

1.° Schiavi totali.

2.° Semischiavi.

3.° Schiavi liberi.

VI Art.° Non è tenuto reiterare il giuramento colui che legalmente giustifica sul progetto della real libertà averlo altrove prestato.

VII Art.° Compresi non sono nel precedente articolo i Costituzionali.

Dichiarati sono costoro costituzionali di terza classe.

VIIÌ Art.° Punito sarà colla morte colui, che denunciare ardisca la Repubblica, eseguendosi dai Magistrati e Cittadini alla di lui cognizione ignoti.

IX Art.° Qualunque controversia tra Cittadini non fosse (*sic!*) che dal Console determinata, o dal Magistrato da esso incaricato.

X Art.° Il Tribunato è composto di Tribuno, Centurione e Decurione, che hanno le loro funzioni dall'uno e dall'altro indipendenti.

XI Art.° Il Centurione ed il Decurione faranno al Tribuno in ogni settimana il rapporto dei loro Coscritti.

XII Art.° Ogni Cittadino, che dovrà lagnarsi contro qualunque ammesso alla nostra cittadinanza, ricorra ai Consoli per la giustizia.

XIII Art.° Non si potrà contro qualsiasi persona in qualunque grave reato ricorrere all'autorità del tiranno, se non prima si dia avviso al Console, da cui

considerato ed esaminato si dichiara non potere decidere, e si concederà il conveniente permesso.

Repubblica.

La religione il vincolo essendo, che obbliga gli uomini a mantenere quanto si è promesso, è il metodo delle nostre azioni. Nazione non è al mondo che non conosce un principio, da cui ebbe l'origine. Da questo dipendere dovranno gli umani movimenti, che senza la di lui assistenza all'orlo corriamo del precipizio. Il giuramento dunque è l'essenziale, che non tradisce l'uomo l'affettuosa madre, ch'è la Repubblica, attende dai nostri sudori la sua salvezza e la tranquillità comune. Oh quante scelleragini non commette il Cittadino infedele, deponendo il carattere di figlio, ha dimenticato i doveri, che ad essa lo legano. Obbrobrio diverrà anche di ogni rea malvagità. I sassi stessi lo rimproveranno dello atroce tradimento, ed ogni ombra vendicatrice gli sembrerà dei suoi spergiuri. Col consenso unanime del nostro Senato abbiamo stabilito e valorato i seguenti giuramenti:

Per la Cittadinanza

I Art.° Giuro, in nome di Dio e della Santissima Trinità, perpetua fedeltà alla Repubblica, e prometto per la sua conservazione spargere tutto il mio sangue. Abiuro qualunque persona Regia, e mi costituisco nemico suo capitale. Prometto egualmente assistere e soccorrere tutti i miei Cittadini nei loro bisogni. Giuro di non palesare a niuno i nostri secreti, ed obbedire agli ordini tutti che mi saranno dalle Autorità supreme comunicati, e di non avere mai intervento,

amicizia, rapporto o affinità veruna con persona dedita a servigio dei tiranni. Mi sottopongo in fine in caso di spergiuro alla pena che riportarono i figli di Bruto nel primo Consolato di Roma.

II Art.° Dato il giuramento, l'Officiale funzionante lo esorterà nei più soavi sentimenti di energia e zelo verso la patria.

Per la dignità Consolare.

III Art.° N. N., che per la grazia del Senato e del popolo sono stato promosso alla dignità Consolare giuro difendere e custodire le Leggi e i diritti della Repubblica, abbattere l'orgoglio dei suoi nemici, e di quei che vogliono opprimerla, vigilare sulla pubblica tranquillità e sul buon ordine, giuro finalmente l'integrità della giustizia.

Per le Magistrature Trine.

IV Art.° N. N. giuro eseguire e far eseguire gelosamente la legge a me fidata, e gli ordini, ed aumentare il numero di cittadini, e saperli ben dirigere.

Per copia conforme.

L'Uff.le del 1.° Carico
TOMMASO PRINCIPATO.

(*SS.*, F. 95).

XXI.

Stato delle condanne inflitte dalla Commissione Suprema pe' reati di Stato a D.^{n} Giovanni Crimi e C.^{i} imputati di associazione settaria dopo la legge de' 28 Settembre 1822. [1])

Nomi e Cognomi	Condanne	Osservazioni
Sac.^{te} D.^{n} Giovanni Crimi .	Morte col laccio sulle forche ed alla multa di D.^{ti} 1500.	
Francesco La Rosa.		
Francesco Cundari.		
Andrea Platania	Ferri per anni venti ed alla multa di Ducati 500.	
Francesco Capasso.		
Antonino Algeri		
Vincenzo Ribaudo		
Alessio Mangano		
Antonio Catara.	Prigionia per anni tre	
Sebastiano Di Bella	Ferri per anni sette	
Sac.^{te} D.^{n} Giuseppe Occhiuto		Libertà provvisoria
Antonino Rao.		
Giuseppe Santisi		
Francesco Puglisi		

Palermo, li 8 Marzo 1827.

Il Cancelliere per la Comm.^{e} Sup.^{ma}
pe' reati di Stato residente in Palermo
Lorenzo Lima.

Visto da noi Procurator Gen. del Re
Giuseppe Salluzzo.

(*SS.*, F. 391).

---

1) Cfr. vol. I, p. 305.

XXII.

Decreto di grazia al sac. Giovanni Crimi e C.[i]

Napoli, 31 marzo 1827 [1]).

FRANCESCO I.

Per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie,
di Gerusalemme ec.
Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec.
Gran Principe ereditario di Toscana ec. ec. ec.

Veduta la decisione pronunziata dalla Commissione Suprema pe' reati di Stato in Palermo nel dì 8 marzo 1827 a carico de' rei dell'associazione settaria in Messina, denominata repubblica;

Avendo le diverse circostanze, che concorrono sul conto di questi delinquenti, determinato il Nostro Real Animo a preferire la misericordia al rigor delle Leggi;

Veduto il rapporto del Nostro Luogotenente Generale in Sicilia;

Sulla proposizione del Nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia;

Udito il Nostro Consiglio ordinario di Stato;

---

1) Cfr. vol. I, p. 307.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

ARTICOLO 1.°

La pena di morte inflitta al Sacerdote D. Giovanni Crimi ed a Francesco la Rosa è commutata in quella dell'Ergastolo.

ARTICOLO 2.°

La pena di anni venti di ferri rispettivamente inflitta a Francesco Cundari, ad Andrea Platania, a Francesco Capasso, ad Antonino Algeri, a Vincenzo Ribaudo e ad Alessio Mangano è minorata in quella di anni quindici di ferri unitamente alla multa di Ducati cinquecento; da espiarsi la detta pena di ferri nel Bagno di S. Stefano.

ARTICOLO 3.°

La pena di anni sette di ferri inflitta a Sebastiano di Bella è commutata in quella di reclusione per anni sei.

ARTICOLO 4.°

La pena di anni tre di prigionia inflitta ad Antonio Catana (*sic*) è minorata in quella di un anno di prigionia.

ARTICOLO 5.°

Il Nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia, ed il No-

stro Consigliere di Stato Luogotenente Generale in Sicilia sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Firmato FRANCESCO.

Il Cons. Min. di Stato Ministro Seg. di Stato di Grazia e Giustizia
Firmato M.se TOMMASI.

Il Cons. Min. di Stato Pres. interino del Consiglio de' Ministri
Firmato DE MEDICI.

Per certificato Conforme

Il Cons. Min. di Stato Min. Pres. interino del Cons. de' Ministri
Firmato DE MEDICI.

Per copia conforme

Pel Cons. Ministro di Stato
Ministro Seg. di Stato di Grazia e Giustizia impedito
Il Direttore ANTONINO FRANCO.

(*SS.*, F. 391).

XXIII.

Sentenza della Commissione Militare del Valle di Palermo.
(25 ottobre 1831). [1])

FERDINANDO SECONDO

per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie,
di Gerusalemme, ec.
Duca di Parma, Piacenza, Castro, ec. ec.
Gran Principe Ereditario di Toscana, ec. ec. ec.

La Commissione Militare

nel Valle di Palermo nominato da S. A. R. il *Conte di Siracusa Luogotenente Generale in Sicilia* composta dai

Signori

Presidente { Maggiore Cavaliere D. Emanuele de Bourcard primo Maggiore di questa Real Piazza.

Giudici. . { Capitano D. Tommaso Pepe del terzo Battaglione Reali Veterani.
Capitano Cavaliere D. Giuseppe Antonio Lepore del Reggimento Cacciatori della Guardia Reale.
Primo Tenente D. Nicola Melendez del Reggimento Regina artiglieria.

([1] Cfr. vol. I, pp. 362 e segg.

Giudici. . { Primo Tenente D. Raffaele Caselli del Reggimento Real Farnese.
Secondo Tenente D. Ferdinando Antonelli del Reggimento Regina Cavalleria.

Dal Capitano D. Domenico Patierno Relatore.

Coll'intervento del Sig. Consigliere della Suprema Corte di Giustizia Dott. D. Salvatore Ognibene Procuratore Generale del Re presso la Gran Corte Civile di Palermo, qual uomo di legge.

Assistita dal caporale Francesco del Castillo del Reggimento Cacciatori della Guardia Reale Cancelliere.

Riunita nel locale d'udienza della Commessione stessa destinato dalla lodata Altezza sua nella Real Casa di Correzione al Molo per giudicare sulla causa a carico di

1. Domenico di Marco, figlio di D. Onofrio, di Palermo, di anni 31 circa, di condizione commesso della Regia, domiciliato piano S. Quaranta, Casa Professa.
2. Salvatore Sarzana, figlio di D. Paolo, di anni 32, di Palermo, ivi domiciliato, di condizione scribente.
3. Girolamo Cardella, figlio del fu Giuseppe, nato e domiciliato in Palermo, di anni 35 circa, di condizione maestro ferraro.
4. Giuseppe Maniscalco, figlio di Giuseppe, naturale della Favarossa, abitante in Palermo, di condizione sopraguardia dell'arrendamento di vino e farina, domiciliato via S. Basilio, di anni 22 circa.
5. Paolo Baluccheri, figlio di Michele, di Palermo, di anni 20 circa, di condizione conciapelle, domiciliato con suo padre nella discesa della Bandiera.

6. Giuseppe Barrile, del fu Antonio, di Palermo, di anni 64 circa, di condizione argentiere, domiciliato dietro lo Appalto.
7. Salvatore Cardella, figlio del fu Giuseppe, di anni 17, nato e domiciliato in Palermo, di condizione ferraro.
8. Giovan Battista Vitali, figlio di Andrea, di Palermo, di anni 22 circa, di condizione fornaro, domiciliato via S. Pasquale all' Albergaria.
9. Vincenzo Ballotta del fu Gioachino, di Palermo, di anni 33 circa, di condizione fonditore di campane, albergato nelle locande.
10. Ignazio Rizzo, figlio del fu Vincenzo, di Palermo, di anni 29 circa, di condizione conciapelle, domiciliato Vicolo del Terzanà.
11. Francesco Scarpinato, figlio di Simone, di Palermo, di anni 19 circa, di condizione stagnataro, domiciliato con suo padre sopra le mura di S. Agata.
12. Filippo Quattrocchi figlio di D. Francesco, di Palermo, di anni 20 circa, impiegato presso il sig. Duca di Serradifalco, domiciliato via S. Agostino.
13. Martino Ciraolo, figlio di D. Salvatore, di Palermo, di anni 26 circa, di condizione sopraguardia della gabella dell' olio, domiciliato via maestra dell' Albergheria al puntone dell' Annunziata.
14. Gaetano Ramondini, figlio di Ignazio, di Palermo, di anni 32 circa, di condizione abboratore, domiciliato al Giardinazzo.
15. Rosario Mutari, figlio di Melchiore, di Palermo, di anni 20 circa, di condizione barbiere, domiciliato via Case Nuove.
16. Francesco Gentile, figlio del fu Giuseppe, di Palermo, di anni 43 circa, di condizione frutta-

juolo domiciliato nel cortile del Gallo, strada della Maggione.

17. Giochino Cullotta, del fu Carlo, di Palermo, di anni 19 circa, di condizione seggettiere della posta del forno di Micciari, domiciliato via Case Nuove lateralmente la Giarra.
18. Giovanni Bruno, figlio del fu Giuseppe, di Palermo, di anni 34 circa, li condizione venditore di frutta, domiciliato nel cortile di S. Giosafat nell'Albergaria.
19. Giovanni di Marco, figlio di Onofrio, di Palermo, di anni 25 circa, di condizione fonditore di campane, domiciliato via Calderari.
20. Salvatore di Marco, figlio di Onofrio, di Palermo, di anni 23 circa, di condizione contabile, domiciliato piano S. Quaranta.
21. Antonino Faja, figlio di Gaetano, di Palermo, di anni 22, di condizione fornaro, domiciliato via Pannieri.
22. D. Vincenzo di Raffaele, di Palermo, di anni 39 circa, di condizione medico, figlio di Pietro, domiciliato a S. Giuliano.
23. Matteo li Volsi, figlio di Giuseppe, di Palermo, di anni 19 circa, di condizione barbiere, domiciliato via Macqueda in frontespizio la Chiesa delli Crociferi, case del Barone di Maria.
24. Rosario Prestarà, figlio del fu Giovanni, di Palermo, di anni 45 circa, di condizione cambia monete, domiciliato discesa di Castellana.
25. Felice Fiorenza, figlio di Onofrio, di Palermo, di anni 30 circa, di mestiere calzolajo, domiciliato nel vicolo del Venerdì presso la piazzetta del Carmine.
26. Giovanni Ingrassia altrimenti Tappiti, figlio del fu Antonino, di Palermo, di anni 29 circa, di

condizione conciapelle, domiciliato nella piazza della Bocceria della carne.

27. Antonino Leone, figlio del fu Carlo, di Palermo, di anni 32 circa, di condizione conciapelle, domiciliato nel cortile della Morte al Garraffello.
28. Giuseppe Giglio altrimenti Sinagra, figlio di Antonino, di Palermo, di anni 17 circa, di condizione vermicellaro, domiciliato via Candelari lateralmente la taverna di Mannalà.
29. Pietro Rubbino, figlio di Salvatore, di Villa Abate, di anni 27 circa, di condizione sopraguardia dell'olio, domiciliato in detta Villa Abate.
30. Francesco la Marca, figlio di Antonino, di Palermo, di anni 30 circa, di condizione stagnataro, domiciliato nella via dietro gli Agonizzanti.
31. Santi Mangoja, figlio di Francesco, dei Ficarazzi, di anni 27 circa, sopraguardia della gabella di vino, e farina domiciliato ai Ficarazzi.
32. Filippo Alajmo, figlio del fu Martino, di Villa Abate, di anni 30 circa, sopraguardia della gabella dell'olio, domiciliato in detta Villa Abate.
33. Giuseppe Todaro, figlio di Andrea, delli Ficarazzi, di anni 32, sopraguardia di giorno della gabella di vino, e farina, domiciliato ai Ficarazzi.

Accusati cioè:

Domenico di Marco, Maniscalco, Baluccheri, Sarzana, Girolamo Cardella, Barrile, Vitale, Salvatore Cardella, Ballotta, Rizzo, Scarpinato, Quattrocchi, Ciraolo, Ramondini, e Mutari del reato contro la sicurezza interna dello Stato previsto dagli articoli 123, 124, 130, 131, 355, 356 e 359 Codice parte seconda.

Li surriferiti: Gentile, Cullotta, e Bruno di complicità nell'anzidetto misfatto, reato previsto dagli articoli 74, 123, 124, 130, 131, 355, 356 e 359 Codice suddetto.

Li di sopra cennati Giovanni di Marco, Salvatore di Marco, Faja, Raffaele, li Volsi, Prestarà, Fiorenza, Ingrassia altrimenti Tappiti, Leone e Giglio, altrimenti Sinagra, accusati del misfatto di cospirazione, reato previsto dagli articoli 123 e 125, Codice parte seconda.

E finalmente gli anzidetti Rubbino, la Marca, Mangoja, Alaimo e Todaro di scienza, e non rivelamento del suddetto misfatto contro la sicurezza interna dello Stato, reato previsto dall'articolo 144 Codice parte seconda.

Letti gli atti e verbali del rispettivo arresto.

Udito il capitano Relatore, che nelle sue conclusioni ha chiesto dichiararsi Domenico di Marco, Salvatore Sarzana, Girolamo Cardella, Giuseppe Maniscaldo, Baluccheri, Barrile, Vitale, Ballotta, Rizzo, Scarpinato, Quattrocchi, Ciraolo, Ramondini, Mutari, Salvatore Cardella, Gentile, Cullotta e Bruno, colpevoli cioè i primi quindici del reato contro la sicurezza interna dello Stato, e gli ultimi tre di complicità nell'anzidetto reato, e quindi sull'appoggio degli articoli 123, 130, 131 e 74, n. 1, 2, fossero condannati alla pena di morte col terzo grado di pubblico esempio; tranne Salvatore Cardella, che a riguardo della sua età minore, ha richiesto che fosse condannato alla pena del terzo grado de' ferri applicata nel minimo del tempo da espiarla nel presidio.

Recedendo dall'accusa, poi ha chiesto costare, che li detti Giovanni di Marco, Faia, di Raffaele, Salvatore di Marco, li Volsi. Prestarà, Fiorenza, Ingrassia Tappiti, Leone, e Giglio Sinagra, sian colpevoli di complicità nei detti reati, e quindi condannarli ai sensi degli articoli 123 e 74 n. 3 e 4 e 31 e 34 leggi penali, alla pena cioè: Giovanni di Marco, di Raffaele, e Faja dell'Ergastolo; e tutti gli altri a quella

di anni 30 di ferri espiata la quale non possono vedersi liberi, se non data mallevaria di ducati 5000, per sicurtà di loro buona condotta, e per il tempo non minore di anni 10.

Costare altresì, che Pietro Rubbino, la Marca, Mangoja, Alajmo e Todaro, sian colpevoli del reato di scienza, e non rivelamento del suddetto misfatto, e quindi ha domandato che fossero condannati alla pena di anni 10 di reclusione.

E finalmente tutti solidalmente alle spese del giudizio in favore del Real Tesoro da liquidarsi.

Intesi i difensori degli accusati colle loro allegazioni.

E udito finalmente il sig. Consigliere Procuradore del Re nel suo avviso.

Dagli atti ha ritenuto il seguente

FATTO

Pochi assassini intenti solo al furto. ed alla rapina sin da qualche tempo meditavano l'infame progetto di turbare la pubblica tranquillità, onde nel trambusto, e nel disordine, che van dietro agli sconcerti dell'ordine pubblico aprirsi una strada di farsi ricchi delle sostanze altrui.

Si mantenne questo reo disegno celato alla vigilanza della Polizia, tra perchè assai ristretto era il numero di questi faziosi, che montava appena ad otto persone circa, interessati tutti a mantenere il segreto; tra perchè non riunendosi mai tutti insieme nell'istesso luogo, contenti soltanto di aggiungere al loro partito, e da solo a solo qualche compagno, la loro condotta non attirava l'attenzione di alcuno.

Nel giorno però ultimo agosto, e primo settembre stanchi di aspettare il momento da loro desiderato,

mettendo da parte ogni considerazione, cominciarono a cercar compagni tra quelle persone, che da loro conosciuti pronti ad ogni scelleratezza, o d'indole più che perversa, li avessero potuto aiutare nell'infame disegno.

Quinci arrollarono nel numero di quelli, che esercitar doveano il pubblico disordine alcuni altri scellerati; e stabilirono che nella sera del primo settembre entrar dovessero nella città, eccitar dovessero la rivolta, e fattisi forti di quel numero di plebaglia, che spinta dalla miseria, immaginarono i mali accorti dover seguire i loro tristi consigli, opprimer prima dovessero la forza pubblica della Polizia, assaltare la Granguardia, e mettere in libertà i detenuti, é di poi saccheggiare le case dei più ricchi. Per tale oggetto Domenico di Marco, insieme con il giovane di bottega di suo fratello Giovanni chiamato Vincenzo Ballotta, comprò la mattina stessa del primo settembre rotolo uno di polvere da caccia, e rotoli quattro di palle. Ed un certo Maniscalco comprò pure altre oncie tre di polvere, e rotolo uno palle, e fissarono come centro della riunione un luogo fuori la città, e propriamente la fossa di S. Erasmo.

In questo stesso giorno intanto ebbe la Polizia una denunzia assai vaga, che la sera alla fine del teatro, un qualche sconcerto dovesse accadere nella città.

Il diligente Direttore Generale di Polizia, malgrado che la denunzia partiva da fonte non veridica e sospetta; che era cosa notoria, che in quella sera del primo settembre non potessero aprirsi i teatri, e questa circostanza scemava le fede alla denunzia; che lo spirito pubblico, il primo a consultarsi in simili casi, niente annunziava di tristo, e di sinistro, pure non lasciò di arrestare le persone, che nella de-

nunzia erano state indicate, e sottopostole ad un rigoroso interrogatorio, nessuno schiarimento potendo ottenere dalle stesse, a maggior cautela le rinchiuse nelle carceri. Né di ciò contento, con saggio accorgimento fece in quello stesso giorno eseguir l'arresto di molte persone sospette, fra le quali quello interessantissimo di Antonino Faja, che per la sua cattiva condotta era stato da Palermo allontanato, ed all'insaputa del Direttore Generale, e quasi di soppiato pochi giorni prima, ossia a 22 agosto aveva fatto nella Capitale ritorno.

Furono date in seguito dalla Polizia talune disposizioni, che non allarmassero da una parte la città, e dall'altra provveder potessero in ogni caso al bisogno. A tale oggetto ordinò che una forza oltre all'ordinario si fermasse nel piano del Carmine, ove un fuoco di artifizio, che in quella sera doveva farsi poteva attirar maggior concorso di popolo; e molti compagni d'arme fece situare nel fondaco fuori porta di S. Antonino per occorrere ove la necessità lo esigesse. Malgrado però tutte queste precauzioni prese dalla Polizia, quei malintenzionati o perchè ignoranti di ciò, che si era disposto, o perchè decisi di avventurare temerariamente il colpo, non lasciarono di portarsi al luogo da loro stabilito; e quivi con effetto verso le ore due, e tre quarti d'Italia trovaronsi riunite tutte le persone arrollate che ascendevano appena a venti quattro circa, e di queste una gran parte disarmate; perocchè cinque fucili, due carabine, due sciable, ed una meno che mediocre quantità di cartucci formava la provvision di guerra di quella masnada di assassini.

Con tali preparativi s'incamminarono all'impresa e per primo passo assalirono due guardie dei dazii comunali, che custodivano la caserma poco da quel

sito distante, e queste disarmate, furono le loro armi date a coloro tra essi, che ne erano sprovveduti.

L'istesso praticarono con le guardie doganali che erano di posto alla porta di Termini, e così parte armati, e parte ancor disarmati entrarono nella città per la porta medesima.

Entrati appena cominciarono a vibrar fucilate da ogni parte, ed ora annunziando a tutti la rivolta, ora gridando viva il Re, viva la costituzione, ora esclamando *viva Santa Rosalia* (esclamazione da tutti conosciuta al 1820 come segnale dei pubblici disordini e della rapina) s'introdussero nella città spargendo ovunque l'allarme ed il terrore.

In questo punto una pattuglia di Polizia scendendo dalle mura della Pace voleva opporgli una resistenza, ma scagliatisi contro varii colpi di fucile, e conoscendosi assai di forze inferiori si sottrasse colla fuga al pericolo di una sicura morte.

Proseguirono quei facinorosi suo camino, e giunti alla piazza della Feravecchia la più prossima alla porta di Termini replicarono le fucilate ed in questo primo incontro restarono feriti parecchi individui, che per disavventura in quella piazza si trovarono, e fu quivi, che fattosi avanti l'ispettor di Polizia Sig. Romano ancor esso fu mortalmente ferito, e scampò per puro miracolo la morte, rifugiandosi in una entrata lì vicina.

Cercavano intanto, nè lasciavano di obbligare a seguirli tutti quelli che incontravano: fra i quali può annoverarsi un certo Gioachino Cullotta facchino nel forno di Micciari, ed un certo Francesco Gentile venditor di fichi d'India innanzi la chiesa di Monte Santo. Nè lasciavano di manifestare a tutti ad alta voce la loro insana meraviglia per non vedersi, da alcuno secondati, e rimproveravano con diaboliche

imprecazioni tutti i pacifici cittadini, che al lor solo avvicinarsi chiudevano le poste.

Ma riusciti inutili tutti i di loro sforzi nè trovando un solo in quella piazza popolosissima, che volesse alli stessi accoppiarsi, anzi essendo da tutti fuggiti s'inoltrarono per la via de' Centorinari, e cammin facendo uccisero il chirurgo D. Pietro Marino, che fatalmente trovavasi a passare in carriaggio per quella strada. Quindi traversando la via Toledo in quel piccolo spazio, che divide la via dei Centorinari da quella della Loggia, in questa s'introdussero invitando, e cercando sempre, sebbene indarno, compagni al loro reo disegno, ed obbligando i pacifici cittadini ad unirsi con loro: tra questi vi furono il Barone Pisani, un certo Amari ed il sartore Giovanni Chiappa, i quali costretti per il momento di seguirli, a pochi passi poi profittando dell'oscurità della sera, si allontanarono da quei sciagurati, e si dileguarono ai loro sguardi.

Percorsa in seguito tutta quella strada si ridussero all'altra piazza detta del Garraffello, ove rinnovarono la tragica scena, che erasi veduta dappria alla Feravecchia. Cominciarono a vibrare fucilate alla ventura, dalle quali restarono non pochi individui feriti; ad una pattuglia di Polizia, che lor si fece incontro scagliarono più colpi di fucile, da un dei quali colpito nella faccia il lanterniere restò disteso in terra quasi morto; ad altra pattuglia che pure ivi era occorsa vibrarono ancor fucilate, con una delle quali fecero saltare il cappello al condottier della stessa. Ripeterono le voci sediziose di rivolta, e di costituzione, ma quivi pure non trovarono seguaci, nè i loro tentativi ebber miglior successo.

Di là si condussero all'altra piazza Caraccioli limitrofa quasi a quella del Garraffello, d'onde torna-

rono nella via Toledo, e propriamente in quel punto ove esiste la bottega del caffettiere così detta del Greco. Entrarono, ed uscirono più volte da detta bottega cercando armi e compagni e volendo obligare i giovani della stessa a seguirli; ma tutti si rendevano sordi alle loro voci sediziose, ragion per cui non fidandosi di fermarsi più a lungo in quella strada frequentatissima, traversando lo stretto vicolo, che mette nella via dei Schioppettieri, in questa s'introdussero, ed ivi assaltarono la bottega degli armieri Puzzo, e quella di Ammirata, e di Mauro. Pigliaronsi i schioppi che in esse esistevano, ed obbligarono con minacce i suddetti di Puzzo a seguirli; ma ricusatisi ancor questi allo scellerato invito, si allontanarono da quella strada, e percorrendo il piccolo vicolo, che passa sotto il teatro Carolino, si ridussero nella via dei Calderai. Qui si divisero in due frazioni, una salendo la via dritta, incontrò lo Agente di Polizia Pasquale Virzì che con carabina alla mano voleva fargli fronte, ma colpito da un colpo di fucile scaricato da quei furiosi, cadde sul momento morto. Bastò però questa piccola resistenza per frastornare questa partita dal progetto di assalire il Commissariato di Polizia di là poco distante; per il che andò a riunirsi all'altra frazione che a sinistra scendeva per la via dei Calderari verso il piano di Ajroldi. Ma quivi incontrando pure resistenza da parte di taluni compagni d'arme ch'erano accorsi a quella volta per attaccarli dopo varie fucilate che scagliate furono dall'una parte e l'altra, concependo quei ribaldi il giusto timore che già la pubblica forza si preparava a resistervi, ed a punirli, ritornarono indietro, e riunitisi tutti s'introdussero nel vicolo così detto della Moschitta; abbandonarono allora il progetto di percorrere ancora e le vie più popolose, e le piazze, traversarono quei vi-

coli che sono appena conosciuti, ed i meno frequentati, e si ridussero sotto l'arco così detto di Cutò.

Ma non avevano ancora intieramente perduta la mal concepita speranza di trovar partigiani dei loro pazzi, ed infami disegni. Poichè incontratisi per caso in quella strada con Martorana, Briuccia, ed Attinelli invitarono li stessi a condursi seco, osservando però che non avevano armi, e che erano oneste e pacifiche persone li lasciarono, prevenendoli che l'indimani alle ore quindici uscissero dalle case armate *perchè vi era la costituzione.*

Indi si portarono in una tettoia che sta rimpetto al collegio di Maria al Carmine, e dissetatisi appena con acqua, e con vino fatte prima al solito, o sempre indarno, forti sollecitazioni al giovine di quella bettola per unirsi a loro, dopo due ore e mezza che entrati erano nella città, se ne uscirono per la porta di S. Agata.

Sortiti appena disarmarono le guardie doganali che si trovarono in quel sito, e ritornando nella campagna, quindi alla sesta Casa assalirono e disarmarono le guardie addette alla custodia dei dazii civici nella caserma così detta della Filiciuzza, e dopo ciò si condussero alla Guadagna e propriamente nel piano detto di Romano.

Quivi si ristettero alquanto, e fu risoluto di spedirsi in Palermo quattro soli, e disarmati della comitiva, onde spiare attentamente, ciò che nella città dopo la di loro partenza era avvenuto, quali misure di precauzione si eran prese, e quindi andassero a raggiungerli nelli frassini di Chiarandà, ove stabilirono di andarsi a rinselvare.

Così fu eseguito difatti. Quattro della comitiva lasciate le armi, partirono per Palermo, e gli altri prima di farsi giorno si avviarono per il luogo di

Chiarandà. Là giunti per scansare la pioggia, che dirotta cadeva in quel giorno per quelle contrade, si ricoverarono in un casaleno disabitato.

Quivi aspettarono inutilmente i quattro che aveano spedito in Palermo, e verso mezzo giorno molestati dalla fame, mandarono altri due della comitiva per portargli da mangiare, a quale oggetto il di Marco diede agli stessi una moneta. Questi dopo poche ore fecer ritorno con due pani, e poche cipolle che mangiarono insieme, e cominciarono a pensare ciò che avrebber dovuto praticare.

Ma come avviene a coloro, che sono già da timor presi, cui l'ultima risoluzione par sempre la peggiore non eran concordi sul partito da prendere. Altri consigliavano di cominciare a scorrer le campagne, altri di assalire i piccoli paesi vicini, ed accrescer così il lor partito; altri, e tra questi il di Marco più di tutti temerario di ritornare in Palermo ed abbandonare alla ventura i risultamenti di questo nuovo forsennato tentativo. Ma finalmente dopo vari segreti abboccamenti, che tennero tra loro i due fratelli Cardella, Sarzana, Rammacca, e di Marco, quest'ultimo annunziò a tutti che conveniva dividersi e che ognuno, essendo già ogni speranza perduta, pensasse alla propria sicurezza. Consigliarono a tutti di lasciar le armi in quello stesso casaleno, perchè camminando armati sarebbero stati avvertiti, e facilmente sorpresi dalla Polizia. I soli Sarzana, di Marco, Maniscalco, perchè altronde come impiegati da custodi de' dazii comunali, potevano portar le armi, si partirono armati, e dagli altri si divisero.

Così ognuno pigliò sua strada, alcuni ritornarono in Palermo, altri preser per quelle campagne, e gli ultimi si ridussero la sera alla fossa della Garofala, ove restatisi quasi tutta la notte, pria di far giorno

occultarono in una di quelle grotte parte delle loro armi e dei cartocci, e la mattina del tre pria di far giorno ognuno partì per fatti suoi.

Intanto la Polizia, con ammirevole diligenza, ed attività instancabile era già venuta a giorno della maggior parte degli individui, che avevano formato quella banda armata la sera del primo settembre, ed avevano commesso l'orribile attentato; e quindi arrestati alcuni di loro ed ottenute le analoghe confessioni venne al fatto di tutto. Sorprese, repertò nelle forme le armi lasciate nel casaleno di Chiarandà, e nella fossa della Garofala; repertò pure li cartocci a palla lasciati nella detta fossa; così di mano in mano eseguiti gli arresti di tutti quei scellerati, tranne il solo Gioachino Rammacca, che si tiene ancor celato alle ricerche della giustizia, raccolse una completa, ed amminiculata istruzione, d'onde risulta la verità de' fatti dalla Commissione ritenuti.

Dietro di ciò il sig. Presidente ha elevato le seguenti questioni:

PRIMA QUESTIONE

Costa, che Domenico di Marco, Giuseppe Maniscalco, Vincenzo Ballotta, Paolo Baluccheri, Ignazio Rizzo, Gaetano Ramondini, Filippo Quattrocchi, Francesco Scarpinato, Giovan Battista Vitale, Girolamo, e Salvatore Cardella, Salvatore Sarzana, Martino Ciraolo, Giuseppe Barrile, e Rosario Mutari, sian colpevoli giuste le conclusioni del capitano Relatore di reato contro la sicurezza interna dello Stato ai termini degli articoli 123, 130, e 131 Codice penale?

O Pure

Costa giusta l'avviso dell'uomo di legge per i soli primi dodici, cioè per Domenico di Marco, Giuseppe Maniscalco, Ballotta, Baluccheri, Rizzo, Ramondini, Quattrocchi, Scarpinato, Vitale, Girolamo e Salvatore Cardella e Salvatore Sarzana?

E per Mutari, Ciraolo, e Barrile non costa di essere rei principali?

Costa bensì di essere scienti, e non rivelanti ai termini dell'articolo 144 del citato Codice.

Per Domenico di Marco

Attesocchè egli stesso non nega di aver formato parte della banda armata, che la sera del primo settembre cospirò prima nella fossa di S. Erasmo, e quindi entrò in Palermo a commettere lo attentato, di cui è parola nella serie dei fatti ritenuti dalla Commessione.

Che la sua confessione a questo riguardo va in gran parte d'accordo, ed in perfetta armonia con le dichiarazioni di tutti gli altri, che confessarono il loro reato.

Che solo a sua discolpa aggiunge di esservi stato astretto di una forza maggiore, cui non potè resistere vicino il piano di S. Erasmo, mentre per là tranquillamente passava per portarsi ad ispezionare il posto dello Sperone in qualità di capoposto doganale.

Attesochè in questa parte non può attendersi la di lui confessione, perchè smentita da tutte le prove raccolte nell'istruzione, e lette nel dibattimento.

Perocchè Giuseppe Maniscalco dichiara, che fu Domenico di Marco il primo che sin dal mese di Giugno di quest'anno gli manifestò nella caserma

situata alla Noce, che conveniva cangiare in migliore stato la loro miserabile vita, che conveniva far la rivoluzione, onde ottenere la costituzione, e lo invitò in conseguenza a far parte di quella cospirazione.

Che fu lui stesso, che lo avvertì del giorno in cui il reato dovea commettersi.

Che fu desso, che il dopopranzo dell'ultimo giorno di Agosto andò in carriaggio ad avvisarlo sino alla caserma a mezzo Morreale per condursi la sera nella fossa di S. Erasmo.

Che Ramondini dichiara, che Domenico di Marco dopo averlo invitato, onde recarsi con lui quella sera nella fossa di S. Erasmo, trovandolo là con effetto osservò, che lui la faceva da capo in mezzo a tutti quelli, che nella fossa medesima per commettere l'attentato si erano radunati.

Che l'istesso conferma Vincenzo Ballotta, e soggiunge, che fu Domenico di Marco quello che si portò lo stesso a comprar la polvere, e palle nel negozio di Briuccia.

Che questa dichiarazione resta avvalorata dalla deposizione pel detto Briuccia.

Che lo riconosce nell'atto che gli vendè la polvere, e le palle.

Che per le deposizioni dei fratelli Puzzo armieri, Domenico di Marco fu da loro conosciuto, quando fu assaltata da quelli assassini la loro bottega.

Per Giuseppe Maniscalco

Attesochè le dichiarazioni dell'accusato assicurano senza contrasto, che lo stesso fu uno di quelli sin da quattro mesi avanti invitato da Domenico di Marco, onde ottenere la costituzione, e cangiare la forma del Governo.

Che fu desso uno de' primi, che intervennero alla fossa di S. Erasmo, e concorse con tutti gli altri a commettere gli eccessi accaduti in Palermo la sera del primo Settembre, uniformemente ai fatti ritenuti dalla Commessione.

Che la sua confessione non è nuda, ma è confermata dalle deposizioni di Ballotta, di Domenico di Marco, Ramondini, e di tutti gli altri che non negano il fatto.

Che è inoltre sostenuta dalle deposizioni di testimoni Battaglia, Caponetto, Puccio, Cosentino, Firpo, Tumminello, i quali tutti si trovan d'accordo perfettamente colla sua dichiarazione.

Per Vincenzo Ballotta

Che dell'istessa posizione di Giuseppe Maniscalco si trova Vincenzo Ballotta pure confesso in tutte le circostanze, che precessero, accompagnarono, e seguirono il reato.

Che nel suo interrogatorio non altrimenti di quelle di Maniscalco non riposa sulla sua sola confessione, ma è confermata in tutte le sue parti dalle dichiarazioni de' coimputati Cullotta, Maniscalco, Scarpinato, Ramondini, e Domenico di Marco.

Che il testimonio Michele Piazza lo riconosce come uno dei componenti la banda armata, che la sera del primo Settembre entrò nella bottega dello armiere Ammirata cui fu tolto un fucile.

Che pur rafforza la di lui dichiarazione la deposizione di Salvatore Briuccia, il quale riconosce l'accusato, come colui che il giorno primo Settembre unitamente a Domenico di Marco, comprò nella sua bottega rotolo uno di polvere, e rotoli tre di palle.

Per Paolo Balucchieri

Attesochè Vincenzo Ballotta e Gaetano Ramondini riconoscono in mezzo ai faziosi riuniti la sera del 1.° Settembre alla fossa di S. Erasmo un giovane di statura regolare vestito con gileccone di velluto, e con una pezza piccola nera sul naso, il quale entrò con tutta quella masnada di scellerati in Palermo e formandone parte dopo aver commesso tutti gli eccessi, che ebber luogo nella città quella sera fatale, si ridusse con i medesimi sino al piano di Romano nella contrada della Guadagna, e che lo stesso fu uno de' quattro spediti in Palermo per spiare ciò che era dopo la loro partenza avvenuto nella città.

Attesochè questo tale dapprima indicato da' suddetti dichiarati per connotati, è poi legalmente riconosciuto dalli stessi nell'atto di affronto per Paolo Baluccheri.

Attesochè quest'atto di affronto acquista tutti i caratteri di verità, e di evidenza, avuto riguardo alla relazione de' periti chirurghi, i quali assicurano che con effetto il suddetto Paolo Balucchieri aveva il giorno della eseguita Perizia la marca di una cicatrice di fresco sulla radice del naso rimarginata, che i periti stessi riferiscono, che al tempo dell'eseguito attentato doveva esser coverta da sfili e taffettà.

Che aggiungono maggior lume alla di lui reità le deposizioni degli armieri fratelli Puzzo, i quali lo riconoscono, nell'atto in cui è assalita da quelli assassini la loro bottega e si pigliarono le armi dalla stessa.

Attesochè niente scemano la fede, che meritano le anzidette prove a carico di Balucchieri le di lui posizioni a discolpa.

E parlando della prima, che riguarda la negativa coartata dello stesso, cioè quella di trovarsi alle ore due e mezza in casa del padre, per cui chiamò in testimonio il suo zio Benedetto de Francisci, questi tentano di affermare ciò che il Baluccheri assunse nella prigione, dichiara invece, che, verso le ore due del primo Settembre nella casa di Michele Baluccheri, padre dell' accusato, non vide mai quest' ultimo: e per quanto riguarda poi l' altra posizione a discolpa tendente a screditare la verità delle deposizioni di Puzzo rispetto a lui, il solo testimonio dallo stesso chiamato D. Michele Ribaudo, invece di confermare la inimicizia del Baluccheri con i detti testimoni, dice solo, che anni sei addietro fu egli incaricato dalla Polizia a far pacificare un figlio di Michele Baluccheri per lieve briga avuta cogli stessi.

Attesocchè un fatto di picciol momento avvenuto sei anni addietro, non può costituire una inimicizia capace a far diminuire la fede al testimonio scoperto verissimo in tutta la sua deposizione.

Che altronde parlando il testimone Ribaudo della briga, avuta, tra il figlio di Baluccheri, e testimonii Puzzo, non indica precisamente il figlio di nome Paolo, che è l' accusato.

Per Ignazio Rizzo

Attesocchè Vincenzo Ballotta indica come uno che fece parte della riunione la sera del primo settembre nella fossa di S. Erasmo, che girò per la città, e commise l' enorme attentato un conciapelle di statura piuttosto bassa, e con barbette lunghe, quali connotati convenendo al Rizzo, fu poi lo stesso legalmente nell' atto d' affronto per quello riconosciuto.

Che Girolamo Puzzo armiere lo riconosce pure

come uno di quelli della banda che assalirono, e si presero le armi della sua bottega alli Schioppettieri la detta sera del primo Settembre.

Che pur forma un forte elemento di convinzione a carico dello stesso e la di lui fuga prima dell' inquisizione, e le deposizioni di D. Giuseppe, e D. Carlo Santoro, i quali assicurano, che Baluccheri, e Rizzo si portarono insieme la sera de' tre in Morreale per trovare alloggio in una di loro casa disabitata, che gli fu negato, e che di fatti furono insieme i detti Baluccheri e Rizzo in quelle campagne di Morreale arrestati.

Per Gaetano Ramondini

Attesocchè non nega egli nella sua dichiarazione, che dopo l' invito fattogli da Domenico di Marco la mattina del primo Settembre conosciutone l' oggetto per mezzo di Salvatore Cardella, il quale gli aggiunse che oltre le armi, la polvere, le palle, vi erano anche le così dette *ciocche*, al secondo invito fattogli dallo stesso non si negò, e si condusse collo stesso nella fossa di S. Erasmo; che ivi fu presente, quando di Marco, e Cardella manifestarono ciò che dovea praticarsi entrando in Palermo, che alla caserma delle Teste, disarmate le guardie dei Dazii civici, una sciabla delle stesse fu data a lui, e di questa armato seguì la banda in Palermo, e pelle campagne sino ai frassini di Chiarandà.

Che la sua dichiarazione è in perfetta armonia con tutte le prove raccolte nella istruzione ed esaminata nel dibattimento. Che egli infatti coi rispettivi atti d'affronto è legalmente riconosciuto come uno dei componenti la banda armata sino a quel punto da Ballotta, e da Maniscalco.

Per D. Filippo Quattrocchi

Attesocchè è desso riconosciuto da Giuseppe Maniscalco come uno che intervenne in quella sera nella fossa di S. Erasmo adducendo per causa di scienza, come quello, che lo conosceva al Borgo, quando si portava a bever vino in quelli magazzini; ed indicandolo col connotato come il solo, che in questa fossa era vestito di giamberga oscura.

Che Ballotta e Ramondini lo riconoscono legalmente nei loro atti di affronto come quello che vestito di flacco scuro, calzoni bianchi, e cappello in testa, fece parte della banda armata nella fossa di S. Erasmo in Palermo, e nelle campagne sino ai frassini di Chiarandà.

Che rafforza le prove suddette la sua fuga prima dell'inquisizione, ed il suo stesso interrogatorio, giacchè non nega di essere stato egli dalla strada del Carmine in poi insieme con tutti gli altri assassini, e nega solo il suo intervento nella fossa di S. Erasmo, ed in tutto il resto degli eccessi commessi sino al punto che arrivarono alla bettola del Carmine, ma in ciò è desso smentito dalle uniformi dichiarazioni di Maniscalco, Ballotta, Cullotta, e Ramondini nel dibattimento esaminate.

Per Francesco Scarpinato

Attesocchè nel suo interrogatorio confessa, che dopo l'invito fattogli la mattina del giorno primo Settembre da Domenico di Marco, e poi da Salvatore Cardella il dopopranzo del giorno istesso, si portò egli in effetto nella fossa di S. Erasmo, che ivi informato dell'atrocità dell'oggetto, per cui quell'orda di scellerati

erasi in quel punto riunita; invece di allontanarsene, si prestò a seguirla, che giunti alla caserma delle Teste, e disarmate quelle guardie, essendogli stata data una sciabla, della stessa armato, entrò con tutti gli altri in città, e prese in conseguenza parte attiva in tutte le ribalderie, che furon dalla stessa commesse, che lo seguì sino i frassini di Chiarandà, e quivi fu uno de' spediti in Palermo per far compra di qualche cosa da mangiare e ritornandovi, arrecò il pane e le cipolle.

Attesocchè la sua confessione, in riguardo a quest' ultimo fatto, è sostenuta dall' interrogatorio di Cullotta, che lo indica, prima col nome del canderaio, che poi legalmente lo affronta, che in tutto il resto confermano la dichiarazione dell' accusato Scarpinato, e l' interrogatorio di Maniscalco che lo indica dapprima come il figlio del calderaio di porta S. Agata, quale circostanza sull' accusato riflette; e quindi lo riconosce nel legale atto di affronto.

Attesocchè dimostran pure senza alcun dubbio la verità dell' interrogatorio del prevenuto le dichiarazioni uniformi di Ballotta, di Vitale, di Domenico di Marco, alle quali si aggiunge la riconoscenza, che legalmente in un atto d' affronto ne fa Giovanni Bruno.

Sul conto di Giovan Battista Vitale

Attesocchè l' accusato nel suo interrogatorio non ha potuto negare di aver fatto egli parte della banda armata della sera del primo settembre, e di aver egli preso parte attiva in tutti gli avvenimenti di quella sera fatale, insino al punto, che quell' orda d' infami andò ad occultarsi ne' frassini di Chiarandà.

Attesocchè la sua confessione vien sostenuta dall'interrogatorio di Cullotta, di quella di Francesco Bruno, che pur lo riconosce nella via de' Calderai come uno de' componenti quella banda.

Che vien confermata dalla deposizione di Domenico Puccio, il quale riconobbe, quando quei ribaldi assalirono il posto di S. Agata per ricercare armi, la qual deposizione è confermata da quella di Francesco Brigandì brigadiere doganale addetto al posto surriferito.

Che pur aggiunge lume alla dichiarazione dell'accusa la deposizione di Antonino d' Alessandro, il quale attesta che l'accusato Vitale rifugiato in una di lui casetta, gli manifestò di aver fatto egli parte della comitiva nella suindicata sera, e di avere nella via de' Calderai, fatto una scarica, colla quale fu tratto a morte l'uomo di Polizia Pasquale Virzì.

Attesocchè mette per così dire il colmo alle pruove contro l' accusato, l' atto legale d' affronto, che fa Carmelo di Girolamo uomo di fiducia di Polizia, in persona dell'accusato stesso come quello, che in quella sera nella via S. Carlo inseguì, tanto il testimonio, che l'ispettore Romano già mortalmente ferito.

Che finalmente lo riconoscono come interveniente nella fossa, li Volsi, Fiorenza, Ramondini, e Giglio.

Attesocchè la dichiarazione del Maniscalco quasi in tutte le sue parti vien confermata dall'altra di Vincenzo Ballotta, e di Giovan Battista Vitale, il quale aggiunge, che l'accusato Cardella e di Marco furon quelli, che vibrarono il fatal colpo in quella sera a Pasquale Virzì.

Che l'istesso Domenico di Marco non sa negare nel suo interrogatorio di aver conosciuto in mezzo a quei faziosi, l'accusato Cardella.

Per Girolamo Cardella

Attesocchè per la dichiarazione di Maniscalco, l'accusato Cardella, è uno di quelli che combina con Domenico di Marco per farsi la rivoluzione.

Che desso è uno di quelli, che la sera del primo settembre interviene, e la fa da capo nella fossa di S. Erasmo, da dove cominciò lo attentato.

Ch'egli l'accusato non abbandona mai la banda scellerata, e va con essa sino ai frassini di Chiarandà, ove hanno luogo i segreti colloqui tra lui e di Marco, Sarzana, Rammacca che la facevano da capi, e direttori della stessa.

Che a tutte le prove anzidette si aggiunge la sua fuga prima della inquisizione.

Per Salvatore Cardella

Attesocchè le dichiarazioni tutte esaminate dalla Commessione per riguardo a Girolamo di lui fratello, colpiscono pure l'accusato Salvatore.

Che a dippiù in danno dello stesso, vi ha la deposizione di Girolamo Puzzo armiere che lo riconosce quando quell'orda di scellerati assalì, e prese le armi della sua bottega.

In riguardo a Salvatore Sarzana

Attesocchè le dichiarazioni di Maniscalco, di Ballotta, di Vitale, di Domenico di Marco, tutte uniformemente chiamano l' accusato Sarzana, come uno de' principali che guidava la banda armata.

Che gli amminicoli di dette dichiarazioni liquidati, e verificati intieramente nella istruzione scritta,

che fu esaminata nel dibattimento, non lascian luogo a dubitare della verità delle stesse.

Che le dette dichiarazioni in quanto riguardano l'accusato Sarzana, vengono confermate dalla deposizione di Domenico Puccio sopraguardia della gabella dell'olio al posto di S. Agata, che nell'atto dell'assalto di quella caserma, riconobbe alla voce l'accusato Sarzana.

Che pur conduce a stabilire la di lui reità, e la dichiarazione di Rubbino che porta l'accusato come uno di quelli, che il dopopranzo l'invitarono a portarsi alla fossa, e la deposizione di D. Giuseppe Faziolo, che in detto giorno assicura aver veduto riuniti insieme, camminare verso la strada de' Cavallacci, Maniscalco, Sarzana e Rubbino.

Che finalmente niente più lascia a desiderare la fuga dell'accusato prima della inquisizione, ed il modo atroce con cui si difese nell'atto dell'arresto contestato dai verbali degli agenti di Polizia esaminati nel dibattimento.

Considerando che la banda armata dei faziosi per le deposizioni di Gambino, Ciappa, Monachello, di Lorenzo, Brocia ed altri, e le dichiarazioni uniformi di Maniscalco, Ballotta, Ramondini, Scarpinato, Domenico di Marco, scorrendo la città invitava il popolo ad armarsi contro la forza pubblica, ed all'invito scellerato aggiungeva ad ogni passo, la esclamazione sediziosa di *viva la costituzione.*

Che questa voce nel Governo Monarchico sotto il quale fortunatamente viviamo, chiaro annunzia l'infame oggetto di distruggere, o cambiare il Governo, e costituisce uno de' reati contemplati nell'articolo 123 del Codice parte seconda.

Che conferma l'istessa idea ed il discorso tenuto da di Marco a Maniscalco nella caserma della Noce,

ove apertamente gli manifesta, che bisognava farsi un'unione di persone, onde fare la rivoluzione, ed ottenere la costituzione.

Che all'istesso reo fine tiene il discorso fatto da Vincenzo Ballotta a Ramondini, in cui gli confida, che oltre le armi, la polvere, e le palle, vi eran preparate pure le *ciocche* di nastri, espressione che risalendo al 1820 epoca di triste rimembranza, chiaro addimostra il reo progetto di cambiare la forma del Governo.

Considerando che per gl'interrogatori degli stessi dichiaranti di sopra enunciati, fu uno dei mezzi concertati, e conchiusi nella fossa di S. Erasmo di arrecar morte, e strage alla forza pubblica della Polizia di assaltar la Gran Guardia, di mettere in libertà i carcerati, e quindi assalire le case dei più ricchi.

Che questo mezzo per quanto fu in balìa degli accusati, fu posto ad esecuzione cogli omicidii mancati in danno del lanterniere della polizia Cosma Catalano, dello ispettore Romano, del condottiere della pattuglia D. Saverio Bucca, e all'atroce omicidio eseguito in danno dell'uomo di Polizia Pasquale Virzì.

Che tutti questi fatti costituiscono i reati preveduti negli articoli 130, 131, Codice parte seconda.

Sul conto di Rosario Mutari

Attesocchè per la dichiarazione dell'accusato, l'istesso avvertito nella fossa di S. Erasmo del reo fine di quella riunione di faziosi, si applicò da quel luogo, e ritornò in città.

Attesocchè a questo riguardo il di costui interrogatorio è confermato dalle dichiarazioni uniformi di Prestarà, li Volsi, Fiorenza e Giglio.

Che pur conduce a stabilir lo stesso vero la depo-

sizione del testimonio a discolpa Tutone, il quale depone, che verso le ore tre lo vide nella bettola di Andrea Polizzi.

Considerando, che non basta a convincere il criterio morale della Commessione, onde stabilire il contrario la deposizione del solo Cosentino, il quale assicura che il figlio Mutari, (dipoi liquidato per Rosario) quando fu assalita la caserma delle guardie doganali alla porta di Termini, fu baciato dal testimonio; perocchè la fede dello stesso si rende dubbia, tra perchè è egli il solo testimonio che ciò depone, tra perchè non essendo egli il Mutari in tutto il resto dell'accaduto di quella sera, nè veduto, nè riconosciuto da alcuno; può concepirsi l'idea, che l'accusato malgrado che si fosse trovato in mezzo ai faziosi alla porta di Termini, ciò fu per caso, e non per seguirli in tutto il resto delle operazioni, come non li seguì di fatti.

Considerando, che nel dubbio si dee adottar sempre l'opinione più favorevole allo accusato.

Attesocchè d'altra parte tutte le prove di sopra esaminate, convincono senza contrasto di sorte che l'accusato Rosario Mutari, ebbe in quella sera piena conoscenza di tutte le ree intenzioni di quei ribaldi, e intanto sino al punto del suo arresto non palesò alla Polizia tutte le notizie, che erano a sua conoscenza per questo riguardo, e come tale è colpito egli del reato contemplato nell'articolo 144 Codice penale.

Per Martino Ciraolo

Attesocchè la istruzione esaminata nel dibattimento non presenta a carico dell'accusato, se non la deposizione di Giuseppe Maniscalco, il quale dopo

avere indicato il vario cammino che fece egli col Ciraolo, lo porta anche *presente* alla fossa di S. Erasmo, e l'atto d'affronto di Vincenzo Ballotta, il quale avendo legalmente riconosciuto il detto dei Ciraolo lo prende per mano, e dice di sembrargli essere stato lo stesso, che vide nel girato presso la Sesta Casa, nella fossa di S. Erasmo, e nella città.

Considerando in riguardo a quest'ultima dichiarazione, che il modo dubitativo, ed equivoco, con cui lo riconosce nell'atto di affronto non basta a convincere la morale coscienza della Commissione dell'intervento nella fossa, e della reità in conseguenza dell'accusato.

Attesocchè la dichiarazione di Maniscalco, non sostenuta da quella di Ballotta, e dal di lui atto di affronto, resta unica e però insufficiente a stabilire la reità del Ciraolo.

Che altronde Maniscalco non nominò nelle sue due prime dichiarazioni il suddetto di Ciraolo, malgrado che suo amico, e da lui stesso invitato.

Attesocchè essendo il Ciraolo una persona addetta alle guardie dei dazi civici, non è probabile, che in tutte le caserme delle guardie, da quella banda in diversi siti, ed assaltate, e disarmate, nessuno avesse potuto riconoscerlo, se realmente in quella rea comitiva si fosse ritrovato.

Che Domenico di Marco, il quale nominò nella sua dichiarazione i suoi più stretti amici e confidenti come Cardella, Sarzana, Maniscalco e tanti altri, non avrebbe certamente taciuto il nome di Ciraolo da lui conosciuto, perchè sopraguardia.

Che i dubbii, che le anzidette considerazioni hanno fatto nascere alla Commessione circa la reità del Ciraolo, non possono restar dileguati dalle deposizioni di Firpo Tumminello, Faziolo e Sirchia, e dalla di-

chiarazione di Rubbino. Perocchè, tanto le prime, che l'ultima indicano solo il cammino che il dopopranzo fece Ciraolo con Maniscalco, Sarzana, e Rubbino nella strada de'Cavallacci, ma i primi lo lasciano alla detta strada, al piano dell'Olivuzza, alla Madonna dell'Orto nessuno però lo porta sino alla fossa di S. Erasmo, che è propriamente il sito, d'onde si muove l'iniqua banda.

Sul conto di Giuseppe Barrile.

Attosocchè l'accusato per le prove esaminate nel dibattimento, è dapprima indicato da li Volsi, Fiorenza, Mutari e Ballotta pei connotati d'un uomo maturo, con giamberga scura, con calzoni neri corti, e calzette bianche.

Attesocchè nei rispettivi atti di affronto, li Volsi in modo dubbio dice, che l'accusato Barrile per presenza, e corporatura somiglia a quell'uomo con quello abbigliamento da lor veduto nella fossa, ma che allora gli parve più pieno.

Che Fiorenza dice di non poterlo riconoscere, perchè nella fossa di S. Erasmo non fece attenzione alla sua figura.

Che Ballotta, e Mutari lo riconoscono legalmente. Considerando, che messo da parte il dubbio, che può far nascere sull'identità della persona del Barrile, e quell'uomo osservato nella fossa di S. Erasmo, e la riconoscenza imperfetta del li Volsi, e l'altra negativa di Fiorenza; ancorchè intera si voglia prestare credenza alle due recognizioni di Mutari, e Ballotta, pure ancor resta dubbia la reità dell'accusato; perocchè, sebbene e l'uno e l'altro lo veggano aggirare in mezzo a quella congrega, ed un di essi aggiunga a guisa di uomo, che dava consiglio, pure nessun de' due

dichiaranti assicura, quali erano i discorsi che in mezzo a quei faziosi teneva, talchè resta dubbio, se a commetter l' attentato li consigliava.

Che nessuno lo vede *armato* in quella ciurma.

Che partiti Fiorenza, li Volsi, Mutari da quella fossa, s' ignora cosa Barrile avesse fatto, se si fosse cioè di là partito, o in mezzo a loro restato.

Che l' accusato e nell' entrare a porta di Termini, e nell' assalire le caserme, e nel percorrere il lungo tratto di strada che divide la fossa di S. Erasmo dal Garraffello, non è da alcuno avvertito, malgrado che la sua figura, ed il suo abbigliamento avrebber dovuto attirare l' attenzione di moltissimi, come si attirano quella de' quattro dichiaranti suindicati.

Che sebbene Ballotta aggiunga di averlo riveduto al Garraffello, pure a questo riguardo è egli testimonio unico; e quel che è più, lo vede disarmato, nè in altri siti dalla comitiva percorsi secondo lui più ricomparisce.

Che altronde, essendo il Garraffello un luogo molto vicino alla sua abitazione, lo essere stato lì veduto da Ballotta non conclude necessariamente, che Barrile erasi trovato in quel punto, perchè portatovi dalla infame banda.

Per tali considerazioni

La Commissione a voti uniformi, ha dichiarato e dichiara, costa che Domenico di Marco, Giuseppe Maniscalco, Vincenzo Ballotta, Paolo Baluccheri, Ignazio Rizzo, Gaetano Ramondini, Filippo Quattrocchi, Francesco Scarpinato, Giovan Battista Vitale, Girolamo, e Salvatore Cardella, e Salvadore Sarzana, siano colpevoli di reato contra la sicurezza interna dello stato preveduto dagli articoli 123, 130, 131 Codice penale.

Colla stessa unanimità di voti ha dichiarato, e dichiara, non costa che Rosario Mutari, e Giuseppe Barrile sian rei principali; costa bensì di essere scienti, e non rivelanti ai termini dell'articolo 144 del citato Codice.

Risoluta in tal modo la prima quistione.

Il Signor Presidente ha elevata la

SECONDA QUISTIONE

Costa, che Francesco Gentile, Gioachino Cullotta, e Giovanni Bruno sian complici nei reati sopradetti contro la sicurezza interna dello stato a' termini degli articoli di sopra espressati, e dell'articolo 74, n. 1 e 2, giusta l'accusa, e conclusioni del Relatore?

O pure

Costa giusta l'avviso dell'uomo di legge, che sian complici dei reati contemplati negli articoli succennati, ed articolo 74, n. 3, e 4?

In riguardo a Francesco Gentile

Attesocchè risulta dalla sua confessione, che lasciato il suo posto da vendere fichi d'India sopra Monte Santo, verso le ore 24 si ritirò in sua casa.

Che poi verso le ore tre uscito per comprar del pane, giunto all'imboccar nella strada della Maggione vicino Porta di Termini, intese botto d'arma a fuoco, e vide che dalla porta suddetta entravano molte persone armate, le quali gridavan *viva la costituzione, viva S. Rosalia*. Che li stessi vedendolo lo afferrarono, e minacciandolo lo costrinsero ad unirsi con loro.

Che in seguito non abbandonò mai più quella banda armata, e fece parte di essa in tutte le scelleratezze, che furono dalla stessa commesse in Palermo, e sino ai frassini di Chiarandà.

Attesocchè il suo interrogatorio è sostenuto dalla dichiarazione di Gullotta, che lo conobbe tra l'infame comitiva.

Che pur conferma lo stesso la dichiarazione di Giovanni Bruno, il quale soggiunge, che alla Sesta Casa furon loro dati due schioppi a portare di quelli tolti alle guardie de' dazj comunali al posto della Filiciuzza.

Sul conto di Gioacchino Cullotta

Attesocchè dal suo interrogatorio si raccoglie, che sebbene egli fuori porta di Termini fosse stato costretto dalla forza a seguir la banda rea, pure non si staccò mai dalla stessa, e vi fu sempre unito in tutti i disordini, che dentro la città cagionarono, ed anche fuori, sino a che arrivano ai frassini di Chiarandà.

Che ivi fu egli uno de' due spediti in Palermo per comprar da mangiare, e che riportò in quel sito il pane, e le cipolle.

Attesocchè la di lui confessione è rafforzata dalla dichiarazione di Maniscalco, che legalmente lo affronta come quello che formò parte della comitiva.

Che la è pure da quella di Bruno, il quale dopo averlo legalmente affrontato soggiunse a suo danno, di essere stato il Cullotta con sciabla alla mano, che l'obbligò con tutti gli altri a seguire la banda armata.

Per Giovanni Bruno

Attesocchè si ha dal suo interrogatorio, che mentre trovavasi rannicchiato dietro una porta nella via de' Calderaj, perchè atterrito dai colpi di fucile, che in quella avea inteso scaricare, gli si avvicinò il facchino Gioachino Cullotta, agnominato *malavita*, che con cangiarro alle mani lo invitava ad accompagnarsi colla infame comitiva, e quindi fu obbligato a mettersi avanti inerme seguito da tutta quella banda armata.

Che in seguito non lasciò più quella compagnia sino ai frassini di Chiarandà per timore di aver potuto essere offeso nella persona, e poter anche essere tolto di vita. Attesocchè la sua dichiarazione vien confermata dall' altra di Gentile, da quella dell' istesso Cullotta.

Considerando, che sebbene dapprima avesse il timore imposto agli accusati Gentile, Cullotta, e Bruno di seguir la rea comitiva, pur nella confusione, e nel disordine, che regnò sempre fra quei ribaldi in tutto il corso della città in mille modi, ed in infinite congiunture, avean la commodità, ed il destro di allontanarsi da loro appunto come molti altri, come il testimonio Demma, il Pisani, l'Amari, e molti altri il fecero, perchè il vollero.

Che fu di lor spontanea decisa volontà in conseguenza il formar parte di quei sciagurati.

Considerando addippiù in riguardo al suddetto Cullotta, altrimenti *malavita*, che prese egli nella via de' Calderaj parte attiva, obbligando Bruno a seguirlo. Considerando, che risulta da queste osservazioni, che i prevenuti Gentile, Cullotta, e Bruno, sebbene non posson considerarsi come complici a' termini dell' articolo 74, n. 1 e 2; poichè nè diedero commissione, o

mandato, nè per mezzo di doni, promesse, macchinazioni, artifizï, provocarono i reati accaduti nella sera del primo settembre, pure scientemente facilitarono, ed assistirono gli autori del reato ai termini del detto articolo n. però 3, 4.

Per tali considerazioni

La Commissione suddetta a voti unanimi ha dichiarato, e dichiara, non costa che li suddetti Gentile, Cullotta, e Bruno sian complici nei reati sopraddetti contro la sicurezza interna dello stato ai termini degli articoli di sopra espressati, ed articolo 74, n. 1 e 2.

Costa bensì, che li medesimi di Gentile, Cullotta, e Bruno, sian complici degli articoli succennati ed articolo 74 n. 3 e 4.

Risoluta la suddetta seconda quistione, il Signor Presidente ha elevata la

TERZA QUISTIONE

Costa a' termini dell' accusa del capitano Relatore, che Giovanni di Marco, Salvatore di Marco, Antonino Faja, Vincenzo Raffaele, Matteo li Volsi, Rosario Prestarà, Felice Fiorenza, Giovanni Ingrassia Tappiti, Antonino Leone, e Giuseppe Giglio Sinagra, sian colpevoli del reato di cospirazione previsto dagli articoli 123 e 125 Codice parte seconda?

Attesocchè per testuale disposizione dello articolo 125 Codice parte seconda, la *cospirazione esiste nel momento, che i mezzi qualunque di agire, siano stati concertati e conchiusi fra due o più individui.*

Considerando, che chiara emerge da queste espressioni nell' intenzione del Legislatore di aver voluto

punire e severamente nel reato di cospirazione, una specie di contratto, che due, o più individui scelleratissimi hanno fatto contro la sicurezza dello stato.

Che a questa condizione ha la legge portato innanzi il Tribunale degli uomini un solo atto di volontà non seguito da verun atto materiale di esecuzione.

Che in conseguenza questa volontà debba essere unita, positiva, decisa.

Che fintantochè si varia nella scelta dei mezzi, che si ondeggia nelle deliberazioni, che non vi ha infine una risoluzione, comunicata, conchiusa, il Legislatore non suppone ancora di esistere cospirazione.

Che la legge in questo caso riguarda coloro che si uniscono a tal fine scellerato, come a progettisti; e ne punisce solo con special pena l'autor principale, e tutti gli altri in conseguenza fa ricadere nella classe dei scienti, e non rivelanti.

Attesocchè dalle dichiarazioni di Maniscalco, di Ballotta, di Ramondini, di Scarpinato, risulta che sino al punto, in cui quei faziosi si riunirono nella fossa di Santo Erasmo, si conosceva in generale il reo fine di quella riunione, ma non si sapevano, nè erano alla cognizione dei medesimi i mezzi concertati e conchiusi per ottenere la rivolta.

Che per la confessione di Ramondini, e di Scarpinato, là giusto nella fossa si manifesta da di Marco il modo, come dovevano incamminarsi all'impresa, e ciò che dovevano pratticare, cioè, di assalire prima le guardie doganali, e disarmarle, di entrare nella città, e gridare *viva il Re, viva la costituzione*, di portar morte, e strage alla Polizia, quindi di assalire la Gran Guardia, e mettere in libertà i detenuti, ed infine saccheggiare le case dei più ricchi.

Che sino a questo punto in conseguenza non può dirsi essere concertati, e conchiusi i mezzi nel senso

della legge, in che propriamente la cospirazione consiste.

Attesocchè dalle prove raccolte risulta, che Faja, di Raffaele, e Salvadore di Marco non furono nella fossa la sera del primo Settembre, ove furono concertati, e conchiusi i mezzi della cospirazione, ed in conseguenza non poterono essere a parte della conchiusione, e concerto a mente della legge.

Attèsocchè Giovanni di Marco, sebbene fosse stato a parlare nella fossa col frâtello Domenico, pure si ignora il tenore di questo colloquio, e quando furon manifestati a tutti i mezzi concertati, e conchiusi, era dalla fossa partito.

Che l'istesso può dirsi di Leone, Fiorenza, li Volsi, Prestarà, Ingrassia, e Giglio, i quali tutti si partirono dalla fossa, prima di conchiudersi, e concertarsi i mezzi pel reo attentato.

Che a dippiù, quest' ultimi, appena concepitone, e vagamente il reo disegno sotto pretesto, chi di andare a provvedersi d' armi, e chi per cercar cartucci, la ribalda comitiva abbandonarono.

Per tali considerazioni

La Commissione suddetta ad unanimità di voti ha dichiarato e dichiara, non costa, che Giovanni di Marco, Salvatore di Marco, Faja, di Raffaele, li Volsi, Prestarà, Fiorenza, Ingrassia Tappiti, Leone, e Giglio Sinagra, sian colpevoli del reato di cospirazione previsto dagli articoli 123 e 125 Codice parte seconda.

Risulta in tal modo la sopradetta quistione, il Signor Presidente ne ha elevata la

QUARTA QUISTIONE

Costa che li sopradetti Giovanni, e Salvadore di Marco fratelli, Faja, di Raffaele, li Volsi, Prestarà Fiorenza, Ingrassia, Leone e Giglio sian colpevoli giusta le conclusioni del detto capitano Relatore del reato di complicità negli anzidetti misfatti contro la sicurezza interna dello stato preveduti dagli articoli 131, e 74 n. 3 e 4 delle leggi suddette?

O pure

Giusta l'avviso dell'uomo di legge, costa per Giovanni di Marco, e per di Raffaele, e per gli altri non costa della complicità anzidetta; costa bensì di essere scienti, e non rilevanti?

Sul conto di Giovanni di Marco

Attesochè per la dichiarazione di Ballotta si raccoglie, ch'egli scientemente si prestò a dare al primo la chiave del magazzino, in cui andarono a conservarsi in quello stesso giorno i cartucci dal fratello preparati.

Che lo stesso fu pur presente, ed istigava Francesco la Marca a far parte di quei faziosi.

Che tutto ciò fa rientrare Giovanni di Marco nella classe di quelli, che avran procurato armi, istrumenti od altri mezzi che han servito al reato, sapendo che vi dovevan servire, o di coloro che scientemente avran facilitato, assistito, l'autore dell'azione nei fatti, i quali le avranno preparate, facilitate, o consumate, giusta il disposto dell'articolo 74 n. 3 e 4.

Per Salvatore di Marco

Attesocchè non fu l'accusato alla fossa di S. Erasmo, nè potè ivi prestare a quella congrega faziosa scientemente facilitazione o assistenza nelle ree azioni da loro commesse. Attesocchè ciò che riferisce Ramondini di aver l'accusato preparate le ciocche di nastri, ed avere perciò mandato a comprare le spille non resta liquidato nella istruzione scritta, ed esaminata nel dibattimento, che abbia avuto effetto, o che se ne sian valsi i malvaggi autori del reato.

Considerando bensì, che tutte le anzidette circostanze avean messo a rapporto col reato, e perciò era lui in dovere di farle palese alla Polizia, e nel ciò tacere è incorso nella pena fulminata dell' articolo 144 della stessa legge.

Per Antonino Faja

Attesocchè Vitale nella sua dichiarazione si lagna della mancanza di Faja per causa del di lui seguito arresto, come di persona che di tutto a giorno poteva e doveva cooperarsi alla riuscita de' loro forsennati tentativi.

Che la deposizione di Vitale viene rafforzata dall'altra di Alessandro presso cui fu occultato il Vitale il quale depone avergli il Vitale confidato, che aspettavano, e nella loro compagnia, doveva trovarsi Faja.

Che pur giova a convincere il morale criterio della Commissione la deposizione di Pistoja, che annunziando i discorsi dei fratelli Caronna depone, che nei primi del mese di luglio nel forno di Faja intese parole tendenti a pubblici disordini, che dovevano ec-

citarsi il secondo giorno del festino, e nei quali dovea esservi Baluccheri, ai quali Caronna venne ad unirsi D. Antonino Faja, il quale dopo essersi con i suddetti Caronna abboccato, gli aprì la porta a grata della parte della Bocceria, e da lì quelli se ne uscirono.

Che tale deposizione non venne smentita dalle posizioni a discolpa dello stesso Faja presentate, perocchè i testimonj prodotti, ben lungi di provare che Pistoja non frequentava più il forno di Faja assicurano invece, che il Pistoja benchè ammalato, non lasciò mai di frequentare e fatigare anche nel forno.

Che la frequenza di Sarzana, e di Marco coll'istesso di Faja a Malpasso rapportata dal testimonio Bonelli accrescono forza alle prove fin' ora esaminate.

Che egli mentì anche nel suo interrogatorio, asserendo, che ritornò dal suo esilio tra i primi di agosto quando all'incontro dalla istruzione risulta, che il Faja ritornò in Palermo ai 22 di detto mese, val dire nei giorni prossimi all'attentato commesso.

Che tale mendacio non è certo innocente, perchè tende ad allontanar la idea di essere egli ritornato giusto nel tempo, in cui e la cospirazione, e lo attentato contro la sicurezza dello stato si combinava.

Considerando, che il tutto insieme della istruzione in conseguenza, sebbene non basti a convincer la morale coscienza della Commissione di essere il Faja colpevole della complicità, persuade però il suo criterio morale, ch'egli era a parte, e consapevole di talune circostanze, che avevano rapporto i reati commessi nella sera del primo settembre.

Considerando, che mai fece rivelazioni alla Polizia, e mantenne sempre il segreto.

Per D. Vincenzo di Raffaele

Attesocchè si ha dalla confessione di D. Rosario Prestarà, che il detto di Raffaele da lui indicato dapprima come impiegato nello Ospedale Militare, e poi destituito per Carboneria, e quindi riconosciuto legalmente dallo stesso nell'atto d'affronto, camminando con Rammacca di lui amico, e confidente, e con Cesare Santoro di già trapassato, facean discorsi tendenti alla rivoluzione.

Che il dopopranzo del primo settembre l'istesso Prestarà lo trovò nella bottega di detto Rammacca, e che in tale occasione gli dimostrò il Raffaele il suo dispiacere contro Rammacca, perchè voleva avventurare il colpo, mentre la gente arrollata non era sufficiente.

Che poi la sera del primo settembre, giunto Rammacca alla fossa di S. Erasmo, gli confidò, che le due carabine da esso lui portate, gliele aveva dato il medico.

Considerando, che questa confessione estragiudiziale del Rammacca riferita dal Prestarà, viene rafforzata dall'altra di Antonino Bellanca conoscente dell'istesso Raffaele, il quale assicura, che il medesimo era con effetto possessore di due carabine.

Considerando, che concorrono a stabilire la complicità del detto di Raffaele, le deposizioni di Giovanni Palermo, e della di costui figlia Adriana, nella di cui casa erasi andato a rifugiare il Raffaele nella detta sera del primo settembre; perocchè questi uniformemente depongono, che ritiratosi il Raffaele presso le ore due e mezza nella di loro casa, osservarono lo stesso come molestato da forte agitazione, e di pallor di morte coperto il viso.

Considerando finalmente, che è testimonio eloquentissimo della sua complicità il suo avvelenamento nel punto, che la Polizia stava per arrestarlo, e che così prevenendo le pene della giustizia, voleva punir se stesso.

Che pur sparge lume chiarissimo della sua colpabilità la carta da lui scritta, ove con iscusa non dimandata vuol che dopo la sua morte, si facci noto al pubblico di non aver avuto egli parte nell'accaduto la sera del primo settembre.

Sul conto di D. Rosario Prestarà

Felice Fiorenza.
Matteo li Volsi.
Giovanni Ingrassia Tappiti.
Giuseppe Giglio Sinagra.

Attesocchè dalle dichiarazioni degli accusati, e dall'altra ancor conforme di Rosario Mutari, esaminate nel dibattimento si raccoglie, che Rosario Prestarà fu quello, che il dopopranzo del primo settembre invitò Fiorenza, per recarsi la sera senz'arme nella fossa di S. Erasmo, cui manifestò l'oggetto in generale della infame riunione; che questi poi invitò li Volsi, e Mutari a recarvisi anch'essi sotto il pretesto di andare a dividere due che dovevano duellarsi, e farsi in seguito una divertita. Che con effetto ivi portatisi tutti, sebben divisi, appena per mezzo di Fiorenza intesero ciò di che si trattava, manifestarono allo stesso di non volervi aderire, e che era loro volontà di partirsi da quel luogo, che Prestarà malgrado aver dapprima avvertito gli stessi del pericolo che andavano ad incontrare, ove così all'improvviso si fossero allontanati, con un urto di piede, facendo

loro ancor conoscere, che era anch'egli del loro avviso, andò a cercar permesso allo stesso Rammacca, onde non opporsi in che si partissero per andare a provvedersi di armi, e che a maggior cautela per assicurarlo, che sarebbero ritornati, si esibì egli ad accompagnarli; che ottenutone il permesso, si partirono difatti, e malgrado che Prestarà a porta di Termini avesse ricercato una piccola sciabla, che aveva li Volsi, il quale gliela negò, e gli avesse perciò fatto brutto viso, pur nondimeno non risulta dalle prove esaminate nel dibattimento, che alcuno di loro fosse più ritornato nella fossa di S. Erasmo.

Che lo stesso può dirsi per Giglio, ed Ingrassia, il primo dei quali se ne partì accompagnando li Volsi, e compagni, e l'altro abbandonò pure la fossa col pretesto di andare a pigliar cartucci, nè più ritornò.

Considerando che tutte le anzidette circostanze, chiaro dimostrano, che gli accusati Prestarà, Fiorenza, li Volsi, Giglio, ed Ingrassia non possono dirsi complici a' termini delle conclusioni del Pubblico Ministero, perchè non ajutarono, non assistirono, nè facilitarono gli autori dell'attentato, che anzi all'incontro li disapprovarono e dalla infame riunione si partirono.

Considerando bensì, che gli stessi sebbene non possano riconoscersi per complici nel senso della legge, eran però scienti di circostanze, che avevan rapporto all'attentato di cui è parola, e queste giusta il prescritto della legge, non avendo rivelato alla Polizia si resero colpevoli di scienza e non rivelamento ai termini dell'articolo 144 Codice p. 2.

Per Antonino Leone

Attesocchè l'istituzione scritta, ed esaminata nel dibattimento, non presenta a carico dell'imputato che

la sola dichiarazione di Ballotta, il quale lo indica come un conciapelle di alta statura, e viso vajolato il quale nella sera del primo settembre faceva parte dell'unione nella fossa di S. Erasmo, che per tali connotati l'istesso Ballotta riconosce il conciapelle per Antonino Leone.

Considerando che la deposizione d'un solo non rafforzata da altra elemento di convinzione lascia dubbia nel criterio morale della Commissione la reità del detto Leone.

Per tali considerazioni

La Commissione Militare anzidetta ad unanimità di voti ha dichiarato, e dichiara, costa che Giovanni di Marco sia colpevole del reato di complicità contro la sicurezza interna dello stato preveduto degli articoli 123, 130, 131, 74 n. 3, e 4 Codice parte seconda.

Ha dichiarato altresì, e dichiara a maggioranza di 4 voti sopra due, che D. Vincenzo di Raffaele sia colpevole dello stesso reato di complicità ai termini degli articoli succennati.

Ha dichiarato e dichiara ancora ad unanimità di voti non costa che Salvadore di Marco, Faja, li Volsi Prestarà, Fiorenza, Ingrassia e Giglio sian colpevoli del reato di complicità di cui sopra si è fatta mensione ai termini degli articoli anzidetti 123, 130, 131, 74, n. 3 e 4.

Costa bensì, che li sudetti Salvatore di Marco, Faja, li Volsi, Prestarà, Fiorenza, Ingrassia e Giglio sian colpevoli del reato di scienza, e non rivelamento ai termini dell'art. 144.

Finalmente ad istessa unanimità ha dichiarato, e dichiara non costa che Antonino Leone sia colpevole del reato di complicità ai termini degli anzidetti ar-

ticoli, e quindi ordina che fosse messo in stato di libertà provvisoria rimettendosi a' termini dell' articolo 9 del Real decreto dei 24 maggio 1826 a disposizione della Polizia Generale.

Risoluto le sopradette quistioni il signor presidente ha elevata l' ultima

QUISTIONE DI FATTI

Costa che Francesco la Marca, Pietro Rubbino, Santi Mangoja, Filippo Alajmo, e Giuseppe Todaro, sien colpevoli del reato di scienza, e non rivelamento ai termini dell' articolo 144 Codice penale invocato dal Relatore nell' atto di accusa, e conclusioni?

Sul conto di Santi Mangoja

Filippo Alajmo.
Giuseppe Todaro.

Attesocchè i loro concordi interrogatorj non lascian luogo a dubitare, che Santi Mangoja il dopo pranzo dell' ultimo di agosto fu invitato da Domenico di Marco, onde unirsi con quelli che la sera appresso dovean assaltare Palermo.

Attesocchè Mangoja confidò il segreto fattole da di Marco a Todaro, e questi ad Alajmo.

Per Francesco la Marca

Attesocchè l' istesso accusato non nega nel suo interrogatorio di essere stato invitato da Domenico di Marcc il dopo pranzo del primo settembre, onde far parte della comitiva, che dovea la sera far la rivoluzione, e portare il disordine in Palermo.

Che la di lui confessione è confermata dalla deposizione di Antonino Bevelacqua, e dalla dichiarazione di Vincenzo Ballotta.

Per Pietro Rubbino

Attesocchè dal suo interrogatorio si raccoglie, che il dopopranzo del primo settembre fu da Maníscalco invitato a portarsi con loro per un fine certamente reo; poichè come assicura nella sua dichiarazione Maniscalco, trovandosi a camminare lo stesso con Sarzana e Ciraolo, lo accusato li prevenne di camminare uniti, d'onde sorge elemento di convinzione, che tutta la tela delle combinazioni fu a lui svelata, che questa verità altronde conferma l'osservare, che lui ad un certo punto, e propriamente alla Madonna dell'Orto per timore d'un male che gliene avrebbe potuto avvenire, si divise da loro, e si condusse solo alla di lui caserma.

Che in conseguenza ben egli conosceva la importanza delle espressioni mozze, ed emblematiche dette da Sarzana e da Maniscalco.

Che infine, quando anche voglia supporsi in lui assoluta ignoranza di ciò che doveva accadere in Palermo, pure tutto se gli rese palese la detta sera del primo settembre o l'indomani, ed egli intanto per più di ventiquattro ore tenne tutto celato alla Polizia a dispetto della sanzione della legge.

Considerando, che niente monta ciò che si è in contrario allegato dai difensori degli imputati a questo riguardo, cioè, che essendo tutto palese alla Polizia, pria di scorrere le ore 24 assegnate dalla legge, per eseguire l'ordinata rivelazione, e nello spirito della legge stessa la limitazione e di non poter essere obligati a manifestar ciò che era pubblico; avvegnacchè

penetrando più addentro nell' intenzione del Legislatore, che quella è al certo di aver voluto colla sanzione di questa legge salutare, prevenire i mali, che da tal sorta di reati derivano a danno della sicurezza dello stato, chiaro risulta, che il Legislatore, accordò il termine delle 24 ore ne' casi, che si trattasse di lesa Maestà: che ancor dopo un tal periodo di tempo, avrebbesi potuto prevenire; ove però, come nella fattispecie, l' aspettar ventiquattro ore, avrebbe potuto essere fatale alla pubblica sicurezza, in tal caso ancor più colpevole, e però soggetto alla punizione dalla legge prescritta è il silenzio criminoso, al che si aggiunge che sebbene infra le 24 ore fu già notorio l' attentato, non però tutti si conoscevano ancora i nomi delle persone, che vi avevano avuto parte, e da cui eran ancora a temersi un qualche nuovo disperato tentativo; non cessava in conseguenza negli accusati il dover sagro impostoci dalla legge di andar tutto a rivelare alla Polizia, ed avendo ciò trascurato per lo spazio di due giorni, e più, quanti ne scorsero dalla sera dell'avvenimento, a quelle del loro arresto; dubbio non vi ha che sian dessi incorsi nella frazion della legge. Risolute nel sopradetto modo le quistioni di fatto, il sig. Presidente ha elevato la

QUISTIONE DI DIRITTO

Qual'è la pena da infliggersi a Domenico di Marco, Salvatore Sarzana, Giuseppe Maniscalco, Paolo Baluccheri, Giovan Battista Vitale, Giuseppe Barrile, Vincenzo Ballotta, Ignazio Rizzo, Francesco Scarpinato, Filippo Quattrocchi, Martino Ciraolo, Gaetano Ramondini, Rosario Mutari, Francesco Gentile, Gioachino Cullotta, Giovanni Bruno, Giovanni di Marco,

Salvatore di Marco, Antonino Faja, Vincenzo Raffaele, Matteo li Volsi, Rosario Prestarà, Felice Fiorenza, Giovanni Ingrassia Tappiti, Antonino Leone, Giuseppe Giglio Sinagra, Pietro Rubbino, Santi Mangoja, Giuseppe Todaro, Girolamo e Salvatore Cardella; per i reati di cui sono stati dichiarati colpevoli?

Veduti gli articoli 123, 130, 131, 74, n. 3, e 4, 144, 75, 66, 31, 32, 34: Codice penale, e 296, procedura penale nei sensi come appresso.

Art. 123. È misfatto di lesa Maestà, e punito colla morte, e col terzo grado di pubblico esempio, l'attentato, o la cospirazione, che abbia per oggetto di distruggere o di cambiare il governo, o di eccitare i sudditi e gli abitanti del regno, ad armarsi contro l'autorità Reale.

Art. 130. Chiunque porti la devastazione, la strage, o il saccheggio in uno, o più comuni, o contro una classe di persone, è punito colla morte, e col secondo grado di pubblico esempio.

Art. 131. Chiunque nel caso dei due precedenti articoli prende parte attiva negli omicidj, nelle devastazioni, o nei saccheggi, è punito colla morte.

Art. 74, n. 3, e 4. Sono complici d'un reato, coloro che avranno procurato arme, instrumenti o altri mezzi, che han servito all'azione, sapendo che vi dovevano servire.

Art. 4. Coloro, che scientemente avranno facilitato, o assistito l'autore, o gli autori delle azioni ne' fatti i quali le avranno preparate, facilitate o consumate.

Art. 75. I complici saranno puniti colle pene degli autori principali del reato, i complici però designati ne' numeri 3, e 4, dell'articolo precedente saranno puniti con uno o due gradi di meno, solamente quando nella scienza del reato la loro cooperazione non sia stata tale, che senza di essa, il reato non sarebbe

stato commesso, salvi sempre i casi ne' quali la legge abbia diversamente disposto.

Art. 144. Se il misfatto sia di lesa Maestà, chiunque ne abbia conoscenza, e fra 24 ore non ne riveli al Governo, o alle autorità amministrative, o giudiziarie le circostanze, che gliene siano pervenute a notizia, verrà per la sola omessione del rivelamento punito colla reclusione.

Art. 66. Quando il colpevole abbia compiuto l'anno quattordicesimo, ma non sia giunto all' età dí diciotto anni allora alla morte, all' ergastolo, ed al quarto grado di ferri, viene sostituito il terzo grado de' ferri nel presidio.

Tutte le altre pene criminali saranno diminuite di uno a due gradi, ed i ferri, saranno sempre espiati nel presidio.

Attesocchè Salvatore Cardella e Giglio non sono giunti all' età di anni diciotto come costa dagli atti processuali.

Art. 31. La condanna alla mallevaria astringe il condannato a dar sicurtà di sua buona condotta per un tempo non minore di tre anni nè maggiore di anni dieci.

Art. 32. La somma ricercata per la sicurtà non sarà mai minore di ducati 100, nè maggiore di 5000.

Art. 34. — 1. La mallevaria sarà aggiunta nelle condanne a reclusione o ferri, anche se questi vengono espiati nel presidio.

2. Per tutte le condanne per misfatti o delitti contro lo Stato.

Art. 296. Pronunziata la condanna dell' accusato deve colla decisione stessa pronunziarsi la condanna alle spese del giudizio in favore del Real Tesoro.

PER TALI MOTIVI

La Commissione suddetta a voti uniformi

Ha condannato e condanna Domenico di Marco, Maniscalco, Baluccheri, Vitale, Ballotta, Rizzo, Scarpinato, Quattrocchi, Ramondini, Sarzana, e Girolamo Cardella alla pena di morte col terzo grado di pubblico esampio.

Ha condannato e condanna Giovanni di Marco, e Gioachino Cullotta alla pena dell' ergastolo.

Ha condannato e condanna Francesco Gentile, Giovanni Bruno, e D. Vincenzo di Raffaele alla pena di anni venticinque di ferri.

Ha condannato e condanna del pari Giuseppe Barrile, Martino Ciraolo, Rosario Mutari, Salvatore di Marco, Antonino Faja, e Giuseppe Ingrassia Tappiti alla pena di anni dieci di reclusione.

Ha condannato e condanna ancora Rosario Prestarà e Fiorenza alla pena di anni otto di reclusione.

Ha condannato e condanna Matteo li Volsi, Pietro Rubbino, Francesco la Marca, Santi Mangoja, Filippo Alajmo, e Giuseppe Todaro alla pena della reclusione per anni sei.

Ha condannato e condanna il minore Salvatore Cardella alla pena di anni diciannove di ferri da espiarla nel presidio.

Ha condannato e condanna l' altro minore Giuseppe Giglio Sinagra alla pena di anno uno di prigionia.

Tutti i suddetti condannati a pene temporali non potranno vedersi liberi dopo espiata la pena, se non data mallevaria di ducati 100, per sicurtà di loro buona condotta, per anni tre.

Li ha condannati finalmente tutti solidalmente alle spese del giudizio da liquidarsi in favore del Real Tesoro.

L' esecuzione a cura del Relatore.

Fatto, giudicato e pubblicato oggi li venticinque ottobre mille ottocento trentuno in continuazione della pubblica discussione.

Cavaliere D. EMMANUELE DE BOURCARD, *Maggiore Presidente.*

D. TOMMASO PEPE, *Capitano Giudice.*

Cavaliere D. GIUSEPPE ANTONIO LEPORE, *Capitano Giudice.*

D. NICOLA MELENDEZ, *Primo Tenente Giudice.*

D. RAFFAELE CASELLI, *Primo Tenente Giudice.*

D. FERDINANDO ANTONETTI, *Secondo Tenente Giudice.*

D. DOMENICO PATIERNO, *Capitano Relatore.*

D.r D. SALVATORE OGNIBENE, *Procuratore Generale del Re uomo di legge.*

FRANCESCO DEL CASTILLO, *Caporale Cancelliere.*

Visto dal Relatore
Capitano DOMENICO PATIERNO.

Per copia conforme
Il Cancelliere FRANCESCO DEL CASTILLO.

(*SS.* F. 197).

INDICE DEI NOMI DI PERSONA

E DELLE COSE PIÙ NOTEVOLI

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

I.

L.

M.

N.

O.

P.

R.

S.

T.

V.

W.

Z.

349·

INDICE